



Comune di Paspardo

Variante n. I

PGT

L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

Sindaco
Fabio De Pedro

PGT (di prima redazione)
Delibera di approvazione
D.C.C. n. 3 del 18/01/2014
BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 23/07/2014

VARIANTE N. I
Delibera di adozione
D.C.C. n. 13 del 23/07/2020
Delibera di approvazione
D.C.C. n. del
BURL Serie Avvisi e Concorsi n. del

Gruppo di progettazione Variante I al PGT



Urbanistica&Servizi


Home Page www.urbanisticaeservizi.com
e-mail info@urbanisticaeservizi.com

Pian. Fabio Maffezzoni
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 2347

Pian. Fabrizio Franceschini
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 2345

Collaboratore
Pian. Cassandra Federici
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 3386

Redazione del PGT
Ing. Sergio Baisini
Arch. Michela Abondio
Ing. Antonio Acerbi
Collaboratore Arch. Nicola Abondio



ELABORATO A 02

TITOLO **Norme Tecniche di Attuazione**

Allegato A DdP Disciplina degli Ambiti di trasformazione

DATA **Agosto 2020**

NOTE

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI	6
CAPO I - CONTENUTI, FINALITÀ ED EFFETTI	6
ART. 1. <i>Natura e contenuti</i>	6
ART. 2. <i>Atti costituenti il PGT.....</i>	8
ART. 3. <i>Norma di raccordo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale</i>	8
CAPO II - NORME DI CARATTERE GENERALE	10
ART. 4. <i>Ambito di applicazione e struttura delle norme</i>	10
ART. 5. <i>Rinvio a disposizioni di legge e di piano, difformità fra disposizioni diverse</i>	10
ART. 6. <i>Modalità di attuazione</i>	10
CAPO III - DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO	12
ART. 7. <i>Destinazioni d'uso</i>	12
ART. 8. <i>Mutamenti delle destinazioni d'uso</i>	14
CAPO IV - INDICI URBANISTICI E PARAMETRI EDILIZI	16
ART. 9. <i>Indici urbanistici e parametri edilizi</i>	16
ART. 10. <i>Parcheggi privati pertinenziali (PP)</i>	16
ART. 11. <i>Recinzioni</i>	17
ART. 12. <i>Muri di sostegno.....</i>	19
CAPO V - DISCIPLINA DELLE DISTANZE	20
ART. 13. <i>DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi</i>	20
ART. 14. <i>DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici</i>	21
ART. 15. <i>DE - Distanze tra costruzioni</i>	22
CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE	24
ART. 16. <i>Definizione delle categorie di intervento.....</i>	24
ART. 17. <i>Aree di pertinenza diretta ed indiretta degli interventi.....</i>	24
ART. 18. <i>Accertamento delle superfici.....</i>	25
ART. 19. <i>Aree demaniali</i>	25
ART. 20. <i>Costruzioni esistenti in contrasto con il PGT</i>	25
ART. 21. <i>Costruzioni accessorie</i>	26
ART. 22. <i>Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti</i>	26
CAPO VII - DISCIPLINA URBANISTICA COMMERCIALE	27
ART. 23. <i>Ambito di applicazione e definizioni.....</i>	27
ART. 24. <i>Tipologie distributive.....</i>	27
CAPO VIII - TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	29
ART. 25. <i>Piano Paesaggistico Regionale (PPR)</i>	29
ART. 26. <i>Fascia alpina: paesaggi delle energie di rilievo (Paesaggi della naturalità dell'alta montagna)</i>	29
ART. 27. <i>Fascia alpina: paesaggi delle valli e dei versanti.....</i>	30
ART. 28. <i>Fascia prealpina: paesaggi della montagna e delle dorsali</i>	31
ART. 29. <i>Fascia prealpina: paesaggi delle valli prealpine.....</i>	31
ART. 30. <i>Strutture insediative e valori storico-culturali del paesaggio.....</i>	31
ART. 31. <i>Riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado.....</i>	32
ART. 32. <i>Criteri generali per l'inserimento paesaggistico di impianti di produzione energetica.....</i>	34
ART. 33. <i>Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....</i>	35
ART. 34. <i>Ambiti agricoli di interesse strategico.....</i>	36
ART. 35. <i>Rete ecologica</i>	36
ART. 36. <i>Verifica dei siti potenzialmente inquinanti.....</i>	40
ART. 37. <i>Indicazioni generali per la progettazione degli interventi.....</i>	41
CAPO IX - REGIME DEI VINCOLI	43
ART. 38. <i>Fascia di rispetto dagli impianti di depurazione.....</i>	43
ART. 39. <i>Aree di rispetto cimiteriale.....</i>	43
ART. 40. <i>Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici</i>	44
ART. 41. <i>Impianti ricetrasmittenti</i>	44
ART. 42. <i>Distanze da allevamenti ed altri edifici agricoli</i>	45
ART. 43. <i>Centro abitato</i>	46
ART. 44. <i>Fasce di rispetto stradali</i>	47

ART. 45.	<i>Fascia di rispetto dei corsi d'acqua</i>	48
ART. 46.	<i>Fascia di rispetto acquedotti</i>	48
ART. 47.	<i>Vincolo idrogeologico</i>	49
ART. 48.	<i>Aree percorse dal fuoco</i>	50
ART. 49.	<i>Invarianza idraulica</i>	50
ART. 50.	<i>Beni culturali</i>	50
ART. 51.	<i>Beni paesaggistici</i>	51
ART. 52.	<i>Riserva Regionale Naturale "Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo"</i>	52
ART. 53.	<i>Parco Regionale dell'Adamello</i>	52
ART. 54.	<i>Parco Naturale dell'Adamello</i>	52
ART. 55.	<i>Rete Natura 2000</i>	52
ART. 56.	<i>Tutela dal rumore ed isolamento acustico degli edifici</i>	53
ART. 57.	<i>Inquinamento luminoso e risparmio energetico illuminazione esterna</i>	54
ART. 58.	<i>Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor</i>	54
ART. 59.	<i>Ritrovamenti archeologici e zone di interesse archeologico</i>	54
CAPO X - ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI	57
ART. 60.	<i>Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) e fattibilità geologica e sismica delle azioni di piano</i>	57
ART. 61.	<i>Adeguamento alle disposizioni dei regolamenti regionali n. 2 e 4 del 24.03.2006 e n. 6 del 29.03.2019</i>	57
ART. 62.	<i>Adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 152/2006 e della Dgr 8/2244 del 2006</i>	58
CAPO XI - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI, DIFFORMITÀ E CONTRASTI TRA DISPOSIZIONI, DEROGHE	59
ART. 63.	<i>Deroghe</i>	59
ART. 64.	<i>Titoli edilizi in corso di efficacia</i>	59
ART. 65.	<i>Piani attuativi vigenti e interventi assentiti</i>	59
ART. 66.	<i>Rapporti di natura civilistica tra lotti confinanti</i>	59
ART. 67.	<i>Circolari</i>	60
ART. 68.	<i>Abrogazione di norme</i>	60
TITOLO II - DOCUMENTO DI PIANO	61
CAPO XII - NORME DI CARATTERE GENERALE	61
ART. 69.	<i>Obiettivi</i>	61
ART. 70.	<i>Efficacia del documento di piano: prescrizioni, indirizzi</i>	61
ART. 71.	<i>Classificazione del territorio</i>	61
ART. 72.	<i>Indicatori per il monitoraggio dell'attuazione del PGT</i>	62
CAPO XIII - PEREQUAZIONE COMPENSAZIONE INCENTIVAZIONE	63
ART. 73.	<i>Perequazione - compensazione - incentivazione</i>	63
ART. 74.	<i>Registro dei diritti edificatori</i>	63
CAPO XIV - AMBITI DI TRASFORMAZIONE	64
ART. 75.	<i>Attuazione e prescrizioni</i>	64
ART. 76.	<i>Modalità di suddivisione di un ambito di trasformazione in più comparti</i>	65
TITOLO III - PIANO DEI SERVIZI	67
CAPO XV - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E FINALITÀ	67
ART. 77.	<i>Finalità ed ambito di applicazione</i>	67
ART. 78.	<i>Classificazione del territorio</i>	67
ART. 79.	<i>Perequazione - compensazione - incentivazione</i>	67
ART. 80.	<i>Urbanizzazione primaria</i>	68
ART. 81.	<i>Urbanizzazione secondaria</i>	68
CAPO XVI - MODALITÀ ATTUATIVE E SERVIZI MINIMI	69
ART. 82.	<i>Modalità di attuazione del PdS</i>	69
ART. 83.	<i>Convenzioni per la realizzazione di attrezzature e servizi da parte dei privati</i>	69
ART. 84.	<i>Servizi minimi da riservare</i>	70
ART. 85.	<i>Monetizzazione aree per attrezzature di interesse pubblico o generale</i>	71
CAPO XVII - INDIVIDUAZIONE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE	72
ART. 86.	<i>Aree per l'istruzione</i>	72
ART. 87.	<i>Aree per attrezzature di interesse comune</i>	72
ART. 88.	<i>Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport</i>	73
ART. 89.	<i>Aree per parcheggi</i>	73
ART. 90.	<i>Aree per impianti tecnologici</i>	73

ART. 91.	CAPO XVIII - SISTEMA DELLA MOBILITÀ	77
ART. 92.	Disciplina inerente il sistema della mobilità.....	77
ART. 93.	Mezzi pubblicitari.....	77
ART. 94.	Viabilità da attuarsi nei PUA, AT o negli interventi soggetti a Convenzionamento	78
ART. 95.	Percorsi ciclopeditoni.....	78
ART. 96.	Fermate per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).....	79
CAPO XIX - AMBITI DI VALORE AMBIENTALE ED ECOLOGICO.....		80
ART. 97.	Rete Ecologica	80
ART. 98.	Fondo aree verdi.....	80
ART. 99.	Invarianza idraulica.....	80
CAPO XX - NORME FINALI		81
ART. 100.	Deroghe.....	81
ART. 101.	Indirizzi per le pianificazioni comunali collegate.....	81
TITOLO IV - PIANO DELLE REGOLE		83
CAPO XXI - NORME DI CARATTERE GENERALE		83
ART. 102.	Finalità ed ambito di applicazione	83
ART. 103.	Classificazione del territorio.....	83
ART. 104.	Perequazione - compensazione - incentivazione.....	83
ART. 105.	Modalità di attuazione del PdR.....	83
ART. 106.	Contenuti paesaggistici del PdR	84
ART. 107.	Rete Ecologica	84
ART. 108.	Edificazione in aree contigue.....	84
ART. 109.	Patrimonio edilizio esistente	85
ART. 110.	Riedificazione dei ruderi.....	85
CAPO XXII - AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO.....		86
ART. 111.	A - Nuclei d'antica formazione	86
ART. 112.	B1 - Ambiti residenziali intensivi esistenti	93
ART. 113.	B2 - Ambiti residenziali semi-intensivi di completamento.....	96
ART. 114.	B3 - Ambiti residenziali semi-estensivi di completamento	99
ART. 115.	B4 - Ambiti consolidati a prevalenza di verde privato.....	102
ART. 116.	Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale	104
ART. 117.	Ambiti di trasformazione.....	104
CAPO XXIII - SISTEMA PAESISTICO - AMBIENTALE E DELLE AREE AGRICOLE.....		105
ART. 118.	E - Norme generali per le aree agricole.....	105
ART. 119.	E1 - Area agricola.....	107
ART. 120.	E2 - Aree boschive così come definite nei rispettivi PIF.....	111
ART. 121.	Area interna alla Riserva Regionale Naturale "Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo" ..	115
ART. 122.	Area interna al Parco Regionale e Naturale dell'Adamello.....	115
ALLEGATO 1.	ELENCO ELABORATI PGT	116
ALLEGATO 2.	TABELLA DEGLI ONERI E DELLE MONETIZZAZIONI	118
ALLEGATO 3.	DEFINIZIONI	119
ART. 123.	Definizioni da Regolamento Edilizio	119
ART. 124.	Definizioni da PGT.....	123
ART. 125.	Abbreviazioni usate nel PGT.....	124
ALLEGATO 4.	AMBITI SOTTOPOSTI ALLE NORME DEL PTC DEL PARCO REGIONALE E NATURALE DELL'ADAMELLO	126
ART. 126.	Parco Regionale dell'Adamello.....	126
ART. 127.	Parco Naturale dell'Adamello	132
ALLEGATO 5.	NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ ANTROPICA ALL'INTERNO DELLA RISERVA REGIONALE NATURALE "INCISIONI RUPESTRI DI CETO, CIMBERGO E PASPARDO"	135
ART. 128.	4.1. Divieti e limiti all'attività antropica.....	135
ART. 129.	4.2 Regolamentazione dell'attività antropica	136
ART. 130.	4.3 Revisione del Piano.....	148
ALLEGATO 6.	DIVIETI, OBBLIGHI PER LE TIPOLOGIE DI ZPS INSISTENTI SUL TERRITORIO LOMBARDO	149
ART. 131.	DIVIETI, OBBLIGHI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ZPS INSISTENTI SUL TERRITORIO LOMBARDO.....	149
ART. 132.	DIVIETI, OBBLIGHI PER LA TIPOLOGIA AMBIENTALE: AMBIENTI APERTI ALPINI.....	151
ART. 133.	DIVIETI, OBBLIGHI PER LA TIPOLOGIA AMBIENTALE: AMBIENTI FORESTALI ALPINI	152
ALLEGATO 7.	MISURE DI CONSERVAZIONE DEI SIC (FUTURE ZCS)	154

ART. 134.	<i>Criteria minimi uniformi</i>	154
ALLEGATO A.	DDP DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE.....	156
ART. 135.	<i>Ambito di trasformazione residenziale - ATR 1</i>	157
ART. 136.	<i>Ambito di trasformazione residenziale - ATR 2</i>	161
ART. 137.	<i>Ambito di trasformazione produttivo - ATP 1</i>	165

TITOLO I - NORME GENERALI

CAPO I - CONTENUTI, FINALITÀ ED EFFETTI

ART. 1. Natura e contenuti

<p>1. Norma di riferimento</p>	<p>1. Artt. 8, 9 e 10 della LR 12/2005 e s.m.i.</p>
<p>2. Prescrizioni</p>	<p>1. Il Documento di piano (DdP) del PGT, disciplinato attraverso i disposti normativi della LR 12/2005 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; • determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT, relativamente ai diversi sistemi funzionali e, in particolare, all’effettivo fabbisogno residenziale; nella definizione di tali obiettivi il DdP tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; • nella definizione degli obiettivi quantitativi tiene conto prioritariamente dell’eventuale presenza di patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato, da riutilizzare prioritariamente garantendone il miglioramento delle prestazioni ambientali, ecologiche, energetiche e funzionali; • quantifica il grado di intervenuto consumo di suolo sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dal PTR e definisce la soglia comunale di consumo del suolo, quale somma delle previsioni contenute negli atti del PGT. La relazione del DdP illustra le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole; • stabilisce che nelle scelte pianificatorie venga rispettato il principio dell’invarianza idraulica e idrologica, ai sensi dell’articolo 58-bis, comma 3, lettera a); • determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g); • dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo; • individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale,

	<p>ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> • individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all'articolo 1, comma 3-bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d'intervento, anche in coerenza con gli obiettivi dell'articolo 88, comma 2; • d'intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il PdS prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi; • individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito; • individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale prevedendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e incrementarne le prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche ed energetiche; • determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; • definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione; • definisce meccanismi gestionali e un sistema di monitoraggio che permetta di dare una priorità e un ordine di attuazione agli interventi previsti per gli ambiti di trasformazione e agli interventi infrastrutturali, anche in base alle risorse economiche realmente disponibili. <p>2. Il PdS del PGT, disciplinato attraverso i disposti normativi della LR 12/2005 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicura una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché tra le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. <p>3. Il PdR del PGT, disciplinato attraverso i disposti normativi della LR 12/2005 e s.m.i.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; • indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; • individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; • contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera b); • individua le aree destinate all'agricoltura, le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche, le aree non soggette a trasformazione urbanistica; • individua e quantifica, a mezzo di specifico elaborato denominato Carta del consumo di suolo, la superficie agricola, ivi compreso il grado di utilizzo agricolo dei suoli e le loro peculiarità pedologiche, naturalistiche e paesaggistiche, le aree dismesse, da bonificare, degradate, inutilizzate e
--	---

	sottoutilizzate, i lotti liberi, le superfici oggetto di progetti di recupero o di rigenerazione urbana; tale elaborato costituisce parte integrante di ogni variante generale o parziale del PGT che preveda nuovo consumo di suolo. L'approvazione della Carta del consumo di suolo costituisce presupposto necessario e vincolante per la realizzazione di interventi edificatori, sia pubblici sia privati, sia residenziali, sia di servizi sia di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di nuovo suolo.
--	---

ART. 2. Atti costituenti il PGT

1. Norma di riferimento	1. Artt. 6 e 7 della LR 12/2005 e s.m.i.
2. Prescrizioni	<p>1. Il Piano di governo del territorio (PGT) è articolato nei seguenti atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documento di piano (DdP) • Piano dei servizi (PdS) • Piano delle regole (PdR) <p>2. Sono altresì strumenti della pianificazione comunale i Piani Urbanistici Attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale.</p> <p>3. Le disposizioni della presente normativa sono articolate in:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obiettivi: ovvero le ottimali condizioni di sviluppo economico-sociale, tutela del territorio e sostenibilità individuate per il comune e compatibili con il PTR, il PTCP, il PTC del Parco dell'Adamello e il sito UNESCO. b. Indirizzi: disposizioni volte a fissare criteri secondo cui l'azione a livello locale persegua gli obiettivi generali di cui al comma a). È ammessa la possibilità di discostarsi in base alle singole specificità, purché supportata da debita motivazione. c. Prescrizioni: indicazioni che in riferimento a previsioni prescrittive e prevalenti del piano devono essere recepite e attuate nelle singole azioni del piano. <p>4. Il PGT è costituito dagli elaborati riportati nell'ALLEGATO 1. Elenco elaborati PGT alle presenti norme.</p>

ART. 3. Norma di raccordo con gli altri strumenti di pianificazione territoriale e settoriale

1. Indirizzi	<p>1. Nel rispetto del vigente ordinamento Comunitario, Statale e Regionale, le trasformazioni del territorio sono assoggettate alle disposizioni dettate dagli strumenti di pianificazione generale e settoriale di interesse nazionale, regionale, provinciale e comunale, dal Regolamento Locale di Igiene, dal Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali, secondo la rispettiva competenza. Al fine di assicurare la coerenza delle azioni di governo, l'integrazione delle politiche settoriali, il coordinamento territoriale e fattoriale degli interventi, l'A.C. provvede, nei modi e nei termini definiti dalla legislazione vigente e dagli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, a sottoporre ad accertamento di coerenza e compatibilità i piani e i programmi comunali vigenti con gli atti della pianificazione territoriale e, laddove necessario, alla loro armonizzazione con il PGT.</p> <p>2. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti dal PGT, l'A.C. può promuovere studi e ricerche, programmi di intervento e piani settoriali per approfondimenti conoscitivi e per la definizione di politiche strategiche connesse ai sistemi paesistici e territoriali e agli assetti infrastrutturali e urbani (piano urbano del traffico, programmi di miglioramento agricolo-ambientale, piani particolareggiati e piani attuativi per la valorizzazione dei NAE, ecc...).</p>
---------------------	--

CAPO II - NORME DI CARATTERE GENERALE**ART. 4. Ambito di applicazione e struttura delle norme**

1. Prescrizioni	<p>1. La cogenza giuridica e la definizione del regime giuridico del suolo, vengono definiti dai "TITOLI" di cui sono composte le presenti NTA, secondo i disposti della LR 12/2005 e s.m.i..</p> <p>2. I presenti articoli normativi di cui al "CAPO II - NORME DI CARATTERE GENERALE" sono comuni e disciplinano tutti gli atti costituenti il PGT (DdP, PdS, PdR), e si applicano agli interventi di carattere edilizio ed urbanistico inerenti l'intero territorio comunale.</p> <p>3. I successivi titoli definiscono gli atti costituenti il PGT (DdP, PdS, PdR) e per ognuno sono riportati gli articoli normativi di appartenenza.</p> <p>4. Le previsioni urbanistiche contenute negli elaborati costituenti il PGT sono disciplinate dalle presenti norme e ne condividono i caratteri di efficacia e di obbligatorietà d'applicazione.</p> <p>5. I contenuti degli elaborati grafici costituenti il PGT non costituiscono presupposto di legittimità dello stato di fatto.</p>
------------------------	--

ART. 5. Rinvio a disposizioni di legge e di piano, difformità fra disposizioni diverse

1. Prescrizioni	<p>1. In caso di difformità fra le disposizioni contenute nei diversi documenti costituenti il PGT, le stesse dovranno essere considerate prevalenti secondo il seguente ordine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. disposizioni contenute nel PdS, in ragione della loro preminente finalità pubblica; 2. disposizioni contenute nel PdR, per il valore conformativo delle stesse; 3. disposizioni contenute nel DdP. <p>2. In caso di discordanza fra diversi elaborati del DdP prevalgono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fra tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; 2. fra tavole di Piano e NTA del DdP, quest'ultima; 3. fra tavole di Piano e relazione del DdP, quest'ultima; 4. fra relazione del DdP e NTA del DdP, quest'ultima. <p>3. In caso di difformità fra le previsioni del DdP e quelle contenute nei Piani di settore comunali, la prevalenza deve essere stabilita applicando il principio della maggiore specializzazione.</p> <p>4. In caso di discordanza fra diversi elaborati del PdS prevalgono:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fra tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; 2. fra tavole e norme, queste ultime.
------------------------	--

ART. 6. Modalità di attuazione

1. Prescrizioni	<p>1. Il PGT si attua attraverso Piani Urbanistici Attuativi di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, Programmi Integrati di Intervento, Sportelli Unici per le Attività Produttive, Interventi Edilizi Diretti, eventualmente subordinati a convenzione, differenziati in base alla tipologia di intervento ed al titolo abilitativo richiesto.</p> <p>2. Gli elaborati grafici costituenti il PGT disciplinano il territorio definendo le zone nelle quali sono ammessi gli Interventi Edilizi Diretti e quelle in cui questi ultimi sono subordinati alla formazione di Piani Urbanistici Attuativi.</p> <p>3. Salvo speciali pattuizioni oggetto di apposite convenzioni, tutti gli interventi che</p>
------------------------	---

	<p>comportino la trasformazione del territorio ai fini edificatori, sono subordinati alla sussistenza dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none">• Esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e dei manufatti necessari per provvedere ad allacciare l'area o l'intervento ai pubblici servizi;• Impegno dei richiedenti ad eseguire o completare direttamente le opere di urbanizzazione primaria ove esse non siano presenti, o non adeguate ad assolvere la funzione preposta;• Impegno alla cessione gratuita al Comune, delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria completate e collaudate;• In alternativa alla cessione gratuita, il Comune può richiedere la monetizzazione delle aree di cui sopra secondo i disposti dell'Art. 46 LR 12/2005 e s.m.i.; il valore della monetizzazione delle aree per servizi viene stabilito dall'<u>A.C.</u> con apposita delibera;• Pagamento del contributo di concessione e degli oneri di urbanizzazione secondo quanto stabilito dal D.P.R. 380/01 Parte I, Titolo II, Capo II, Sezione II, e dalla LR 12/2005 e s.m.i., Parte II, Titolo I, Capo IV.
--	---

CAPO III - DISCIPLINA DELLE DESTINAZIONI D'USO

ART. 7. Destinazioni d'uso

1. Norma di riferimento	1. Artt. 51 e 52 della LR 12/2005 e s.m.i.		
2. Prescrizioni	<p>1. Per usi o destinazioni esistenti s'intendono quelli a cui sono adibiti complessi e fabbricati con le relative pertinenze scoperte, ovvero aree determinate. Al fine del riconoscimento delle destinazioni d'uso esistenti, per gli edifici che non siano stati assoggettati a specifica autorizzazione si deve fare riferimento alla situazione reale verificata dall'U.T.C. prima dell'adozione del piano; per gli edifici costruiti con permesso di costruire e/o altro atto autorizzativo vale la destinazione d'uso indicata nello stesso.</p> <p>2. L'insediamento delle attività di distribuzione dei carburanti e dei servizi di telefonia in sede fissa, è comunque regolamentata dalle specifiche normative richiamate nelle presenti norme.</p> <p>3. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere sempre indicata nelle tavole di progetto.</p> <p>4. Per cambiamento di destinazione d'uso di un'area, di un edificio o parte di esso, anche se effettuato senza esecuzione di opere edilizie si intende il passaggio dall'una all'altra delle categorie distintamente elencate con lettere alfabetiche nelle presenti norme e può effettuarsi soltanto nel rispetto della destinazione e degli specifici parametri urbanistici dell'area e in conformità a quanto prescritto dalle presenti norme e dai regolamenti comunali.</p> <p>5. L'ART. 84 "Servizi minimi da riservare" del Pds definisce in quali casi i mutamenti di destinazione d'uso di aree e di edifici, attuati con opere edilizie, comportino un aumento ovvero una variazione del fabbisogno di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale.</p> <p>6. Il PGT definisce le destinazioni d'uso consentite nei diversi ambiti territoriali, raggruppandole nelle seguenti categorie:</p>		
	<i>CATEGORIA</i>	<i>DESTINAZIONE D'USO</i>	<i>DESCRIZIONE</i>
A. RESIDENZA	a.1. Residenza	Edifici residenziali, inclusi gli spazi di pertinenza (cantine, soffitte, spazi per i parcheggi)	
B. ATTIVITÀ RICETTIVE Edifici destinati ad attività disciplinate dalla LR 27/2015 e s.m.i.	b.1. Strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel	Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi o hotel quando offrono alloggio prevalentemente in camere.	
	b.2. Strutture ricettive alberghiere: residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel	Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere. Sono alberghi diffusi le strutture ricettive caratterizzate da servizi di ricevimento e accoglienza centralizzati. I condhotel sono esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune.	
	b.3. Strutture ricettive non alberghiere	Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in: case per ferie; ostelli per la	

		gioventù; foresterie lombarde; locande; case e appartamenti per vacanze; bed & breakfast; rifugi alpinistici, rifugi escursionistici e bivacchi fissi; aziende ricettive all'aria aperta.
C. ATTIVITÀ PRODUTTIVE	c.1. Industria, Artigianato	Attività industriali e artigianali di produzione e trasformazione di beni, attività di deposito e stoccaggio, attività di commercio al dettaglio dei beni prodotti o lavorati, attività per il commercio all'ingrosso. Sono inclusi negli spazi di supporto, le mense e le infermerie, oltre che gli alloggi residenziali per il custode e per il proprietario per una superficie lorda sino ad un massimo di 250 mq per ogni attività produttiva. Per artigianato di servizio si intendono tutte le attività di tipo artigianale non molesto, con superficie lorda di pavimento non superiore a mq 150,00, che non svolgono reali funzioni produttive, ma di servizio alla residenza e alla persona e non provocano problemi particolari di traffico, non producono emissioni moleste o nocive di qualsiasi tipo, non sono comprese nell'elenco delle industrie insalubri di prima classe, di cui alle vigenti disposizioni di legge, non risultano in contrasto con la vigente classificazione acustica del territorio.
	c.2. Attività di rottamazione	Attività di rottamazione
	c.3. Attività estrattiva	Consiste nell'estrazione dal sottosuolo di materie prime e loro prima lavorazione e commercializzazione. Lo svolgimento dell'attività estrattiva è correlata alle relative determinazioni regionali e provinciali in materia e mantengono efficacia in relazione alle predette determinazioni
	c.4. Impianti idroelettrici a produzione di energia	Sono costituiti da edifici con relative pertinenze e tutti gli elementi atti allo svolgimento della attività
	D. ATTIVITÀ COMMERCIALI	d.1. Esercizio di vicinato
	d.2. Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	I ristoranti, i bar, le osterie, le pizzerie, le paninoteche, ecc.
	d.3. Medie strutture di vendita	Medie strutture di vendita di cui all'art.4 primo comma lett. e) del D.lgs. n. 114/98 da 151 mq. fino a 1.500 mq
	d.4. Grande struttura di vendita	Grandi strutture di vendita di cui all'art.4 primo comma lett. f) del D.lgs. n. 114/98 >1500 mq
	d.5. Centro commerciale	Centri commerciali di cui all'art.4 primo comma lett. g) del D.lgs. n. 114/98
	d.6. Commercio	Attività per il commercio all'ingrosso di cui

		all'ingrosso	all'art.4 primo comma lett. a) del D.lgs. n. 114/98
		d.7. Commercio specializzato nella vendita di generi atipici	Commercio specializzato nella vendita di generi strumentali e atipici a consegna differita (es. concessionarie di autoveicoli, materiali edili ecc.)
		d.8. Distribuzione carburanti	Impianti di distribuzione del carburante per autotrazione ed attività di servizio e vendita a questi connesse
		d.9. Locali di pubblico spettacolo	Si intendono: discoteche, sale da ballo e locali notturni. Si tratta di locali nei quali l'attività di spettacolo risulta prevalente rispetto all'attività di somministrazione ai sensi dell'articolo 6, lettera (l), della D.G.R. n. VII/17516/2004.
		d.10. Centri di telefonia in sede fissa	Centri di telefonia in sede fissa
	E. ATTIVITÀ TERZIARIE-UFFICI	e. Attività terziarie - uffici	Attività direzionali pubbliche e private, sedi di attività amministrative, bancarie, finanziarie, enti pubblici, istituzioni, studi professionali, attività di sportello, agenzie (turistiche, immobiliari, assicurative, ecc.).
	F. ATTIVITÀ AGRICOLE	f. Attività agricole	Produzione agricola, commercializzazione e allevamento secondo le specificazioni della LR 12/2005 e s.m.i. Agriturismo ai sensi dell'art. 151 della LR 31/2008 e s.m.i. Sono ammessi gli spazi dedicati a funzioni necessarie allo svolgimento dell'attività principale e la residenza del proprietario del fondo agricolo, del conduttore del fondo agricolo, dei dipendenti dell'azienda agricola.
	G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE	g.1. Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale	Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale e altri servizi come definiti nel PdS .
		g.2. Impianti tecnologici	Distributori di carburante, autolavaggio, centrali idroelettriche, impianti di smaltimento rifiuti e di depurazione, piattaforme ecologiche, impianti acquedotto, impianti di teleriscaldamento, impianti di telecomunicazione ed altri impianti assimilabili ai precedenti.

ART. 8. Mutamenti delle destinazioni d'uso

1. Norma di riferimento	1. Artt. 51 e 52 della LR 12/2005 e s.m.i.
2. Prescrizioni	1. I mutamenti di destinazione d'uso comportano il reperimento di eventuali aree o dotazioni aggiuntive per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, dovute per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione attribuita dalla precedente destinazione, qualora la nuova destinazione d'uso comporti una dotazione di servizi maggiore di quella della destinazione in atto. La dotazione di servizi di riferimento è quella stabilita dal PdS all'ART. 84 "Servizi minimi da

	<p>riservare". Le modalità per il reperimento delle eventuali dotazioni aggiuntive sono determinate dal Comune in idoneo atto di convenzionamento o atto di impegno unilaterale, che costituisce parte integrante e sostanziale del titolo abilitativo. In luogo del reperimento totale o parziale delle aree o dotazione di attrezzature nelle aree o edifici interessati dal mutamento di destinazione d'uso, il Comune, nei limiti di cui alle disposizioni del PdS, può accettare la cessione di altra area o di immobile idonei nel territorio comunale o la corresponsione di una somma commisurata al valore economico dell'area da acquisire.</p> <p>2. In caso di mutamento da destinazione produttiva ad altra destinazione, il mutamento stesso è ammissibile solo dopo la verifica di assenza di ogni forma di inquinamento (con particolare attenzione al suolo e alle acque sotterranee) o dopo l'ultimazione delle operazioni di bonifica previste dalla vigente normativa. Analogamente si dovrà procedere negli ambiti adiacenti o posti nel possibile ambito di influenza di siti in cui sono stati riscontrati fenomeni di inquinamento.</p>
--	---

CAPO IV - INDICI URBANISTICI E PARAMETRI EDILIZI

ART. 9. Indici urbanistici e parametri edilizi

1. Norma di riferimento	1. Al fine di individuare e controllare i requisiti edilizi ed urbanistici delle trasformazioni d'uso del suolo e degli interventi edilizi, sono assunti dalle presenti norme gli indici e parametri, riportati nel nuovo Regolamento Edilizio e per completezza di riferimento nell'ALLEGATO 3. Definizioni.
2. Prescrizioni	<p>1. Gli indici e i parametri rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio, sono espressi nei singoli ambiti urbanistici e costituiscono riferimento per la verifica di conformità tecnica degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione degli interventi edilizi.</p> <p>2. L'utilizzazione totale degli indici volumetrici e planivolumetrici, applicata ad una determinata superficie in base ad un qualsiasi atto autorizzativo, esclude ogni richiesta successiva di altro atto autorizzativo, su tutto o parte della superficie originaria, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, salvo il caso di demolizione, ricostruzione o ristrutturazione edilizia.</p> <p>3. L'applicazione di questa norma riguarda tutte le costruzioni esistenti e quelle da realizzare in base al PGT.</p>

ART. 10. Parcheggi privati pertinenziali (PP)

1. Norma di riferimento	1. Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i. art. 41 sexies
1. Prescrizioni	<p>1. In ogni intervento -a qualsiasi attività destinato- di nuova costruzione, di ampliamento del patrimonio edilizio esistente e di demolizione e successiva ricostruzione con esclusione della demolizione e ricostruzione totale o parziale, nel rispetto della volumetria preesistente, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione.</p> <p>2. Negli interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di ampliamento; • di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti; • soggetti a PUA o a PCC; • compresi all'interno dei NAF o nella zona E Ambiti territoriali; <p>se non fosse possibile recuperare i parcheggi privati, è facoltà dell'A.C. chiedere la loro monetizzazione a valori reali.</p> <p>3. Le superfici di cui sopra devono essere computate secondo i seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il volume di riferimento è il volume urbanistico; • negli interventi di ampliamento, ferma restando la dotazione di spazi per parcheggi preesistente, le superfici da destinare a parcheggio devono essere computate con riferimento al volume oggetto dell'ampliamento; • il posto auto deve avere una dimensione minima di metri 2,50 x 5,00; il box singolo deve avere una dimensione interna minima di metri 2,60 x 5,50. <p>4. Per gli edifici a destinazione residenziale dovrà essere sempre assicurata la dotazione minima di 1 posto auto ogni unità immobiliare con superficie lorda inferiore a mq. 60,00 e con un minimo di 2 posti auto ogni unità immobiliare con superficie lorda superiore a mq. 60,00.</p> <p>5. È ammessa la realizzazione di spazi per parcheggi da destinarsi a pertinenza delle</p>

	<p>unità immobiliari esistenti con l'osservanza delle disposizioni agli art. 66, 67, 68, 69 di cui alla LR 12/2005 e s.m.i..</p> <p>6. È altresì consentita negli ambiti territoriali B1, B2, B3, B4, D1, a protezione dei parcheggi esterni, la realizzazione di pensiline/tettoie, in legno, per un numero di posti auto, la cui superficie è definita ai precedenti commi, non superiore al numero delle unità immobiliari a uso residenziale, esistenti e/o di progetto, ubicate nell'edificio del quale i suddetti parcheggi costituiscono pertinenza. Detti manufatti devono essere realizzati nel rispetto delle specifiche prescrizioni di ogni ambito territoriale, ma non potranno avere altezza media superiore a m 3,50.</p>
--	--

ART. 11. Recinzioni

<p>1. Principi generali</p>	<p>1. Sono opere di recinzione i manufatti atti a delimitare tra loro le proprietà.</p> <p>2. In caso di suolo naturale non orizzontale, l'altezza è da intendersi quale media geometrica calcolata per singole porzioni.</p> <p>3. Per <u>recinzioni fisse</u> si intendono chiusure perimetrali degli spazi aperti, realizzate con tecniche costruttive finalizzate al perseguimento della durata pluriennale del manufatto, indipendentemente dalla destinazione dello stesso.</p> <p>4. Per <u>recinzioni temporanee</u> a scopo agro- silvo - pastorale si intendono chiusure perimetrali degli spazi aperti, realizzate con tecniche costruttive che consentono il pronto e completo allontanamento del manufatto al cessare delle condizioni tecniche che ne hanno determinato la necessità.</p> <p>5. Le recinzioni nel preservare la sicurezza e l'incolumità pubblica devono salvaguardare i valori scenici e paesaggistici, l'integrità spaziale e funzionale degli ecosistemi naturali, con particolare riguardo alla mobilità della fauna e alla possibilità per la stessa di accedere ad aree di alimentazione e rifugio.</p> <p>6. Le recinzioni al limite tra la proprietà privata ed aree pubbliche devono essere contenute completamente sulla proprietà privata, salvo casi particolari che potranno essere autorizzati dall'<u>A.C.</u></p> <p>7. Sono ammesse le recinzioni in verde realizzate con siepi o filari arbustivi con altezza massima di m 2,00. È sempre vietato l'uso di filo spinato.</p> <p>8. I cancelli degli accessi carrai ai singoli lotti dovranno essere arretrati dal filo stradale di almeno m. 5,00 riducibili a m. 0,50 con cancello dotato di apertura radiocomandata e raccordati alle recinzioni con opportuni svassi.</p> <p>9. Tutte le recinzioni devono essere costruite con materiali e tipologie tradizionali, decorose ed in armonia con l'ambiente in cui si inseriscono.</p> <p>10. In prossimità di incroci stradali o curve, la recinzione e la vegetazione dovranno essere sistemate in modo da non ostacolare la visibilità.</p> <p>11. La distanza delle recinzioni dal confine stradale deve in ogni caso essere conforme alle disposizioni di cui al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.; • Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE) della Provincia di Brescia.
<p>2. Recinzione dei Nuclei di Antica Formazione (NAF)</p>	<p>1. È vietato delimitare spazi privati all'interno di corti con manufatti fissi o mobili di qualsiasi tipo che ne alterino l'unitarietà tipologica.</p> <p>2. È consentito delimitare aree private prospicienti spazi pubblici preferibilmente mediante muretti in pietrame locale, intonacati rasosasso o al rustico, di altezza non superiore a m. 1,00. L'altezza massima della recinzione dovrà essere fino a m. 1,80: la scelta del tipo di manufatto sarà autorizzato dall'U.T. comunale in relazione alle caratteristiche dell'<u>edificio</u> e dello spazio pubblico adiacente.</p> <p>3. Altre aree private (orti, broli, giardini, ecc.), in alternativa a quanto previsto nel comma precedente, potranno essere recintate con rete in ferro a maglia quadrata</p>

	<p>sciolta sostenuta da pali in ferro di altezza massima, fuori terra m. 1,50. L'eventuale fondazione in cls dovrà essere tassativamente a filo del piano di campagna.</p> <p>4. Le recinzioni esistenti in contrasto con le presenti norme dovranno adeguarsi ai commi precedenti solo se verranno previsti interventi di modifica e/o sostituzione significativi e rilevanti. Potranno adeguarsi anche per singoli stralci significativi.</p> <p>5. È facoltà dell'A.C. concedere deroghe in caso di necessità oggettive, previo parere favorevole della commissione per il paesaggio.</p>
<p>3. Recinzione negli ambiti del tessuto urbano consolidato e negli ambiti di trasformazione</p>	<p>1. Tutte le recinzioni, siano esse sui confini privati o verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, devono avere altezza non superiore a 1,80 m, costituite da strutture trasparenti a partire da una parte piena di altezza massima fino a 1,00 m., misurata dalla quota naturale del terreno, sui confini verso la proprietà privata, e dalla quota di marciapiede (esistente o da realizzarsi) verso le proprietà pubbliche.</p> <p>2. Sono ammesse parti cieche secondo un rapporto massimo del 20% dell'intero sviluppo della recinzione per tratti non superiori a m. 10,00 e non ostacolanti la visibilità lungo le strade soggette a traffico veicolare.</p> <p>3. In caso di abitazione a confine con un immobile di tipo produttivo la recinzione potrà essere realizzata completamente in muratura.</p> <p>4. Le recinzioni esistenti in contrasto con le presenti norme dovranno adeguarsi ai commi precedenti solo se verranno previsti interventi di modifica e/o sostituzione significativi e rilevanti. Potranno adeguarsi anche per singoli stralci significativi.</p> <p>5. È facoltà dell'A.C. concedere deroghe in caso di necessità oggettive, previo parere favorevole della commissione per il paesaggio.</p>
<p>4. Recinzione negli Ambiti Territoriali</p>	<p>1. Negli ambiti territoriali interessati dal Parco Regionale dell'Adamello si applica il "REGOLAMENTO D'USO PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI TEMPORANEE NEL TERRITORIO DEL PARCO DELL'ADAMELLO".</p> <p>2. Negli ambiti territoriali esterni al parco dell'Adamello le recinzioni possono esse autorizzate secondo quanto sotto specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nel caso di contenimento del bestiame, le recinzioni potranno essere realizzate con staccionate o con pali in legno collegati da correnti orizzontali o con filo elettrificato non pericoloso o con reti metalliche, esclusivamente realizzate in rete zincata di colore grigio, di altezza non superiore a m 1,50 sostenute da pali in legno direttamente infissi nel terreno. b. È permessa la recinzione di edifici residenziali isolati e della loro relativa pertinenza per un massimo di 10 volte la superficie coperta dell'edificio principale con reti metalliche, esclusivamente realizzate in rete zincata di colore grigio, di altezza non superiore a m 1,50 sostenute da pali in legno direttamente infissi nel terreno. c. La recinzione di piccole coltivazioni è consentita per una superficie massima indicativa recintata di 500 mq. Al cessare dell'utilizzo della superficie, la recinzione dovrà essere prontamente rimossa. <p>3. La recinzione deve essere collocata in posizione arretrata rispetto alle sedi viarie nel rispetto di quanto definito dal Codice della Strada.</p> <p>4. Le recinzioni devono essere comunque posate rispettando i segni fisici presenti sul territorio e gli elementi che ne caratterizzano il paesaggio.</p> <p>5. Nelle aree boscate è vietata la realizzazione di qualunque tipologia di recinzione.</p> <p>6. Le recinzioni esistenti in contrasto con le presenti norme dovranno adeguarsi ai commi precedenti solo se verranno previsti interventi di modifica e/o sostituzione significativi e rilevanti. Potranno adeguarsi anche per singoli stralci significativi.</p> <p>7. Sono sempre ammesse staccionate a protezione di scarpate e strapiombi, per risolvere situazioni di pericolo.</p> <p>8. Nel caso di interventi di altro genere dovrà essere valutato caso per caso dall'A.C. previo parere favorevole della commissione per il paesaggio.</p>

ART. 12. Muri di sostegno

1. Principi generali	<p>1. È ammessa la realizzazione di muri di contenimento, anche a confine dei lotti, quando si renda necessaria, nel caso di particolare conformazione dei terreni, nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Regolamento Edilizio.</p> <p>2. L'A.C. può imporre prescrizioni particolari che, non compromettendo il livello di sicurezza statica del pendio, garantiscano una miglior tutela delle caratteristiche ambientali; a tale scopo essa ha inoltre la facoltà di imporre l'uso dei materiali specifici per le parti a vista, quali pietre naturali, ecc. e di richiedere la piantumazione di verde vivo al fine di coprire le pareti nude.</p> <p>3. Sui muri di sostegno potrà essere messa in opera una recinzione trasparente con altezza massima di m. 1,80.</p> <p>4. L'altezza massima dei muri di sostegno non potrà superare di norma i 3,00 metri.</p> <p>5. È facoltà dell'A.C. concedere deroghe in caso di necessità oggettive, previo parere favorevole della commissione per il paesaggio.</p>
-----------------------------	---

CAPO V - DISCIPLINA DELLE DISTANZE

ART. 13. DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi

1. Prescrizioni	<p>1. Per distanza delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi finitime, si intende la distanza topografica misurata a raggio come lunghezza del segmento che congiunge la proiezione ortogonale sul piano orizzontale del terreno delle delimitazioni perimetrali esterne del manufatto edilizio e la linea di confine. tale distanza va considerata con riferimento agli edifici principali ed accessori tenuto conto delle sporgenze stabilmente incorporate nell'immobile del quale formano parte integrante (pilastri) esclusi gli sporti aggettanti aperti aventi profondità inferiori a metri 1,50. Nel caso di dimensioni maggiori la distanza dovrà essere misurata dall'estremità dello sporto.</p> <p>2. Negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia comportante demolizione e ricostruzione, la distanza minima non può essere inferiore a metri 5,00. Nel caso in cui tale distanza sia inferiore a metà dell'altezza della costruzione, la distanza minima deve essere incrementata fino a raggiungere tale misura. <i>"In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo"</i> comma 1-ter art. 2-bis DPR 380/2001 e s.m.i..</p> <p>3. È ammessa l'edificazione sul confine e/o a distanza inferiore a quella prescritta, nel rispetto degli articoli 873 e seguenti del Codice Civile, in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • edifici facenti parte di piani attuativi quando specificatamente ammesso dalla normativa del piano attuativo stesso; • costruzioni in unione o in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti, ai sensi degli articoli 873 e seguenti del Codice Civile; • manufatti accessori e pertinenze aventi un'altezza massima in colmo di m. 3,00 e un'altezza media di m. 2,40. • accordo fra i proprietari, tramite consenso sottoscritto e regolarmente registrato e trascritto. <p>4. Gli edifici esistenti posti a distanza inferiore possono essere ampliati in allineamento con l'edificio esistente e in conformità con gli indici stabiliti per le varie zone purché l'ampliamento non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto e non costituisca pericolo.</p> <p>5. Non sono considerate, ai fini del computo della distanza, le costruzioni interrato; non sono altresì considerati i muri di cinta, le recinzioni e i muri isolati, che abbiano altezza non superiore a metri 3,00. Sono ammessi gli scomparti e le misure di incentivazione di cui all'art. 4 della LR 31/2014 e s.m.i.</p> <p>5. La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali non si applica, previa verifica con i vincoli paesaggistici e con le proprietà prospicienti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, ecc...) fatto salvo il rispetto degli art. 873 e seguenti del Codice Civile; b. ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, percorsi pedonali); c. a strutture di arredo urbano (chioschi, gazebo, pensiline di attesa per il trasporto pubblico, cabine, opere artistiche, ecc...);
------------------------	---

- | | |
|--|--|
| | <p>d. ai manufatti completamente interrati, i quali possono essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza ai confini.</p> |
|--|--|

ART. 14. DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici

<p>1. Prescrizioni</p>	<p>1. Per distanza delle costruzioni dal confine con gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, si intende la distanza topografica misurata a raggio come lunghezza del segmento che congiunge la proiezione ortogonale sul piano orizzontale del terreno delle delimitazioni perimetrali esterne del manufatto edilizio e la linea di confine. Tale distanza va considerata con riferimento agli edifici principali ed accessori tenuto conto delle sporgenze stabilmente incorporate nell'immobile del quale formano parte integrante (pilastri) esclusi gli sporti aggettanti aperti aventi profondità inferiori a metri 1,50. Nel caso di dimensioni maggiori la distanza dovrà essere misurata dall'estremità dello sporto.</p> <p>2. Ferme restando le disposizioni dettate in materia dal regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), negli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia comportante demolizione e ricostruzione, la distanza minima dalla viabilità pubblica o assoggettata all'uso pubblico non può essere inferiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • m. 5,00 per strade aventi carreggiata di larghezza inferiore a m. 7,00; • m. 7,50 per strade aventi carreggiata di larghezza compresa tra m. 7,00 e m. 15,00; • m. 10,00 per strade aventi carreggiata di larghezza superiore a m. 15,00. <p><i>“In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest'ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume dell'edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell'altezza massima di quest'ultimo”</i> comma 1-ter art. 2-bis DPR 380/2001 e s.m.i..</p> <p>3. Non sono considerati, ai fini del computo della distanza, i muri di cinta, le recinzioni e i muri isolati, che abbiano altezza non superiore a metri 3,00, purché non compromettano la sicurezza stradale.</p> <p>4. Distanze minori sono consentite in caso di edifici facenti parte di piani attuativi, quando specificatamente ammesso dalla normativa del piano attuativo stesso.</p> <p>5. Sono computabili, ai fini del raggiungimento delle distanze minime gli spazi pedonali/ciclabili e di parcheggio di proprietà privata e altri spazi assimilabili di cui sia convenzionata la cessione gratuita all'Ente comunale.</p> <p>6. Le distanze minime indicate, per ciascun ambito, lasciano salvi gli eventuali maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole di piano e quelli stabiliti in sede di piano esecutivo o di progetto esecutivo delle nuove strade.</p> <p>7. Per la realizzazione di piani interrati, la distanza minima dalle strade, prevista dal piano in tutti gli ambiti, è di m. 1,50, salvo ulteriori previsioni di allargamento stradale. Tale distanza minima non è applicabile entro le fasce di rispetto stradale cartografate.</p> <p>8. È consentita la deroga alle distanze minime verso le strade comunali, così come disciplinate ai commi precedenti, per motivi di interesse pubblico o per ampliamenti / allineamenti di edifici esistenti. Tale deroga deve rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza.</p> <p>9. Sono ammessi gli scomputi e le misure di incentivazione di cui all'art. 4 della LR 31/2014 e s.m.i.</p> <p>10. In tutte le aree, all'esterno del “centro abitato” come delimitato in attuazione del D.P.R. 30 aprile 1992 n. 285 “Codice della Strada” e successive modifiche e integrazioni, la distanza minima degli edifici dal confine stradale non potrà essere</p>
-------------------------------	---

	<p>inferiore alle distanze previste dallo stesso D.P.R.. Dette distanze saranno sempre prevalenti rispetto alle indicazioni grafiche contenute nelle tavole del Piano. Tale distanza può essere derogata all'interno di strumenti urbanistici attuativi.</p> <p>11. La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali non si applica, previa verifica con i vincoli paesaggistici e con le proprietà prospicienti:</p> <ol style="list-style-type: none"> ai manufatti per impianti tecnologici di modesta entità a servizio del territorio (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, ecc...) fatto salvo il rispetto degli art. 873 e seguenti del Codice Civile; ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, percorsi pedonali); a strutture di arredo urbano (chioschi, gazebo, pensiline di attesa per il trasporto pubblico, cabine, opere artistiche, ecc...).
--	---

ART. 15. DE - Distanze tra costruzioni

<p>1. Prescrizioni</p>	<p>1. Per distanza tra le pareti di costruzioni finitime, si intende la distanza topografica misurata come lunghezza del segmento rettilineo che congiunge la proiezione ortogonale sul piano orizzontale del terreno delle delimitazioni perimetrali esterne dei manufatti edilizi antistanti. Tale distanza va considerata con riferimento agli edifici principali ed accessori tenuto conto delle sporgenze stabilmente incorporate nell'immobile del quale formano parte integrante (pilastri) esclusi gli sporti aggettanti aperti aventi profondità inferiori a metri 1,50. Nel caso di dimensioni maggiori la distanza dovrà essere misurata dall'estremità dello sporto.</p> <p>2. Le distanze minime tra fabbricati per i diversi ambiti, se non specificato diversamente nella normativa d'ambito, sono stabilite come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuclei di Antica Formazione: per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, anche attraverso demolizioni e ricostruzioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale e comunque nel rispetto del codice civile. • Ambiti di Trasformazione e Piani Urbanistici Attuativi: tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima deve essere pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. Per gruppi di edifici facenti parte di piani attuativi sono ammesse distanze minori. • per tutti gli altri ambiti: negli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione edilizia comportante demolizione e ricostruzione, la distanza minima: <ul style="list-style-type: none"> ○ tra pareti finestrate di edifici antistanti non deve essere inferiore a m. 10,00; ○ tra pareti non finestrate di edifici antistanti può essere l'esistente e comunque mai inferiore a 6,00 metri (3 metri dal confine). <p>3. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00. • ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7,00 e ml. 15,00; • ml. 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15,00. <p>Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze</p>
-------------------------------	---

	<p>inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.</p> <p>4. <i>“In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”</i> comma 1-ter art. 2-bis DPR 380/2001 e s.m.i..</p> <p>5. Non sono considerate, ai fini del computo della distanza:</p> <ul style="list-style-type: none">• le costruzioni interrato;• i muri di cinta;• le recinzioni e i muri isolati, che abbiano altezza non superiore a metri 3,00. <p>6. Non fanno distanza le scale aperte di sicurezza imposte da normative e dalla legislazione vigente.</p> <p>7. Sono ammessi gli scomputi e le misure di incentivazione di cui all’art. 4 della LR 31/2014 e s.m.i.</p>
--	--

CAPO VI - DISPOSIZIONI GENERALI DI ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE

ART. 16. Definizione delle categorie di intervento

1. Norma di riferimento	<p>1. Gli interventi previsti nel PGT sono definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e all'art. 27 della LR 12/2005 e s.m.i. e, per quanto concerne la definizione di restauro, all'art. 29, comma 4, del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.. Si rimanda inoltre a quanto previsto nel Regolamento Edilizio.</p>
2. Prescrizioni	<p>1. Di seguito si richiamano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia; e) ristrutturazione urbanistica; f) nuova costruzione per tale intervento si intende l'edificazione di nuovi edifici o manufatti edilizi, tale definizione è relativa anche ad interventi da eseguire su area risultante da demolizione, (sono compresi gli ampliamenti degli edifici esistenti). <p>2. Si definiscono i seguenti ulteriori interventi edilizi ammissibili:</p> <ol style="list-style-type: none"> g) demolizione; per tale intervento si intende il completo abbattimento di fabbricati o manufatti edilizi esistenti; h) ricostruzione; per tale intervento si intende l'operazione congiunta della demolizione di un fabbricato o di un manufatto edilizio e la successiva edificazione di un nuovo fabbricato o manufatto edilizio, autorizzato con la stessa concessione; i) ampliamento; per tale intervento si intende il complesso dei lavori effettuati al fine di ingrandire un fabbricato esistente, creando nuovo maggiore volume e/o nuova maggiore superficie coperta; <p>3. Successive norme di legge che modificheranno le presenti definizioni saranno prevalenti.</p>

ART. 17. Aree di pertinenza diretta ed indiretta degli interventi

1. Prescrizioni	<p>1. Si definiscono aree di pertinenza diretta od indiretta degli edifici oggetto di interventi edilizi le superfici la cui capacità edificatoria è computata ai fini della realizzazione degli stessi in applicazione degli specifici indici previsti dal presente PGT. Si specificano in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Area di pertinenza diretta è l'area nell'ambito della quale viene realizzato l'intervento edilizio, previa acquisizione dei necessari titoli abilitativi; • Area di pertinenza indiretta è l'area, anche non contigua a quella di pertinenza diretta, non direttamente interessata dalla realizzazione dell'intervento edilizio, ma la cui capacità edificatoria viene trasferita sull'area di pertinenza diretta per effetto della perequazione o per trasferimento di capacità edificatoria tra lotti edificabili. <p>2. Un'area di pertinenza, sia diretta che indiretta, viene considerata satura quando la sua capacità edificatoria (in applicazione degli indici urbanistici di riferimento) risulta già essere stata computata ai fini della realizzazione degli interventi edilizi consentiti dal presente Piano.</p> <p>3. Per l'acquisizione dei necessari titoli abilitativi a carattere edilizio, anche se in esecuzione di preventivo piano attuativo, è richiesta l'individuazione planimetrica</p>
------------------------	--

	<p>delle relative aree di pertinenza diretta o indiretta.</p> <p>4. Il rilascio del titolo abilitativo all'intervento è subordinato alla sottoscrizione di atto unilaterale d'obbligo da parte del concessionario, nel quale dichiara l'asservimento ad area di pertinenza dell'edificio ai fini del computo degli indici.</p> <p>5. Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l'atto di identificazione e asservimento dovrà essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto.</p> <p>6. Nel caso di frazionamenti successivi alla data di adozione del PGT i nuovi lotti conseguenti potranno essere edificati fino al raggiungimento della edificabilità massima consentita dagli indici di riferimento. Tali indici dovranno essere verificati sia sull'originaria unitaria proprietà (tenuto conto anche di eventuali edifici esistenti), sia sul nuovo lotto ottenuto da frazionamento.</p>
--	---

ART. 18. Accertamento delle superfici

1. Prescrizioni	<p>1. Le quantificazioni delle superfici territoriali espresse nelle presenti norme, sono assoggettate ad accertamento definitivo da effettuarsi in relazione a idoneo rilievo topografico strumentale, da eseguirsi a cura e spese dei soggetti attuatori ed asseverato da professionista abilitato alla progettazione. Ad analogo accertamento sono assoggettati i parametri definiti dalle presenti norme come "esistenti". La determinazione dei parametri di edificabilità è eseguita secondo le modalità di computo disciplinate nelle presenti norme e con riferimento agli immobili legittimamente realizzati. A seguito di tale rilievo è possibile apportare marginali modificazioni ai perimetri dei lotti.</p> <p>2. L'individuazione della superficie e dei parametri accertati, costituisce allegato obbligatorio di ogni PUA.</p>
------------------------	--

ART. 19. Aree demaniali

1. Norma di riferimento	1. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 artt. 7, 8
2. Prescrizioni	<p>1. L'edificazione su aree di proprietà demaniale è concessa solo per la realizzazione di opere pubbliche, d'interesse pubblico o comunque soggette a servitù pubblica; non è ammessa l'edificazione per opere d'interesse privato quand'anche, per errore grafico nell'azonamento, tali aree abbiano quella destinazione, né è ammesso utilizzare l'edificabilità eventualmente concessa e concentrarla su aree di proprietà privata.</p> <p>2. È ammessa la realizzazione d'impianti idroelettrici privati e loro opere accessorie, subordinatamente all'acquisizione della prescritta concessione demaniale per l'uso dell'area.</p>

ART. 20. Costruzioni esistenti in contrasto con il PGT

1. Prescrizioni	<p>1. Le costruzioni esistenti, che alla data di adozione del PGT sono in contrasto con le destinazioni in esso definite, di cui sia possibile dimostrarne la legittimità, possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche nel caso di subentro, limitatamente alla conferma della destinazione in atto. Nel caso di interventi diversi da quanto indicato, è obbligatorio conformare la destinazione d'uso dei locali a quelle stabilite dalla norma di PGT relativamente alla zona di intervento.</p> <p>2. Per gli edifici posti in zone suscettibili di esproprio, gli interventi di cui al precedente primo comma sono consentiti subordinatamente alla stipula di una</p>
------------------------	--

	convenzione con il Comune nella quale venga stabilito che l'eventuale indennità espropriativa non terrà conto delle migliorie apportate con gli interventi medesimi.
--	--

ART. 21. Costruzioni accessorie

1. Prescrizioni	1. Si rimanda a quanto riportato nel Regolamento Edilizio.
------------------------	--

ART. 22. Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. artt. 63, 64, 65.
2. Prescrizioni	<p>1. Nei modi e nei termini previsti dalla LR 12/2005 e s.m.i., in tutti gli ambiti territoriali sono ammessi interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, con l'osservanza delle seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intervento di recupero ai fini abitativi non è ammesso negli edifici oggetto di tutela specifica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.; • l'intervento di recupero non deve comportare aumento della <u>superficie coperta</u> dell'<u>edificio</u>; • il <u>sottotetto</u> recuperato non è frazionabile con ulteriori orizzontamenti e solai intermedi; • ai fini dell'osservanza dei requisiti di aeroilluminazione naturale diretta dell'unità immobiliare recuperata è ammessa la creazione di lucernari in pendenza di falda e/o abbaini a doppia falda ortogonali alla linea di colmo della copertura previa verifica di compatibilità paesistica; • le aperture, dovranno integrarsi armoniosamente con le facciate sottostanti; • l'intervento di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, se volto alla realizzazione di nuove unità immobiliari è, in ogni caso, subordinato all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dall'articolo 64, comma 3 della LR 12/2005 e s.m.i.; dimostrata l'impossibilità di reperimento, potranno essere monetizzati, così come previsto nell'ART. 10 "Parcheggi privati pertinenziali (PP)". <p>2. Secondo le limitazioni derivanti dall'altezza massima di ambito, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i..</p>

CAPO VII - DISCIPLINA URBANISTICA COMMERCIALE

ART. 23. Ambito di applicazione e definizioni

1. Norma di riferimento	<p>1. Le seguenti disposizioni trovano applicazione nell'esercizio dell'attività commerciale, nei limiti stabiliti dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114. Per quanto non precisato, è fatto espresso richiamo e rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, alla LR 2 febbraio 2010, n. 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere", alla D.c.r. 13 marzo 2007 - n. VIII/352 "Indirizzi generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della LR 23 luglio 1999, n. 14", al vigente Programma triennale per lo sviluppo del settore commerciale e alla disciplina di dettaglio dettata dagli atti emessi da Regione Lombardia.</p>
2. Prescrizioni	<p>1. L'esecuzione delle previsioni del presente piano per quanto attiene alla realizzazione di nuove medie strutture di vendita e agli ampliamenti di tali insediamenti, sono subordinate a preventiva pianificazione attuativa, ad eccezione degli ampliamenti di medie strutture di vendita non superiori al 20% della superficie di vendita esistente, per i quali sono ammessi Interventi Edilizi Diretti senza preventiva pianificazione attuativa, fermo restando l'obbligo di previsione, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia, della dotazione di servizi nelle quantità previste dal PdS.</p> <p>2. Le medie strutture di vendita devono essere insediate in ambiti accessibili e con una adeguata disponibilità di parcheggi. Le quantità di parcheggi previste nel PdS non sono monetizzabili.</p> <p>3. Le grandi strutture di vendita e i centri commerciali sono vietati su tutto il territorio comunale.</p> <p>4. Nei NAF sono ammessi esclusivamente gli esercizi di vicinato e le medie strutture di vendita con superficie di vendita non superiore a mq. 250.</p> <p>5. Negli spazi aperti di pertinenza è vietata la formazione di depositi di materiali che non siano stati espressamente autorizzati dalle autorità competenti.</p>

ART. 24. Tipologie distributive

1. Prescrizioni	<p>1. Le previsioni di carattere commerciale sono classificate con riferimento alle diverse tipologie distributive definite dalla normativa vigente in materia. A base della classificazione è assunto l'esercizio commerciale, inteso come luogo variamente denominato (negozi, bottega, rivendita, magazzino ecc...) in cui si svolge l'attività di vendita.</p> <p>2. Gli esercizi commerciali sono distinti in:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) esercizi di vicinato – esercizio commerciale avente superficie di vendita non superiore a 150 mq; b) medie strutture di vendita – esercizio commerciale avente superficie di vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1500 mq; c) grandi strutture di vendita – esercizio commerciale avente superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di vendita; d) centro commerciale – una media o grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. e) grandi e medie strutture di vendita organizzate in forma unitaria - per struttura di vendita organizzata in forma unitaria è da intendersi, ai sensi e per
------------------------	---

	<p>gli effetti di cui alla deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 2007 - n. VIII/5054, una media o una grande struttura di vendita nella quale due o più esercizi commerciali siano inseriti in un insediamento edilizio o in un complesso urbanistico-edilizio organizzato in uno o più edifici, nella medesima area o in aree contigue, destinato in tutto o in parte alle attività commerciali, anche composto da più edifici aventi spazi di distribuzione funzionali all'accesso ai singoli esercizi e con spazi e servizi gestiti anche unitariamente.</p> <p>3. Agli esercizi che hanno ad oggetto la vendita di merci ingombranti, non immediatamente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie di autoveicoli, legnami, materiali edili e simili) si applicano, agli effetti urbanistici, le disposizioni corrispondenti alla tipologia autorizzativa derivante dal computo della superficie secondo le modalità stabilite dall'articolo 38 ultimo comma del regolamento regionale.</p> <p>4. Nei casi, previsti dall'articolo 40 del regolamento regionale, in cui è consentito e svolto l'esercizio congiunto dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, si applicano gli standard differenziati in corrispondenza della ripartizione indicata dal promotore.</p>
--	--

CAPO VIII - TUTELA DEL PAESAGGIO, DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

ART. 25. Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

1. Prescrizioni	<p>1. Il <u>Piano Paesaggistico Regionale (PPR)</u> divide il territorio comunale nelle seguenti unità tipologiche di paesaggio (PPR: TAVOLA A - Indirizzi di Tutela - Parte I) FASCIA ALPINA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Paesaggi delle energie di rilievo</u> (marginalmente interessato); • <u>Paesaggi delle valli e dei versanti</u> (marginalmente interessato). <p>FASCIA PREALPINA</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Paesaggi della montagna e delle dorsali</u>; • <u>Paesaggi delle valli prealpine</u>. <p>2. Il <u>PPR</u> ha individuato sul territorio comunale i seguenti elementi (PPR - Repertori):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Geositi</u> (TAVOLA B, C, D - art 22) <ul style="list-style-type: none"> ○ num. 47 - Incisioni rupestri di Ceto-Cimbergo-Paspardo (<u>valore prevalente: paleoantropologico</u>) • <u>Siti UNESCO</u> (TAVOLA B, D - art 23) <ul style="list-style-type: none"> ○ num. 2 - Arte rupestre in Val Camonica • <u>Strade panoramiche</u> (TAVOLA B, E - art 26) <ul style="list-style-type: none"> ○ num. 33 - SP 88 in sin. Oglio da Niardo a Paspardo • <u>Tracciati guida paesaggistici</u> (TAVOLA B, E - art 26) <ul style="list-style-type: none"> ○ num. 01 - Sentiero Italia (tratto lombardo con le due direttrici nord e sud). Tracciato d'interesse escursionistico ○ num. 27 - Sentiero Antonioli. Tracciato d'interesse escursionistico • <u>Riserve Naturali</u> (TAVOLA C) <ul style="list-style-type: none"> ○ num. 08 - Incisioni rupestri di Ceto, Paspardo e Cimbergo. Atto Istitutivo DCR 938 del 2.03.1988. Piano di gestione DGR 29143 del 3.11.1992 <p>3. Il <u>PPR</u> ha individuato sul territorio comunale le seguenti strutture insediative e valori storico-culturali del paesaggio (PPR: Indirizzi di Tutela - Parte II):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Centri e nuclei storici</u>; • <u>Presenze archeologiche</u>. <p>4. Il <u>PPR</u> ha individuato sul territorio comunale le seguenti aree di riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado (TAVOLA F, G - PPR: Indirizzi di Tutela - Parte IV):</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Aree degradate e/o compromesse a causa di fenomeni franosi</u> (par 1.2); • <u>Territori contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e di trasporto e produzione dell'energia</u> (par 2.3) • <u>Centri e nuclei storici soggetti a perdita di identità e riconoscibilità</u> (par 2.4) • <u>Piccoli centri, nuclei edificati e edifici tradizionali diffusi (con particolare riferimento all'edilizia rurale storica) in abbandono</u> (par 4.4) • <u>Aree agricole dismesse</u> (par 4.8)
------------------------	---

ART. 26. Fascia alpina: paesaggi delle energie di rilievo (Paesaggi della naturalità dell'alta montagna)

ASPETTI PARTICOLARI	INDIRIZZI DI TUTELA
1. Energie di rilievo	1. Va tutelato il loro massimo grado di naturalità. Le vette, i crinali, le sommità, in quanto spartiacque dei bacini idrografici assumono rilevanza paesistica. Devono

	essere vietate le attività che alterino la morfologia o i fattori di percezione visiva al di fuori delle aree destinate all'esercizio degli sport alpini.
2. Acque	1. Va evitata ogni compromissione dei laghi, delle zone umide, delle sorgenti, dei ghiacciai, delle cascate e in genere di tutti gli elementi che formano il sistema idrografico delle alte quote. Eventuali impianti di captazione debbono essere realizzati nel massimo rispetto della naturalità dei luoghi con opere di modesto impatto. Vanno controllati e programmati in modo efficace i prelievi idrici per gli impianti di innevamento artificiale.
3. Vegetazione	1. Va promossa ed estesa la tutela della flora alpina anche tramite una maggiore attività didattico-informativa in materia. Nelle parti di territorio destinate agli sport alpini eventualmente rimodellate per le necessità di fruizione, deve essere curato e favorito il ripristino del sistema vegetazionale preesistente anche nel caso di dismissione di impianti.
4. Fauna	1. Vanno riconosciuti e sottoposti a tutela gli ambiti di particolare rilevanza faunistica e, più in generale, vanno tutelati i caratteri e le condizioni territoriali che possono contribuire al mantenimento o al nuovo insediamento delle diverse specie. 2. Nelle parti di territorio destinate agli sport alpini deve essere posta particolare cura alla salvaguardia della fauna esistente, ove possibile, o al suo trasferimento in aree limitrofe, opportunamente attrezzate.
5. Percorrenze	1. Devono in linea di massima essere esclusi nuovi tracciati e, al contempo, devono essere promossi la tutela e il recupero di tutti gli elementi (massicciate, ponti, ricoveri, cippi, gallerie,) che compongono o sono di supporto al sistema stradale storico.
6. Elementi intrusivi	1. L'apertura di nuovi impianti sciistici deve essere, in linea di massima, preclusa nelle zone di massima espressione della naturalità alpina, ed essere limitata nelle altre zone. Devono essere limitate le installazioni di elettrodotti e di impianti per la telecomunicazione.

ART. 27. Fascia alpina: paesaggi delle valli e dei versanti

ASPETTI PARTICOLARI	INDIRIZZI DI TUTELA
Percepibilità dei versanti	1. La tutela riguarda tutto ciò che risulti riconoscibile come emergenza naturalistica nonché tutte le parti e componenti vallive che concorrono alla stabilità dei versanti e agli equilibri idrogeologici. Le parti dei versanti terrazzate, ove ancora coltivate dovranno essere mantenute secondo l'impianto originario. Eventuali modificazioni potranno essere consentite in presenza di sostituzione delle tecniche colturali che valgono a garantire una migliore economicità delle lavorazioni, fatta salva la verifica delle conseguenze di eventuali alterazioni indotte negli equilibri idrogeologici del versante. Nel caso di abbandono colturale dei terrazzi, la rinaturalizzazione del terreno dovrà essere favorita curandone gli effetti sulla stabilità complessiva del versante.
Boschi e foreste	1. Devono essere promosse ed incentivate forme adeguate di conservazione e manutenzione delle macchie boschive nei versanti ad umbria. Ove le condizioni del bosco e dei versanti lo consentano e fatte salve le aree ad alta naturalità riconosciuta per la storica assenza di interventi antropici, può essere praticata la coltivazione del bosco con tagli controllati ed eventuali reimpianti con finalità economiche.
Prati e pascoli, percorrenze piano-monte, maggenghi ed alpeggi	1. Nei versanti a solatio assume particolare rilevanza, ai fini della tutela paesistica, la conservazione dell'organizzazione antropica altitudinale, con particolare attenzione alla salvaguardia delle caratteristiche connotative dei maggenghi e al controllo degli interventi di adeguamento della rete dei percorsi.
Il fiume, il torrente	1. In coerenza con l'art. 20 della Normativa del PPR particolare attenzione va rivolta

	<p>alla tutela dei corsi d'acqua, con specifica rilevanza per i corpi idrici interessati da nuove opere di regimazione e regolazione. Si rimanda in proposito ai criteri di intervento contenuti nel "Quaderno Opere tipo di Ingegneria Naturalistica" di cui alla dgr 48470 del 29.02.2000.</p> <p>1. La captazione di risorse idriche per uso idroelettrico e/o agricolo devono garantire la permanenza in alveo di un minimo deflusso vitale in grado di assicurare la permanenza dei caratteri di naturalità dei bacini idrografici interessati.</p>
Insedimenti permanenti di pendio	1. Il mantenimento della destinazione d'uso tradizionale degli spazi aperti e la tutela dei manufatti originari assumono, in queste situazioni grande rilevanza ai fini della tutela dei caratteri paesistici propri dell'ambito.
Coltivazioni tradizionali	1. Va promossa la individuazione delle aree interessate dalle coltivazioni tradizionali, nonché la loro conservazione evitando, in particolare, la sostituzione dei vigneti con altre colture, specificamente là dove questa caratterizzazione integra altre connotazioni storico-culturali di quel paesaggio
Insedimenti di fondovalle	1. L'attuale suddivisione dei coltivi in molteplici parcelle allungate non deve essere compromessa, a tal fine è bene che le espansioni edilizie non occupino queste porzioni di spazio libero e rispettino l'ordine territoriale tradizionale caratterizzante l'ambito.

ART. 28. Fascia prealpina: paesaggi della montagna e delle dorsali

ASPETTI PARTICOLARI	INDIRIZZI DI TUTELA
Elementi geomorfologici, carsismo	1. Vanno promosse tutte le azioni atte a perseguire la conservazione e la valorizzazione delle specifiche emergenze e, ove necessario, prevedendo anche un ambito di tutela del territorio circostante atto a garantire la protezione dell'emergenza stessa.

ART. 29. Fascia prealpina: paesaggi delle valli prealpine

ASPETTI PARTICOLARI	INDIRIZZI DI TUTELA
Le uscite e le chiusure	1. Vanno tutelati adottando cautele affinché ogni intervento, pur se di limitate dimensioni, sia mimetizzato e/o opportunamente inserito nel paesaggio.

ART. 30. Strutture insediative e valori storico-culturali del paesaggio

IDENTIFICAZIONE	INDIRIZZI DI TUTELA
Centri e nuclei storici	<p>1. La tutela della memoria storica (e dei valori di paesaggio da questa inscindibili) si esercita per ogni singolo centro o nucleo in relazione alla perimetrazione dell'ambito interessato dal tessuto insediativo antico (strutture edilizie, verde, spazi privati e civici ecc.) valutati come insieme e contesto unitario. Per la tutela del singolo bene tale contesto costituisce elemento obbligato di analisi, riferimento e giudizio.</p> <p>2. Sono ammessi di regola gli interventi non distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel rispetto dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli costruttivi equivalenti a quelli del nucleo originario) allo scopo essenziale di non alterare l'equilibrio del complesso e la sua struttura. Le integrazioni funzionali, finalizzate al completamento o al recupero, sono da verificare in riferimento alla ammissibilità dell'intervento con il carattere del tessuto edilizio d'insieme e la tipologia dell'edificio. La destinazione d'uso è opportuno che risulti coerente con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo organismo</p>

	edilizio, valutato in relazione alla prevalenza dell'interesse storico.
Presenze archeologiche	<p>Le presenze archeologiche identificate o segnalate e le tracce delle centuriazioni devono essere individuate e cartografate.</p> <p>Per le aree archeologiche tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004 Parate Seconda, per le altre aree archeologiche individuate in seguito a segnalazione di ritrovamenti archeologici, e per le aree in cui l'organizzazione delle colture agricole e del territorio conserva elementi della centuriazione relativa alla maglia podereale romana, la normativa di tutela deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il mantenimento sostanziale del profilo del terreno; • la conservazione degli elementi e dei segni visibili della struttura centuriata; • l'ammissibilità dell'ordinaria utilizzazione agricola, ad eccezione degli scavi o arature dei terreni di profondità maggiore di cm. 50 che devono essere autorizzati dalla Soprintendenza Archeologica.

ART. 31. Riqualficazione paesaggistica e contenimento dei potenziali fenomeni di degrado

AREE E AMBITI DI DEGRADO	INDIRIZZI DI RIQUALIFICAZIONE	INDIRIZZI DI CONTENIMENTO E PREVENZIONE DEL RISCHIO
Aree degradate e/o compromesse a causa di fenomeni franosi	<p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riqualficazione (recupero reinterpreativo) ricostruendo le relazioni con il contesto e ripristinando, ove possibile, condizioni analoghe alle preesistenti se ancora visibili e recuperabili, con riferimento a specifici elementi di particolare rilevanza paesaggistica; • mantenimento della nuova conformazione con valorizzazione della sua eccezionalità come potenziali geositi (geologica/geomorfologica, etc.) a scopo scientifico, didattico, fruitivo etc. 	<p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attenzione paesaggistica nella definizione dei programmi di manutenzione e gestione dei territori a rischio e nelle azioni conseguenti di consolidamento e messa in sicurezza (interventi di forestazione etc.); • uso di manufatti di contenuto impatto paesaggistico per forma, materiali, raccordo con il contesto; possibile attenta applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica.
Territori contermini alle reti infrastrutturali della mobilità e di trasporto e produzione dell'energia	<p>Azioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di mitigazione anche tramite equipaggiamenti verdi in grado di relazionarsi con il territorio • interventi correlati alle infrastrutture esistenti attenti alle zone marginali e volti a ridurre la loro estraneità al contesto e l'effetto frattura che generano • attenta considerazione degli 	<p>Azioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • progettazione integrata del tracciato, comprensivo del suo equipaggiamento verde, attenta ai caratteri paesaggistici dei contesti • progettazione unitaria dei manufatti e delle relative aree di servizio attenta ai caratteri paesaggistici dei contesti • eventuale acquisizione delle aree laterali all'infrastruttura in misura adeguata allo

	<p>interventi di servizio alle infrastrutture cercando di evitare la possibile accentuazione dell'effetto di frattura indotto, operando riconessioni funzionali tra i territori separati e recuperando gli ambiti marginali con la massima riduzione dell'impatto intrusivo.</p>	<p>sviluppo e attuazione di un progetto di valorizzazione paesaggistica dei territori attraversati</p>
<p>Centri e nuclei storici soggetti a perdita di identità e riconoscibilità</p>	<p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimozione di elementi intrusivi di maggior impatto • interventi di riqualificazione volti ad un attento recupero dei manufatti di valore storico-architettonico • cura e attenta riqualificazione dello spazio pubblico attraverso la condivisione degli obiettivi di riqualificazione e una progettazione delle opere di sistemazione e arredo attenta ai caratteri dei luoghi • utilizzo di specifiche tecniche per la manutenzione e il recupero dell'edilizia tradizionale 	<p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • iniziative per prevenire la perdita di vitalità dei centri e nuclei storici e la realizzazione di opere non compatibili • iniziative per prevenire la realizzazione di elementi incongrui • Interventi di riqualificazione con sviluppo di attività culturali, di sedi per la ricerca scientifica e di formazione e di nuove funzioni civili e spazi qualificati di intrattenimento e di comunicazione • attività di promozione, diffusione, stesura di apposite "guide" e incentivazione, anche tramite appositi finanziamenti e/o sgravi fiscali, di interventi di manutenzione e recupero del patrimonio architettonico tradizionale per la conservazione dei valori identitari
<p>Piccoli centri, nuclei edificati e edifici tradizionali diffusi (con particolare riferimento all'edilizia rurale storica) in abbandono</p>	<p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impostazione di politiche e interventi di recupero e di valorizzazione dei caratteri identitari di matrice storica all'interno di scenari di sistema più ampi legati agli usi multifunzionali dell'agricoltura, alla promozione del turismo sostenibile, alla soluzione di problematiche insediative, alla formazione della rete verde e dei percorsi di 	<p>Azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • definizione di scenari di sviluppo e valorizzazione che prevedano incentivi a iniziative organiche e integrate per il recupero del patrimonio edilizio storico, correlati alla promozione di iniziative volte al rafforzamento o alla introduzione di nuove attività con concrete possibilità di sviluppo futuro, inserite in una logica di sistema più

	fruizione paesaggistica	ampia
Aree agricole dismesse	<p>Azioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • promozione di progetti integrati di uso multiplo degli spazi agricoli; • interventi di riqualificazione finalizzati al potenziamento del sistema verde comunale e delle reti verdi provinciali; • valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di valore storico-testimoniale anche in funzione di usi turistici e fruitivi sostenibili. 	<p>Azioni :</p> <ul style="list-style-type: none"> • attenta valutazione degli effetti di frammentazione e marginalizzazione degli spazi agricoli determinata da previsioni urbanistiche e infrastrutturali • promozione di politiche, piani e programmi connessi alle misure agro-ambientali di uso multiplo dello spazio rurale valutando gli aspetti paesaggistici, ambientali e di potenziale fruizione

ART. 32. Criteri generali per l’inserimento paesaggistico di impianti di produzione energetica

<p>1. Criteri e prescrizioni generali</p>	<p>1. Si rimanda integralmente alle “Linee guida per l’attenta progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica” pubblicate da Regione Lombardia nell’allegato normativo del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) componente del Piano Territoriale Regionale (PTR).</p> <p>2. Le linee guida sono articolati per tipologia di impianto in due fondamentali sezioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la prima riguarda il sistema energetico nelle sue diverse componenti di produzione e trasmissione; • la seconda si occupa delle reti e degli impianti di telecomunicazione, accorpando sotto questa voce sia le telecomunicazioni radio-televisive, sia le telecomunicazioni vere e proprie. <p>3. Valgono alcune cautele generali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di integrazione/completamento di impianti esistenti, il progetto deve prendere in considerazione anche questi, sviluppando una proposta organica e unitaria che tenga conto del nuovo e dell’esistente, non tralasciando le opportunità di razionalizzazione per un migliore inserimento paesaggistico di quanto già presente. • Gli obiettivi di razionalizzazione comportano spesso la eliminazione di alcuni manufatti e l’accorpamento di quelli necessari in progetti di nuova concezione che è bene tendano a concentrare le reti su corridoi preferenziali, gli impianti su poli di nuova concezione, i piccoli impianti domestici su soluzioni centralizzate. • Il progetto deve comunque porsi in una visione a medio-lungo termine, verificando la possibilità di completa rimozione degli impianti e le possibilità di riqualificazione complessiva del luogo in caso di cessazione della loro funzionalità. • La scelta di minima incidenza paesaggistica non deve comportare la rinuncia ad una attenta ricerca di design dei manufatti. • La creazione di un nuovo paesaggio non può prescindere dalla valorizzazione di quello preesistente. • Le scelte cromatiche sono determinanti ai fini dell’integrazione paesaggistica dei manufatti e devono quindi essere oggetto di attenta valutazione. • La progettazione delle aree contermini agli impianti e le sistemazioni
--	---

	<p>accessorie agli stessi devono essere organicamente sviluppate nel progetto, che deve essere in tal senso unitario e integrato.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il progetto deve comunque confrontarsi con le indicazioni di tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio sviluppate ai diversi livelli dalla pianificazione paesaggistica tenendo in attenta considerazione la salvaguardia degli elementi e dei sistemi di prioritaria attenzione in essa segnalati.
--	---

ART. 33. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

<p>1. Criteri e prescrizioni generali</p>	<p>1. Il PTCP della Provincia di Brescia approvato D.C.P.31/14, ha individuato sul territorio comunale la seguente unità di paesaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>1. Adamello</u>: l'UdP si caratterizza per il forte carattere alpino; è dominata dalle energie di rilievo che costituiscono il massiccio dell'Adamello con affioramenti rocciosi, creste a profilo seghettato e potenti falde di detrito. In quota la fisionomia morfologica è dominata dall'azione del ghiacciaio, mentre più a valle s'incontrano diffusi ambiti boscati intervallati da pascoli nei quali la presenza antropica diventa avvertibile, tale presenza si fa più osservabile mano a mano che si scende verso il fondovalle. Il territorio è in buona parte compreso nel Parco dell'Adamello. • <u>6. Versanti della Bassa Val Camonica e Valsaviore</u>: anche essa interamente montuosa è però caratterizzata da quote più basse e assenza quasi totale di rocce affioranti che lasciano invece il posto ad ampie praterie in quota che sfumano in versanti boscati dapprima più compatti e poi sempre più intervallati da pascoli ed aree agricole evidenziando quindi l'azione antropica sul territorio. La presenza antropica si localizza anche in quota a causa della presenza di malghe in estate e degli impianti sciistici in inverno (zona di Montecampione). <p>2. Il PTCP ha individuato sul territorio comunale i seguenti areali di degrado paesaggistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>A - Areali a rischio di degrado in essere</u>: <i>Dispersione insediativa</i>: fenomeno per il quale la struttura insediativa non è riconoscibile. È caratterizzata da bassa densità insediativa e alto consumo di suolo, di risorse e di paesaggio; è presente un'alta commistione tra attività umane, rurali e naturali. • <u>B - Areali di degrado potenziali</u>: <i>Rischio di abbandono del governo del bosco</i>: interessa le aree boschive caratterizzanti i paesaggi montani per le quali la sospensione delle pratiche di governo del bosco provoca significative trasformazioni dei luoghi. <i>Perdita di leggibilità dei Centri Storici</i>: interessa i centri storici che, a causa dell'aggressione insediativa al contorno, perdono le loro caratteristiche originarie. <p>3. Il PTCP riporta, nell'Allegato I alla Normativa: "Disciplina per la tutela e la valorizzazione di ambiti, sistemi ed elementi del paesaggio della provincia di Brescia", per le singole componenti paesistiche gli indirizzi di tutela, ai quali si rimanda integralmente. Gli indirizzi di tutela sono così suddivisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per il mantenimento, il recupero e la valorizzazione del ruolo paesistico originario. • Per l'utilizzo agricolo. • Per gli interventi infrastrutturali a rete. • Per il recupero di un corretto inserimento paesistico dei manufatti edilizi isolati esistenti. • Per un corretto inserimento paesistico di nuovi manufatti edilizi isolati. • Per uno sviluppo paesisticamente sostenibile, dei nuclei abitati.
--	---

ART. 34. Ambiti agricoli di interesse strategico

1. Prescrizioni	<p>1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Brescia approvato D.C.P.31/14, ha individuato in collaborazione con i comuni gli ambiti agricoli di interesse strategico.</p> <p>2. Gli elaborati costituenti il PGT individuano gli ambiti agricoli di interesse strategico in coerenza con quanto determinato al comma 1.</p> <p>3. Secondo quanto disciplinato dall'art. 75 delle NTA del PTCP, tale individuazione, riguarda il suolo agricolo, ovvero l'insieme delle aree di fatto utilizzate per l'attività agricola e quelle, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola, ad esclusione delle attività forestali. Essa discende dall'interazione tra la fertilità dei suoli, le componenti dominanti di uso agricolo e la rilevanza socio-economica e turistico-ricreativa delle attività agricole nei marco-sistemi territoriali della pianura, della collina e della montagna.</p>
------------------------	---

ART. 35. Rete ecologica

1. Descrizione	<p>1. La rete ecologica rappresenta il sistema relazionale funzionale al mantenimento e valorizzazione della struttura ecosistemica di supporto alla biodiversità, alla riduzione delle criticità ambientali e per lo sviluppo dei servizi ecosistemici.</p>
2. Norma di riferimento	<p>1. Si rimanda rispettivamente alla Rete Ecologica Regionale RER, Rete Ecologica Provinciale REP e Rete Ecologica Comunale REC.</p>
3. Elaborati di riferimento	<p>REC 1var Schema della Rete Ecologica Comunale, in scala 1:25.000 REC 2var Carta della Rete Ecologica Comunale, in scala 1:5.000 A_01 - Relazione tecnica di variante - Allegato rete ecologica</p>
4. Indicazioni per l'attuazione della Rete Ecologica	<p>1. Favorire la realizzazione di interventi di deframmentazione ecologica che incrementino la connettività in particolare lungo la SP 88 (ad es. sottopassi faunistici ove opportuno).</p> <p>2. Evitare l'inserimento di strutture lineari capaci di alterare sensibilmente lo stato di continuità territoriale ed ecologica che non siano dotate di adeguate misure di deframmentazione. Il reticolo idrografico dei torrenti deve considerarsi elemento fondamentale al mantenimento della connettività ecologica. Ove opportuno, favorire interventi di messa in sicurezza di cavi aerei a favore dell'avifauna, ad esempio tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interrimento dei cavi; • apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all'avifauna. <p>3. I progetti di mitigazione e/o compensazione ecologica legati alle azioni di Piano, devono essere redatti ad una scala adeguata e accompagnati da una relazione illustrativa e allegati alla convenzione urbanistica del PA o del PCC.</p>
5. Obiettivi generali	<p>1. Tra gli obiettivi generali e specifici si sottolinea la volontà di creare un rapporto armonico tra le necessità di sviluppo urbanistico e territoriale con l'ambiente naturale di contorno cercando al contempo di smussare ed alleviare le criticità rilevate. Tale obiettivo potrà attuarsi attraverso la concretizzazione delle azioni operative di seguito suggerite.</p> <p>2. Le azioni di seguito proposte sono principalmente pensate ed orientate sia per attuare interventi che vadano a valorizzare e tutelare le unità ambientali sotto elencate sia per ridurre la frammentazione in essere. Tali azioni devono essere pianificate sia a livello comunale che attraverso la ricerca di sinergie con enti sovra locali (es. Comuni contermini, Provincia di Brescia, Comunità Montana etc). Studi e progetti di dettaglio definiranno puntualmente quanto rappresentato all'interno della presente norma e nelle specifiche tavole di Piano.</p>
6. Elementi della	<p>Unità ambientali terrestri:</p>

<p>rete ecologica</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ambiti coperti da boschi (PIF Parco dell'Adamello e PIF CM Valle Camonica); • Verde urbano (Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco esistenti e in progetto); • Percorsi pedonali, ciclopedonali e sentieri. <p><u>Unità ambientali acquatiche:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Corridoi fluviali RIM. <p><u>Zone di riqualificazione ecologica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree naturali di completamento (costituiscono le aree di compensazione ecologica); • Aree di frangia urbana su cui attivare politiche polivalenti di riassetto ecologico e paesaggistico. <p><u>Aree di supporto:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Parco Regionale dell'Adamello; • ZPS IT2070401 Parco Naturale Adamello; • SIC IT2070008 Cresta Colombè e Cima Barbignaga; • Riserva naturale "Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo"; • E1 - Area agricola. <p><u>Elementi di criticità per la rete ecologica:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Impianti sportivi; • Residenziale; • Infrastrutture di trasporto; • Elettrodotti; • Antenne; • Ambiti di trasformazione; • Rinaturalizzazione delle infrastrutture lineari. <p><u>Varchi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Varchi da tenere e da deframmentare.
<p>7. Unità ambientali terrestri</p>	<p>Per le UNITÀ AMBIENTALI TERRESTRI il piano propone:</p> <p>1. La valorizzazione del bosco. Al fine di evitare l'abbandono colturale del bosco devono essere attuati interventi di incentivazione alla coltura di tali aree attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuazione di pratiche di selvicoltura naturalistica; • potenziamento della multifunzionalità del castagneto da frutto (<u>funzione produttiva</u>: derivata dal commercio del frutto; <u>fornitura di prodotti complementari al frutto</u> (miele, funghi, ecc.) e lo sviluppo di attività artigianali collegate; <u>funzioni protettive</u>: il contrasto al degrado del suolo e al dissesto idrogeologico viene assicurato dal robusto apparato radicale e dalla presenza del manto erbaceo; <u>funzioni naturalistiche e biodiversità</u>: mantenimento del patrimonio varietale di soprassuolo e a scala di paesaggio; <u>funzioni paesaggistiche</u>: la presenza dei castagneti caratterizza e valorizza il paesaggio rurale e montano; <u>funzioni turistico-ricreative</u>: per l'elevato valore ambientale e come testimonianza dell'opera dell'uomo; <u>funzioni didattiche</u>: possono essere assolte da un punto di vista naturalistico, attraverso percorsi di osservazione e di educazione ambientale, e da un punto di vista socio-culturale, attraverso la diffusione della conoscenza su storia, usi e tradizioni locali); • mantenimento della disetaneità del bosco; • conservazione della lettiera; • attuazione di interventi di prevenzione degli incendi; • il mantenimento delle piante vetuste e dei grandi alberi. <p>2. La valorizzazione del verde urbano. Il Piano dei Servizi, individua aree a verde di interesse generale che contribuiscono alla definizione di un sistema di connessioni finalizzate alla continuità ecologica.</p>

	<p>3. Interventi finalizzati alla creazione di nuove connessioni ecologiche. Creare passaggi faunistici, percorsi di invito, mantenere con sottopassi la continuità dei percorsi rurali, creare percorsi pedonali e ciclopedonali di attraversamento delle infrastrutture lineari.</p>
<p>8. Unità ambientali acquatiche</p>	<p>Per le UNITÀ AMBIENTALI ACQUATICHE il piano propone:</p> <p>1. Interventi spondali di ingegneria naturalistica lungo i corsi d'acqua presenti sul territorio comunale. Gli interventi devono prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'utilizzo dei corsi d'acqua che scendono dal versante e le relative sponde ripariali per creare percorsi di collegamento verso il fondovalle e verso le aree agricole di versante; • la conservazione ed il potenziamento della vegetazione arborea delle sponde; • il mantenimento del letto dei torrenti in condizioni naturali, evitando la costruzione di difese spondali a meno che non si presentino problemi legati alla sicurezza (ponti abitazioni). <p>2. Per interventi di tipo idraulico:</p> <ul style="list-style-type: none"> • evitare la formazione di sbarramenti e briglie che impediscano la continuità ecologica; • definizione di un coefficiente naturalistico del DMV, con particolare attenzione alla regolazione del rilascio delle acque nei periodi di magra;
<p>9. Zone di riqualificazione ecologica</p>	<p>Per le ZONE DI RIQUALIFICAZIONE ECOLOGICA il piano propone:</p> <p>1. Zone di riqualificazione ecologica. (Costituiscono le aree di compensazione ecologica). Nelle aree rappresentate nella tavola REC 2var "Carta della Rete Ecologica Comunale" come "Aree naturali di completamento" (PTCP2014) risulta necessario il recupero del territorio ricercando un equilibrato rapporto fra le aree edificate, le infrastrutture ed il territorio libero attraverso il ridisegno dei versanti con interventi che meglio si integrano nel contesto naturale (terrazzamenti) e l'arricchimento delle componenti vegetali che possono assumere un ruolo attivo nella ricostruzione del paesaggio. Gli interventi di trasformazione all'interno di tali zone devono essere attuati secondo le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>edificazione lungo le fasce di frangia urbana che confina con il contesto rurale:</u> i progetti devono essere corredati da specifici elaborati che rendano conto dell'inserimento ecosistemico e paesistico dell'opera nel contesto delle relazioni insediato/agricolo/naturale; • <u>le attrezzature, i servizi e le opere di urbanizzazione secondaria</u> ammesse dalla pianificazione comunale o sovracomunale devono essere caratterizzate da bassi rapporti di copertura delle superfici territoriali. In queste aree risulta prioritaria l'attivazione di progetti di rete ecologica; • nelle <u>aree agricole a prevalente funzione ecologico-ambientale</u>, spesso adiacenti alle frange urbane, le espansioni e trasformazioni urbane devono configurarsi come riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle frange urbane; la progettazione degli interventi dovrà essere mirata all'inserimento storico, paesistico ed ambientale; • favorire la realizzazione, ove possibile, di <u>ecosistemi-filtro</u> (impianti di fitodepurazione, fasce buffer lungo vie d'acqua) polivalenti (con valenze positive anche ai fini della biodiversità, di una migliore salvaguardia idraulica, dell'offerta di opportunità fruibili); • favorire, ove possibile, la <u>ri-permeabilizzazione di superfici impermeabili attuali</u> (piazzi, parcheggi ecc.) mediante coperture vegetali polivalenti (con funzioni di microlaminazione delle acque meteoriche, di filtro di acque meteoriche, di rinaturazione diffusa, di offerta di spazi di fruizione ecc.); • nei <u>nuovi insediamenti</u> sono da promuovere la distinzione delle reti di distribuzione in acque di alto e basso livello qualitativo e interventi di riciclo e

	<p>riutilizzo delle acque meteoriche.</p> <p>2. Percorsi ciclo-pedonali. L’attuazione della rete ecologica è da intendersi, oltre all’obiettivo primario di creazione/potenziamento/miglioramento delle connessioni ecologiche, anche come opportunità di fruizione e visitabilità del paesaggio storico e naturalistico e come opportunità di sviluppo del turismo sostenibile. Quindi, anche i percorsi ciclo-pedonali esistenti e previsti concorrono alla creazione di percorsi di valorizzazione e riqualificazione con effetti indotti positivi sulle componenti ecologiche degli elementi di rete. Nello specifico il piano dei servizi prevede la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e la valorizzazione di sentieri esistenti.</p>
<p>10. Aree di supporto</p>	<p>Per le AREE DI SUPPORTO il Piano propone:</p> <p>1. Interventi finalizzati alla riqualificazione degli ambiti agricoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decespugliamento di prati e pascoli soggetti a inarbustimento; • incentivazione e attivazione di pascolo bovino ed equino gestito e regolamentato a favore del mantenimento di ambienti prativi; • incentivazione al recupero dell’edilizia rurale (si vedano NTA del Piano delle Regole per Ambiti Agricoli); • incentivazione delle pratiche agricole tradizionali (multifunzionalità del castagneto da frutto); • regolamentazione dell’utilizzo di strade sterrate e secondarie, per evitare il disturbo alla fauna selvatica; • attivazione di studi e monitoraggi di flora, avifauna nidificante, erpetofauna, entomofauna e teriofauna; • il divieto alla realizzazione di recinzioni nelle zone boscate e la limitazione nella realizzazione delle stesse negli ambiti territoriali come definito dall’ART. 11 “Recinzioni” delle NTA del PGT.
<p>11. Elementi di criticità per la rete ecologica</p>	<p>Per gli ELEMENTI DI CRITICITÀ PER LA RETE ECOLOGICA il Piano propone:</p> <p>1. Interventi di rinaturalizzazione delle infrastrutture lineari (SP 88).</p> <p>2. Ricerca di un migliore rapporto tra infrastrutture lineari ed edificato: creare barriere vegetali anti-inquinanti scegliendo essenze locali che per caratteristiche intrinseche meglio si prestano alla formazione della barriera (densità fogliame, dimensioni, non caducità delle foglie): le dimensioni devono consentire sia un abbattimento degli inquinanti aerei che quelli acustici senza limitare le visuali sul contesto naturale. Dovranno quindi essere garantiti varchi visuali sul paesaggio. In generale è meglio prevedere un disegno del verde che interrompa la linearità geometrica dell’asse viario.</p> <p>3. Il rispetto dei varchi insediativi a rischio per la connettività ecologica: mantenere liberi dall’edificazione ed in generale da previsioni urbanistiche di trasformazione quelle parti del territorio individuati quali varchi da mantenere. Promuovere interventi di rinaturalizzazione e potenziamento degli equipaggiamenti verdi presenti in questi ambiti;</p> <p>4. Il rispetto della superficie filtrante minima definita dalle NTA per gli ambiti edificabili;</p> <p>5. Interventi complementari alla REC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la realizzazione di cuscinetti alberati e con arbusti autoctoni da collocare negli ambiti di nuova edificazione prospicienti le aree non edificate finalizzata alla mitigazione dei nuovi interventi ed alla formazione di micro stepping-stones; • la realizzazione di interventi di ricongiunzione con le aree agricole attraverso il mantenimento, il potenziamento e la ricostruzione del verde in corrispondenza di particolari aree oggetto di trasformazione. <p>6. La ricostruzione della dotazione vegetale sottratta in sede di edificazione all’interno degli Adt.</p> <p>7. Eliminazione dei punti di conflitto esistenti con le principali barriere</p>

	<p>infrastrutturali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mantenimento di ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per consentire una corretta permeabilità ecologica; • realizzazione di passaggi specifici per la fauna. <p>8. Interventi di mitigazione degli elettrodotti (sostegni e cavi):</p> <ul style="list-style-type: none"> • definire con l’ente responsabile della rete un programma di interrimento dei principali elettrodotti; • valutare la possibilità di interrimento delle reti esistenti gravanti sugli ambiti edificati residenziali; • collocare sui cavi elementi che possano rendere gli stessi più visibili da parte dell’avifauna; • mitigare i sostegni con alberature autoctone d’alto fusto. <p>9. Interventi di mitigazione delle antenne (sostegni e antenne):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si rimanda all’allegato “Infrastrutture a rete” del Piano Paesaggistico Regionale PPR dove si ribadisce che sono da evitare le aree circostanti le zone naturali e beni vincolati come quelli di natura archeologica. <p>A supporto di quanto sopra, per quanto concerne le molteplici soluzioni previste in letteratura ed attuate da vari enti, le stesse possono essere facilmente selezionate tra i numerosi documenti e studi effettuati, che sono stati pubblicati in rete (es: “VIABILITA’ RURALE, HABITAT E FAUNA SELVATICA: INTERAZIONI E TECNICHE PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA’”, dal sito IENE: Infra Eco Network Europe).</p>
<p>12. Varchi</p>	<p>1. L’edificazione futura nei varchi è limitata a interventi che non riducano gli aspetti ecologici. In corrispondenza di ciascun varco deve essere evitata la saldatura dell’urbanizzato. La previsione di nuova edificazione è sconsigliata e comunque non potrà interessare il varco oltre il 15% della dimensione trasversale.</p>

35.1. Riserva della Biosfera “VALLE CAMONICA - ALTO SEBINO”

<p>1. Descrizione</p>	<p>1. Il riconoscimento internazionale della Valle Camonica - Alto Sebino a nuova RISERVA DELLA BIOSFERA da parte dell’Unesco è avvenuto in Indonesia il 26 luglio 2018.</p>
<p>2. Obiettivi</p>	<p>1. Il programma MAB ha l’obiettivo di favorire la tutela degli ecosistemi mediante la promozione di approcci innovativi ad uno sviluppo economico che sia eticamente, socialmente e culturalmente appropriato, oltre che sostenibile per l’ambiente. Lo scopo è migliorare il rapporto fra uomo e ambiente e ridurre la perdita di biodiversità attraverso le tre funzioni della riserva della biosfera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CONSERVAZIONE: Proteggere la diversità culturale e la biodiversità, incluse le diversità genetiche, specifiche, degli ecosistemi e dei paesaggi e proteggere i servizi forniti da questa diversità; • SVILUPPO SOSTENIBILE: Promuovere uno sviluppo economico e sociale sostenibile e culturalmente appropriato; • SUPPORTO: Fornire supporto scientifico all’educazione ambientale, alla formazione, per la ricerca e al monitoraggio di progetti di sviluppo sostenibile.
<p>3. Azioni</p>	<p>1. Gestione virtuosa dei processi industriali e del ciclo dell’acqua e dei rifiuti, economia circolare, risparmio energetico, diminuzione del consumo di suolo, riduzione dell’impronta ecologica, conoscenza dei servizi ecosistemici.</p>

ART. 36. Verifica dei siti potenzialmente inquinanti

<p>1. Prescrizioni</p>	<p>1. Fatte salve le norme emanate in materia dagli organi territorialmente competenti, ogni cambio di destinazione d’uso relativo ad aree produttive, od altrimenti utilizzate, che siano state oggetto di attività potenzialmente inquinanti, deve essere</p>
-------------------------------	--

	preceduto da una indagine tecnica, svolta da figure professionalmente abilitate, che verifichi l'idoneità dei suoli a ricevere le nuove destinazioni d'uso, siano esse realizzate con o senza interventi di carattere edilizio o urbanistico; nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e soprattutto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
--	---

ART. 37. Indicazioni generali per la progettazione degli interventi

1. Prescrizioni	<p>1. La progettazione degli interventi dovrà tenere conto dell'importante valore estetico-percettivo rivestito dagli spazi verdi, che possono contribuire a creare un ambiente gradevole e a migliorare la qualità complessiva degli spazi edificati. Dovrà inoltre essere valutato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rispetto delle regole morfologiche di organizzazione del comparto urbano con mantenimento degli allineamenti consolidati di edifici e recinzioni; • la coerenza con le connotazioni degli spazi verdi limitrofi e adiacenti, privilegiando ad esempio: la continuità di siepi o alberate di delimitazione del lotto ove già consolidate quale connotazione del comparto urbano; il trattamento a giardino in contesti residenziali fortemente progettati e quello a prato e macchie boschive in contesti a connotazione più naturale; la coerenza con le tessiture del territorio rurale, anche in funzione di ricomposizione paesaggistica dei margini urbani, in situazioni di frangia; • la tutela e valorizzazione di eventuali corsi d'acqua, naturali o artificiali, eventualmente presenti; • il rispetto degli andamenti morfologici del terreno (terrazzamenti, ...); • la tutela e la valorizzazione di tutti gli elementi propri della tessitura territoriale storica ancora riconoscibili (rogge ed altri elementi dell'idrografia, percorsi, accessi e relativi corredi verdi, manufatti e muretti di delimitazione o accesso agli insediamenti, ecc.). <p>2. Nella valutazione dei progetti di nuove volumetrie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • si contenga al massimo la possibilità edificatoria, limitando il più possibile, in particolare, gli sviluppi in altezza, facendo riferimento allo sky-line del singolo contesto e al grado di visibilità dell'intervento dai principali punti di vista e dalla viabilità pubblica; • si contenga il più possibile l'estensione delle urbanizzazioni primarie presso le nuove lottizzazioni; • si consiglia di mantenere la naturalità dei luoghi, ad esempio evitando l'eccessiva impermeabilizzazione dei suoli, oltre che a riproporre tecnologie tradizionali nella manutenzione dei versanti; • si rammenta che sui versanti le nuove costruzioni sono generalmente molto visibili e pertanto si invita ad evitarle; • si ravvisa inoltre che scavi, riporti e in generale il rimodellamento del terreno lungo i versanti sono interventi di notevole impatto paesaggistico. <p>3. Per la progettazione degli interventi si dovrà pertanto considerare con attenzione il rapporto con il contesto paesistico, tenendo conto delle indicazioni della DGR del 8.11.2002, n. VII/11045 "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti", con particolare attenzione, nel trattamento delle superfici libere, nella scelta delle essenze e nella disposizione delle stesse.</p> <p>4. Il posizionamento delle specie arboree e arbustive, nel rispetto dei limiti dettati dal Codice Civile, dovrà evitare interferenze con la viabilità, la segnaletica stradale e l'illuminazione pubblica, considerando lo sviluppo finale di chiome e radici delle diverse specie impiantate. La selezione delle specie e il loro posizionamento terrà conto anche delle funzioni di ombreggiamento.</p> <p>5. Relativamente alla scelta delle essenze e delle specie da impiantare:</p>
------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none">• è d'obbligo l'utilizzo di specie autoctone della Regione Lombardia, come indicate nell'allegato C del Regolamento Regionale n.5 del 20 luglio 2007 "Norme forestali regionali in attuazione dell'articolo 11 della LR 28 ottobre 2004, n.27" (1° Suppl. Straord. BURL n. 30 del 24.7.2007), ovvero naturalizzate o consolidate nel paesaggio locale. Sono comunque da evitare le specie esotiche invasive di cui alla l.r n.10 del 31 marzo 2008, come indicate alla dGR del 24.7.2008, n.7736;• si avrà cura di attenersi scrupolosamente alle disposizioni in materia fitosanitaria, al fine di evitare la diffusione di organismi nocivi.
--	---

CAPO IX - REGIME DEI VINCOLI**ART. 38. Fascia di rispetto dagli impianti di depurazione**

1. Norma di riferimento	1. DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4
2. Elaborati di riferimento	1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000 1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000
3. Prescrizioni	<p>1. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose alla salute dell'uomo, ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977, è prescritta una fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto, pari a m 100.</p> <p>2. Gli edifici esistenti presenti nella fascia di rispetto sono soggetti esclusivamente a interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati.</p>

ART. 39. Aree di rispetto cimiteriale

1. Norma di riferimento	<p>1. REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166.</p> <p>2. DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare art. 57.</p> <p>3. L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), in particolare articoli 75, 76 e 77 REGOLAMENTO REGIONALE 9 novembre 2004, n. 6 (Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali), in particolare Capo III.</p>
2. Elaborati di riferimento	1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000 1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000
3. Prescrizioni	<p>1. La zona di rispetto cimiteriale è l'area atta a garantire l'esigenza di tutela igienico-sanitaria, di riservatezza e di rispetto del luogo di culto, destinata inoltre, ad assicurare l'eventuale sviluppo cimiteriale nel tempo. Sono, comunque, fatte salve le prescrizioni dettate in materia dal Piano Cimiteriale comunale e dal Regolamento Locale di Igiene.</p> <p>2. È vietato costruire entro la zona di rispetto nuovi edifici.</p> <p>3. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti i seguenti interventi di recupero funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manutenzione ordinaria; • manutenzione straordinaria; • restauro e risanamento conservativo; • ristrutturazione edilizia; • ampliamenti nella percentuale massima del 10%; • cambio di destinazione in residenziale. <p>4. Per dare esecuzione ad un'opera pubblica, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il C.C. può consentire, previo parere favorevole della competente Azienda Socio Sanitaria Territoriale ASST, la riduzione della zona di rispetto, l'ampliamento</p>

	<p>degli edifici preesistenti o la nuova costruzione attraverso la modifica del piano regolatore cimiteriale comunale.</p> <p>5. Gli edifici esistenti presenti nella fascia di rispetto e a una distanza maggiore di 50 metri dal cimitero, sono soggetti esclusivamente a interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella del cimitero.</p> <p>6. Internamente all'area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e servizi tecnologici, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.</p>
--	--

ART. 40. Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. Elaborati di riferimento	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000</p> <p>1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>								
2. Prescrizioni	<p>1. In presenza di linee elettriche si applicano altresì i criteri localizzativi, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, le zone di rispetto, stabiliti dalla legislazione e dagli atti regionali in materia, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, determinati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, secondo la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti specificate dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2008.</p> <p>2. I nuovi ripetitori non dovranno essere installati vicino a scuole, asili e strutture sensibili. Inoltre dovranno mantenere congrue distanze dalle aree residenziali più densamente edificate. Alla precedente disciplina dovranno essere ricondotti gli impianti esistenti.</p> <p>3. I nuovi elettrodotti e le nuove linee elettriche dovranno essere previsti interrati. Solo in situazioni circostanziate e solo per un periodo di tempo limitato, potrà essere derogato il presente comma.</p> <p>4. Il territorio comunale è interessato dalle seguenti linee elettriche di alta tensione:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Linea/e</th> <th style="text-align: center;">Tensione (kV)</th> <th style="text-align: center;">Tipo</th> <th style="text-align: center;">Dpa (m)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linea Terna 380 kW collega la sottostazione di Sellero con quella di Nave</td> <td style="text-align: center;">380 kW</td> <td style="text-align: center;">aerea</td> <td style="text-align: center;">45</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. Per quanto non precisato nel presente articolo, è fatto espresso richiamo e rinvio alle norme vigenti.</p>	Linea/e	Tensione (kV)	Tipo	Dpa (m)	Linea Terna 380 kW collega la sottostazione di Sellero con quella di Nave	380 kW	aerea	45
Linea/e	Tensione (kV)	Tipo	Dpa (m)						
Linea Terna 380 kW collega la sottostazione di Sellero con quella di Nave	380 kW	aerea	45						

ART. 41. Impianti ricetrasmittenti

1. Elaborati di riferimento	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000</p> <p>1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>
2. Prescrizioni	<p>1. Gli interventi relativi all'installazione di strutture, di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e ripetitori per i servizi di telecomunicazione, sono soggetti a verifica della compatibilità paesistico-ambientale dell'inserimento in rapporto alle preesistenze e al contesto.</p> <p>2. Tali interventi sono ammessi solo negli ambiti attualmente preposti a tale funzione,</p>

	<p>in posizioni tali da assicurare il minore impatto visivo: non è comunque ammesso l'uso di manufatti con superfici metalliche riflettenti o tali da non garantire l'assenza di alcun rischio di inquinamento elettromagnetico.</p> <p>3. Ogni intervento dovrà rispettare quanto previsto dal PPR "Linee guida per l'attenta progettazione paesaggistica di reti tecnologiche e impianti di produzione energetica" e dall'ART. 32 "Criteri generali per l'inserimento paesaggistico di impianti di produzione energetica" e quanto indicato nella D.G.R. 11 dicembre 2001, n. VII/7351.</p> <p>4. Il Piano si attua per intervento edilizio diretto nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><i>Parametri</i></th> <th style="text-align: center;"><i>Indice</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Distanza minima da ambiti residenziali</td> <td style="text-align: center;">250,00 m</td> </tr> <tr> <td>Distanza minima da aree pubbliche che prevedono la permanenza di persone</td> <td style="text-align: center;">250,00 m</td> </tr> </tbody> </table> <p>5. L'installazione dell'impianto deve avvenire alla sommità di un traliccio con altezza non inferiore a m 30. L'area di pertinenza dell'impianto deve essere recintata per una profondità non inferiore ai minimi definiti dalla normativa vigente.</p> <p>6. La richiesta di titolo abilitativo deve essere corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relazione scientifica circa l'inquinamento elettromagnetico generato dall'impianto nelle diverse condizioni di esercizio; • manuale di informazione da distribuire ai residenti ed ai lavoratori prossimi all'impianto; • modalità per il controllo periodico delle emissioni da parte delle autorità sanitarie; • nullaosta delle autorità sanitarie sovraordinate (ARPA, ASST, ecc.); • convenzione con l'A.C. riguardante in particolare l'impegno a spostare l'impianto a cura e spese dell'installatore/gestore qualora venga rilevata la violazione dei contenuti del titolo abilitativo e qualora lo dispongano le autorità sanitarie ai fini della tutela della salute pubblico. <p>7. Il piano prevede lo spostamento e ricollocazione delle antenne ed impianti presenti in località Castello in area esterna al centro edificato in località Colombè. Le antenne in località Castello presentano diverse criticità: vicinanza con ambiti abitati; presenza di aree a rischio archeologico; vicinanza con la riserva; rilevante impatto paesaggistico. Lo spostamento delle antenne è funzionale ad un recupero del sito su cui originariamente sorgeva un'antica rocca medievale; esistenza confermata anche dai recenti scavi archeologici e di una ricomposizione e valorizzazione paesaggistica così come riportato al comma 4 "Zona di rispetto sito archeologico Località Castello" dell'ART. 59 "Ritrovamenti archeologici e zone di interesse archeologico".</p> <p>8. Sono fatte salve le norme vigenti in materia.</p>	<i>Parametri</i>	<i>Indice</i>	Distanza minima da ambiti residenziali	250,00 m	Distanza minima da aree pubbliche che prevedono la permanenza di persone	250,00 m
<i>Parametri</i>	<i>Indice</i>						
Distanza minima da ambiti residenziali	250,00 m						
Distanza minima da aree pubbliche che prevedono la permanenza di persone	250,00 m						

ART. 42. Distanze da allevamenti ed altri edifici agricoli

1. Norma di riferimento	1. LR 37/93 e dal suo regolamento attuativo, dalla D.G.R. 34964/98, dalla D.D.R.L. 20109/05.
2. Elaborati di riferimento	1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000 1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000
3. Indirizzi	<p>1. Le strutture di allevamento dei centri aziendali di nuova attivazione devono essere situate a congrua distanza rispetto al limite degli azzonamenti residenziali, produttivi, commerciali o destinati ad attività terziaria. Si ritengono in prima battuta congrue distanze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 200 m per gli allevamenti zootecnici; • 400 m per gli allevamenti suinicoli o avicoli;

	<ul style="list-style-type: none"> • 50 m di rispetto degli allevamenti dai corpi idrici <p>2. Alla luce di quanto sopra esposto le distanze dalle zone residenziali potranno essere ridotte (al massimo fino al 50%) in caso si adottino soluzioni dimostratamente atte a migliorare la situazione igienico-sanitaria di allevamento e ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante.</p> <p>3. Analogamente i centri aziendali esistenti che non rispettano i limiti di distanza di cui ai precedenti punti devono realizzare migliorie tecnico/impiantistiche atte ad eliminare ogni molestia per i lavoratori e la popolazione circostante. Non possono in questi casi essere ammessi cambiamenti di specie allevata se non passando su specie a minore impatto (da suini a bovini, ma non viceversa, da bovini da carne a bovini da latte, ma non viceversa), con numerosità che comunque garantiscano un miglioramento in termini di impatto. Ampliamenti delle strutture e del numero dei capi possono essere concessi una tantum purché documentatamente collegati alla realizzazione di migliorie tecnico/impiantistiche. In ogni caso l'insediamento dovrà dimostrare, all'operatività, di non indurre diffusione di odori molesti che interessino le zone abitate; accertato il contrario, l'allevatore si dovrà impegnare a risolvere tale problema adottando soluzioni tecniche idonee o riducendo la consistenza degli animali.</p> <p>4. La distanza da case sparse o case isolate, a destinazione residenziale, può essere determinata in relazione al tipo e al numero di capi allevati; è prudente comunque mantenere una distanza di almeno m 100 dall'allevamento.</p> <p>5. La preesistenza di stalle e fabbricati per allevamenti alla data di adozione del PGT non costituisce impedimento all'attuazione delle previsioni di piano del PGT stesso, ancorché risultino non rispettati i limiti di distanza fissati dalle presenti norme.</p> <p>6. Si precisa inoltre che ai sensi del D.M. 5 settembre 1994 (Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie) (G.U. n. 220 del 20.09.1994, s.o. n. 129) gli allevamenti sono considerati industrie insalubri di prima classe e pertanto, in recepimento del Titolo II del regolamento Locale di Igiene Tipo, Capitolo 7, "<i>...nel perimetro del centri edificati non sono consentiti ampliamenti e/o ristrutturazioni di insediamenti esistenti...; Gli insediamenti... esistenti possono essere autorizzati a rimanere all'interno del perimetro del centro abitato se il titolare dimostra che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, l'esercizio della lavorazione insalubre non reca danno o molestia al vicinato</i>".</p> <p>7. Gli allevamenti esistenti riportati in cartografia sono indicativi, assumono valore prescrittivo le distanze riportate nei commi precedenti per gli allevamenti effettivamente esistenti.</p>
--	---

ART. 43. Centro abitato

1. Norma di riferimento	<p>1. DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18</p> <p>2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28</p>
2. Elaborati di riferimento	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000</p> <p>1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>
3. Prescrizioni	<p>1. Il "centro abitato" è definito dal Nuovo Codice della Strada. La delimitazione del centro abitato è stata quindi effettuata in funzione della situazione edificatoria esistente come definita dalla relativa Deliberazione Municipale conforme a quanto già depositato presso l'Area Tecnica della Provincia di Brescia.</p>

ART. 44. Fasce di rispetto stradali

<p>1. Norma di riferimento</p>	<p>1. DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in particolare articoli 16, 17 e 18. 2. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28. 3. DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della legge n. 765 del 1967). 4. DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. 5. L.R. 4 maggio 2001, n. 9 (Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale), in particolare art. 19, commi 3 e 4. 6. Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) della Provincia di Brescia e del Regolamento viario ad esso allegato.</p>										
<p>2. Elaborati di riferimento</p>	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000 1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>										
<p>3. Prescrizioni</p>	<p>1. Le fasce di rispetto stradale sono funzionali alla protezione del traffico, alla realizzazione di nuove strade, all’ampliamento delle strade esistenti, alla realizzazione dei relativi servizi, alla realizzazione di percorsi pedonali e di piste ciclabili e ciclopedonali nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi dell’edificazione e viceversa. 2. In tali fasce sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • opere stradali e relativi impianti; • parcheggi a raso, opere a verde e di arredo stradale, autorimesse interrate; • percorsi pedonali e ciclo pedonali; • recinzioni; • cabine e reti per la distribuzione di energia e per le comunicazioni; • impianti per fognature e sollevamento acque. <p>3. È ammessa la realizzazione di impianti per la distribuzione del carburante e di locali strettamente necessari all’esercizio degli stessi secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale vigente ed in conformità a quanto stabilito dalle presenti norme. 4. Nelle fasce di rispetto, ad eccezione degli interventi di cui al punto precedente non sono consentite nuove costruzioni o ampliamenti delle costruzioni esistenti. Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo nonché gli adeguamenti igienici e tecnologici e per il superamento delle barriere architettoniche.</p> <p>Tabella 1: Estratto della tabella riportata nel Regolamento viario del Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana (PTVE) della Provincia di Brescia</p> <table border="1" data-bbox="411 1843 1433 2045"> <thead> <tr> <th data-bbox="411 1843 667 1989"><i>Sigla strada Nome sopra atti</i></th> <th data-bbox="673 1843 922 1989"><i>Classe funzionale per determinazione fascia di rispetto</i></th> <th data-bbox="928 1843 1177 1989"><i>Dimensioni delle fasce di rispetto per l’edificazione lungo strade fuori dai centri abitati</i></th> <th data-bbox="1184 1843 1433 1989"><i>Dimensioni delle fasce di rispetto per l’edificazione lungo tratte stradali entro i centri abitati</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="411 1998 667 2045">SP 88 CETO - CIMBERGO - PAsPARDO</td> <td data-bbox="673 1998 922 2045">F</td> <td data-bbox="928 1998 1177 2045">20 m</td> <td data-bbox="1184 1998 1433 2045">PGT</td> </tr> </tbody> </table>			<i>Sigla strada Nome sopra atti</i>	<i>Classe funzionale per determinazione fascia di rispetto</i>	<i>Dimensioni delle fasce di rispetto per l’edificazione lungo strade fuori dai centri abitati</i>	<i>Dimensioni delle fasce di rispetto per l’edificazione lungo tratte stradali entro i centri abitati</i>	SP 88 CETO - CIMBERGO - PAsPARDO	F	20 m	PGT
<i>Sigla strada Nome sopra atti</i>	<i>Classe funzionale per determinazione fascia di rispetto</i>	<i>Dimensioni delle fasce di rispetto per l’edificazione lungo strade fuori dai centri abitati</i>	<i>Dimensioni delle fasce di rispetto per l’edificazione lungo tratte stradali entro i centri abitati</i>								
SP 88 CETO - CIMBERGO - PAsPARDO	F	20 m	PGT								

ART. 45. Fascia di rispetto dei corsi d'acqua

1. Norma di riferimento	<p>1. REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare art. 96, comma 1, lett. f).</p> <p>2. L.R. 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua).</p> <p>3. D.G.R. 4229/15, modificata e integrata dalla D.G.R. 4439/15.</p>
2. Elaborati di riferimento	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000</p> <p>1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>
3. Prescrizioni	<p>1. Tutte le previsioni contenute negli elaborati costituenti il PGT sono soggette al rispetto della normativa prevista dagli elaborati costituenti il "Reticolo Idrico Minore" predisposto dall'A.C.</p> <p>2. Gli elaborati grafici individuano le fasce di rispetto prefissate sono generalmente di m 10,00, con la sola eccezione dei casi nei quali, vista la mancanza di possibilità di eccedenza nella portata oltre quella massima predefinita e l'impossibilità di trasporto di materiale solido in quantità preoccupante, tale fascia viene ridotta a m 5,00.</p> <p>3. Secondo quanto previsto dalla LR 1/2000, e dalla D.G.R. 4229/1 le funzioni concessorie e di polizia idraulica sono svolte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dalla Regione Lombardia o dall'AIPO (Azienda Interregionale per il Po) per il reticolo idrico principale individuato nell'allegato A della D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015; • dai Consorzi di Bonifica per il reticolo idrico minore individuato nell'allegato D della D.G.R. n. 4229 del 23 ottobre 2015; • dal Comune di Incudine per il rimanente reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d'interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici. <p>4. Le attività edilizie da svolgersi in aree interessate dal Reticolo Idrico Minore (sia superficiale che sotterraneo o tombinato), sono soggette alla verifica strumentale del rispetto delle sopra richiamate fasce.</p> <p>5. Lungo i corsi d'acqua è possibile costruire percorsi ciclopedonali. Tali percorsi sono pubblici e/o di uso pubblico destinati all'uso ciclopedonale.</p>

ART. 46. Fascia di rispetto acquedotti

1. Norma di riferimento	<p>1. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163</p> <p>2. R.R. 2/2006</p> <p>3. D.G.R. del 27 giugno 1996 n. 6/15137</p>
2. Elaborati di riferimento	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000</p> <p>1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>
3. Prescrizioni	<p>1. La <u>Zona di Tutela Assoluta</u> è pari ad un cerchio con raggio di m 10 misurato a partire dall'impianto di captazione, come previsto dalle vigenti normative. All'interno delle Zone di Tutela Assoluta, sono ammesse solo le opere di captazione e l'uso di attrezzature di servizio funzionali alle stesse. L'area deve essere recintata e provvista di canalizzazione e tombinatura per lo smaltimento delle acque meteoriche.</p> <p>2. La <u>Zona di Rispetto</u> è definita dallo studio idrogeologico comunale. All'interno</p>

	<p>della Zona di Rispetto sono vietati gli interventi, le opere e gli usi preclusi dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Gli interventi ammessi sono comunque subordinati ad una indagine idrogeologica che accerti la compatibilità dell'intervento con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee. Così come ammesso dall'art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nella zona di rispetto sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati; b. accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; c. spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d. dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; e. aree cimiteriali; f. apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; g. apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione dell'estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h. gestione di rifiuti; i. stoccaggio di prodotti, ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; j. centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; k. pozzi perdenti; l. pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. <p>3. I collettori fognari ricadenti nella Zona di Rispetto debbono essere provvisti di doppia camiciatura ed avere una sicura tenuta stagna.</p>
--	---

ART. 47. Vincolo idrogeologico

<p>1. Norma di riferimento</p>	<p>1. REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). 2. REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). 3. DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare art. 61, commi 1, lettera g), e 5 L.R. 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), in particolare art. 44.</p>
<p>2. Elaborati di riferimento</p>	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000 1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>
<p>3. Prescrizioni</p>	<p>1. Tutti gli interventi di mutamento di destinazione o di trasformazione nell'uso del suolo in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, apposto ai sensi del R.D.L. 3 giugno 1937, devono acquisire l'autorizzazione di cui all'art. 7 allo stesso decreto e in attuazione dell'art. 44 della L.r. 5 dicembre 2008, n. 31 e successive modifiche e integrazioni.</p>

ART. 48. Aree percorse dal fuoco

1. Norma di riferimento	1. Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".
2. Elaborati di riferimento	1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000 1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000
3. Prescrizioni	<p>1. Nelle aree boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nell'art 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>2. L'individuazione di tali aree potrà essere integrata in conseguenza di provvedimenti comunali di presa d'atto di successivi ulteriori soprassuoli percorsi dal fuoco.</p>

ART. 49. Invarianza idraulica

1. Norma di riferimento	<p>1. REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della LR 12/2005 e sm.i..</p> <p>2. Si veda l'ART. 99 "Invarianza idraulica" delle presenti norme.</p>
2. Prescrizioni	<p>1. Nell'ambito degli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del dPR 380/2001 e s.m.i. sono soggetti ai requisiti di invarianza idraulica e idrologica gli interventi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> nuova costruzione, compresi gli ampliamenti; demolizione, totale o parziale fino al piano terra, e ricostruzione indipendentemente dalla modifica o dal mantenimento della superficie edificata preesistente; ristrutturazione urbanistica comportanti un ampliamento della superficie edificata o una variazione della permeabilità rispetto alla condizione preesistente all'urbanizzazione. <p>2. Sono compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi.</p> <p>3. Le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale debbano rispettare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica, anche mediante l'applicazione dei principi e dei metodi del drenaggio urbano sostenibile. Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi, così come stabiliti nel comma 5 del RR 23 novembre 2017, n. 7.</p> <p>4. Il PdS individua e definisce le infrastrutture pubbliche necessarie per soddisfare il principio dell'invarianza idraulica e idrologica sia per la parte già urbanizzata del territorio, sia per gli ambiti di nuova trasformazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 5.</p>

ART. 50. Beni culturali

1. Norma di riferimento	1. DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare parte II, Titolo I, Capo I DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)
2. Elaborati di riferimento	1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000 1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000

3. Prescrizioni	<p>1. Per la tutela del patrimonio artistico culturale individuato secondo il “Repertorio dei beni storico artistico culturali della Provincia di Brescia” e riportato nell’Allegato II delle NTA del PTCP, il PGT recepisce e integra l’elenco dei beni tutelati o degni di tutela come più sotto riportato.</p> <p>2. I beni culturali individuati ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.42/04 e riportati nel “Piano del paesaggio: Fascicolo Allegato A - Edifici e aree tutelate” sono costituiti da:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">N.</th> <th style="text-align: center;">EDIFICI TUTELATI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Chiesa parrocchiale di S. Gaudenzio</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Chiesa della Maternità di Maria Vergine in località Deria</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Si precisa che, anche in assenza di specifiche prescrizioni di tutela ai sensi della normativa vigente, sono da tutelarsi il contesto ambientale e paesaggistico degli edifici sopra elencati, in quanto elementi non disgiungibili dall’edificio.</p> <p>4. Si ricorda inoltre che sono soggetti alle norme di cui alla parte II Titolo I del D.Lgs.42/2004 quei beni pubblici che siano stati “..opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni”, finché non sia stata eseguita la verifica di interesse culturale di cui al comma 2 dell’art.12 del D.Lgs.42/2004.</p>	N.	EDIFICI TUTELATI	1	Chiesa parrocchiale di S. Gaudenzio	2	Chiesa della Maternità di Maria Vergine in località Deria
N.	EDIFICI TUTELATI						
1	Chiesa parrocchiale di S. Gaudenzio						
2	Chiesa della Maternità di Maria Vergine in località Deria						

ART. 51. Beni paesaggistici

1. Norma di riferimento	<p>1. DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III.</p> <p>2. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)</p> <p>3. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) L.R. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in particolare articoli da 74 a 86.</p>
2. Elaborati di riferimento	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000</p> <p>1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>
3. Prescrizioni	<p>1. I beni del paesaggio individuati ai sensi dell’art.142 del D.Lgs.42/04 sono costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; • d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina; • f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; • g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; • h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; • m) le zone di interesse archeologico. <p>2. Si rammenta che gli interventi in area tutelata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 devono essere sottoposti al parere preliminare obbligatorio e vincolante della Soprintendenza ivi compresi i piani attuativi che devono essere sottoposti al parere obbligatorio di questa Soprintendenza ai sensi dell’art. 16 comma 3 della Legge 1150 del 1942.</p>

ART. 52. Riserva Regionale Naturale "Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo"

1. Norma di riferimento	<p>1. Delibera istitutiva del C.R. n IV/938 del 02/03/1988. Piano di gestione approvato con D.G.R. n 5/29143 del 03.11.1992.</p> <p>2. Piano di Gestione del Sito Unesco 94, approvato nel 2005.</p> <p>3. Recentemente è stato adottato dalla Comunità della Riserva, con delibera n. 2 del 19.04.2019, il nuovo piano della Riserva.</p>
2. Elaborati di riferimento	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000</p> <p>1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>
3. Prescrizioni	<p>1. Si rimanda al PTC vigente ed adottato del piano della Riserva Regionale Naturale "Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo", che ha prevalenza normativa rispetto alle norme del PGT.</p> <p>2. L'ALLEGATO 5. Norme per la regolamentazione dell'attività antropica all'interno della Riserva Regionale Naturale "Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo" riporta un estratto delle norme con rilevanza regolativa di interesse edilizio-territoriale-paesistico.</p>

ART. 53. Parco Regionale dell'Adamello

1. Norma di riferimento	<p>1. PTC del Parco Regionale dell'Adamello approvato con D.g.r. 24 marzo 2005 - n. 7/21201 e con D.g.r. 21 febbraio 2014 - n. X/1403 "Approvazione della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Adamello".</p>
2. Elaborati di riferimento	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000</p> <p>1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>
3. Prescrizioni	<p>1. Si rimanda al PTC del Parco Regionale dell'Adamello, che ha prevalenza normativa rispetto alle norme del PGT.</p> <p>2. L'ALLEGATO 4. Ambiti sottoposti alle norme del PTC del Parco Regionale e Naturale dell'Adamello riporta un estratto delle norme di componenti presenti nel territorio comunale.</p>

ART. 54. Parco Naturale dell'Adamello

1. Norma di riferimento	<p>1. PTC del Parco Naturale dell'Adamello approvato con D.c.r. 22 novembre 2005 - n. 8/74.</p>
2. Elaborati di riferimento	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000</p> <p>1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>
3. Prescrizioni	<p>1. Si rimanda al PTC del Parco Naturale dell'Adamello, che ha prevalenza normativa rispetto alle norme del PGT.</p> <p>2. L'ALLEGATO 4. Ambiti sottoposti alle norme del PTC del Parco Regionale e Naturale dell'Adamello riporta un estratto delle norme di componenti presenti nel territorio comunale.</p>

ART. 55. Rete Natura 2000

1. Norma di riferimento	<p>1. Direttiva Habitat (Direttiva 92/42/CEE) e D.G.R. n.7/14106 del 08/08/2003 e s.m.i.</p> <p>2. Misure di conservazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) approvate con Dgr n. 6648 del 20 febbraio 2008, Dgr n. 7884 del 30 luglio 2008, Dgr n. 9275 del 8 aprile 2009 (testo aggiornato con modifiche e integrazioni di cui alla dgr n. 632/2013 e dgr n. 3709/2015)</p>
--------------------------------	---

2. Elaborati di riferimento	1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000 1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000																
3. Prescrizioni	<p>1. Con la D.G.R. n.7/14106 del 08/08/2003 e s.m.i. viene affidato agli enti gestori dei parchi, delle riserve e dei monumenti naturali regionali la gestione dei SIC situati anche parzialmente all'interno di tali aree protette. Ai fini della procedura di Valutazione di incidenza, gli atti di pianificazione sono presentati, nel caso di piani di rilevanza regionale e provinciale, corredati di istanza e unitamente allo studio di incidenza alla Regione Lombardia – D.G. Qualità dell'Ambiente, quale Autorità Competente che, mediante l'istruttoria, valuta gli effetti che il piano può avere sui siti, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi e formalizza l'esito della valutazione d'incidenza.</p> <p>2. In caso di progetti, ad esprimersi in merito alla Valutazione di Incidenza è l'ente gestore del Sito Natura 2000. Per interventi di limitata entità l'ente gestore ha approvato una Procedura semplificata per la Valutazione di incidenza.</p> <p>3. Siti presenti nel territorio comunale:</p> <table border="1" data-bbox="411 712 1433 1077"> <thead> <tr> <th>Tipologia</th> <th>Codice</th> <th>Denominazione</th> <th>Approvazione piano di gestione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ZPS</td> <td>IT2070401</td> <td>Parco Naturale Adamello</td> <td>Deliberazione Assembleare n. 11 del 26/04/2013 della Comunità Montana di Valle Camonica</td> </tr> <tr> <td>ZSC</td> <td>IT2070008</td> <td>CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNANA</td> <td>Approvazione DA n. 24 del 26/09/2014 BURL 29/10/2014 n.44</td> </tr> <tr> <td>ZSC</td> <td>IT2070023</td> <td>BELVEDERE - TRI PLANE</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>4. Si rimanda all'ALLEGATO 6. Divieti, obblighi per le tipologie di ZPS insistenti sul territorio lombardo.</p> <p>5. Si rimanda all'ALLEGATO 7. Misure di conservazione dei SIC (future ZCS).</p> <p>6. L'approvazione da parte del comune di qualsiasi progetto inerente aree interne ai confini dei SIC-ZPS citati dovrà essere subordinata a quanto fissato dalla normativa vigente relativamente alle procedure di VIC per i SIC-ZPS interessati.</p> <p>7. Ai fini di limitare le possibili incidenze negative sui SIC e ZPS interessati, si propone che all'interno dei confini degli stessi sia preclusa la possibilità di realizzazione di qualsiasi nuova struttura, infrastruttura ed attrezzatura (compresa nuova viabilità agro-silvo-pastorale ed impianto tecnologico).</p>	Tipologia	Codice	Denominazione	Approvazione piano di gestione	ZPS	IT2070401	Parco Naturale Adamello	Deliberazione Assembleare n. 11 del 26/04/2013 della Comunità Montana di Valle Camonica	ZSC	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNANA	Approvazione DA n. 24 del 26/09/2014 BURL 29/10/2014 n.44	ZSC	IT2070023	BELVEDERE - TRI PLANE	
Tipologia	Codice	Denominazione	Approvazione piano di gestione														
ZPS	IT2070401	Parco Naturale Adamello	Deliberazione Assembleare n. 11 del 26/04/2013 della Comunità Montana di Valle Camonica														
ZSC	IT2070008	CRESTA MONTE COLOMBE' E CIMA BARBIGNANA	Approvazione DA n. 24 del 26/09/2014 BURL 29/10/2014 n.44														
ZSC	IT2070023	BELVEDERE - TRI PLANE															

ART. 56. Tutela dal rumore ed isolamento acustico degli edifici

1. Norma di riferimento	<p>1. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno).</p> <p>2. LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico).</p> <p>3. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).</p> <p>4. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).</p> <p>5. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), in particolare art. 4 L.R. 10 agosto 2001, n. 13 (Norme in materia di inquinamento acustico).</p> <p>6. D.g.r. 12 luglio 2002, n. VII/9776 relativa all'approvazione del documento "Criteri</p>
--------------------------------	--

	<p>tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale”.</p> <p>7. D.g.r. 8 marzo 2002, n. VII/8313 relativa all’approvazione del documento “Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico”.</p>
2. Prescrizioni	<p>1. Gli elaborati costituenti il PGT recepiscono le indicazioni ed i risultati derivanti dal Piano di Zonizzazione acustica vigente.</p> <p>2. Nella procedura autorizzativa dei titoli abilitativi agli interventi dovranno essere tenute in considerazione le indicazioni ed i risultati dal Piano di Zonizzazione Acustica vigente e lo stesso dovrà essere aggiornato secondo le previsioni urbanistiche contenute negli elaborati costituenti il PGT.</p> <p>3. Dovranno essere previste opportune opere di mitigazione visive ed uditive a seguito delle risultanze relative all’aggiornamento dal Piano di Zonizzazione Acustica, in particolare finalizzati ad evitare salti di classe per ambiti territoriali contermini.</p>

ART. 57. Inquinamento luminoso e risparmio energetico illuminazione esterna

1. Norma di riferimento	<p>1. Tutte le previsioni contenute negli elaborati costituenti il PGT recepiscono i vincoli e le prescrizioni derivanti dall’applicazione della LR 17/2000 e s.m.i. della LR 38/2004 e s.m.i. e della LR 31/2015.</p>
2. Prescrizioni	<p>1. Tutti i progetti di nuova infrastrutturazione e di riqualificazione degli impianti esistenti, relativi all’illuminazione pubblica, dovranno rispettare le indicazioni precisate dal Piano Regolatore dell’Illuminazione Comunale oltre che dai riferimenti normativi precedentemente citati e dalle relative successive modifiche ed integrazioni.</p>

ART. 58. Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor

1. Norma di riferimento	<p>1. DGR n. 12678 del 21/12/2011 “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”.</p>
2. Prescrizioni	<p>1. Le “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor” rappresentano uno strumento operativo per i Comuni, per i progettisti e per i costruttori di edifici con analisi del rischio e suggerimenti riguardanti la realizzazione di nuovi edifici radon-resistenti e le azioni per ridurre l’esposizione al gas nel caso di edifici esistenti, anche in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.</p> <p>2. È obbligatorio seguire le indicazioni delle linee guida negli interventi edilizi.</p>

ART. 59. Ritrovamenti archeologici e zone di interesse archeologico

1. Norma di riferimento	<p>1. D.L.gs 22.01.04, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del paesaggio", artt. 28, 85-88 e D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25.</p>
2. Elaborati di riferimento	<p>1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:2.000</p> <p>1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali scala 1:5.000</p>
3. Zone di interesse archeologico	<p>1. All’interno del territorio comunale rivestono interesse archeologico le seguenti zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Località Baite di Cadinoclo: rocce incise • Località Baite Fles e Saline: rocce incise • Località Castagneto: rocce incise • Località Castello: rocce incise e strutture: rocce incise • Località Clef del Popomm: rocce incise

	<ul style="list-style-type: none"> • Località Dos Baiti: rocce incise • Località Dos Costapeta; rocce incise • Località Dos Sottolaiolo; rocce incise • Dos Sulif rocce incise • Località Fles: rocce incise • Località Gras dele Pegore: rocce incise • Località In Valle: rocce incise • Località La Bolp: rocce incise • Località La Bosca: rocce incise • Località la Madonna rocce incise • Centro storico: portali e rocce incise • Località Plas rocce incise • Località Rocca e l’altar: rocce incise e strutture • Località Roccia di San Pietro: rocce incise • Località Vite: rocce incise • Monte Colombe, grotta di Paspardo: industria litica di epoca preistorica; • Località Capitello dei Due Pini: rocce incise; • I centri storici, le chiese di antica fondazione e i percorsi storici.
<p>3. Prescrizioni</p>	<p>1. Qualora, nel corso dei lavori di qualsiasi natura avvengano ritrovamenti di reperti archeologici e/o storico-artistici è fatto obbligo al proprietario e/o concessionario, al Direttore Lavori ed all’Impresa di denunciarli alle competenti autorità.</p> <p>2. Il ritrovamento di elementi edilizi di interesse storico, architettonico ed artistico nel corso dei lavori, ha come conseguenza la decadenza dell’atto autorizzativo ed il fermo dei lavori, che potranno essere ripresi solo dopo l’approvazione di una nuova autorizzazione, che garantisca la conservazione ed il recupero degli elementi ritrovati.</p> <p>3. Per tutte le <u>zone di interesse archeologico</u> si prescrive che tutti i progetti comportanti movimento terra e scavo, anche di minima entità, vengano trasmessi alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Bergamo e Brescia per l’espressione del parere di competenza e l’eventuale programmazione di indagini archeologiche preliminari.</p> <p>4. Si prescrive che in tutto il territorio comunale eventuali progetti pubblici comportanti scavo e interventi nel sottosuolo, anche di minima entità, nonché tutti i progetti relativi a <u>PUA</u> e a <u>AdT</u>, siano trasmessi alla Soprintendenza anche per la valutazione preliminare dell’impatto delle opere sui depositi archeologici sepolti, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 42 del 2004, art 28 e dal D.Lgs. n. 50 del 2016, art. 25.</p>
<p>4. Zona di rispetto sito archeologico Località Castello</p>	<p>1. La zona di rispetto del sito archeologico di Località Castello individua un’area caratterizzata dalla presenza di resti archeologici del sedime e pertinenze di un’antica fortificazione. Si tratta di un ambito di rilevante valenza storico testimoniale oggetto di salvaguardia e valorizzazione.</p> <p>2. All’interno dell’area individuata in cartografia sono vietate le attività di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • scavo, asportazione, manomissione del terreno e del materiale presente in loco salvo che per motivi di ricerca scientifica espressamente dichiarati ed autorizzati; • demolizione e/o costruzione di qualsiasi manufatto o opera, se non espressamente autorizzate dagli organi competenti in materia di tutela archeologico-ambientale; • installazione di nuovi impianti ricetrasmittenti di telefonia e emittenti radiotelevisive; gli impianti esistenti all’interno dell’area dovranno essere rimossi e ricollocati nell’area appositamente destinata allo scopo in località Colombè (Individuata cartograficamente nella tavola PdS 1b var “Servizi

	esistenti e di progetto”, rif. “Impianti tecnologici T01; T02”).
--	--

CAPO X - ASPETTI GEOLOGICI E IDROGEOLOGICI**ART. 60. Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) e fattibilità geologica e sismica delle azioni di piano**

1. Norma di riferimento	1. Lo studio geologico comunale è stato aggiornato dal geologo dott. Fabio Alberti e recepito integralmente nel PGT ai sensi dell'art. 57 della LR 12/2005 e s.m.i..
2. Elaborati di riferimento	SG2020 A - Relazione illustrativa (2020) SG2020 B - Norme (2020) SG2005 Tav.1 - Carta geologico strutturale scala 1:10.000 SG2005 Tav.2 - Carta geomorfologica scala 1:10.000 SG2005 Tav.3 - Carta idrogeologica scala 1:10.000 SG2020 Tav.4 (1a/2020) - Carta di Sintesi scala 1:10.000 SG2020 Tav.5 (1b/2020) - Carta di Sintesi di dettaglio scala 1:2.000 SG2020 Tav.6 (2a/2020) - Carta di Fattibilità scala 1:10.000 SG2020 Tav.7 (2b/2020) - Carta di Fattibilità scala 1:2.000 SG2020 Tav.8 (3/2020) - Carta PSL scala 1:10.000 SG2020 Tav.9 (4/2020) - Carta PAI-PGRA scala 1:10.000 SG2020 Tav.10 (5/2020) - Carta dei Vincoli scala 1:10.000 Asseverazione secondo l'allegato 6 della d.g.r. 19 giugno 2017 n. X/6738 (2020)
3. Prescrizioni	1. Gli elaborati costituenti il PGT recepiscono i vincoli e le prescrizioni derivanti dall'applicazione delle norme geologiche della "Componente Geologica, Idrogeologica, e Sismica del PGT " redatta ai sensi della D.G.R. 1566/05 in attuazione dell'art.57 comma 1 della LR 12/2005 e s.m.i.. 2. Le norme geologiche della "Componente Geologica, Idrogeologica, e Sismica del PGT " recepite dagli elaborati costituenti il PGT , individuano classi di fattibilità geologica delle azioni di piano, finalizzate a fornire indicazioni generali in merito alle cautele da adottare per gli interventi, agli studi ed alle indagini da effettuare per gli eventuali approfondimenti, alle opere di riduzione del rischio ed alla necessità di controllo dei fenomeni presenti. 3. I vincoli e le prescrizioni relative alle classi e sottoclassi di fattibilità sono specificate nelle norme geologiche della "Componente Geologica, Idrogeologica, e Sismica del PGT ".

ART. 61. Adeguamento alle disposizioni dei regolamenti regionali n. 2 e 4 del 24.03.2006 e n. 6 del 29.03.2019

1. Norma di riferimento	1. Regolamento Regionali n. 2 del 24.03.2006 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, ...". 2. Regolamento Regionali n. 4 del 24.03.2006 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, ...". 3. Regolamento Regionale n. 6 del 29.03.2019 "Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane ...".
2. Prescrizioni	1. Al fine di preservare l'uso dell'acqua potabile, gli interventi di nuova edificazione, di recupero e di cambio di destinazione, devono adeguarsi alle disposizioni dei Regolamenti Regionali riportati precedentemente. 2. In particolare, per le case sparse e gli insediamenti isolati con meno di 50 A.E., non serviti dalla pubblica fognatura e con recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, va osservato l'obbligo derivante dall'applicazione del Regolamento

	Regionale 6/2019, nonché della DGR n. 8/2318 del 2006, in riferimento alla realizzazione, gestione e autorizzazione dello scarico.
--	--

ART. 62. Adeguamento alle disposizioni del D.lgs. 152/2006 e della Dgr 8/2244 del 2006

1. Norma di riferimento	<p>1. D.lgs. 152/2006 e s.m.i.</p> <p>2. Dgr 8/2244 del 2006</p>
2. Prescrizioni	<p>1. Per un razionale utilizzo dell'acqua ed al fine di ridurre la portata delle acque meteoriche circolanti nelle reti fognarie, gli interventi di ampliamento ed espansione devono adeguarsi alle disposizioni dell'art. 146, lettera g) del D.Lgs 152/2006 e dell'appendice G del Programma di Tutela e Uso delle Acque (DGR 8/2244 del 2006).</p>

CAPO XI - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI, DIFFORMITÀ E CONTRASTI TRA DISPOSIZIONI, DEROGHE

ART. 63. Deroghe

1. Norma di riferimento	1. DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. art. 14. 2. LR 12/2005 e s.m.i. art. 40.
2. Prescrizioni	1. Si rimanda integralmente alle norme vigenti.

ART. 64. Titoli edilizi in corso di efficacia

1. Norma di riferimento	1. DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. art. 32. 2. LR 12/2005 e s.m.i. art. 54.
2. Prescrizioni	1. Sono fatti salvi gli interventi assentiti con titoli edilizi emessi o asseverati precedentemente all'adozione della presente variante di PGT , fino alla scadenza del termine temporale di efficacia degli stessi. Gli interventi che si concretizzano in variazioni essenziali ai progetti assentiti -così come definite dal combinato disposto dell'articolo 32 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dall'articolo 54 della LR 12/2005 e s.m.i., devono conformarsi al presente PGT .

ART. 65. Piani attuativi vigenti e interventi assentiti

1. Norma di riferimento	1. DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. 2. LR 12/2005 e s.m.i.
2. Prescrizioni	<p>1. Anche se in contrasto con il PGT, per i nuovi interventi ricadenti in piani attuativi vigenti alla data di presentazione del titolo abilitativo, e per gli interventi assentiti alla data di entrata in vigore del PGT, valgono gli indici e i parametri stabiliti nella convenzione ratificata, negli elaborati costituenti i piani attuativi stessi, o nel titolo abilitativo rilasciato.</p> <p>2. Fino alla completa esecuzione di detti piani attuativi vigenti e degli interventi assentiti, si applicano le specifiche prescrizioni progettuali disposte da tali strumenti, e trovano applicazione altresì le altre eventuali norme e disposizioni stabilite nella relativa convenzione di attuazione nonché negli eventuali impegni unilaterali presi in subordine all'edificazione e non ancora attuati.</p> <p>3. Alla scadenza delle convenzioni dei piani attuativi vigenti troveranno applicazione le norme, i parametri e gli indici previsti dalla zona urbanistica in cui tali ambiti ricadono; tale indicazione può essere applicata unicamente se il piano attuativo vigente sia stato regolarmente urbanizzato e collaudato secondo quanto stabilito dalle convenzioni.</p>

ART. 66. Rapporti di natura civilistica tra lotti confinanti

1. Norma di riferimento	1. Codice civile 2. DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. 3. LR 12/2005 e s.m.i.
2. Prescrizioni	<p>1. Tutte le norme e le previsioni del PGT hanno efficacia fatti salvi tutti i diritti e le servitù di terzi, attive e passive, formatesi e/o definite a vario titolo sui singoli lotti e proprietà e nei rapporti tra i singoli lotti ed i lotti ad essi confinanti.</p> <p>2. Pertanto le norme del PGT non costituiscono né si configurano come elementi</p>

	<p>derogatori rispetto a tali situazioni.</p> <p>3. Allo stesso modo gli atti autorizzativi rilasciati in osservanza alle presenti norme non si configurano come derogatorie dei diritti tra terzi intendendosi con validità conformativa, nel rispetto dei diritti medesimi, ogni dichiarazione effettuata in sede di presentazione delle domande dei suddetti atti autorizzativi.</p>
--	--

ART. 67. Circolari

1. Norma di riferimento	<p>1. DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267</p> <p>2. Codice civile</p>
2. Prescrizioni	<p>1. In ossequio ai principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai criteri di efficacia e trasparenza dell'attività amministrativa, l'A.C. può emettere circolari per determinare l'interpretazione delle presenti norme e per dettare disposizioni per l'applicazione delle stesse.</p> <p>2. Le circolari devono essere redatte in forma scritta e devono essere rese pubbliche con le modalità previste dall'ordinamento vigente.</p> <p>3. L'A.C. si occupa della conservazione delle circolari in apposita raccolta, a cui è assicurato agli interessati l'esercizio del diritto di accesso, mediante visura o estrazione in copia, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi.</p>

ART. 68. Abrogazione di norme

1. Norma di riferimento	<p>1. DPR 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.</p> <p>2. LR 12/2005 e s.m.i.</p>
2. Prescrizioni	<p>1. Fatte salve le disposizioni dei precedenti ART. 64 "Titoli edilizi in corso di efficacia" e ART. 65 "Piani attuativi vigenti", con l'approvazione del presente Piano si intendono abrogate le disposizioni contenute nello strumento urbanistico precedentemente vigente.</p>

TITOLO II - DOCUMENTO DI PIANO

CAPO XII - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 69. Obiettivi

1. Norma di riferimento	<ol style="list-style-type: none"> 1. PTR; 2. PTCP; 3. PTC del Parco dell'Adamello; Piano di gestione della Riserva Regionale Naturale "Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo"; 4. LR 12/2005 e s.m.i. art. 8
2. Obiettivi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il PGT del Comune di Paspardo ha come obiettivi principali: <ol style="list-style-type: none"> a. Considerazione del sistema 'rurale, paesistico, ambientale' quale patrimonio territoriale e paesistico; b. Ridefinizione della politica insediativa; c. Raggiungimento di qualità progettuale e della sostenibilità ambientale degli insediamenti; d. Promozione di azioni tese a favorire la salvaguardia dei beni di interesse archeologico presenti nel territorio, anche in linea con il Piano di Gestione del Sito Unesco n. 94 "Arte Rupestre della Valle Camonica".

ART. 70. Efficacia del documento di piano: prescrizioni, indirizzi

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 8
2. Prescrizioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Poiché il Documento di piano (DdP) non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime dei suoli, le individuazioni e le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia, sotto il profilo della conformazione dei diritti privati, attraverso l'approvazione del PdS e del PdR ovvero dei Piani Urbanistici Attuativi individuati anche dallo stesso DdP. 2. Sono indirizzi le disposizioni volte ad orientare le scelte dell'A.C. sull'applicazione delle variabili lasciate aperte dal DdP. Hanno sempre valore di indirizzi le seguenti disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> • le indicazioni per la progettazione planivolumetrica degli Ambiti di Trasformazione; • le indicazioni per la redazione del PdR e del PdS.

ART. 71. Classificazione del territorio

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 8
2. Elaborati di riferimento	3.01 var Tavola delle previsioni di piano scala 1:2.000
3. Prescrizioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il DdP recepisce, le definizioni, la classificazione e suddivisione del territorio precisata negli elaborati costituenti il PdR, ed il PdS, per quanto concerne i rispettivi contenuti ed ambiti di disciplina. 2. Recepisce quindi le definizioni del PdR e del PdS, per quanto attiene:

	<ul style="list-style-type: none"> • (A) <u>Nuclei di Antica Formazione</u>; • (B1, B2, B3, B4, D1) Aree urbane consolidate; • (E1, E2) Ambiti territoriali; • Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale; • Viabilità di progetto. <p>3. Classifica e definisce invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>(AdT) Ambiti di Trasformazione</u>.
--	---

ART. 72. Indicatori per il monitoraggio dell’attuazione del PGT

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 4
2. Prescrizioni	1. Il Rapporto Ambientale individua, descrive e valuta gli effetti significativi prodotti sull’ambiente dall’attuazione del piano e gli indicatori necessari al monitoraggio che l’ <u>A.C.</u> deve implementare negli anni di vigenza del <u>PGT</u> .

CAPO XIII - PEREQUAZIONE COMPENSAZIONE INCENTIVAZIONE**ART. 73. Perequazione - compensazione - incentivazione**

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art.11
2. Prescrizioni generali	1. Le seguenti disposizioni trovano applicazione nelle seguenti aree e secondo le specifiche di seguito riportate: a. All'interno degli Ambiti di Trasformazione e Piani Urbanistici Attuativi .
3. All'interno degli Ambiti di Trasformazione e PUA	1. In questi ambiti viene applicato lo stesso Indice di edificabilità territoriale all'intera area che identifica il piano attuativo. Le superfici lorde derivanti dall'applicazione di detto indice verranno realizzate sulle aree effettivamente edificabili definite in sede di pianificazione attuativa.
4. Perequazione diffusa, compensazione e incentivazione	1. In considerazione della realtà locale il Documento di Piano non individua la necessità/opportunità di prevedere forme di perequazione diffusa, compensazione e incentivazione, di significato strategico.

ART. 74. Registro dei diritti edificatori

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art.11
2. Prescrizioni	1. Il comune potrà istituire il registro dei diritti edificatori con atto e regolamento successivo all'approvazione del PGT da tenere aggiornato e rendere pubblico, secondo quanto definito dalla normativa vigente.

CAPO XIV - AMBITI DI TRASFORMAZIONE**ART. 75. Attuazione e prescrizioni**

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art.8
2. Elaborati di riferimento	3.01 var Tavola delle previsioni di pianoscala 1:2.000 Allegato A DDP Disciplina degli Ambiti di trasformazione
3. Prescrizioni	<p>1. Il DdP individua gli ambiti del territorio comunale soggetti a trasformazione urbanistica di rilevanza strategica.</p> <p>2. Gli Ambiti di Trasformazione sono classificati in relazione alla condizione attuale ed alla vocazione funzionale di ciascuno:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ambiti di trasformazione residenziali (ATR); Ambiti di trasformazione produttivi (ATP). <p>3. Per ciascun Ambito di trasformazione è stata predisposta una scheda normativa i cui contenuti assumono carattere prescrittivo. Le schede normative di ciascun Ambito di trasformazione definiscono i parametri attuativi, le condizioni paesistiche, ambientali e di vincolo, le condizioni minime per l'attuazione. Si rimanda all'ALLEGATO A. DDP DISCIPLINA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE.</p> <p>4. Gli interventi possono essere attuati a stralci secondo quanto previsto e consentito dall'ART. 76 "Modalità di suddivisione di un ambito di trasformazione in più comparti".</p> <p>5. La convenzione dovrà disciplinare le modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cessione gratuita al Comune e la realizzazione, l'eventuale monetizzazione o l'assoggettamento all'uso pubblico delle aree per servizi ed attrezzature pubbliche nella misura stabilita dal PdS e secondo la seguente casistica: <ul style="list-style-type: none"> ○ cessione gratuita e realizzazione di aree per servizi pubblici ed attrezzature individuati graficamente dal PdS (allargamenti stradali, piste ciclo-pedonali, verde, parcheggi etc.) che si attestano sul lotto di proprietà oggetto di convenzionamento; ○ monetizzazione/cessione e realizzazione o assoggettamento all'uso pubblico di aree per servizi ed attrezzature pubbliche (allargamenti stradali, piste ciclo-pedonali, verde, parcheggi etc.) nel caso in cui le stesse non siano individuate sulle tavole di piano e nello specifico nel PdS; la monetizzazione è ammessa solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di realizzazione dei servizi per motivi legati alla accessibilità degli stessi o quando la loro realizzazione non risulti conveniente per l'interesse comune; • potranno essere oggetto di convenzionamento anche opere di urbanizzazione primaria o secondaria, ove l'ambito ne sia sprovvisto, da realizzarsi direttamente dal proprietario del lotto oggetto di convenzionamento; • in alternativa alla cessione e realizzazione/monetizzazione di aree, nella quantità definita dal PdS (commisurata all'importo di monetizzazione di cui ai precedenti casi), qualora l'A.C. lo richieda, può essere convenzionata la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria in ambiti urbani non connessi all'ambito. <p>6. Per interventi che interessino siti in cui a seguito di attività di caratterizzazione si sia rilevata la presenza di contaminanti, dovrà essere predisposto uno specifico studio di approfondimento, finalizzato a verificare la vulnerabilità della falda e le eventuali misure cautelative ed interventi preventivi da applicarsi onde evitare</p>

	<p>fenomeni di contaminazione della stessa.</p> <p>7. In linea generale dovranno essere privilegiate soluzioni atte a ridurre le portate meteoriche circolanti nelle reti fognarie, prevedendo una raccolta separata delle acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate e il loro smaltimento sul suolo o negli strati superficiali del suolo e in via subordinata, in corpi idrici superficiali.</p> <p>8. Il DdP può individuare, all'interno degli Ambiti di trasformazione, opere di urbanizzazione e servizi. Tale indicazione permette all'A.C., in caso di attesa da parte dei proprietari, di procedere alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e servizi anche prima della approvazione dei piani attuativi. I proprietari, in caso di cessione gratuita delle aree necessarie alla viabilità, potranno rimanere titolari della relativa quota di utilizzazioni edificatorie, per un periodo non superiore a 10 anni dall'atto di cessione.</p> <p>9. Si rimanda a quanto previsto all'ART. 94 "Viabilità da attuarsi nei PUA, AT o negli interventi soggetti a Convenzionamento" e all'ART. 95 "Percorsi ciclopeditoni".</p> <p>10. Fino all'approvazione dello strumento urbanistico attuativo / progetto, sugli edifici esistenti sono ammessi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e demolizione; • gli eventuali interventi specificati nelle apposite schede normative allegate. <p>11. Per gli edifici esistenti, salvo differenti specificazione nelle schede normative di ciascun ambito, non è ammesso il cambio di destinazione d'uso.</p> <p>12. Negli Ambiti di Trasformazione fino all'approvazione del piano attuativo / convenzionamento vale il regime urbanistico previsto dal PdR.</p> <p>13. Gli Ambiti di Trasformazione si attuano secondo le modalità indicate nelle presenti norme e nelle relative schede di progetto. Una volta edificati si applicano le seguenti norme:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli ambiti di trasformazione residenziali i parametri della zona "B3 - Ambiti residenziali semi-estensivi di completamento" di cui all'ART. 114 del PdR. • per gli ambiti di trasformazione artigianali i parametri della zona "Errore. L'origine riferimento non è stata trovata." di cui all'Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del PdR.
--	--

ART. 76. Modalità di suddivisione di un ambito di trasformazione in più comparti

<p>1. Prescrizioni</p>	<p>1. Per tutti gli Ambiti di Trasformazione, la Giunta Comunale può autorizzare l'attivazione per stralci senza che ciò costituisca variante al DdP; l'individuazione e la perimetrazione degli stralci può essere oggetto di negoziazione urbanistica fra la parte pubblica e la parte privata. L'approvazione del primo stralcio conterrà anche una tavola urbanistica di dettaglio riguardante l'intero ambito.</p> <p>2. La suddivisione di un Ambito di Trasformazione in più stralci è subordinata alla verifica delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sia garantito il disegno unitario complessivo dell'intervento; • la conformazione o l'estensione del singolo stralcio non deve pregiudicare l'attuazione della restante parte dell'ambito; • si dimostri che l'individuazione degli stralci sia in grado di garantire la conformità ai principi generali della perequazione, ponendo a carico di ogni stralcio individuato, le corrispondenti quote sia di diritti edificatori che di oneri perequativi (cessioni, monetizzazioni, aree per attrezzature pubbliche e/o di uso pubblico, realizzazione di opere di urbanizzazione, ecc...); • le opere pubbliche da realizzare nel contesto dell'esecuzione del singolo stralcio devono risultare fruibili anche in pendenza dell'attuazione degli altri
-------------------------------	--

	<p>stralci nei quali l'<u>Ambito di Trasformazione</u> dovesse risultare ripartito;</p> <ul style="list-style-type: none">• gli stralci devono essere composti in maniera da non produrre reliquati.
--	--

TITOLO III - PIANO DEI SERVIZI

CAPO XV - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E FINALITÀ

ART. 77. Finalità ed ambito di applicazione

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 9
2. Obiettivi	1. Obiettivo del Piano dei servizi (PdS) è di assicurare una dotazione globale di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico.
3. Prescrizioni	<p>1. Il PdS individua inoltre le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica a da dotazione a verde, i corridoi ecologici e il verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato, nonché le opere viabilistiche e le aree urbanizzate ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale.</p> <p>2. Le norme contenute nel presente Titolo III si applicano agli elaborati grafici costituenti il PGT, ricompresi nella sezione del PdS.</p> <p>3. Le indicazioni delle previsioni di dominio del DdP riportate negli elaborati grafici del PdS non sono conformative del regime giuridico del suolo ed hanno il solo scopo di completezza ricognitiva.</p>

ART. 78. Classificazione del territorio

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 9
2. Elaborati di riferimento	<p>PdS a var Schede di rilievo dei servizi esistenti</p> <p>PdS 1a var Servizi esistenti e di progetto scala 1:2.000</p> <p>PdS 1b var Servizi esistenti e di progetto scala 1:5.000</p>
3. Prescrizioni	<p>1. Il PdS recepisce, le definizioni, la classificazione e suddivisione del territorio precisata negli elaborati costituenti il DdP, ed il PdR, per quanto concerne i rispettivi contenuti ed ambiti di disciplina.</p> <p>2. Recepisce quindi le definizioni del DdP e del PdR, per quanto attiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (AdT) Ambiti di Trasformazione; • (A) Nuclei di Antica Formazione; • (B1, B2, B3, B4, D1) Aree urbane consolidate; • (E1, E2) Ambiti territoriali. <p>3. Classifica e definisce invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale; • Viabilità di progetto.

ART. 79. Perequazione - compensazione - incentivazione

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art.11
2. Prescrizioni	1. NON si applica quanto previsto nel DdP all'ART. 73 "Perequazione - compensazione - incentivazione".

ART. 80. Urbanizzazione primaria

1. Norma di riferimento	<p>1. DPR 6 giugno 2001, n. 380 art. 16</p> <p>2. LR 12/2005 e s.m.i. art. 44</p>
2. Prescrizioni	<p>1. Insieme di servizi, aree e opere, che è necessario destinare alle seguenti utilizzazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sedi viarie</u>: le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili, le strade interne di lottizzazione; • <u>Spazi di sosta o di parcheggio</u>: gli spazi pubblici necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli, comprese le aree di manovra a servizio degli spazi di sosta e parcheggio; • <u>Fognature</u>: impianti tecnologici idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque reflue (nere) ed eventualmente anche meteoriche, comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete urbana nonché gli impianti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete e gli impianti di depurazione; • <u>Rete idrica</u>: gli impianti tecnologici per l'erogazione dell'acqua potabile e le relative opere per la captazione, il sollevamento e accessorie, nonché gli impianti di allacciamento del singolo edificio alla rete urbana; • <u>Rete di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e telefono</u>: le reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas combustibile per uso domestico o industriale e rete telefonica, nonché gli impianti tecnologici di allacciamento del singolo edificio alla rete urbana; • <u>Pubblica illuminazione</u>: le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico; • <u>Spazi di verde attrezzato</u>: le aree pubbliche o di uso pubblico, in prossimità e al servizio diretto di singoli edifici, da mantenere a verde con alberatura ed eventuali attrezzature; • <u>Spazi attrezzati per contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti</u>.

ART. 81. Urbanizzazione secondaria

1. Norma di riferimento	<p>1. DPR 6 giugno 2001, n. 380 art. 16</p> <p>2. LR 12/2005 e s.m.i. art. 44</p>
2. Prescrizioni	<p>1. L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree, opere e relative attrezzature tecnologiche che si riportano di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • asili nido e scuole materne; • scuole dell'obbligo, scuole secondarie superiori e relative attrezzature; • mercati di quartiere; • delegazioni comunali; • chiese ed altri edifici per servizi religiosi; • impianti sportivi di quartiere; • centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie; • aree verdi di quartiere; • attrezzature amministrative e pubblici servizi (uffici PT, Protezione Civile, ecc.); • cimiteri; • presidi per la sicurezza pubblica; <p>2. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.</p>

CAPO XVI - MODALITÀ ATTUATIVE E SERVIZI MINIMI**ART. 82. Modalità di attuazione del PdS**

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 9
2. Prescrizioni	<p>1. L'attuazione degli interventi di disciplina e trasformazione del territorio di dominio del PdS avviene mediante la presentazione o la richiesta dei titoli abilitativi riconosciuti dalle disposizioni normative vigenti in materia, ed all'espletamento dell'iter procedurale previsto per gli stessi.</p> <p>2. Le previsioni del PdS configurano vincoli preordinati all'espropriazione.</p> <p>3. È ammessa, ai sensi dell'art. 9, comma 12 della LR 12/2005 e s.m.i., da parte del proprietario dell'area, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi, nel rispetto delle norme esistenti, per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo. Condizione per tale realizzazione è che la Giunta Comunale, con proprio atto, riconosca la pubblica utilità dell'iniziativa ed espliciti la volontà di consentire tale intervento diretto che è subordinato alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.</p> <p>4. Non configurano vincolo espropriativo le previsioni del PdS che demandano al proprietario dell'area la realizzazione diretta di attrezzature e servizi.</p> <p>5. Qualora l'A.C. intendesse dare attuazione, in tutto o in parte, ai progetti di urbanizzazione o alle opere pubbliche previste dal PdS siano queste all'interno o all'esterno dei comparti di intervento, essa darà luogo alla procedura espropriativa, la quale potrà non avere per oggetto l'acquisizione dei diritti edificatori attribuiti dal DdP e dal PdR, che rimarranno pertanto in capo ai proprietari espropriati. In questo caso le aree saranno indennizzate al valore agricolo.</p> <p>6. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal PdS, non comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è autorizzata previa deliberazione motivata del consiglio comunale.</p>

ART. 83. Convenzioni per la realizzazione di attrezzature e servizi da parte dei privati

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 9
2. Prescrizioni	<p>1. La realizzazione delle attrezzature da parte di soggetti privati sarà disciplinata da apposita convenzione e accompagnata da atto di asservimento o regolamento d'uso dell'attrezzatura realizzata, oppure regolata da atto di accreditamento dell'organismo competente, come stabilito all'art. 9, comma 10, della LR 12/2005 e s.m.i..</p> <p>2. L'atto di asservimento garantisce la permanenza nel tempo del vincolo di destinazione.</p> <p>3. La convenzione disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'oggetto del servizio, la sua utilizzazione sotto il profilo quantitativo e prestazionale, le modalità di gestione; • le condizioni particolari praticate per i cittadini o per determinate categorie di utenti; • il termine di validità della convenzione, le modalità di rinnovo alla scadenza e l'eventuale diversa destinazione in caso di cessazione del servizio proposto; • i poteri di controllo e vigilanza, ivi compreso il potere di esercizio sostitutivo

	<p>della gestione, l'eventuale applicazione di penali per l'inadempimento e il potere di risoluzione;</p> <ul style="list-style-type: none"> la prestazione di garanzie fidejussorie. <p>4. La convenzione è accompagnata da una relazione finanziaria che dimostra la sostenibilità economica della realizzazione del servizio e della sua gestione in base ai contenuti della convenzione stessa.</p> <p>5. La convenzione potrà essere redatta sulla base del testo tipo che potrà essere approntato dal Comune con provvedimento successivo all'approvazione del presente PdS.</p>
--	--

ART. 84. Servizi minimi da riservare

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 9																																				
2. Prescrizioni	<p>1. I servizi minimi per le attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale che devono essere riservati per gli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ambiti di Trasformazione del DdP, per ogni intervento di nuova costruzione e/o trasformazione delle destinazioni esistenti che comportano un incremento del carico urbanistico; Ambiti del tessuto urbano consolidato del PdR (A; B1; B2; B3; B4; D1) per ogni intervento di nuova costruzione e/o trasformazione delle destinazioni esistenti che comportano un intervento superiore a 200 mq di SL; Ambiti territoriali del PdR (E1; E2) per ogni intervento di nuova costruzione e/o trasformazione delle destinazioni esistenti verso la destinazione residenziale o turistica o per interventi di ricostruzione; <p>sono riportati nella tabella seguente:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Destinazione</th> <th style="width: 15%;">Quantità verde pubblico</th> <th style="width: 15%;">Quantità parcheggi pubblici</th> <th style="width: 30%;">Quantità totale</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. RESIDENZA</td> <td style="text-align: center;">10% SL</td> <td style="text-align: center;">20% SL</td> <td style="text-align: center;">30% SL</td> </tr> <tr> <td>B. ATTIVITÀ RICETTIVE</td> <td style="text-align: center;">10% SL</td> <td style="text-align: center;">20% SL</td> <td style="text-align: center;">30% SL</td> </tr> <tr> <td>C. ATTIVITÀ PRODUTTIVE</td> <td style="text-align: center;">Il maggior valore tra: 5% SL e 5% della superficie del lotto</td> <td style="text-align: center;">Il maggior valore tra: 5% SL e 5% della superficie del lotto</td> <td style="text-align: center;">Il maggior valore tra: 10% SL e 10% della superficie del lotto</td> </tr> <tr> <td>D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.1. Esercizio di vicinato d.2. Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)</td> <td style="text-align: center;">10% SL</td> <td style="text-align: center;">20% SL</td> <td style="text-align: center;">30% SL</td> </tr> <tr> <td>D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.3. Medie strutture di vendita d.6. Commercio all'ingrosso d.7. Commercio specializzato nella vendita di generi atipici d.8. Distribuzione carburanti d.9. Locali di pubblico spettacolo d.10. Centri di telefonia in sede fissa)</td> <td style="text-align: center;">40% SL</td> <td style="text-align: center;">60% SL</td> <td style="text-align: center;">100% SL</td> </tr> <tr> <td>D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (Grande struttura di vendita; Centro commerciale)</td> <td style="text-align: center;">60% SL</td> <td style="text-align: center;">140% SL</td> <td style="text-align: center;">200% SL</td> </tr> <tr> <td>E. ATTIVITÀ TERZIARIE-UFFICI</td> <td style="text-align: center;">10% SL</td> <td style="text-align: center;">20% SL</td> <td style="text-align: center;">30% SL</td> </tr> <tr> <td>G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI</td> <td style="text-align: center;">5% SL</td> <td style="text-align: center;">15% SL</td> <td style="text-align: center;">20% SL</td> </tr> </tbody> </table>	Destinazione	Quantità verde pubblico	Quantità parcheggi pubblici	Quantità totale	A. RESIDENZA	10% SL	20% SL	30% SL	B. ATTIVITÀ RICETTIVE	10% SL	20% SL	30% SL	C. ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Il maggior valore tra: 5% SL e 5% della superficie del lotto	Il maggior valore tra: 5% SL e 5% della superficie del lotto	Il maggior valore tra: 10% SL e 10% della superficie del lotto	D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.1. Esercizio di vicinato d.2. Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)	10% SL	20% SL	30% SL	D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.3. Medie strutture di vendita d.6. Commercio all'ingrosso d.7. Commercio specializzato nella vendita di generi atipici d.8. Distribuzione carburanti d.9. Locali di pubblico spettacolo d.10. Centri di telefonia in sede fissa)	40% SL	60% SL	100% SL	D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (Grande struttura di vendita; Centro commerciale)	60% SL	140% SL	200% SL	E. ATTIVITÀ TERZIARIE-UFFICI	10% SL	20% SL	30% SL	G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI	5% SL	15% SL	20% SL
Destinazione	Quantità verde pubblico	Quantità parcheggi pubblici	Quantità totale																																		
A. RESIDENZA	10% SL	20% SL	30% SL																																		
B. ATTIVITÀ RICETTIVE	10% SL	20% SL	30% SL																																		
C. ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Il maggior valore tra: 5% SL e 5% della superficie del lotto	Il maggior valore tra: 5% SL e 5% della superficie del lotto	Il maggior valore tra: 10% SL e 10% della superficie del lotto																																		
D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.1. Esercizio di vicinato d.2. Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)	10% SL	20% SL	30% SL																																		
D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.3. Medie strutture di vendita d.6. Commercio all'ingrosso d.7. Commercio specializzato nella vendita di generi atipici d.8. Distribuzione carburanti d.9. Locali di pubblico spettacolo d.10. Centri di telefonia in sede fissa)	40% SL	60% SL	100% SL																																		
D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (Grande struttura di vendita; Centro commerciale)	60% SL	140% SL	200% SL																																		
E. ATTIVITÀ TERZIARIE-UFFICI	10% SL	20% SL	30% SL																																		
G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI	5% SL	15% SL	20% SL																																		

INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (Aree per l'istruzione,)			
<p>2. È possibile convenzionare una SL inferiore alle possibilità edificatorie massime previste dalle norme. In tal caso la dotazione di servizi minimi dovrà essere determinata in funzione del peso insediativo convenzionato.</p> <p>3. Le aree per servizi come sopra individuate dovranno essere reperite prioritariamente all'interno dei lotti, fatto salvo quanto previsto successivamente.</p> <p>4. Qualora la cessione di tali aree non risulti possibile o non risulti conveniente per l'A.C. in rapporto alla sua particolare collocazione, estensione o conformazione, è possibile prevedere la loro monetizzazione parziale o totale, nel rispetto di quanto previsto nella relativa scheda se esistente.</p> <p>5. L'A.C. potrà accettare aree destinate a servizi anche all'esterno dei singoli lotti. In tal caso la dimensione delle aree in cessione dovrà essere valutata in ragione della loro localizzazione e proporzionalmente rapportata all'ambito di competenza dell'intervento, con riferimento al valore di monetizzazione delle aree.</p> <p>6. Per gli ambiti territoriali (E) del PdR le quantità della tabella precedente sono da considerarsi ridotte della metà.</p> <p>7. Il reperimento delle aree destinate a servizi, può essere ottenuto anche con asservimento dell'area stessa ad uso pubblico perpetuo e regolato da apposito atto notarile soggetto a trascrizione e registrazione. In tal caso la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria delle suddette aree, intendendo con ciò qualsiasi opera di riparazione o rifacimento necessaria per il pieno utilizzo pubblico, nonché la pulizia, la sostituzione delle essenze arboree ecc..., sono a carico delle proprietà private.</p> <p>8. Non possono essere computate come servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i reliquati non utilizzabili per l'insediamento di servizi e attrezzature pubbliche, in ragione della modesta dimensione e/o della inadeguata collocazione, quali ad esempio le aiuole spartitraffico; b. le aree edificabili di pertinenza degli edifici, in quanto necessarie a garantire il rispetto degli indici di edificabilità, le distanze minime dai confini e da altri edifici nonché la dotazione minima di parcheggi privati. 			

ART. 85. Monetizzazione aree per attrezzature di interesse pubblico o generale

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 9
2. Prescrizioni	<p>1. Qualora l'acquisizione di aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale non risulti possibile o non sia ritenuta opportuna dall'A.C. in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, in alternativa totale o parziale della cessione, si può prevedere che i soggetti obbligati corrispondano al comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree simili.</p> <p>2. I proventi derivanti dalle monetizzazioni per la mancata cessione di aree, sono utilizzati per l'acquisizione di aree e per la realizzazione degli interventi previsti nel PdS.</p>

CAPO XVII - INDIVIDUAZIONE ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE

ART. 86. Aree per l'istruzione

1. Descrizione	1. Sono le aree per l'istruzione destinate alla realizzazione degli edifici e relativi servizi per gli asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo.
2. Indici e parametri urbanistici ed edilizi	1. In tale zona il Piano si attua per Interventi Edilizi Diretti ; applicando i seguenti indici e parametri: <u>Indice di copertura</u> massimo 70% (esistente se >) <u>Altezza dell'edificio</u> massima 12,50 m (esistente se >) <u>Indice di permeabilità</u> minimo 30% (esistente se <) DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13 DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14 DE - Distanze tra costruzioni ART. 15
3. Prescrizioni	1. Per le attrezzature per l'istruzione individuate all'interno dei NAE , ogni intervento dovrà rispettare le specifiche norme del PdR .

ART. 87. Aree per attrezzature di interesse comune

1. Descrizione	1. Sono le aree per attrezzature di interesse comune destinate alla realizzazione di servizi culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, attrezzature per servizi religiosi e gli edifici per il culto, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre.
2. Indici e parametri urbanistici ed edilizi	1. In tale zona il Piano si attua per Interventi Edilizi Diretti / convenzionati; è inoltre consentita la realizzazione di servizi ricreativi privati ma di uso pubblico, purché l'intervento sia regolato da apposita convenzione fra ente/privato ed A.C. (si veda l'ART. 83 "Convenzioni per la realizzazione di attrezzature e servizi da parte dei privati"). 2. Per gli interventi nelle aree per attrezzature di interesse comune si applicano i seguenti indici e parametri: <u>Indice di copertura</u> massimo 70% (esistente se >) <u>Altezza dell'edificio</u> massima 12,50 m (esistente se >) <u>Indice di permeabilità</u> minimo 30% (esistente se <) DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13 DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14 DE - Distanze tra costruzioni ART. 15
3. Prescrizioni	1. Per le attrezzature di interesse comune individuate all'interno dei NAE , ogni intervento dovrà rispettare le specifiche norme del PdR .
4. Attrezzature per servizi religiosi e gli edifici per il culto	1. Le attrezzature per servizi religiosi e gli edifici per il culto sono destinate alla realizzazione di servizi di tipo religioso, oratori, chiese, conventi, canoniche, attrezzature ricreative e sportive annesse a circoli religiosi e oratoriali, cappelle, chiese ed edicole di montagna e campagna etc. 2. La realizzazione delle attrezzature di tipo religioso avviene inoltre nel rispetto di quanto previsto dagli artt.70-71-72-73 della LR 12/2005 e s.m.i. e dall'art.52 comma 3bis della medesima Legge.
5. Spazi liberi collettivi	1. Gli spazi liberi collettivi sono aree destinate alla conservazione e/o alla creazione di aree per l'aggregazione collettiva (piazze ed aree libere dall'edificazione). 2. In queste zone sono consentite unicamente costruzioni accessorie che integrino la

	destinazione della zona e cioè attrezzature per, chioschi e ristoranti, solo a carattere precario. Tali costruzioni possono essere anche eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee.
--	---

ART. 88. Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport

1. Descrizione	1. Le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport sono destinate a parchi attrezzati, al gioco e agli impianti sportivi.
2. Indici e parametri urbanistici ed edilizi	<p>1. Tali costruzioni possono essere anche eseguite e gestite da privati mediante concessioni temporanee, con l'obbligo di sistemare a parco le aree di pertinenza delle costruzioni stesse, conservando il verde eventualmente esistente; dette aree e strutture dovranno però essere assoggettate a servitù di uso pubblico. L'intervento privato sarà regolato da apposita convenzione fra ente/privato ed A.C. (si veda l'ART. 83 "Convenzioni per la realizzazione di attrezzature e servizi da parte dei privati").</p> <p>2. In tali zone il Piano si attua per Interventi Edilizi Diretti, applicando i seguenti indici e parametri:</p> <p>Indice di copertura massimo 50% (esistente se >) Altezza dell'edificio massima 12,50 m (esistente se >) DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13 DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14 DE - Distanze tra costruzioni ART. 15</p>
3. Prescrizioni	<p>1. Per le aree a verde pubblico individuate all'interno dei NAF, ogni intervento dovrà rispettare le specifiche norme del PdR.</p> <p>2. In corrispondenza delle aree individuate dal PdS come Aree a Verde Pubblico è sempre possibile individuare accessi alle proprietà pubbliche e private.</p>

ART. 89. Aree per parcheggi

1. Descrizione	1. Le aree per parcheggi sono destinate a parcheggi pubblici e di uso pubblico.
2. Indici e parametri urbanistici ed edilizi	<p>1. In queste zone sono consentite costruzioni che integrino la destinazione della zona e cioè chioschi, ristoranti, servizi igienici, caselli per la gestione delle aree di sosta, ecc..</p> <p>2. In tali zone il Piano si attua per Interventi Edilizi Diretti / convenzionati applicando i seguenti indici e parametri:</p> <p>Indice di copertura massimo 5% (esistente se >) Altezza dell'edificio massima 9,50 m (esistente se >) DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13 DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14 DE - Distanze tra costruzioni ART. 15</p>
3. Prescrizioni	<p>1. Per le aree destinate a parcheggi e autorimesse individuate all'interno dei NAF, ogni intervento dovrà rispettare le specifiche norme del PdR.</p> <p>2. In corrispondenza delle aree individuate dal PdS come parcheggi e autorimesse è sempre possibile individuare accessi alle proprietà pubbliche e private.</p> <p>3. I parcheggi e le autorimesse potranno essere realizzate con strutture multipiano ma dovranno essere interrate, mantenendo a verde la superficie di copertura.</p>
4. Indirizzi	1. Le superfici destinate a parcheggio pubblico o privato di uso pubblico di norma, in ogni zona del territorio comunale, devono essere alberate.

ART. 90. Aree per impianti tecnologici

1. Descrizione	1. In tali ambiti sono consentite solo le destinazioni d'uso rilevate (Distributori di carburante, autolavaggio, centrali idroelettriche, impianti di smaltimento rifiuti e di
-----------------------	--

	depurazione, piattaforme ecologiche, impianti acquedotto, impianti di teleriscaldamento, impianti di telecomunicazione ed altri impianti assimilabili ai precedenti).
2. Norma di riferimento	1. Il PdS ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 della LR 12/2005 e s.m.i.
3. Tavole di riferimento	PdS a var Schede di rilievo dei servizi esistenti PdS 1a var Servizi esistenti e di progetto scala 1:2.000 PdS 1b var Servizi esistenti e di progetto scala 1:5.000 PdS 2 Reti tecnologiche scala 1:2.000
4. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi	1. Sono ammessi i seguenti interventi: a) manutenzione ordinaria ; b) manutenzione straordinaria ; c) restauro e risanamento conservativo ; d) ristrutturazione edilizia ; e) ristrutturazione urbanistica ; f) nuova costruzione ; g) demolizione ; h) ricostruzione ; i) ampliamento ; come definiti dall'ART. 16 "Definizione delle categorie di intervento" delle presenti norme.
5. Modalità di intervento	1. Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria , manutenzione straordinaria , restauro e risanamento conservativo , ristrutturazione edilizia , trovano attuazione, di norma, mediante Interventi Edilizi Diretti . 2. Per tutti gli altri interventi edilizi realizzati da privati sono previsti Piani Urbanistici Attuativi o un atto convenzionato. 3. È facoltà dell' A.C. subordinare l'atto autorizzativo all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi o ad una convenzione per particolari esigenze di coordinamento dell'intervento con gli spazi pubblici o di uso pubblico circostanti.
6. Destinazioni d'uso	1. <u>Destinazione principale</u> : G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (g.2. Impianti tecnologici) 2. <u>Destinazioni complementari</u> : E. ATTIVITÀ TERZIARIE-UFFICI (e. Attività terziarie - uffici) - G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (g.1. Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale). 3. La <u>quantità massima</u> rispetto al peso insediativo ammissibile per: • E. ATTIVITÀ TERZIARIE-UFFICI (e. Attività terziarie - uffici) è di massimo 150 mq di SL . 4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, LR 12/2005 e s.m.i., ogni altra destinazione d'uso riconducibile e non, a quelle di cui alla classificazione dell'ART. 7 "Destinazioni d'uso" differente da quelle sopra elencate, è da intendersi incompatibile con l'ambito considerato.
7. Indici e parametri urbanistici ed edilizi	Indice di copertura massimo 70% (esistente se >) Altezza dell'edificio massima 12,50 m (esistente se >) Indice di permeabilità minimo 15% (esistente se <) DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13 DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14 DE - Distanze tra costruzioni ART. 15 1. È permessa la deroga all' altezza dell'edificio massima per attrezzature e impianti tecnologici necessari all'attività.
8. Criteri e prescrizioni	1. Oltre che in queste zone, specificamente destinate alla loro collocazione, le sole opere complementari agli impianti di servizio (fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, energia termica, telefono, radio-

	televisione) possono essere installate in qualsiasi altra zona del territorio.														
<p>9. Cabine di trasformazione dell'energia elettrica</p>	<p>1. Il titolo abilitativo per la costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica viene rilasciato alle seguenti condizioni speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il volume delle cabine non viene computato ai fini urbanistici; • la <u>superficie coperta</u> delle cabine non viene computata ai fini dell'<u>indice di copertura</u>; • le cabine possono essere costruite a confine di proprietà in deroga alle <u>distanze</u> minime previste dalle <u>NTA</u> qualora realizzate in fregio a strade pubbliche o private ed in deroga alle <u>distanze</u> dai fabbricati solo all'interno della proprietà ove viene realizzata la cabina di trasformazione; l'altezza massima fuori terra delle cabine non deve superare m 4,50 salvo i casi di maggiore altezza imposta da comprovati motivi tecnici che vanno sottoposti - di volta in volta - all'approvazione dell'<u>A.C.</u>; • le cabine possono essere costruite nelle fasce di rispetto stradale, come previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. 30.12.1970 n° 5980. 														
<p>10. Distributori di carburante</p>	<p>1. L'impianto di nuove stazioni per la distribuzione di carburante o di semplici distributori, è ammesso esclusivamente su aree di adeguate dimensioni e in posizione tale da non recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, né da essere disdicevole all'ambiente o al decoro urbano.</p> <p>2. Su tali aree è ammessa la realizzazione di distributori di carburante con relative pensiline e costruzioni accessorie quali: chioschi, magazzini, servizi igienici, locali commerciali connesse all'attività specifica nei limiti delle prescrizioni e degli indici seguenti e conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente di seguito richiamata. Non è ammessa la residenza o altre attività non connesse all'esercizio specifico.</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 70%;"><u>Indice di copertura</u> massimo</td> <td style="text-align: right;">20% (esistente se >)</td> </tr> <tr> <td><u>Altezza dell'edificio</u> massima</td> <td style="text-align: right;">6,50 m (esistente se >)</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">salvo le altezze minime necessarie per la realizzazione delle pensiline a copertura delle colonne di servizio</td> </tr> <tr> <td><u>Indice di permeabilità</u> minimo</td> <td style="text-align: right;">15% (esistente se <)</td> </tr> <tr> <td>DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi</td> <td style="text-align: right;">ART. 13</td> </tr> <tr> <td>DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici</td> <td style="text-align: right;">ART. 14</td> </tr> <tr> <td>DE - Distanze tra costruzioni</td> <td style="text-align: right;">ART. 15</td> </tr> </table> <p>3. Non sono ammessi nuovi impianti su aree private di <u>pertinenza</u> di edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano.</p> <p>4. Non sono ammessi nuovi impianti di distribuzione carburanti nei <u>NAF</u> e nelle strade residenziali di quartiere.</p> <p>5. L'<u>A.C.</u> può chiedere <u>distanze</u> minime tra impianti di distribuzione carburanti situati lungo la stessa strada, nonché <u>distanze</u> minime dagli incroci ferma restando l'osservanza delle Leggi Regionali e delle Norme del Ministero dell'Interno sulla sicurezza degli impianti di distribuzione carburante; in particolare si fa espresso riferimento al D.Lgs. 11.02.1998 n. 32 e s.m.i., alla Legge 15.03.1997 n. 59, alla LR n.24/2004 ed alla LR n.6/2010.</p> <p>6. In caso di cessazione delle attività esistenti deve essere effettuata specifica indagine di verifica di eventuale inquinamento del suolo, del sottosuolo e delle falde e, ove risultasse necessario si dovrà provvedere a cura e spese del proprietario o gestore, alla bonifica del sito.</p>	<u>Indice di copertura</u> massimo	20% (esistente se >)	<u>Altezza dell'edificio</u> massima	6,50 m (esistente se >)		salvo le altezze minime necessarie per la realizzazione delle pensiline a copertura delle colonne di servizio	<u>Indice di permeabilità</u> minimo	15% (esistente se <)	DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi	ART. 13	DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici	ART. 14	DE - Distanze tra costruzioni	ART. 15
<u>Indice di copertura</u> massimo	20% (esistente se >)														
<u>Altezza dell'edificio</u> massima	6,50 m (esistente se >)														
	salvo le altezze minime necessarie per la realizzazione delle pensiline a copertura delle colonne di servizio														
<u>Indice di permeabilità</u> minimo	15% (esistente se <)														
DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi	ART. 13														
DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici	ART. 14														
DE - Distanze tra costruzioni	ART. 15														
<p>11. Norme generali di tutela</p>	<p>1. Prescrizioni per gli interventi: controllo paesistico dell'inserimento e dell'integrazione degli edifici e dei manufatti nel contesto, con particolare attenzione alle caratteristiche tipologiche, dei materiali impiegati, alla sistemazione degli spazi aperti e all'ambientazione rispetto all'intorno.</p>														

	2. Si prescrive l'uso di elementi di mitigazione dell'impatto visivo, specialmente verso strade e corsi d'acqua con piantumazione corpose di alberi ad alto fusto con essenze autoctone e arbusti.
--	---

ART. 91. CAPO XVIII - SISTEMA DELLA MOBILITÀ**ART. 92. Disciplina inerente il sistema della mobilità**

1. Norma di riferimento	<p>1. La disciplina inerente la costruzione e la tutela delle strade è regolamentata dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada” e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.</p> <p>2. Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche è fatto, inoltre, rinvio alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1999 n. 557, al decreto ministeriale 5 novembre 2001 e al regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 7.</p> <p>3. Il PGT recepisce il Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) della Provincia di Brescia e del Regolamento viario ad esso allegato, (approvazione del 24/09/07).</p>
2. Prescrizioni	<p>1. Per le infrastrutture della mobilità realizzate fra le date del rilievo aerofotogrammetrico e la data di approvazione del PGT, o progettate o in corso di realizzazione, l’effettiva configurazione, qualora difforme dalla cartografia di PGT, è quella derivante dal progetto esecutivo approvato.</p> <p>2. Per le infrastrutture esistenti da adeguare o di nuova realizzazione, i tracciati, le caratteristiche tecniche, le soluzioni funzionali e gli ingombri delle sedi e delle intersezioni riportati negli elaborati di PGT, sono indicativi e saranno precisati nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi e nelle varie fasi di studio di fattibilità e di progettazione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. In tali casi la fascia di rispetto indicata negli elaborati di PGT è vincolata ad area di salvaguardia dell’infrastruttura, destinata alla definizione dei tracciati, da attuarsi in conformità ai vigenti disposti di legge in materia.</p> <p>3. Tutte le strade con la carreggiata di dimensioni inferiore a metri 6,00 possono essere ampliate previa la redazione di uno specifico progetto.</p> <p>4. Fermi restando i disposti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, fino all’approvazione dei progetti definitivi delle opere, nelle aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture per la mobilità e nelle relative aree di salvaguardia è vietata qualsiasi nuova edificazione; sono consentiti esclusivamente interventi di recupero di edifici esistenti, da attuarsi mediante interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo. È altresì consentito l’utilizzo del terreno a scopi agricoli.</p> <p>5. La progettazione del sistema della mobilità ricompresa negli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa, deve in ogni caso essere coerente con il sistema complessivo esistente e programmato; qualora necessario, l’A.C. può proporre, nei modi e nei termini previsti dalle leggi vigenti in materia, gli adeguamenti occorrenti a garantire l’efficacia e l’efficienza del sistema della mobilità.</p>

ART. 93. Mezzi pubblicitari

1. Norma di riferimento	<p>1. Nuovo Codice della Strada (D.L. 285 del 30 aprile 1992 e dal Regolamento del Codice della strada).</p> <p>2. Piano del traffico della viabilità extraurbana (PTVE) della Provincia di Brescia e del Regolamento viario ad esso allegato, (approvazione del 24/09/07), ed in particolare quanto previsto al TITOLO 7: “Mezzi pubblicitari” del Regolamento viario della Provincia di Brescia.</p>
2. Prescrizioni	<p>1. Per quanto concerne le strade comunali si fa presente quanto segue:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • il posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetta alle disposizioni contenute nel Regolamento viario della Provincia di Brescia, ed all'autorizzazione dell'ente gestore della strada. • la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati è soggetta alle limitazioni previste dal regolamento comunale e all'autorizzazione dell'U.T.. • è comunque vietata l'installazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari (ad esclusione di preinsegne e insegne d'esercizio) nei NAF e sugli spazi pubblici all'interno dei centri abitati.
--	---

ART. 94. Viabilità da attuarsi nei PUA, AT o negli interventi soggetti a Convenzionamento

1. Prescrizioni	<p>1. Nei Piani Urbanistici Attuativi, negli Ambiti di Trasformazione e negli interventi soggetti a Convenzionamento sono indicati i tracciati viabilistici, la cui definizione cartografica ha valore di massima, e potrà essere modificata in sede di piano esecutivo.</p> <p>2. Hanno valore prescrittivo e vincolante solo se specificati nelle rispettive schede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i punti di innesto delle viabilità di piano; • il calibro stradale, e la presenza di viabilità ciclopedonali o parcheggi a lato strada. <p>3. Se non indicato diversamente le nuove strade all'interno di piani esecutivi devono avere una carreggiata per veicoli con larghezza minima di m. 6,00, e marciapiedi su almeno un lato di dimensione minima di m. 1,50. L'eventuale pista ciclabile, se prevista, può essere prevista anche all'interno delle dimensioni precedenti.</p> <p>4. Tutte le nuove opere di viabilità che si rendessero necessarie al fine di garantire la sicurezza della circolazione veicolare conseguenti all'attuazione di PUA, AT o negli interventi soggetti a Convenzionamento saranno a carico del privato attuatore, comprese quelle interferenti con la viabilità provinciale e/o statale.</p> <p>5. Qualora i PUA, AT o gli interventi soggetti a Convenzionamento oggetto di trasformazione interferiscano con la viabilità provinciale e/o statale vi sarà l'obbligo di concordarne con il relativo ente le modalità esecutive, particolarmente in relazione ad eventuali nuove intersezioni e/o accessi previsti sulla rispettiva rete stradale esistente.</p>
------------------------	--

ART. 95. Percorsi ciclopedonali

1. Prescrizioni	<p>1. Il PdR individua i tracciati esistenti e di progetto di possibili percorsi ciclopedonali al fine di garantire un collegamento protetto tra le diverse parti del tessuto urbano consolidato. I tracciati di tali percorsi dovranno essere meglio precisati con la predisposizione di specifici progetti esecutivi.</p> <p>2. In sede di predisposizione di PUA, AT o negli interventi soggetti a Convenzionamento è possibile modificare il tracciato dei percorsi ciclopedonali ricadenti all'interno di tali aree, purché le nuove soluzioni rispondano comunque alle esigenze di collegamento con le zone limitrofe indicate dal PGT.</p> <p>3. In tutti gli ambiti del territorio Comunale, l'edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi ciclopedonali esistenti e previsti. In caso di motivata necessità il tracciato del percorso potrà essere modificato.</p> <p>4. Il Comune può imporre arretramenti delle recinzioni per consentire il ripristino di percorsi ciclopedonali abbandonati, il completamento di quelli esistenti e l'apertura o il proseguimento di nuovi passaggi ciclopedonali anche non previsti nel PGT.</p>
------------------------	--

	<p>5. La larghezza minima delle piste ciclabili dovrà essere di m. 1,50, nel caso in cui queste siano destinate ad un solo senso di marcia; le piste a due sensi di marcia devono avere una larghezza minima di m. 2,50 ed essere separate dalla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti. per le specifiche tecniche si rimanda alla vigente normativa in materia.</p> <p>6. L'area dei percorsi ciclopeditoni può essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • computata ai fini del volume urbanistico realizzabile, purché sia area indicata come edificabile; • computata ai fini della distanza minima dalla strada e/o dai confini. <p>7. I percorsi ciclopeditoni potranno essere sostituiti da portici di uso pubblico previo accordo con l'A.C.</p> <p>8. Ove negli elaborati grafici di PGT siano indicati percorsi ciclopeditoni, essi, in sede di edificazione dei singoli interventi, potranno essere realizzati ed il costo di realizzazione scomputato dagli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi dell'art. 45 della LR 12/2005 e s.m.i..</p> <p>9. Siccome tali percorsi costituiscono elementi di rilevanza ambientale, i progetti dovranno prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni ove esistenti e la loro integrazione con materiali coerenti con il contesto ove di nuova realizzazione; • la dotazione di adeguati spazi di sosta; • l'integrazione con l'ambiente circostante.
--	---

ART. 96. Fermate per il Trasporto Pubblico Locale (TPL)

1. Elaborati di riferimento	<p>PdS a var Schede di rilievo dei servizi esistenti</p> <p>PdS 1a var Servizi esistenti e di progetto scala 1:2.000</p> <p>PdS 1b var Servizi esistenti e di progetto scala 1:5.000</p>
2. Prescrizioni	<p>1. L'eventuale realizzazione e adeguamento delle fermate per il Trasporto Pubblico Locale deve avvenire tenendo conto degli indirizzi progettuali contenuti nel "Quaderno n.1"¹ dell'Assessorato ai trasporti della Provincia di Brescia.</p>

¹ http://www.provincia.brescia.it/sites/default/files/allegati/documenti/2966/pubblicazione_fermate_bus.pdf

CAPO XIX - AMBITI DI VALORE AMBIENTALE ED ECOLOGICO

ART. 97. Rete Ecologica

1. Norma di riferimento	1. Si rimanda a quanto previsto all'ART. 35 "Rete ecologica".
--------------------------------	---

ART. 98. Fondo aree verdi

1. Descrizione	1. Il Fondo aree verdi nasce, in Lombardia, grazie all'introduzione del concetto di compensazione per lo sfruttamento della risorsa suolo.									
2. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 43 comma 2-bis.									
3. Prescrizioni	<p>1. Per interventi di nuova costruzione che sottraggono aree agricole nello stato di fatto, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica, sono quindi assoggettate ad una "tassa di scopo", una maggiorazione del contributo di costruzione, che può andare dal 1,5 al 5% del contributo stesso, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di Sistemi verdi.</p> <p>2. I proventi delle maggiorazioni, da utilizzare entro 3 anni dalla riscossione, sono destinati alla realizzazione di "interventi forestali a rilevanza ecologica e d'incremento della naturalità" quali: boschi, filari arborati, fasce boscate, fasce tampone, arbusteti, stagni, aree umide, ripristino fontanili, ripristino suolo fertile di aree impermeabilizzate, acquisto terreni da destinare alla realizzazione di Sistemi verdi, interventi selvicolturali.</p> <p>3. La maggiorazione del contributo di costruzione in funzione delle caratteristiche territoriali e paesistiche, per le aree considerate agricole di tutto il territorio comunale è:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ambiti</th> <th>Maggiorazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Interni ai Parchi</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>Negli ambiti di trasformazione e negli ambiti agricoli</td> <td>4%</td> </tr> <tr> <td>Nel resto del territorio</td> <td>3%</td> </tr> </tbody> </table>		Ambiti	Maggiorazione	Interni ai Parchi	5%	Negli ambiti di trasformazione e negli ambiti agricoli	4%	Nel resto del territorio	3%
Ambiti	Maggiorazione									
Interni ai Parchi	5%									
Negli ambiti di trasformazione e negli ambiti agricoli	4%									
Nel resto del territorio	3%									

ART. 99. Invarianza idraulica

1. Norma di riferimento	1. Si rimanda a quanto previsto all'ART. 49 "Invarianza idraulica" delle presenti norme.
--------------------------------	--

CAPO XX - NORME FINALI**ART. 100. Deroghe**

1. Norma di riferimento	1. La deroga agli atti di PGT può essere disposta esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale e senza necessità di preventivo nulla-osta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 40 della LR 12/2005 e s.m.i. e all'articolo 14 del DPR n. 380/2001 e s.m.i..
2. Prescrizioni	<p>1. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d'uso, previa deliberazione del Consiglio Comunale che ne attesta l'interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d'uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell'intervento di ristrutturazione, fermo restando, nel caso di insediamenti commerciali, quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.</p> <p>2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi nonché, nei casi di cui al comma 1, le destinazioni d'uso, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.</p> <p>3. Ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative può essere, altresì, assentita deroga, nei casi ed entro i limiti indicati dall'articolo 19 della LR 20 febbraio 1989, n. 6.</p>

ART. 101. Indirizzi per le pianificazioni comunali collegate

1. Programma triennale dei lavori pubblici	1. Il PdS costituisce lo strumento di riferimento per la programmazione delle opere pubbliche. In sede di approvazione del Bilancio e del Programma triennale dei lavori pubblici l' A.C. indica i valori economici generali per l'attuazione triennale delle previsioni contenute nel PdS . Tale indicazione tiene conto della valutazione dei fabbisogni, dello stato e previsione di attuazione dei servizi, dell'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie. Nella medesima sede viene verificato lo stato di attuazione del PdS determinando gli eventuali adeguamenti.
2. Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (P.R.I.C.)	1. Il Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale, previsto dalla LR 17/2000 come modificata dalla LR 38/2004, detta le prescrizioni riguardanti i caratteri illuminotecnici e formali degli impianti di illuminazione al fine di programmare uno sviluppo organico degli interventi di illuminazione nell'area comunale. Il Piano ha lo scopo di ottimizzare ed omogeneizzare sia gli interventi immediati sia quelli futuri ed ha caratteristica di indirizzo per i soggetti preposti alla programmazione ed alla disciplina degli interventi stessi.
3. Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.)	1. Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è lo strumento di pianificazione del sottosuolo previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3/3/99, dalla LR 26/2003 e dal R.R. 3/2005. Il Piano è predisposto per l'utilizzo razionale del sottosuolo e per definire strategie di infrastrutturazione coerenti. Viene predisposto dall' A.C. con l'ausilio degli Enti e Aziende fornitori di servizi operanti nel Comune e deve porsi come obiettivo quello di gestire il

	sottosuolo per assicurare efficienza, efficacia ed economicità dei servizi forniti alla cittadinanza.
4. Piano Energetico	1. Il Piano energetico costituisce lo strumento principale dell' A.C. per perseguire politiche di risparmio energetico che coinvolgono l'intero comparto edilizio pubblico. In particolare il Piano Energetico ed i nuovi strumenti urbanistici quali il Regolamento Edilizio, nel rispetto della normativa vigente (Direttiva Europea 2002/91/CE, D.Lgs 192/05, D.Lgs 311/06 e s.m.i.) devono perseguire l'obiettivo della riqualificazione energetica degli edifici esistenti e della concezione degli edifici nuovi, con particolare attenzione all'edilizia residenziale pubblica.
5. Piano di Zonizzazione acustica	1. Il Piano di Zonizzazione Acustica, predisposto ai sensi della Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95 e ai sensi della LR 13/2001 ed al Regolamento riguardante i criteri per la redazione del Piano di Zonizzazione Acustica (Delibera di Giunta Regionale 12/7/2002), detta norme e individua interventi per la mitigazione ed il risanamento acustico a tutela degli insediamenti e dei servizi presenti suddividendo il territorio in sei classi acustiche.
6. Regolamenti di Qualità Urbana	1. Il PdS promuove il miglioramento della qualità urbana nel tessuto comunale. 2. A tal fine l' A.C. , con i Regolamenti relativi alla qualità urbana, da adottarsi anche successivamente al PGT , definisce criteri e norme di riqualificazione dell'ambiente urbano, a salvaguardia e in conformità ai principi generali di tutela, di qualità formale e funzionale dell'ambiente urbano.

TITOLO IV - PIANO DELLE REGOLE

CAPO XXI - NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 102. Finalità ed ambito di applicazione

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 10
2. Obiettivi	1. Obiettivo del Piano delle regole (PdR) è di definire e disciplinare gli ambiti del tessuto urbano consolidato.
3. Prescrizioni	<p>1. Il PdR individua inoltre le aree destinate all'agricoltura, quelle di valore paesaggistico ambientale ed ecologico, e le aree non soggette a trasformazione urbanistica.</p> <p>2. Le norme contenute nel presente Titolo si applicano agli elaborati grafici costituenti il PGT, ricompresi nella sezione del PdR.</p> <p>3. Le indicazioni delle previsioni di dominio del DdP riportate negli elaborati grafici del PdR non sono conformative del regime giuridico del suolo ed hanno il solo scopo di completezza ricognitiva.</p>

ART. 103. Classificazione del territorio

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 10
2. Elaborati di riferimento	Tav_10 var Regime dei suoli
3. Prescrizioni	<p>1. Il PdR recepisce, le definizioni, la classificazione e suddivisione del territorio precisata negli elaborati costituenti il DdP, ed il PdS, per quanto concerne i rispettivi contenuti ed ambiti di disciplina.</p> <p>2. Recepisce quindi le definizioni del DdP e del PdS, per quanto attiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (AdT) Ambiti di Trasformazione; • Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico; • Viabilità di progetto. <p>3. Classifica e definisce invece:</p> <ul style="list-style-type: none"> • (A) Nuclei di Antica Formazione; • (B1, B2, B3, B4, D1) Aree urbane consolidate; • (E1, E2) Ambiti territoriali.

ART. 104. Perequazione - compensazione - incentivazione

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art.11
2. Prescrizioni	1. Si rimanda a quanto previsto nel DdP all'ART. 73 "Perequazione - compensazione - incentivazione".

ART. 105. Modalità di attuazione del PdR

1. Norma di riferimento	1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 10
2. Prescrizioni	<p>1. Il PdR in conformità alle leggi vigenti, si attua mediante pianificazione attuativa e interventi diretti, di iniziativa pubblica e privata.</p> <p>2. I Piani Urbanistici Attuativi e gli Interventi Edilizi Diretti previsti dal presente PdR sono consentiti nei limiti e con le modalità previste dai Piani o Regolamenti comunali, che disciplinano le tematiche edilizie, igienico-sanitarie, della mobilità, dell'inquinamento acustico e atmosferico, del commercio, nonché nel rispetto degli studi e dei piani di settore allegati al PGT.</p> <p>3. La declinazione degli interventi edilizi è definita nel PGT e nel Regolamento Edilizio conformemente alle disposizioni di cui alla vigente legislazione statale e regionale.</p>

ART. 106. Contenuti paesaggistici del PdR

1. Prescrizioni	<p>1. Il PdR, con le proprie scelte, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi paesistico ambientali proposti dal PGT partecipando a migliorare il paesaggio.</p> <p>2. Sono sottoposti all'esame dell'impatto paesaggistico delle trasformazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli interventi in zona di vincolo ambientale (D.Lgs. 42/2004); • tutti gli interventi, negli ambiti non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia, recupero abitativo dei sottotetti, all'interno dei nuclei di antica formazione, nelle zone "E Ambiti territoriali", qualora incidenti sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici. <p>3. La documentazione di riferimento per la progettazione e per l'espressione del parere circa l'impatto paesaggistico degli interventi è rappresentata dagli elaborati contenuti nel DdP che costituiscono le "Carte condivise del Paesaggio" e nello specifico la tavola n. 2.10 "Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi" che definiscono il grado di sensibilità dei diversi ambiti in cui è articolato il territorio comunale.</p> <p>4. Si specifica inoltre il rimando alla documentazione allegata al Piano del Paesaggio.</p>
------------------------	---

ART. 107. Rete Ecologica

1. Norma di riferimento	1. Si rimanda a quanto previsto all'ART. 35 "Rete ecologica".
--------------------------------	---

ART. 108. Edificazione in aree contigue

1. Prescrizioni	<p>1. Fatta eccezione per le zone E (Ambiti territoriali) e per i Piani Urbanistici Attuativi (PP, PR, SUAP, PII, ecc), negli ambiti del tessuto consolidato il trasferimento di capacità edificatoria tra lotti edificabili è ammesso anche per lotti non contigui a parità di destinazione e nel rispetto dei parametri di zona.</p> <p>2. In tal caso il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla sottoscrizione di specifico atto notorio in cui si dichiara che l'area asservita non è mai stata utilizzata a scopo edificatorio ovvero possiede ancora capacità edificatoria. L'atto deve essere sottoscritto dal progettista e dal proprietario dell'area. Ove le aree di pertinenza appartengano a più proprietari, l'atto di identificazione e asservimento deve essere sottoscritto da tutti gli aventi diritto.</p> <p>3. In ogni intervento edificatorio, l'eventuale trasferimento del potenziale edificatorio è ammissibile entro il limite del 20% (limite incremento edificatorio lotto ricevente).</p>
------------------------	--

ART. 109. Patrimonio edilizio esistente

1. Norma di riferimento	1. L. 457/1978 art. 27.
2. Prescrizioni	<p>1. Il Piano propone la conservazione e la valorizzazione di tutti gli aspetti ed elementi di interesse archeologico, architettonico, storico ed ambientale. Per elementi di interesse architettonico si intendono gli edifici ma anche: soffitti a volta, loggiati, archi, colonne, contorni di finestre, portali, pavimentazioni ecc. Ogni intervento su edifici o spazi liberi ovunque situati deve essere finalizzato al recupero di tali aspetti ed elementi.</p> <p>2. Si specifica inoltre che ogni intervento di trasformazione realizzato all'interno del volume geometrico dei fabbricati esistenti non costituisce incremento del volume urbanistico del fabbricato: sono pertanto ammissibili incrementi della superficie lorda purché ciò avvenga all'interno dell'involucro del fabbricato. Sono comunque fatti salvi gli oneri concessori relativi e quanto eventualmente specificato nelle singole schede.</p> <p>3. Le zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 27 della L. 457/1978, coincidono con gli "Ambiti del tessuto urbano consolidato" e con gli "Ambiti territoriali".</p> <p>4. È comunque consentita, da parte dell'A.C. e con specifica delibera di G.C., l'individuazione di aree da sottoporre a Piano di Recupero anche se non individuati sulle tavole di azionamento del presente PdR. Tali piani di recupero non costituiscono variante al PGT fino ad un incremento del 20% del volume reale esistente.</p>

ART. 110. Riedificazione dei ruderi

1. Prescrizioni	<p>1. La riedificazione dei ruderi di fabbricati rurali nel Parco dell'Adamello è normata dall'art. 49-bis "Riedificazione dei ruderi" del PTC del Parco Regionale dell'Adamello, nel resto del territorio è consentita alle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • che il rudere sia identificato catastalmente; • che qualora tale condizione non sussista la sagoma dell'edificio preesistente sia identificabile, anche attraverso prove documentali. <p>2. La riedificazione non dovrà in ogni caso eccedere il perimetro del sedime dell'edificio; qualora non sia possibile risalire con certezza all'altezza dell'edificio originario, la riedificazione non potrà superare i due piani agibili fuori terra oltre ad un sottotetto, l'altezza interna dei locali dovrà verificare puntualmente i parametri, non superandoli, disposti dal "regolamento locale di igiene" al capitolo 4 punto 3.4.7 e 3.4.8.</p> <p>3. Gli interventi dovranno attenersi, per quanto riguarda materiali e tipologie costruttive alla tradizione locale; è da evitare l'uso di materiali, per impatto, estranei al contesto.</p>
------------------------	--

CAPO XXII - AMBITI DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO

ART. 111. A - Nuclei d'antica formazione

1. Descrizione	<p>1. Comprende le parti del territorio interessate da singoli immobili, complessi edilizi isolati ed aree che hanno conservato nel tempo, in planimetria, la struttura dell'insediamento originale ed al contempo presentano valenze morfologiche, tipologiche ed ambientali meritevoli di essere salvaguardate.</p> <p>2. Tali zone sono individuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma primo e secondo, della L. 457/78, e si identificano come quelle ove si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ristrutturazione ed alla miglior utilizzazione del patrimonio stesso.</p>
2. Norma di riferimento	<p>1. Il PdR ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della LR 12/2005 e s.m.i., dell'articolo 25 delle norme di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) del PTR, dell'articolo 127 delle norme di attuazione del PTCP, individua i seguenti NAF:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paspardo
3. Elaborati di riferimento	<p>PdR 3 var Nuclei di antica formazione: classificazione degli edifici scala 1:500 PdR b var Nuclei di antica formazione: schede degli edifici</p>
4. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi	<p>1. Sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia; e) ristrutturazione urbanistica; f) nuova costruzione; g) demolizione; h) ricostruzione; i) ampliamento; <p>come definiti dall'ART. 16 "Definizione delle categorie di intervento" delle presenti norme.</p>
5. Modalità di intervento	<p>1. Gli interventi edilizi trovano attuazione, di norma, mediante Interventi Edilizi Diretti, secondo le categorie d'intervento e le norme di attuazione prescritte nella scheda relativa a ogni unità minima d'intervento. Qualora però il progetto d'intervento sia completato da una più approfondita analisi storica e architettonica del fabbricato e dei suoi interni, da cui risultino prescrizioni di tutela motivatamente discordi da quelle contenute nella scheda relativa all'unità minima d'intervento, la stessa potrà essere modificata, in accoglimento delle risultanze dell'analisi compiuta, mediante uno specifico atto di rettifica, ai sensi del comma 14 bis dell'art. 13 della L.r. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, acquisito il preventivo parere della Commissione per il paesaggio.</p> <p>2. L'Unità Minima di Intervento di ogni singolo intervento di recupero è definita estesa alla singola unità abitativa in caso di opere che non riguardino l'esterno dell'edificio. In caso contrario l'U.M.I. è estesa a tutto l'edificio da intendersi come entità strutturale autonoma e deve comprendere le più opportune opere di raccordo strutturale e stilistico con gli edifici adiacenti.</p> <p>3. Solo per la ristrutturazione urbanistica sono previsti i Piani Urbanistici Attuativi.</p> <p>4. È facoltà dell'A.C. subordinare l'atto autorizzativo all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi o ad una convenzione per particolari esigenze di</p>

	<u>distanze</u> di cui agli articoli ART. 13 “DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi” e ART. 14 “DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici”.
11. Parcheggi privati pertinenziali	1. Si applica quanto previsto all’ART. 10 “ <u>Parcheggi</u> privati pertinenziali (PP)”.
12. Recinzioni	1. Si applica quanto previsto all’ART. 11 “Recinzioni”.
13. Muri di sostegno	1. Si applica quanto previsto all’ART. 12 “Muri di sostegno”.
14. Costruzioni accessorie	1. Si applica quanto previsto all’ART. 21 “Costruzioni accessorie”.
15. Servizi minimi	1. Si applica quanto previsto all’ART. 84 “Servizi minimi da riservare”.
16. Classificazione degli edifici	<p>1. Categoria A 1 - edifici di valore storico-monumentale Monumenti, palazzi di rilievo storico-architettonico, chiese. Gli interventi devono essere finalizzati alla salvaguardia degli edifici e delle loro pertinenze attraverso il recupero conservativo degli esterni, degli interni e del contesto. Sono possibili interventi di <u>manutenzione ordinaria</u>, <u>manutenzione straordinaria</u>, <u>restauro e risanamento conservativo</u>. È ammessa la ricostruzione di parti e/o elementi degradati e non recuperabili nell’assoluto rispetto di materiali, forme e valori estetici originari. Gli interventi di adeguamento igienico-sanitario, sono ammessi nel rispetto degli ambienti interni significativi e degli elementi di valore storico ed architettonico tradizionale, ma non devono comportare aumento del volume e devono lasciare inalterata la sagoma (con particolare riferimento alla linea di gronda e di colmo).</p> <p>2. Categoria A 2 - edifici di valore storico-ambientale Edifici storici o di impianto storico che conservano caratteristiche tipologiche originali. Gli interventi devono essere finalizzati alla salvaguardia degli edifici e delle loro pertinenze valorizzando gli elementi testimoniali ancora presenti, le caratteristiche morfologiche d’impianto e le parti interne significative ed eliminando le aggiunte e gli elementi di finitura non coerenti. Sono possibili interventi di <u>manutenzione ordinaria</u>, <u>manutenzione straordinaria</u>, <u>restauro e risanamento conservativo</u> e <u>ristrutturazione edilizia</u>, con esclusione della <u>demolizione</u> e <u>ricostruzione</u> totale e con obbligo del mantenimento del sedime esistente. Il volume delle eventuali superfetazioni rimosse potrà essere utilizzato, in misura non superiore al 10% del rimanente volume esistente, per realizzare ampliamenti o sopralzi dell’edificio. Per comprovate necessità di adeguamenti igienico e funzionale, gli interventi di ristrutturazione potranno prevedere un incremento volumetrico una tantum non superiore al 10% dell’esistente.</p> <p>3. Categoria A 3 - edifici di interesse ambientale Edifici storici o di impianto storico trasformati in epoca recente che hanno perso parte dei caratteri dell’architettura tradizionale locale ma mantengono ancora riconoscibili le caratteristiche di impianto. Gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento dei caratteri e degli elementi di valore storico-testimoniale ancora presenti e al recupero di equilibrato rapporto con il contesto. Sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia.</p>

	<p>Il volume delle eventuali superfetazioni rimosse potrà essere utilizzato, in misura non superiore al 10% del rimanente volume esistente, per realizzare ampliamenti o sopralzi dell'edificio.</p> <p>Per comprovate necessità di adeguamenti igienico e funzionale, gli interventi di ristrutturazione potranno prevedere un incremento volumetrico una tantum non superiore al 10% dell'esistente.</p> <p>4. Categoria A 4 - edifici di recente edificazione o comunque privi di valore Gli interventi devono essere finalizzati al recupero del rapporto tipologico, compositivo e formale con il contesto ambientale. Sono possibili interventi di <u>manutenzione ordinaria</u>, <u>manutenzione straordinaria</u>, <u>restauro e risanamento conservativo</u> e <u>ristrutturazione edilizia</u>.</p> <p>Il volume delle eventuali superfetazioni rimosse potrà essere utilizzato, in misura non superiore al 10% del rimanente volume esistente, per realizzare ampliamenti o sopralzi dell'edificio.</p> <p>Per comprovate necessità di adeguamenti igienico e funzionale, gli interventi di ristrutturazione potranno prevedere un incremento volumetrico una tantum non superiore al 10% dell'esistente.</p> <p>5. Fabbricati accessori Sono possibili interventi di <u>manutenzione ordinaria</u>, <u>manutenzione straordinaria</u>, <u>restauro e risanamento conservativo</u> e <u>ristrutturazione edilizia</u>. Trattandosi di fabbricati accessori e box, non è consentito convertirne la volumetria a fini non pertinenti.</p>
<p>17. Classificazione dei fronti di particolare pregio</p>	<p>1. Categoria 1 - fronti di valore storico-ambientale, integri Sono possibili interventi di <u>manutenzione ordinaria</u>, <u>manutenzione straordinaria</u>, <u>restauro e risanamento conservativo</u>.</p> <p>È vietata la chiusura di logge e porticati; tutti gli interventi dovranno garantire la conservazione dei caratteri tipologici della facciata (dimensioni, scansioni delle aperture principali).</p> <p>2. Categoria 2 - fronti di valore storico-ambientale, parzialmente rimaneggiati Sono possibili interventi di <u>manutenzione ordinaria</u>, <u>manutenzione straordinaria</u>, <u>restauro e risanamento conservativo</u>.</p> <p>È richiesta la rimozione delle superfetazioni e degli elementi palesemente estranei e/o in contrasto con la struttura originaria.</p> <p>È vietata la chiusura di logge e porticati; tutti gli interventi dovranno garantire la conservazione dei caratteri tipologici della facciata (dimensioni, scansioni delle aperture principali).</p> <p>3. Tutti gli altri fronti Sono possibili gli interventi corrispondenti all'edificio cui appartengono.</p> <p>4. Norme comuni: Gli interventi dovranno essere estesi a tutto il fronte dell'edificio da intendersi come entità strutturale autonoma e deve comprendere le più opportune opere di raccordo strutturale e stilistico con quelli adiacenti.</p>
<p>18. Salvaguardia ambientale</p>	<p>1. Tutti gli interventi che interessino, totalmente o parzialmente, le parti esterne delle costruzioni devono essere progettati ed attuati in modo tale da garantire il permanere delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell'ambito di zona. Al fine di raggiungere tale scopo vengono individuati i seguenti elementi architettonici tipici, concorrenti alla definizione dei caratteri ambientali ed architettonici delle costruzioni che i progetti dovranno documentare con particolari in scala opportune e con definizione dei materiali:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • sagoma della copertura, sporti di gronda e manto di copertura; • forma e dimensione delle aperture e sistemi di oscuramento • finiture di facciata (intonaco, muratura a vista, ecc.) • elementi decorativi (zoccolature, modanature, contorni di aperture, sporti di balconi, inferriate e ringhiere, elementi decorativi in genere); • canali di gronda e pluviali; • colori, stemmi, insegne e simili;
<p>19. Piani di Recupero</p>	<p>1. L'ambito interessato da interventi di ristrutturazione urbanistica è qualificabile come zona di recupero edilizio e pertanto sottoposto a piano attuativo, in applicazione della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche e integrazioni.</p> <p>2. Lo strumento urbanistico attuativo deve essere finalizzato al riordino funzionale, al recupero architettonico e paesaggistico degli edifici e del tessuto urbanistico storico e alla realizzazione dei necessari servizi pubblici; pertanto deve prevedere la cessione gratuita delle aree e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, nonché delle opere di urbanizzazione secondaria, secondo le quantità minime indicate all'ART. 84 "Servizi minimi da riservare" delle presenti norme.</p> <p>3. È possibile anche successivamente all'approvazione del PGT, attivare Piani Urbanistici Attuativi o Piani di Recupero in coerenza con il PGT approvato che prevedano modesti incrementi volumetrici mai superiori al 15% del volume reale esistente e che prevedano inoltre dei servizi aggiuntivi o riqualificazioni ambientali, nel rispetto delle tipologie tradizionali e senza modificazioni rilevanti. L'A.C., può assentire, dandone giustificata motivazione nel provvedimento medesimo, il mancato rispetto, per singole parti, delle presenti norme e delle relative schede di classificazione del patrimonio edilizio esistente. Tali incrementi volumetrici non risultano comunque significativi rispetto agli obiettivi del DdP e pertanto non ne costituiscono variante ma attuazione dello stesso e del PdR.</p> <p>4. In sede di pianificazione attuativa possono essere derogate le distanze urbanistiche di ambito, fermo restando le norme del Regolamento Locale d'Igiene e i diritti di terzi da codice civile.</p>

111.1. Caratteristiche dei principali componenti architettonici

<p>1. Modalità di intervento</p>	<p>1. Le presenti prescrizioni sono vincolanti per l'intero complesso soggetto ad opere edilizie e, nel caso di attuazione per singole parti in periodi temporali diversi, costituiscono elementi di omogeneità che devono essere rispettati anche nelle operazioni successive alla prima.</p>
<p>2. Manti di copertura</p>	<p>1. Per la copertura di qualsiasi volume (a qualsiasi destinazione) oggetto di intervento è prescritta la tipologia a falde inclinate con manto in lastre di pietra, in laterizio o altri materiali (ad esclusione della lamiera, il cui utilizzo sarà consentito solo nel caso di pendenze inferiori al 35%) con forma, tipologia e colore assimilabile al laterizio (coppi o tegole a coppo).</p> <p>2. Tali prescrizioni sono da estendersi anche per tettoie ed altri edifici accessori.</p>
<p>3. Comignoli e torrini</p>	<p>1. Dovranno essere in monoblocco di laterizio intonacato in colore naturale, in rame o in muratura di mattoni intonacati in colore naturale o in pietra con copertura in lastre di pietra, in laterizio o altri materiali (ad esclusione della lamiera) con forma, tipologia e colore assimilabile al laterizio (coppi o tegole a coppo).</p> <p>2. È vietato l'impiego di manufatti di qualsiasi altro tipo (calcestruzzo, prefabbricato, lamiera, fibrocemento, ecc.).</p>
<p>4. Canali di gronda e pluviali</p>	<p>1. I canali di gronda dovranno essere a sezione semi-circolare e del tipo "appeso"; i pluviali dovranno essere a sezione circolare. Entrambi dovranno essere realizzati unicamente in rame o lamiera zincata protetta con vernici di colore "testa di moro" o grigio scuro.</p>

	<p>2. È vietato l'uso di qualunque altro materiale (PVC o similari, acciaio inossidabile, ecc.).</p>
5. Sottogronda	<p>1. Dovranno essere in legno a vista, secondo sagome tradizionali e con colori tradizionali.</p>
6. Facciate ed intonaci	<p>1. Tutte le facciate dovranno essere in pietrame, evitando la stilatura ribassata, o rivestite in intonaco rustico o semi-civile in colore naturale da tinteggiare o colorato in pasta con ossidi naturali. Il colore da utilizzarsi dovrà essere riferito alle caratteristiche degli intonaci locali tradizionali, valutando una parte sufficientemente ampia dello spazio sul quale prospetta l'edificio.</p> <p>2. È vietato qualsiasi altro materiale di rivestimento a superficie liscia e riflettente (marmi, ceramiche, klinker, metalli e verniciature, ecc.) e l'intonaco di tipo plastico.</p> <p>3. È fatto obbligo di mantenere e/o restaurare l'eventuale impianto decorativo esterno.</p>
7. Frontali di balconi	<p>1. Nel caso di ripristino di balconi esistenti, per il rivestimento del frontale è vietato l'uso di acciaio od altro materiale metallico (ferroso e non) e di profilati in PVC o similari, ancorché verniciati.</p>
8. Finestre ed aperture	<p>1. Le aperture in facciata dovranno rispettare foggia e dimensioni di quelle tradizionali.</p> <p>2. Le soglie di finestre, portefinestre, portoni, vetrine ed aperture in genere dovranno essere realizzate in pietra naturale non lucidata.</p> <p>3. Negli interventi su fronti di edifici esistenti è fatto divieto di formazione di contorni (spalle e cappello) di finestre o aperture in genere, qualora l'edificio ne sia originariamente sprovvisto.</p>
9 Serramenti	<p>1. Sia per i serramenti che per le altre chiusure esterne dovranno essere utilizzati preferibilmente infissi in legno trattato o verniciato in colore tradizionale e comunque identico a quello degli altri serramenti dell'edificio.</p> <p>2. Le luci dei negozi e delle vetrine dovranno essere dotate di telai realizzati con in materiali conformi alla tradizione e trattati o verniciati in colore tradizionale e comunque identico a quello degli altri serramenti dell'edificio.</p> <p>3. È comunque vietato l'uso di acciaio inossidabile in colore naturale, alluminio naturale o anodizzato e legno "lucidato" a vista con vernici vetrificanti.</p>
10. Apparecchi di oscuramento	<p>1. L'oscuramento delle aperture dovrà essere realizzato mediante l'impiego di persiane ad anta che dovranno essere trattate o verniciate in colore tradizionale e comunque identico a quello degli altri serramenti dell'edificio.</p> <p>2. È vietato l'uso di avvolgibili di qualsiasi materiale e di "tende alla veneziana".</p>
11. Porte di autorimesse	<p>1. Nel caso di nuova realizzazione o di intervento sull'esistente dovranno essere costituite da antoni in legno oppure, nel caso non sia possibile, in altro materiale con rivestimento esterno in legno. In entrambi i casi il legno dovrà essere trattato o verniciato in colore tradizionale e identico a quello degli altri serramenti dell'edificio.</p>
12. Varie	<p>1. Insegne, mostre, scritte pubblicitarie, tende solari dovranno essere inserite organicamente nel complesso architettonico, rimanendo contenute entro il perimetro dello sfondamento, con divieto di sovrapporsi ad elementi costitutivi la facciata.</p>
13 Impianti tecnologici	<p>1. Di norma devono essere incassati o canalizzati così da mascherare le linee o i cavi degli impianti. Tali operazioni devono essere concordate con gli Enti erogatori dei servizi.</p>
14. Accessori e pertinenze	<p>1. È vietato il mantenimento di latrine (anche in disuso) sporgenti dai fili delle facciate degli edifici o isolate in corti o cortili.</p> <p>2. Gli edifici accessori esistenti dovranno essere mantenuti in modo confacente al pubblico decoro, risultando vietato l'impiego di materiali deteriorabili o di recupero</p>
15. Corti ed orti	<p>1. Le corti e gli orti, dovranno essere mantenuti in condizioni di unitarietà formale, pertanto:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• nuove recinzioni sono ammesse lungo i limiti di proprietà (salvo arretramenti) e dovranno essere trasparenti o in siepi sempreverdi e fiorate;• le pavimentazioni, dovranno essere realizzate con i materiali preesistenti e comunque di aspetto tradizionale, quali: acciottolato, lastre regolari in pietra, cubetti di porfido; sono ammessi anche elementi prefabbricati in cls, purché di forma e colori opportuni.
--	---

edilizi	<p>Indice di permeabilità minimo 30% (esistente se <)</p> <p>DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13</p> <p>DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14</p> <p>DE - Distanze tra costruzioni ART. 15</p>
9. Criteri e prescrizioni generali	<p>1. Per gli edifici esistenti, è concesso un ampliamento una tantum e per una sola volta, fino a un massimo del 20% del volume reale esistente anche in deroga ai parametri di zona.</p> <p>2. Trova applicazione il comma 1-bis dell'art.66 della LR 12/2005 e s.m.i. "Per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente la data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato anche in deroga al rispetto del rapporto drenante (è da leggersi indice di permeabilità) minimo previsto dai regolamenti e norme vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche della superficie resa impermeabile o che prevedano la realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal lotto di riferimento".</p> <p>3. Nel rispetto delle norme di codice civile è possibile la posa in opera di piccoli manufatti.</p> <p>4. Per gli interventi che comportano la trasformazione del bosco, preliminarmente alla loro attuazione, è obbligatorio munirsi dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 43 della LR 31/2008 e s.m.i..</p>
10. Recupero sottotetti	<p>1. Si rimanda a quanto previsto all'ART. 22 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".</p> <p>2. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è possibile aumentare, fino ad un massimo di cm 100, la quota d'imposta del tetto anche in deroga all'altezza dell'edificio massima e solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile.</p> <p>3. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è consentito il completamento in altezza (in allineamento con l'edificio esistente) in deroga alle distanze di cui agli articoli ART. 13 "DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi" e ART. 14 "DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici".</p>
11. Parcheggi privati pertinenziali	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 10 "Parcheggi privati pertinenziali (PP)".</p>
12. Recinzioni	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 11 "Recinzioni".</p>
13. Muri di sostegno	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 12 "Muri di sostegno".</p>
14. Costruzioni accessorie	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 21 "Costruzioni accessorie".</p>
15. Servizi minimi	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 84 "Servizi minimi da riservare".</p>
16. Norme generali di tutela	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 37 "Indicazioni generali per la progettazione degli interventi".</p>
17. Norme di mitigazione paesaggistica	<p>1. Tutti gli interventi edilizi devono rispettare le disposizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'edificazione dovrà svilupparsi secondo l'andamento morfologico delle curve di livello naturali e armonizzarsi con le costruzioni esistenti. È ammessa la costruzione di muri di sostegno, con conseguenti scavi e riporti di terra; il paramento esterno di dette murature dovrà essere rivestito in pietra naturale "a vista" o intonacato. È vietato il deposito, anche temporaneo, di merci e/o di materiali di qualsiasi natura. Nel caso il progetto edilizio presentato sia ritenuto particolarmente significativo dal punto di vista architettonico e dell'inserimento ambientale, la

	Commissione per il paesaggio/Ufficio tecnico comunale potrà derogare dalle disposizioni sopra indicate.
--	---

edilizi	<p>Indice di permeabilità minimo 30% (esistente se <)</p> <p>DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13</p> <p>DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14</p> <p>DE - Distanze tra costruzioni ART. 15</p>
9. Criteri e prescrizioni generali	<p>1. Per gli edifici esistenti, è concesso un ampliamento una tantum e per una sola volta, fino a un massimo del 20% del volume reale esistente anche in deroga ai parametri di zona.</p> <p>2. Trova applicazione il comma 1-bis dell'art.66 della LR 12/2005 e s.m.i. "Per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente la data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato anche in deroga al rispetto del rapporto drenante (è da leggersi indice di permeabilità) minimo previsto dai regolamenti e norme vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche della superficie resa impermeabile o che prevedano la realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal lotto di riferimento".</p> <p>3. Nel rispetto delle norme di codice civile è possibile la posa in opera di piccoli manufatti.</p> <p>4. Per gli interventi che comportano la trasformazione del bosco, preliminarmente alla loro attuazione, è obbligatorio munirsi dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 43 della LR 31/2008 e s.m.i..</p>
10. Recupero sottotetti	<p>1. Si rimanda a quanto previsto all'ART. 22 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".</p> <p>2. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è possibile aumentare, fino ad un massimo di cm 100, la quota d'imposta del tetto anche in deroga all'altezza dell'edificio massima e solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile.</p> <p>3. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è consentito il completamento in altezza (in allineamento con l'edificio esistente) in deroga alle distanze di cui agli articoli ART. 13 "DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi" e ART. 14 "DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici".</p>
11. Parcheggi privati pertinenziali	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 10 "Parcheggi privati pertinenziali (PP)".</p>
12. Recinzioni	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 11 "Recinzioni".</p>
13. Muri di sostegno	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 12 "Muri di sostegno".</p>
14. Costruzioni accessorie	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 21 "Costruzioni accessorie".</p>
15. Servizi minimi	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 84 "Servizi minimi da riservare".</p>
16. Norme generali di tutela	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 37 "Indicazioni generali per la progettazione degli interventi".</p>
17. Norme di mitigazione paesaggistica	<p>1. Tutti gli interventi edilizi devono rispettare le disposizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'edificazione dovrà svilupparsi secondo l'andamento morfologico delle curve di livello naturali e armonizzarsi con le costruzioni esistenti. È ammessa la costruzione di muri di sostegno, con conseguenti scavi e riporti di terra; il paramento esterno di dette murature dovrà essere rivestito in pietra naturale "a vista" o intonacato. È vietato il deposito, anche temporaneo, di merci e/o di materiali di qualsiasi natura. Nel caso il progetto edilizio presentato sia ritenuto particolarmente significativo dal punto di vista architettonico e dell'inserimento ambientale, la

	Commissione per il paesaggio/Ufficio tecnico comunale potrà derogare dalle disposizioni sopra indicate.
--	---

edilizi	<p>Indice di permeabilità minimo 30% (esistente se <)</p> <p>DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13</p> <p>DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14</p> <p>DE - Distanze tra costruzioni ART. 15</p>
9. Criteri e prescrizioni generali	<p>1. Per gli edifici esistenti, è concesso un ampliamento una tantum e per una sola volta, fino a un massimo del 20% del volume reale esistente anche in deroga ai parametri di zona.</p> <p>2. Trova applicazione il comma 1-bis dell'art.66 della LR 12/2005 e s.m.i. "Per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente la data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato anche in deroga al rispetto del rapporto drenante (è da leggersi indice di permeabilità) minimo previsto dai regolamenti e norme vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche della superficie resa impermeabile o che prevedano la realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal lotto di riferimento".</p> <p>3. Nel rispetto delle norme di codice civile è possibile la posa in opera di piccoli manufatti.</p> <p>4. Per gli interventi che comportano la trasformazione del bosco, preliminarmente alla loro attuazione, è obbligatorio munirsi dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 43 della LR 31/2008 e s.m.i..</p>
10. Recupero sottotetti	<p>1. Si rimanda a quanto previsto all'ART. 22 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".</p> <p>2. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è possibile aumentare, fino ad un massimo di cm 100, la quota d'imposta del tetto anche in deroga all'altezza dell'edificio massima e solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile.</p> <p>3. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è consentito il completamento in altezza (in allineamento con l'edificio esistente) in deroga alle distanze di cui agli articoli ART. 13 "DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi" e ART. 14 "DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici".</p>
11. Parcheggi privati pertinenziali	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 10 "Parcheggi privati pertinenziali (PP)".</p>
12. Recinzioni	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 11 "Recinzioni".</p>
13. Muri di sostegno	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 12 "Muri di sostegno".</p>
14. Costruzioni accessorie	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 21 "Costruzioni accessorie".</p>
15. Servizi minimi	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 84 "Servizi minimi da riservare".</p>
16. Norme generali di tutela	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 37 "Indicazioni generali per la progettazione degli interventi".</p>
17. Norme di mitigazione paesaggistica	<p>1. Tutti gli interventi edilizi devono rispettare le disposizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'edificazione dovrà svilupparsi secondo l'andamento morfologico delle curve di livello naturali e armonizzarsi con le costruzioni esistenti. È ammessa la costruzione di muri di sostegno, con conseguenti scavi e riporti di terra; il paramento esterno di dette murature dovrà essere rivestito in pietra naturale "a vista" o intonacato. È vietato il deposito, anche temporaneo, di merci e/o di materiali di qualsiasi natura. Nel caso il progetto edilizio presentato sia ritenuto particolarmente significativo dal punto di vista architettonico e dell'inserimento ambientale, la

	Commissione per il paesaggio/Ufficio tecnico comunale potrà derogare dalle disposizioni sopra indicate.
--	---

ART. 115. B4 - Ambiti consolidati a prevalenza di verde privato

1. Descrizione	1. Entro il perimetro del tessuto urbano consolidato o nella sua immediata contiguità il Piano ha individuato singoli lotti, liberi da edificazioni, coltivati a giardino od orto o comunque destinati a funzioni accessorie alle edificazioni a uso prevalentemente residenziale circostanti.
2. Norma di riferimento	1. Il PdR ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della LR 12/2005 e s.m.i.
3. Elaborati di riferimento	PdR 1 var Carta della disciplina delle aree scala 1:2.000 PdR 2 var Carta della disciplina delle aree scala 1:5.000
4. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi	1. Sono ammessi i seguenti interventi: a) manutenzione ordinaria ; b) manutenzione straordinaria ; c) restauro e risanamento conservativo ; d) ristrutturazione edilizia ; e) ristrutturazione urbanistica (solo attraverso Piani Urbanistici Attuativi); f) nuova costruzione (limitata alla realizzazione di piscine scoperte pertinenziali, impianti sportivi pertinenziali e parcheggi); g) demolizione ; h) ricostruzione ; i) ampliamento ; come definiti dall'ART. 16 "Definizione delle categorie di intervento" delle presenti norme.
5. Modalità di intervento	1. Gli interventi edilizi trovano attuazione, di norma, mediante Interventi Edilizi Diretti . Solo per la ristrutturazione urbanistica sono previsti i Piani Urbanistici Attuativi . 2. È facoltà dell' A.C. subordinare l'atto autorizzativo all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi o ad una convenzione per particolari esigenze di coordinamento dell'intervento con gli spazi pubblici o di uso pubblico circostanti.
6. Destinazioni d'uso	1. Destinazione principale : VERDE PRIVATO 2. Destinazioni complementari : A. RESIDENZA (a.1. Residenza) - B. ATTIVITÀ RICETTIVE (b.1. Strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel; b.2. Strutture ricettive alberghiere: residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel; b.3. Strutture ricettive non alberghiere) - G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (g.1. Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; g.2. Impianti tecnologici). 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, LR 12/2005 e s.m.i., ogni altra destinazione d'uso riconducibile e non, a quelle di cui alla classificazione dell'ART. 7 "Destinazioni d'uso" differente da quelle sopra elencate, è da intendersi incompatibile con l'ambito considerato. 4. Eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente per le attività esistenti.
7. Perequazione - compensazione - incentivazione	1. NON si applica quanto previsto nel DdP all'ART. 73 "Perequazione - compensazione - incentivazione".
8. Indici e parametri urbanistici ed edilizi	Indice di edificabilità fondiaria massimo 0,20 mc/mq (esistente se >) Altezza dell'edificio massima 4,50 m (esistente se >) Indice di permeabilità minimo 30% (esistente se <) DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13 DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14 DE - Distanze tra costruzioni ART. 15 2. Le aree destinate a ambiti del verde urbano concorrono alla determinazione dell' indice di copertura e dell' indice di permeabilità delle aree edificabili finitime.

9. Criteri e prescrizioni generali	<p>1. Per gli edifici esistenti, è concesso un ampliamento una tantum e per una sola volta, fino a un massimo del 20% del volume reale esistente anche in deroga ai parametri di zona.</p> <p>2. Trova applicazione il comma 1-bis dell'art.66 della LR 12/2005 e s.m.i. "Per tutti i fabbricati realizzati antecedentemente la data del 7 aprile 1989 è ammessa la realizzazione di autorimesse interrato anche in deroga al rispetto del rapporto drenante (è da leggersi indice di permeabilità) minimo previsto dai regolamenti e norme vigenti in materia, purché siano garantiti idonei sistemi di raccolta e dispersione in falda delle acque meteoriche della superficie resa impermeabile o che prevedano la realizzazione di vasche volano idonee a raccogliere e smaltire le acque derivanti dal lotto di riferimento".</p> <p>3. Nel rispetto delle norme di codice civile è possibile la posa in opera di piccoli manufatti.</p> <p>4. Sui volumi pertinenziali (autorimesse, baracche e simili) legittimamente assentiti sono altresì consentiti interventi di ristrutturazione edilizia e riqualificazione comportanti anche la demolizione, la ricostruzione e l'accorpamento finalizzati al miglior inserimento dei manufatti nel contesto ambientale paesaggistico.</p> <p>5. È sempre ammessa la creazione di parcheggi pubblici, privati e privati pertinenziali.</p> <p>6. Sono altresì ammessi in soprasuolo impianti sportivi pertinenziali scoperti nonché piscine pertinenziali scoperte.</p> <p>7. Per gli interventi che comportano la trasformazione del bosco, preliminarmente alla loro attuazione, è obbligatorio munirsi dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 43 della LR 31/2008 e s.m.i..</p>
10. Recupero sottotetti	<p>1. Si rimanda a quanto previsto all'ART. 22 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".</p> <p>2. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è possibile aumentare, fino ad un massimo di cm 100, la quota d'imposta del tetto anche in deroga all'altezza dell'edificio massima e solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile.</p> <p>3. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è consentito il completamento in altezza (in allineamento con l'edificio esistente) in deroga alle distanze di cui agli articoli ART. 13 "DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi" e ART. 14 "DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici".</p>
11. Parcheggi privati pertinenziali	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 10 "Parcheggi privati pertinenziali (PP)".</p>
12. Recinzioni	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 11 "Recinzioni".</p>
13. Muri di sostegno	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 12 "Muri di sostegno".</p>
14. Costruzioni accessorie	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 21 "Costruzioni accessorie".</p>
15. Servizi minimi	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 84 "Servizi minimi da riservare".</p>
16. Norme generali di tutela	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 37 "Indicazioni generali per la progettazione degli interventi".</p>
17. Norme di mitigazione paesaggistica	<p>1. È opportuno che il soprasuolo sia sistemato a prato, giardino o parco privato, fatta eccezione per le eventuali rampe di accesso ai parcheggi.</p>

ART. 116. Aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale

<p>1. Norma di riferimento</p>	<p>1. Sono le aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale disciplinati dal <u>PdS</u>.</p> <p>2. Negli ambiti identificati come aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale vale quanto specificato nel <u>PdS</u>.</p>
---------------------------------------	---

ART. 117. Ambiti di trasformazione

<p>1. Norma di riferimento</p>	<p>1. Sono gli <u>Ambiti di Trasformazione</u> disciplinati dal <u>DdP</u>.</p> <p>2. Nelle aree identificate come <u>Ambiti di Trasformazione</u> valgono le specifiche norme di cui al “CAPO XIV - AMBITI DI TRASFORMAZIONE”.</p>
---------------------------------------	---

CAPO XXIII - SISTEMA PAESISTICO - AMBIENTALE E DELLE AREE AGRICOLE**ART. 118. E - Norme generali per le aree agricole**

1. Descrizione	1. All'esterno del perimetro del tessuto urbano consolidato il Piano ha individuato le aree destinate all'esercizio dell'agricoltura, intesa come attività produttiva consolidata; ha individuato inoltre, tenuto conto delle prevalenti esigenze di tutela idrogeologica, naturalistica e paesaggistica del territorio, aree potenzialmente idonee al nuovo insediamento o all'espansione dei complessi agricolo-zootecnici esistenti o comunque all'attività agricola produttiva in genere.
2. Norma di riferimento	1. In queste aree la disciplina urbanistica ed edilizia è regolata dalle prescrizioni della LR 12/2005 Artt. 59, 60, 61, 62, dalla LR n.31/2008, dalla D.D.G. della Regione Lombardia del 29.12.2005 n.20109, dalle norme del PTC del Parco Regionale dell'Adamello e dalle norme della Riserva Regionale Naturale "Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo" per le rispettive competenze e dalle seguenti norme.
3. Elaborati di riferimento	PdR 1 var Carta della disciplina delle aree scala 1:2.000 PdR 2 var Carta della disciplina delle aree scala 1:5.000
8. Soggetti concessionari	1. Negli ambiti territoriali (zone E) il titolo abilitativo/autorizzativo per <ul style="list-style-type: none"> • la nuova costruzione al diretto servizio dell'agricoltura può essere rilasciato esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 comma 1 lettere a, b, c della LR 12/2005 e s.m.i. o a consorzi fra Comuni, consorzi di Bonifica e tutti gli Enti pubblici che operano sul territorio; • gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione, ricostruzione ed ampliamento, nonché le modifiche interne e la realizzazione dei volumi tecnici può essere rilasciata anche ai soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 comma 1 lettere a, b, c della LR 12/2005 e s.m.i. o a consorzi fra Comuni, consorzi di Bonifica e tutti gli Enti pubblici che operano sul territorio; in particolar modo tali interventi non sono soggetti alle disposizioni del "TITOLO III - NORME IN MATERIA DI EDIFICAZIONE NELLE AREE DESTINATE ALL'AGRICOLTURA" della LR 12/2005 e s.m.i.; • la realizzazione di edifici di piccole dimensioni, assentita esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, può essere rilasciata anche ai soggetti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 60 comma 1 lettere a, b, c della LR 12/2005 e s.m.i. o a consorzi fra Comuni, consorzi di Bonifica e tutti gli Enti pubblici che operano sul territorio.
4. Edifici non adibiti ad uso agricolo	1. Ai sensi dell'art. 62 della L.R. 12/2005, nelle tavole della Disciplina delle aree sono stati individuati e contrassegnati con un numero gli edifici esistenti non adibiti ad uso agricolo. 2. Per tutti gli edifici identificati con numerazione sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia , da attuarsi nel rispetto della volumetria reale . 3. Per tutti gli edifici non ricadenti all'interno della "Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo", oltre ai precedenti interventi, è consentito anche un ampliamento UNA TANTUM fino al 15% dei volumi esistenti. 4. Nel caso degli edifici ricadenti all'interno della "Riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo", l'ampliamento UNA TANTUM è ammesso fino al 10% dei volumi esistenti. 5. Per gli edifici nei quali è impossibile determinare con sicurezza l'altezza originaria

	<p>(es. crollo della copertura), si stabilisce che l'altezza massima in facciata sia di 5,50 m e in colmo di 7,00 m.</p> <p>6. Qualora un fabbricato sia stato omesso negli elaborati grafici, esso può essere considerato tra gli edifici per i quali sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, da attuarsi nel rispetto della volumetria reale, qualora sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il fabbricato sia inserito in mappa alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio; b. venga prodotta documentazione fotografica relativa all'immobile che ne attesti l'esistenza. <p>7. Oltre alle destinazioni proprie della zona è ammesso il mutamento di destinazione d'uso a: A. RESIDENZA - B. ATTIVITÀ RICETTIVE - D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.1. Esercizio di vicinato, d.2. Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) - F. ATTIVITÀ AGRICOLE (Agriturismo) - G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (g.1. Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale).</p> <p>8. Per gli edifici attualmente adibiti ad uso agricolo, in caso di cessazione dell'attività, è ammessa, ai fini della salvaguardia del patrimonio architettonico, la conversione alle destinazioni d'uso sopra specificate.</p> <p>9. Tutti gli interventi dovranno essere finalizzati al mantenimento dei caratteri tipologici, architettonici, strutturali ed ambientali originari sia nella scelta dei materiali e delle finiture, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche.</p> <p>10. La realizzazione di porticati è comunque ammessa: nel caso in cui la superficie del porticato sia inferiore o uguale a 12 mq esso non verrà computato a fini volumetrici, mentre nel caso in cui la superficie sia superiore a 12 mq esso concorrerà alla determinazione della volumetria per la parte eccedente.</p>
<p>5. Edifici ricadenti in zona "Prati Terrazzati" del Parco naturale dell'Adamello</p>	<p>1. Per gli edifici ricadenti in zona "Prati Terrazzati", oltre alle prescrizioni precedenti si applicano i disposti di cui all'art.24 del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale dell'Adamello. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ogni intervento edilizio deve essere condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente tradizionali, sia nelle scelte dei materiali che delle finiture, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche; b. deve essere garantita la conservazione rigorosa degli spazi aperti, con divieto di recinzioni fisse, di trasformazione a giardino, di piantumazione con specie ornamentali o comunque non autoctone; c. è prescritto il mantenimento dei terrazzamenti e relativi muri di sostegno, di ogni altro elemento caratteristico tradizionale del paesaggio.
<p>6. Ampliamento dei fabbricati</p>	<p>1. Nel caso di ampliamento di edificio esistente, le distanze dalle strade comunali, dai confini e tra gli edifici non devono essere inferiori alle esistenti o alle minime stabilite dal Codice civile, nel rispetto della tipologia dell'edificio stesso.</p> <p>2. Per migliorare la viabilità pubblica è consentito lo spostamento della superficie del sedime del fabbricato, quando questo disti meno di 5,00 m dal ciglio stradale più vicino, fino al raggiungimento della distanza di 5,00 m dalla viabilità pubblica.</p>

ART. 119. E1 - Area agricola

1. Descrizione	<p>1. Comprende le parti di territorio destinate ad usi agricoli o ad essi assimilabili.</p> <p>2. Gli interventi pertanto devono essere prevalentemente finalizzati a perseguire attività agricole orientate all'adozione di tecniche rispettose del paesaggio e incentivare gli elementi di naturalità presenti nei luoghi.</p>
2. Norma di riferimento	<p>1. In queste aree la disciplina urbanistica ed edilizia è regolata dalle prescrizioni della LR 12/2005 Artt. 59, 60, 61, 62, dalla LR n.31/2008, dalla D.D.G. della Regione Lombardia del 29.12.2005 n.20109, dalle norme del PTC del Parco Regionale dell'Adamello e dalle norme della Riserva Regionale Naturale "Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo" per le rispettive competenze e dalle seguenti norme.</p>
3. Elaborati di riferimento	<p>PdR 1 var Carta della disciplina delle aree scala 1:2.000 PdR 2 var Carta della disciplina delle aree scala 1:5.000</p>
4. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi	<p>1. Sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia; f) nuova costruzione: con destinazione d'uso agricola e per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco; g) demolizione; h) ricostruzione; i) ampliamento; <p>come definiti dall'ART. 16 "Definizione delle categorie di intervento" delle presenti norme.</p>
5. Modalità di intervento	<p>1. Gli interventi edilizi trovano attuazione, di norma, mediante Interventi Edilizi Diretti.</p> <p>2. È facoltà dell'A.C. subordinare l'atto autorizzativo all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi o ad una convenzione per particolari esigenze di coordinamento dell'intervento con gli spazi pubblici o di uso pubblico circostanti.</p>
6. Destinazioni d'uso	<p>1. Destinazione principale: F. ATTIVITÀ AGRICOLE (f. Attività agricole) [Produzione agricola, commercializzazione e allevamento secondo le specificazioni della LR 12/2005 e s.m.i. Agriturismo ai sensi dell'art. 151 della LR 31/2008 e s.m.i. Sono ammessi gli spazi dedicati a funzioni necessarie allo svolgimento dell'attività principale e la residenza del proprietario del fondo agricolo, del conduttore del fondo agricolo, dei dipendenti dell'azienda agricola.]</p> <p>2. Destinazioni complementari: A. RESIDENZA (a.1. Residenza) - B. ATTIVITÀ RICETTIVE (b.1. Strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel; b.2. Strutture ricettive alberghiere: residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel; b.3. Strutture ricettive non alberghiere) - C. ATTIVITÀ PRODUTTIVE (c.4. Impianti idroelettrici a produzione di energia) - D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.1. Esercizio di vicinato; d.2. Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) - G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (g.1. Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; g.2. Impianti tecnologici) Autorimesse pubbliche o private per il ricovero di vetture.</p> <p>3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, LR 12/2005 e s.m.i., ogni altra destinazione d'uso riconducibile e non, a quelle di cui alla classificazione dell'ART. 7 "Destinazioni d'uso" differente da quelle sopra elencate, è da intendersi incompatibile con l'ambito considerato.</p> <p>4. Eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente per le attività esistenti.</p>
7. Perequazione - compensazione -	<p>1. NON si applica quanto previsto nel DdP all'ART. 73 "Perequazione - compensazione - incentivazione".</p>

incentivazione	
8. Indici e parametri urbanistici ed edilizi	<p>1. Densità fondiaria per l'abitazione dell'imprenditore agricolo: <u>Indice di edificabilità territoriale</u> massimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,06 mc/mq su terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata; • 0,01 mc/mq con un massimo di mc 500 per azienda su terreni a bosco, a coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-pascolo permanente; • 0,03 mc/mq negli altri terreni agricoli. <p>Nel calcolo dei volumi non sono computate le strutture ed infrastrutture produttive ammesse dalle destinazioni di zona, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici, ma ai rapporti di copertura di seguito specificati.</p> <p>2. Rapporto di copertura per attrezzature produttive: <u>Indice di copertura</u> massimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40% dell'intera superficie aziendale per serre fisse; • 20% dell'intera superficie aziendale per le aziende orto-floro-vivaistiche; • 10% dell'intera superficie aziendale per gli altri casi ammessi. <p>Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale.</p> <p>3. Altezze e distanze: <u>Altezza dell'edificio</u> massima 8,50 m (esistente se >) Altezze superiori potranno essere consentite per la realizzazione di silos e volumi tecnici.</p> <p><u>Numero dei piani</u> fuori terra massimo 1 piano più sottotetto (esistente se >)</p> <p>DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13 nel caso di silos o volumi tecnici eccedenti l'altezza di 7,50 m dovrà essere mantenuta una distanza pari a m 10,00.</p> <p>DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14 e m 20,00 È data facoltà all'A.C. concedere per comprovate motivazioni la deroga a detta distanza fino ad un limite minimo di m 5,00 dalla carreggiata e comunque nel rispetto del D.lgs. 285/1992 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione.</p> <p>DE - Distanze tra costruzioni ART. 15</p> <p>4. Secondo il disposto dell'art. 59 comma 1 della LR 12/2005 e s.m.i., per il computo dei volumi realizzabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. Su tutte le aree computate a fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione, debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.</p> <p>5. È ammessa la realizzazione di coperture mobili stagionali a protezione di particolari attività agricole.</p> <p>6. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 59 della LR 12/2005 e s.m.i. per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.59 della LR 12/2005 e s.m.i. sono incrementati del 20 per cento.</p> <p>7. Nelle aree INTERNE al PTC del Parco dell'Adamello per la nuova costruzione con destinazione d'uso agricola e per le attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco è necessario il parere del Parco.</p>
9. Criteri e prescrizioni generali	<p>1. Sono vietati per ogni tipo di insediamento, che pur avendo destinazione d'uso compatibile con l'agricoltura e con attività ad essa collegate, ivi compreso l'agriturismo, interventi edilizi o di modifica del territorio, tali da alterare in modo significativo ed irreversibile edifici storici o l'ambiente circostante.</p> <p>2. Negli ambiti territoriali sono ammessi esclusivamente, oltre agli interventi previsti dall'art. 59 comma 1 della LR 12/2005 e s.m.i., le seguenti opere:</p>

	<p>a. modifiche alle destinazioni d'uso volte agli usi residenziali e terziarie-turistiche per gli edifici esistenti inutilizzati;</p> <p>b. recupero del patrimonio edilizio esistente;</p> <p>c. ricostruzione di edifici crollati o demoliti;</p> <p>d. realizzazione di impianti idroelettrici a produzione di energia;</p> <p>e. realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale;</p> <p>f. realizzazione di autorimesse pubbliche o private per il ricovero di vetture;</p> <p>g. realizzazione di strade e di percorsi ciclo-pedonali, pubblici e di uso pubblico, e della viabilità agro-silvo-pastorale di progetto;</p> <p>h. costruzione di opere di difesa idraulica o di sistemazione idrogeologica, realizzate esclusivamente dagli enti a ciò preposti che operano sul territorio;</p> <p>i. costruzione di terrazzamenti secondo le tipologie locali in pietrame.</p> <p>3. È esclusa ogni forma di allevamento zootecnico a carattere intensivo con criteri industriali.</p> <p>4. La realizzazione di nuove strade private, tenuto conto della qualità paesaggistica e naturalistica dei luoghi, è consentita esclusivamente per assicurare un unico accesso, ove mancante, a fabbricati esistenti.</p> <p>5. La percorribilità ciclo-pedonale pubblica e della viabilità agro-silvo-pastorale dovrà essere sempre garantita.</p> <p>6. Non è consentita l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, esclusa la segnaletica stradale e turistica.</p> <p>7. È vietato il deposito, anche temporaneo, di merci e/o di materiali di qualsiasi natura.</p>
<p>10. Recupero sottotetti</p>	<p>1. Si rimanda a quanto previsto all'ART. 22 "<u>Recupero</u> ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".</p> <p>2. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è possibile aumentare, fino ad un massimo di cm 100, la quota d'imposta del tetto anche in deroga all'<u>altezza dell'edificio</u> massima e solo nel caso che tale <u>sottotetto</u> diventi abitabile.</p> <p>3. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è consentito il completamento in altezza (in allineamento con l'<u>edificio</u> esistente) in deroga alle <u>distanze</u> di cui agli articoli ART. 13 "DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi" e ART. 14 "DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici".</p>
<p>11. Parcheggi privati pertinenziali</p>	<p>1. Si faccia riferimento all'ART. 10 "<u>Parcheggi</u> privati pertinenziali (PP)".</p>
<p>12. Recinzioni</p>	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 11 "<u>Recinzioni</u>".</p>
<p>13. Muri di sostegno</p>	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 12 "Muri di sostegno".</p> <p>2. Per il recupero, su tutto il territorio comunale, dei muri a secco e dei terrazzamenti si rimanda alle "Linee guida per il recupero: Muri a secco e terrazzamenti nel Parco dell'Adamello".</p>
<p>14. Costruzioni accessorie nelle aree agricole</p>	<p>1. Nelle <u>aree del Parco</u> è ammessa l'edificazione di depositi per attrezzi agricoli finalizzata alla sola conduzione e manutenzione dei terreni, da realizzarsi secondo il comma 9 dell'art. 24 del PTC del Parco Regionale, così come integrato dalla variante IV.</p> <p>2. Nelle <u>aree esterne al Parco</u> è ammessa l'edificazione di depositi per attrezzi agricoli finalizzata alla sola conduzione e manutenzione dei terreni, previa presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente. [comma 1-bis dell'art.62 della LR 12/2005 e s.m.i.] Le modalità per la realizzazione sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • struttura completamente in legno e/o in muratura;

	<ul style="list-style-type: none"> • gronda massima 50 cm; • superficie massima in pianta di 12 mq; • copertura a due falde in scandole di legno autoctono o lastre di pietra o lamiera zincata color testa di moro; • altezza massima al colmo di m 3,50 e pendenza minima della falda pari al 30%. <p>Il lotto minimo necessario per l'edificazione dell'accessorio è definito in mq 1.000,00 ed è da intendersi quale mappale o insieme di mappali contigui della medesima proprietà il cui frazionamento è definito alla data di adozione della presente Variante di PGT. Tale edificazione è ammessa esclusivamente quando sul lotto di proprietà non siano già presenti altre strutture atte ad assolvere a tale funzione.</p>
15. Servizi minimi	1. Si faccia riferimento all'ART. 84 "Servizi minimi da riservare".
16. Norme generali di tutela	1. Ogni intervento edilizio che incide sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici è sottoposto al parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio.

ART. 120. E2 - Aree boschive così come definite nei rispettivi PIF

1. Descrizione	<p>1. Ambiti caratterizzati dalla presenza di formazioni arboree e vegetazione arbustiva, con la prevalenza di boschi di conifere; considerato che tali aree presentano caratteristiche morfologiche, naturalistiche e paesaggistiche di rilevante interesse, sono destinate alla conservazione dell'ambiente boschivo e naturale e pertanto sono da ritenersi non idonee all'edificazione; vi è ammesso l'esercizio delle attività forestali, intese come conservazione e incremento dell'ambiente boschivo consolidato (fustaie e ceduo), compatibilmente con la salvaguardia del sistema idrogeologico, dell'equilibrio ecologico e ambientale e del paesaggio.</p> <p>2. Le aree boscate provengono rispettivamente dal Piano di Indirizzo Forestale del Parco dell'Adamello e dal Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Camonica. Sono state individuate due sottoclassi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • boschi non trasformabili; • boschi in cui sono permesse le trasformazioni.
2. Norma di riferimento	<p>1. In queste aree la disciplina urbanistica ed edilizia è regolata dalle prescrizioni della LR 12/2005 Artt. 59, 60, 61, 62, dalla LR n.31/2008, dalla D.D.G. della Regione Lombardia del 29.12.2005 n.20109, dalle norme del PTC del Parco Regionale dell'Adamello e dal Piano di Indirizzo Forestale del Parco dell'Adamello e dal Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana di Valle Camonica.</p>
3. Elaborati di riferimento	<p>PdR 1 var Carta della disciplina delle aree scala 1:2.000 PdR 2 var Carta della disciplina delle aree scala 1:5.000</p>
4. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi	<p>1. Sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia; f) nuova costruzione: con destinazione d'uso agricola e per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco; g) demolizione; h) ricostruzione; i) ampliamento; <p>come definiti dall'ART. 16 "Definizione delle categorie di intervento" delle presenti norme.</p>
5. Modalità di intervento	<p>1. Gli interventi edilizi trovano attuazione, di norma, mediante Interventi Edilizi Diretti.</p> <p>2. È facoltà dell'A.C. subordinare l'atto autorizzativo all'approvazione di Piani Urbanistici Attuativi o ad una convenzione per particolari esigenze di coordinamento dell'intervento con gli spazi pubblici o di uso pubblico circostanti.</p>
6. Destinazioni d'uso	<p>1. Destinazione principale: F. ATTIVITÀ AGRICOLE (f. Attività agricole) [Produzione agricola, commercializzazione e allevamento secondo le specificazioni della LR 12/2005 e s.m.i. Agriturismo ai sensi dell'art. 151 della LR 31/2008 e s.m.i. Sono ammessi gli spazi dedicati a funzioni necessarie allo svolgimento dell'attività principale e la residenza del proprietario del fondo agricolo, del conduttore del fondo agricolo, dei dipendenti dell'azienda agricola.]</p> <p>2. Destinazioni complementari: A. RESIDENZA (a.1. Residenza) - B. ATTIVITÀ RICETTIVE (b.1. Strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel; b.2. Strutture ricettive alberghiere: residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel; b.3. Strutture ricettive non alberghiere) - C. ATTIVITÀ PRODUTTIVE (c.4. Impianti idroelettrici a produzione di energia) - D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.1. Esercizio di vicinato; d.2. Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) - G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (g.1. Attrezzature</p>

	<p>pubbliche e di interesse pubblico o generale; g.2. Impianti tecnologici) Autorimesse pubbliche o private per il ricovero di vetture.</p> <p>3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, LR 12/2005 e s.m.i., ogni altra destinazione d'uso riconducibile e non, a quelle di cui alla classificazione dell'ART. 7 "Destinazioni d'uso" differente da quelle sopra elencate, è da intendersi incompatibile con l'ambito considerato.</p> <p>4. Eventuali deroghe sono ammesse esclusivamente per le attività esistenti.</p>
<p>7. Perequazione - compensazione - incentivazione</p>	<p>1. NON si applica quanto previsto nel DdP all'ART. 73 "Perequazione - compensazione - incentivazione".</p>
<p>8. Indici e parametri urbanistici ed edilizi</p>	<p>1. Densità fondiaria per l'abitazione dell'imprenditore agricolo: <u>Indice di edificabilità territoriale</u> massimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0,01 mc/mq con un massimo di mc 500 per azienda. <p>Nel calcolo dei volumi non sono computate le strutture ed infrastrutture produttive ammesse dalle destinazioni di zona, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici, ma ai rapporti di copertura di seguito specificati.</p> <p>2. Rapporto di copertura per attrezzature produttive: <u>Indice di copertura</u> massimo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20% dell'intera superficie aziendale per le aziende orto-floro-vivaistiche; • 10% dell'intera superficie aziendale per gli altri casi ammessi. <p>Le tipologie costruttive dovranno essere congruenti al paesaggio rurale.</p> <p>3. Altezze e distanze: <u>Altezza dell'edificio</u> massima 8,00 m (esistente se >) <u>Numero dei piani</u> fuori terra massimo 1 piano più sottotetto (esistente se >) DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13 e m 10,00 DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14 e m 10,00 È data facoltà all'A.C. concedere per comprovate motivazioni la deroga a detta distanza fino ad un limite minimo di m 5,00 dalla carreggiata e comunque nel rispetto del D.lgs. 285/1992 e s.m.i e relativo Regolamento di esecuzione. DE - Distanze tra costruzioni ART. 15</p> <p>4. Secondo il disposto dell'art. 59 comma 1 della LR 12/2005 e s.m.i., per il computo dei volumi realizzabili è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini. Su tutte le aree computate a fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione, debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione della normativa urbanistica.</p> <p>5. È ammessa la realizzazione di coperture mobili stagionali a protezione di particolari attività agricole.</p> <p>6. Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 59 della LR 12/2005 e s.m.i. per le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT, i parametri di cui ai commi 3 e 4 dell'art.59 della LR 12/2005 e s.m.i. sono incrementati del 20 per cento.</p> <p>7. Nelle aree <u>INTERNE al PTC del Parco dell'Adamello</u> per la nuova costruzione con destinazione d'uso agricola e per le attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco è necessario il parere del Parco.</p>
<p>9. Criteri e prescrizioni generali</p>	<p>1. Sono vietati per ogni tipo di insediamento, che pur avendo destinazione d'uso compatibile con l'agricoltura e con attività ad essa collegate, ivi compreso l'agriturismo, interventi edilizi o di modifica del territorio, tali da alterare in modo significativo ed irreversibile edifici storici o l'ambiente circostante.</p> <p>2. Negli ambiti territoriali sono ammessi esclusivamente, oltre agli interventi previsti</p>

	<p>dall'art. 59 comma 1 della LR 12/2005 e s.m.i., le seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> j. modifiche alle destinazioni d'uso volte agli usi residenziali e terziarie-turistiche per gli edifici esistenti inutilizzati; k. recupero del patrimonio edilizio esistente; l. ricostruzione di edifici crollati o demoliti; m. realizzazione di impianti idroelettrici a produzione di energia; n. realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; o. realizzazione di autorimesse pubbliche o private per il ricovero di vetture; p. realizzazione di strade e di percorsi ciclo-pedonali, pubblici e di uso pubblico, e della viabilità agro-silvo-pastorale di progetto; q. costruzione di opere di difesa idraulica o di sistemazione idrogeologica, realizzate esclusivamente dagli enti a ciò preposti che operano sul territorio; r. costruzione di terrazzamenti secondo le tipologie locali in pietrame. <p>3. È esclusa ogni forma di allevamento zootecnico a carattere intensivo con criteri industriali.</p> <p>4. La realizzazione di nuove strade private, tenuto conto della qualità paesaggistica e naturalistica dei luoghi, è consentita esclusivamente per assicurare un unico accesso, ove mancante, a fabbricati esistenti.</p> <p>5. La percorribilità ciclo-pedonale pubblica e della viabilità agro-silvo-pastorale dovrà essere sempre garantita.</p> <p>6. Non è consentita l'apposizione di cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura, esclusa la segnaletica stradale e turistica.</p> <p>7. È vietato il deposito, anche temporaneo, di merci e/o di materiali di qualsiasi natura.</p>
<p>10. Recupero sottotetti</p>	<p>1. Si rimanda a quanto previsto all'ART. 22 "Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".</p> <p>2. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è possibile aumentare, fino ad un massimo di cm 50, la quota d'imposta del tetto anche in deroga all'altezza dell'edificio massima e solo nel caso che tale sottotetto diventi abitabile.</p> <p>3. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, anche senza l'applicazione delle norme di cui agli artt. 63, 64, 65 della LR 12/2005 e s.m.i., è consentito il completamento in altezza (in allineamento con l'edificio esistente) in deroga alle distanze di cui agli articoli ART. 13 "DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi" e ART. 14 "DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici".</p>
<p>11. Parcheggi privati pertinenziali</p>	<p>1. Si faccia riferimento all'ART. 10 "Parcheggi privati pertinenziali (PP)".</p>
<p>12. Recinzioni</p>	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 11 "Recinzioni".</p>
<p>13. Muri di sostegno</p>	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 12 "Muri di sostegno".</p> <p>2. Per il recupero, su tutto il territorio comunale, dei muri a secco e dei terrazzamenti si rimanda alle "Linee guida per il recupero: Muri a secco e terrazzamenti nel Parco dell'Adamello".</p>
<p>14. Costruzioni accessorie nelle aree agricole</p>	<p>1. Nelle <u>aree del Parco</u> è ammessa l'edificazione di depositi per attrezzi agricoli finalizzata alla sola conduzione e manutenzione dei terreni, da realizzarsi secondo il comma 9 dell'art. 24 del PTC del Parco Regionale, così come integrato dalla variante IV.</p> <p>2. Nelle <u>aree esterne al Parco</u> è ammessa l'edificazione di depositi per attrezzi agricoli finalizzata alla sola conduzione e manutenzione dei terreni, previa presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente. [comma 1-bis dell'art.62 della LR 12/2005 e s.m.i.] Le modalità per la realizzazione sono le seguenti:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • struttura completamente in legno e/o in muratura; • gronda massima 50 cm; • superficie massima in pianta di 12 mq; • copertura a due falde in scandole di legno autoctono o lastre di pietra o lamiera zincata color testa di moro; • altezza massima al colmo di m 3,50 e pendenza minima della falda pari al 30%. <p>Il lotto minimo necessario per l'edificazione dell'accessorio è definito in mq 1.000,00 ed è da intendersi quale mappale o insieme di mappali contigui della medesima proprietà il cui frazionamento è definito alla data di adozione della presente Variante di PGT. Tale edificazione è ammessa esclusivamente quando sul lotto di proprietà non siano già presenti altre strutture atte ad assolvere a tale funzione.</p>
15. Servizi minimi	1. Si faccia riferimento all'ART. 84 "Servizi minimi da riservare".
16. Norme generali di tutela	1. Ogni intervento edilizio che incide sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici è sottoposto al parere obbligatorio della Commissione per il Paesaggio.

ART. 121. Area interna alla Riserva Regionale Naturale “Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo”

1. Criteri e prescrizioni generali	1. Si applica quanto previsto all’ART. 52 “Riserva Regionale Naturale “Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo””.
---	--

ART. 122. Area interna al Parco Regionale e Naturale dell’Adamello

1. Criteri e prescrizioni generali	1. Si applica quanto previsto agli articoli ART. 53 “Parco Regionale dell’Adamello” e ART. 54 “Parco Naturale dell’Adamello”.
---	--

ALLEGATO 1. Elenco elaborati PGT**ALLEGATI GENERALI:**

A 00 - Elenco elaborati di variante

A 01 - Relazione tecnica di variante

A 02 - Norme tecniche di attuazione

Allegato A DDP Disciplina degli Ambiti di trasformazione

DdP - DOCUMENTO DI PIANO**• Allegati**

DdP All.1 Indagini socio economiche

DdP All.2 Studio agronomico forestale

• DdP 1 - Quadro ricognitivo e programmatico

1.01 Pianificazione dei comuni confinanti

scala 1:10.000

1.06a var Vincoli amministrativi e ambientali

scala 1:2.000

1.06b var Vincoli amministrativi e ambientali

scala 1:5.000

• DdP 2 - Quadro conoscitivo del territorio comunaleSistema della mobilità

2.01 Inquadramento territoriale viabilistico

scale 1:30.000 e 1:2.000

Sistema urbano

2.02 Carta di uso del suolo

scala 1:5.000

2.07 Distribuzione delle attività commerciali

scale 1:18.000 e 1:2.000

Sistema del paesaggio

2.08 Caratteri ed elementi del paesaggio rurale ed urbano

scala 1:5.000

2.09 Carta della rilevanza percettiva e visualità

scala 1:5.000

2.10 Carta della sensibilità paesaggistica dei luoghi

scala 1:5.000

Sintesi dei caratteri ambientali

2.11 Carta delle sensibilità e potenzialità ambientali

scala 1:5.000

2.12 Carta delle criticità

scala 1:5.000

• DdP 3 - Indicazioni di Piano

3.01 var Tavola delle previsioni di piano

scala 1:2.000

3.02 var Bilancio ecologico

scala 1:2.000

VAS - Valutazione ambientale strategica della Variante

VAS01 var Rapporto preliminare della variante al PGT

VIC - Valutazione incidenza ambientale

Studio Incidenza

Tavola VIC

scala 1:5.000

VIC01 var Studio Incidenza della variante al PGT

SG - Studio Geologico**Elaborati prescrittivi:**

SG2020 A - Relazione illustrativa (2020)

SG2020 B - Norme (2020)

SG2005 Tav.1 - Carta geologico strutturale

scala 1:10.000

SG2005 Tav.2 - Carta geomorfologica

scala 1:10.000

SG2005 Tav.3 - Carta idrogeologica

scala 1:10.000

SG2020 Tav.4 (1a/2020) - Carta di Sintesi

scala 1:10.000

SG2020 Tav.5 (1b/2020) - Carta di Sintesi di dettaglio

scala 1:2.000

SG2020 Tav.6 (2a/2020) - Carta di Fattibilità	scala 1:10.000
SG2020 Tav.7 (2b/2020) - Carta di Fattibilità	scala 1:2.000
SG2020 Tav.8 (3/2020) - Carta PSL	scala 1:10.000
SG2020 Tav.9 (4/2020) - Carta PAI-PGRA	scala 1:10.000
SG2020 Tav.10 (5/2020) - Carta dei Vincoli	scala 1:10.000
Asseverazione secondo l'allegato 6 della d.g.r. 19 giugno 2017 n. X/6738 (2020)	

Elaborati con valore "storico" perché spiegano alcuni passaggi che hanno portato alla cartografia attuale

SG2005 - Relazione geologica	
SG2011 A - Relazione generale	
<i>Proposta di ripermetrazione della fattibilità geologica: località PER e località CROCE</i>	
SG2013 Relazione illustrativa	
SG2013 Tav.1 - Ubicazione ambiti di studioscala 1:5.000	
SG2013 Tav.2A - Carta geomorfologica di dettaglio: Località PER	scala 1:1.000
SG2013 Tav.2B - Carta geomorfologica di dettaglio: Località CROCE	scala 1:500
SG2013 Tav.3A - Sezioni geologico interpretative: Località PER	scala 1:500
SG2013 Tav.3B - Sezioni geologico interpretative: Località CROCE	scala 1:500
SG2013 Tav.4A - Carta delle Pendenze: Località PERscala 1:2.000	
SG2013 Tav.4B - Carta delle Pendenze: Località CROCE	scala 1:1.000
SG2013 Tav.5A - Proposta di perimetrazione della fattibilità geologica: Località PER	scala 1:2.000
SG2013 Tav.5B - Proposta di perimetrazione della fattibilità geologica: Località CROCE	scala 1:1.000

PdS - PIANO DEI SERVIZI

PdS a var Schede di rilievo dei servizi esistenti e di progetto	
PdS 1a var Servizi esistenti e di progetto	scala 1:2.000
PdS 1b var Servizi esistenti e di progetto	scala 1:5.000
PdS 2 Reti tecnologiche	scala 1:2.000

Rete ecologica comunale

REC 1 var Schema della Rete Ecologica Comunale	scala 1:25.000
REC 2 var Carta della Rete Ecologica Comunale	scala 1:5.000

PdR - PIANO DELLE REGOLE

PdR 1 var Carta della disciplina delle aree	scala 1:2.000
PdR 2 var Carta della disciplina delle aree	scala 1:5.000
PdR 3 var Nuclei di antica formazione: classificazione degli edifici	scala 1:500
PdR b var Nuclei di antica formazione: schede degli edifici	
PdR 4 var Tavola del consumo di suolo del PGT VIGENTE	1: 2.000
PdR 5 var Tavola del consumo di suolo della VARIANTE	1: 2.000
PdR 6 var Dimensionamento della capacità insediativa	1:2.000

ALLEGATO 3. Definizioni**ART. 123. Definizioni da Regolamento Edilizio**

1. Di seguito, ai fini di migliorare la lettura delle norme di **PGT**, si riportano le definizioni tecniche uniformi (Allegato B) così come adottate da Regione Lombardia con DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695 "Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

VOCI	ACRONIMO	DESCRIZIONE	INCIDENZA URBANISTICA	NOTE ESPLICATIVE
1 - Superficie territoriale *	ST	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
2 - Superficie fondiaria *	SF	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla Superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	SI	
3 - Indice di edificabilità territoriale *	IT	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale , comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda .
4 - Indice di edificabilità fondiaria *	IF	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria , comprensiva dell'edificato esistente.	SI	Per superficie si intende la superficie lorda .
5 - Carico urbanistico *	CU	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	SI	
6 - Dotazioni territoriali *	DT	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	SI	
7 - Sedime		Impronta a terra dell' edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza .	NO	
8 - Superficie coperta *	SCOP	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50.	SI	Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.
9 - Superficie permeabile *	SP	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	SI	
10 - Indice di	IPT/IPF	Rapporto tra la superficie permeabile e la	SI	

permeabilità*		superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).		
11 - Indice di copertura*	IC	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria .	SI	
12 - Superficie totale*	STOT	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell' edificio .	SI	
13 - Superficie lorda*	SL	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell' edificio escluse le superfici accessorie.	SI	
14 - Superficie utile*	SU	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	SI	
15 - Superficie accessoria*	SA	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: <ul style="list-style-type: none"> • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie e le pensiline con profondità superiore a m 1,50; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello; • spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale; • i volumi tecnici; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli 	SI	Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzera del muro comune

		spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda;		
16 - <u>Superficie complessiva*</u>	SC	Somma della <u>superficie utile</u> e del 60% della <u>superficie accessoria</u> (SC=SU+60% SA).	SI	
17 - <u>Superficie calpestabile*</u>	SCAL	Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA).	SI	Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie.
18 - <u>Sagoma</u>		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l' <u>edificio</u> , ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	NO	
19 - <u>Volume totale o volumetria complessiva*</u>	VT	Volume della costruzione costituito dalla somma della <u>superficie totale</u> di ciascun piano per la relativa <u>altezza lorda</u> .	SI	
20 - <u>Piano fuori terra</u>		Piano dell' <u>edificio</u> il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all' <u>edificio</u> .	NO	
21 - <u>Piano seminterrato</u>		Piano di un <u>edificio</u> il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all' <u>edificio</u> e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all' <u>edificio</u> .	NO	Il soffitto dell' <u>edificio</u> del <u>piano seminterrato</u> può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell'art. 4 della l.r. 7/2017.
22 - <u>Piano interrato</u>		Piano di un <u>edificio</u> il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all' <u>edificio</u> .	NO	
23 - <u>Sottotetto</u>		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell' <u>edificio</u> e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	NO	
24 - <u>Soppalco</u>		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	NO	
25 - <u>Numero dei piani</u>		È il numero di tutti i livelli dell' <u>edificio</u> che concorrono, anche parzialmente, al computo della <u>superficie lorda</u> (SL).	NO	

<p>26 - Altezza lorda</p>		<p>Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.</p>	<p>NO</p>	
<p>27 - Altezza del fronte</p>		<p>L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; • all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. 	<p>NO</p>	
<p>28 - Altezza dell'edificio*</p>		<p>Altezza massima tra quella dei vari fronti.</p>	<p>SI</p>	
<p>29 - Altezza utile</p>		<p>Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.</p>	<p>NO</p>	
<p>30 - Distanze</p>		<p>Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.</p>	<p>NO</p>	<p>Si ricorda che ai fini dell'applicazione dell'art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati.</p>
<p>31 - Volume tecnico</p>		<p>Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).</p>	<p>NO</p>	
<p>32 - Edificio</p>		<p>Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.</p>	<p>NO</p>	
<p>33 - Edificio unifamiliare</p>		<p>Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.</p>	<p>NO</p>	

34 - Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	NO	
35 - Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	
36 - Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	NO	
37 - Loggia/Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
38 - Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	NO	
39 - Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell' edificio	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
40 - Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell' edificio , munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	NO	Restano ferme dalle possibilità consentite dalla legge 39/2004.
41 - Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	NO	
42 - Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato , balcone , terrazza o portico , chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	NO	
43 - Superficie scolante impermeabile dell'intervento		Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall'intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale	NO	Nuova definizione
44 - Altezza urbanistica*	AU	Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico	SI	Nuova definizione
45 - Volume urbanistico*	VU	Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l' altezza urbanistica , da utilizzarsi ai fini urbanistici	SI	Nuova definizione

ART. 124. Definizioni da PGT

1. Le definizioni espresse dal presente articolo hanno carattere esplicativo e definitorio dei termini utilizzati nel **PGT** e sono aggiuntive rispetto a quanto riportato nel precedente articolo delle definizioni tecniche uniformi (Allegato B) del Regolamento Edilizio approvato con DGR n. XI/695 del 24.10.2018.

VOCI	ACRONI	DESCRIZIONE
------	--------	-------------

	MO	
Androne e/o atrio		Ambienti di disimpegno ed ingresso, situati al piano terra degli immobili, aventi o due lati aperti o un lato aperto ed uno collegato direttamente al corpo scale ed agli impianti di sollevamento.
Cavedio		Spazio circoscritto da muri perimetrali, situato all'interno di un edificio , destinato a dare aria e luce a locali secondari ovvero destinato al passaggio degli impianti tecnologici.
Pareti perimetrali esterne o profilo perimetrale esterno		Sono costituite dalle pareti esterne opache di qualsiasi materiale, dalle pareti esterne trasparenti e dai serramenti che racchiudono il volume dell' edificio .
Galleria		Passaggio coperto di forma allungata collegante due ambienti.
Lotto		Porzione continua di terreno, anche appartenente a più possessori (siano persone fisiche o giuridiche), compresa in ambito a caratterizzazione omogenea; coincide con la superficie reale del terreno misurata in proiezione orizzontale. Per lotto edificabile si intende la superficie del terreno asservita all'intervento di trasformazione urbanistico-edilizia e che costituisce il riferimento spaziale per il computo dei parametri di edificabilità.
Sporti aggettanti aperti		Strutture orizzontali o inclinate sporgenti dalle delimitazioni perimetrali esterne quali balconi, ballatoi, pensiline, gronde e cornicioni. privi di sostegni esterni, sono impernati su un fulcro al quale sono ancorati, ovvero costituiscono prolungamento dei solai e delle travi. Gli elementi in aggetto devono essere posti ad un'altezza minima dal suolo pubblico di m 4,50 , salvo eventuali deroghe per pubblica utilità e previa concessione di una servitù di uso pubblico da parte dell' A.C. .
Superficie di vendita (mq)	SV	Laddove è ammessa la funzione commerciale di cui all' Art. 6 comma 6 lett d), si intende superficie di vendita la quota di SLP destinata a tale funzione e definita secondo i disposti della D.G.R. Lombardia 20 dicembre 2013 – n. X/1193 ed allegati, ed alle normative di settore vigenti in materia. La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori aree di sosta degli automezzi, anche se coperte ed i relativi corselli di manovra).
Volume reale (mc)	VR	Il Volume reale (VR) è il volume geometrico fuori terra, vuoto per pieno, dell'involucro dell'edificio compreso il prisma della copertura.
Volume predeterminato (mc)	VP	È il valore assoluto di Volume urbanistico VU eventualmente prescritto per ogni singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dall'estensione della superficie fondiaria o territoriale cui viene riferito.
Utilizzazione predeterminata (mq)	UP	È il valore assoluto di Superficie lorda SL eventualmente prescritto per ogni singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dalla estensione della superficie fondiaria o territoriale a cui viene riferito.
Altezza urbanistica (m)	AU	Altezza convenzionale che il PGT definisce in m 2,85 (m 2,55+0,30) per tutte le destinazioni, indipendentemente dalla maggiore o minore altezza di piano o di interpiano reale o prevista da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico

ART. 125. Abbreviazioni usate nel PGT

1. Di seguito si riportano alcune abbreviazioni usate nel [PGT](#):

PTR	Piano Territoriale Regionale
PPR	Piano Paesaggistico Regionale
RER	Rete Ecologica Regionale

REC Rete Ecologica Comunale
PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
PSSE Piano di Sviluppo Socio Economico (delle Comunità Montane)

SIC Siti d'Importanza Comunitaria
ZPS Zone di Protezione Speciale
VIC Valutazione di incidenza

PGT Piano di Governo del Territorio
DdP Documento di Piano
PdS Piano dei Servizi
PdR Piano delle Regole
NAF Nuclei di Antica Formazione
VAS Valutazione Ambientale Strategica
NTA Norme Tecniche di Attuazione

AdT Ambiti di Trasformazione
ATR Ambiti di Trasformazione Residenziale

SUAP Sportelli Unici per le Attività Produttive
PII Programmi Integrati di Intervento
PUA Piani Urbanistici Attuativi
PUR Piani di Recupero
PCC Permessi di Costruire Convenzionati
IED Interventi Edilizi Diretti

A.C. Amministrazione Comunale

ALLEGATO 4. Ambiti sottoposti alle norme del PTC del Parco Regionale e Naturale dell'Adamello

ART. 126. Parco Regionale dell'Adamello

1. In tutto il territorio comunale si applica la normativa del PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO REGIONALE DELL'ADAMELLO, così come approvata con D.g.r. 24 marzo 2005 - n. 7/21201 e con D.g.r. 21 febbraio 2014 - n. X/1403 "Approvazione della variante n. 4 al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco dell'Adamello".

2. Di seguito si riporta un estratto delle norme del PTC del Parco Regionale dell'Adamello.

3. La realizzazione di malghe e accessori è equiparata alla fruizione turistica così come riportata all'interno del PTC del Parco.

126.1. Zone territoriali di interesse antropico: disposizioni e criteri comuni

1. Articolo di riferimento: **art. 21** "Zone territoriali di interesse antropico: disposizioni e criteri comuni" del PTC del Parco Regionale dell'Adamello.

1. La disciplina urbanistica delle zone territoriali di interesse antropico previste dal Piano, come elencate dal quarto comma dell'art. 16, è dettata dallo strumento urbanistico locale in conformità al presente articolo e nell'osservanza dei criteri e delle direttive previste dagli articoli successivi. In sede di prima applicazione, gli strumenti urbanistici comunali sono adeguati entro il termine previsto dall'art. 5, secondo comma.

2. Lo strumento urbanistico integra e specifica i criteri, previsti dalle presenti norme, per il rilascio di autorizzazioni paesistiche; tutela il paesaggio nel suo complesso e nei suoi più rilevanti elementi costitutivi, attraverso il controllo delle trasformazioni urbanistiche in chiave paesistica e mediante l'uso di criteri costruttivi e di materiali per le finiture esterne tradizionalmente utilizzati in luogo.

3. Per le nuove costruzioni, qualora ammesse, lo strumento urbanistico, anche attraverso l'imposizione di idonei indici di edificabilità, evita costruzioni che per massività, altezze o tipologie spicchino in modo anomalo nel paesaggio; incentiva la conservazione e il recupero degli immobili esistenti, anche attraverso il rifacimento nel rispetto delle caratteristiche estetiche e ambientali preesistenti; promuove il recupero paesistico-ambientale delle recenti edificazioni e trasformazioni non correttamente inserite nel paesaggio.

4. Nella Zona attrezzature e insediamenti turistici e nella Zona prati terrazzati possono essere realizzate strutture e/o attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco, così come individuate nella planimetria di Piano secondo la seguente classificazione:

- Porta del Parco, costituita da strutture di fruizione turistica del Parco, ricettive e di ristorazione, comprendenti area picnic, parcheggi con strada a libero accesso, centro visitatori e che possono prevedere altresì la realizzazione di modeste strutture commerciali, culturali e socio-ricreative, nonché campeggi nei limiti previsti dall'art. 51;
- Accesso al Parco, costituito da struttura ricettiva e di ristorazione, area picnic, parcheggio con strada di accesso ed eventuale struttura di uso socio-culturale;
- Punto attrezzato, costituito da struttura di ristoro e modesta ricettività, con eventuale area da picnic.

5. I piani attuativi dello strumento urbanistico sono redatti con particolare riferimento ai valori paesistico-ambientali, sia per l'inserimento dell'edificazione e delle urbanizzazioni nel paesaggio, sia per garantire un corretto assetto ed uso degli spazi aperti.

6. Nel rilascio delle autorizzazioni paesistiche, di cui agli artt. 146 e 159 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) per edifici posti al di fuori della Zona di iniziativa comunale, i Comuni si attengono ai seguenti criteri generali:

- a. i materiali e i criteri costruttivi per le opere di finitura esterne dovranno essere quelli tradizionalmente utilizzati in luogo; in particolare è da evitare l'uso di manufatti in alluminio anodizzato, rivestimenti in ceramica o marmo e pietra non locale, intonaci plastici continui;
- b. manti di copertura uguali agli esistenti o migliorativi; è da evitare l'uso di lastre lisce o ondulate di cemento o plastica, lastre di lamiera ondulate (è tuttavia ammesso l'uso di lamiera d'acciaio, liscia di colore grigio scuro o testa di moro, o di rame), tegole o coppi con colori diversi dal grigio scuro o dal rosso cotto; i canali di gronda devono avere sezione semicircolare in lamiera d'acciaio colorata grigio scuro o in rame;

- c. apparecchi d'oscuramento dei vani finestre e porte, ad anta in legno naturale impregnato color nero o grigio, o pitturate con colori noce, grigio o grigio verde; è vietato l'uso di tapparelle;
- d. è obbligatorio mantenere o restaurare l'apparato decorativo esterno o singoli elementi decorativi;
- e. murature esterne in pietrame con eventuale intonaco raso pietra o completamente intonacate al rustico o semi-civile con malta di calce; è da evitare la stilatura ribassata delle fughe.

126.2. Zone territoriali di interesse antropico: Zona di Iniziativa Comunale (ZIC)

1. Articolo di riferimento: art. 22 "Zona di iniziativa comunale" del PTC del Parco Regionale dell'Adamello.

1. Le aree comprese in questa zona sono destinate agli insediamenti urbani, turistici e produttivi e relativi standards, e all'agricoltura. La disciplina urbanistica è riservata agli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei criteri contenuti nel presente articolo.
2. Gli strumenti urbanistici, anche nel rispetto dell'art. 17 della l.r. 51/1975 e successive modifiche e integrazioni, si adeguano ai seguenti criteri:
 - a. deve essere privilegiato e incentivato il recupero del patrimonio edilizio esistente, dettando norme per la conservazione, la valorizzazione e il recupero dei centri storici;
 - b. devono essere censiti tutti gli edifici esistenti nel centro storico, rilevandone i caratteri tipologici, storici, architettonici o di semplice valore ambientale, specificando i tipi di intervento ammissibili, compresa la demolizione e l'eventuale ricostruzione per gli edifici giudicati turbativi del quadro ambientale;
 - c. sono sottoposti a particolare tutela gli edifici storici e monumentali;
 - d. per gli edifici turistici o ricettivi devono osservarsi i criteri di cui al comma secondo dell'articolo seguente;
 - e. nelle aree contermini deve essere privilegiato il mantenimento e/o lo svolgimento di attività agricole;
 - f. deve essere garantito che ogni intervento edilizio sia condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche ed architettoniche, sia nella scelta dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti sia nella definizione di assetti planivolumetrici coerenti con i caratteri urbanistico-architettonici degli insediamenti esistenti all'intorno;
 - g. nella localizzazione e progettazione di aree artigianali, commerciali o industriali deve essere garantito un adeguato mascheramento a verde degli edifici, nonché tipologie costruttive ed ingombri in altezza tali da minimizzare l'impatto visivo degli stessi.

126.3. Zone territoriali di interesse antropico: Zona prati terrazzati (ZPT)

1. Articolo di riferimento: art. 24 "Zona prati terrazzati" del PTC del Parco Regionale dell'Adamello.

1. La zona è destinata alla conservazione e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e al recupero, anche con trasformazioni controllate, del patrimonio edilizio esistente, quale risorsa economica della popolazione, in funzione del mantenimento dell'ambiente e del paesaggio montano e in funzione di presidio umano. Gli interventi di recupero e di trasformazione assumono contenuti diversi a seconda che la zona sia compresa nell'Orizzonte del paesaggio antropico, o negli Orizzonti superiori.
2. Lo strumento urbanistico comunale definisce le norme urbanistiche, le destinazioni e le trasformazioni d'uso ammesse, in conformità alle presenti norme e ai piani di settore turismo e agricoltura, al fine di mantenere e consentire lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, favorendo in primo luogo il recupero dell'edificato esistente.
3. All'interno della Zona prati terrazzati gli strumenti urbanistici comunali, i piani attuativi e le concessioni edilizie convenzionate ai sensi della l.r. 1/2001, devono:
 - promuovere la conservazione e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e favorire le attività agrituristiche;
 - promuovere il recupero dell'edificato esistente, anche tramite trasformazione d'uso in destinazioni turistico-residenziali, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, nel rispetto dei caratteri edilizi preesistenti, fatti salvi gli incrementi volumetrici di cui ai commi quinto e sesto;
 - promuovere il recupero paesistico dell'edificazione e delle trasformazioni urbanistiche recenti;
 - garantire il mantenimento a prato o coltivo degli spazi aperti, ovvero la loro trasformazione in termini naturali, mediante rimboschimento, imboschimento, tutela delle aree di rinnovazione spontanea.

4. Gli strumenti urbanistici generali devono riferirsi ai seguenti criteri:
- ogni intervento edilizio deve essere condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente tradizionali, sia nella scelta dei materiali e delle finiture, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche;
 - deve essere garantita la conservazione rigorosa degli spazi aperti, con divieto di recinzioni fisse, di trasformazione a giardino, di piantumazione con specie ornamentali o comunque non autoctone;
 - è prescritto il mantenimento dei terrazzamenti e relativi muri di sostegno, di ogni altro elemento caratteristico tradizionale del paesaggio; è comunque consentito, per le aree comprese entro l'Orizzonte del paesaggio antropico, l'impianto di frutteti e di altre colture agricole specializzate, nei limiti e secondo i principi di cui ai seguenti articoli 41 e 42.
5. Per le zone comprese entro **l'Orizzonte del paesaggio antropico** lo strumento urbanistico, il piano attuativo e la concessione edilizia convenzionata ai sensi della l.r. 1/2001, possono consentire il miglioramento dell'accessibilità, gli ampliamenti fino alla concorrenza massima del **15%** dei volumi esistenti alla data di approvazione del presente Piano. Nuova edificazione è consentita per lo sviluppo delle attività agricole, ai sensi degli art. 2 e 3 della l.r. 93/1980 e per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco, laddove previste dal presente Piano o da piani di settore.
6. Per le zone comprese entro **l'Orizzonte del paesaggio alpestre**, lo strumento urbanistico, il piano attuativo e la concessione edilizia convenzionata prevedono accessibilità veicolare limitata e controllata, secondo le disposizioni degli artt. 30 e 52 e urbanizzazione limitata agli aspetti igienico-sanitari. Non è ammessa nuova edificazione, salvo che per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco laddove previste dal Piano; sono comunque ammessi interventi edilizi di recupero del patrimonio esistente, con esclusione della **ristrutturazione urbanistica**, anche con incremento volumetrico limitato a minimi adeguamenti delle altezze interne dei locali, necessari per il rispetto dei requisiti minimi di abitabilità, e comunque non oltre la concorrenza massima del **15%** dei volumi esistenti alla data di approvazione del presente Piano.
7. In assenza di piano attuativo e di concessione edilizia convenzionata sono ammesse le opere di **manutenzione ordinaria** e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e **ristrutturazione edilizia**. Ai fini della salvaguardia del patrimonio architettonico, ammessa la destinazione d'uso a fini abitativi, salvaguardando le tipologie costruttive tradizionali e la configurazione paesaggistica delle aree di **pertinenza** dei fabbricati. È ammessa la **demolizione** e **ricostruzione** parziale per minimi adeguamenti degli edifici rispetto alla viabilità. È vietata la **demolizione** e **ricostruzione** integrale salvo i casi in cui risulti necessaria per evidenti problemi di ordine strutturale o per la sostituzione di edifici considerati turbativi del contesto paesistico-ambientale con altri più consoni ai caratteri connotativi del luogo.
8. Nella Zona prati terrazzati la planimetria generale di Piano, con apposito simbolo grafico, individua le aree caratterizzate da degrado paesistico e ambientale, sulle quali le attività incompatibili con le finalità di tutela del presente Piano dovranno cessare ai sensi dell'art. 17, comma quarto, lettera e) della l.r. 86/1983, previo ripristino dello stato dei luoghi.
9. **[Inserito con la 4ª Variante approvata]** Nella Zona prati terrazzati fatto salvo in corrispondenza degli habitat di torbiera o habitat prioritari di interesse comunitario se presenti in modo puntiforme o di piccole dimensioni, è ammessa l'edificazione di depositi per attrezzi agricoli finalizzata alla sola conduzione e manutenzione dei terreni, da realizzarsi con le seguenti modalità:
- struttura completamente in legno;
 - gronda massima 50 cm;
 - superficie massima in pianta di 12 mq;
 - la struttura deve essere semplicemente appoggiata sul terreno senza fondazioni in calcestruzzo;
 - copertura a due falde in scandole di legno autoctono o lastre di pietra o lamiera zincata color testa di moro;
 - altezza massima al colmo di metri 3 e pendenza minima della falda pari al 30%;
 - un'unica apertura, coincidente con la porta d'ingresso, da realizzarsi in legno.
- Tali interventi sono ammissibili solo se richiesti da parte dei proprietari del terreno su cui la richiesta viene formulata e se tali proprietari sono residenti nel Comune in cui è effettuata la richiesta, oppure in un Comune conterminante, comunque interno al territorio del Parco Regionale dell'Adamello.
- La capacità edificatoria è ammessa, per ciascun proprietario, una tantum per tutta la durata di vigenza del Piano.
- La superficie minima dell'area dovrà essere di 1.000 mq (anche accorpabili) e la proprietà dovrà dimostrare l'indisponibilità di edifici con la stessa funzione. Qualora l'area fosse superiore a 3.000 mq e vi insista già un fabbricato agricolo adatto all'uso, l'edificazione di un ulteriore deposito sarà ammessa esclusivamente ad una distanza di almeno 50 m dall'**edificio** esistente.

L'ubicazione dovrà essere individuata secondo criteri di compatibilità paesaggistica e naturalistica, ed essere concordata con il competente ufficio del Parco.

126.4. Zone umide e torbiere

1. Articolo di riferimento: **art. 37** "Zone umide e torbiere" del PTC del Parco Regionale dell'Adamello.

1. Le Zone umide e le torbiere sono ambienti il cui ecosistema complesso è sottoposto a specifica tutela in funzione scientifica, culturale, educativa. La tutela è estesa, secondo le norme del presente articolo e del precedente, alle acque di alimentazione della zona.
2. È vietato qualsiasi nuovo intervento di manomissione, drenaggio, escavazione che alteri l'equilibrio delle Zone umide e torbiere, ivi compreso qualsiasi intervento di captazione, anche parziale, delle sorgenti e delle acque di alimentazione. È altresì vietato ogni intervento o comportamento che possa determinare peggioramento o alterazione delle qualità e composizione delle acque delle Zone umide e torbiere.
3. È vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, in particolare edifici o strade, per una fascia di rispetto di 15 metri dal limite della Zona umida e torbiera.
4. È vietato lo sfruttamento delle torbiere. L'Ente gestore promuove le ricerche e gli studi per perfezionare e approfondire le conoscenze riguardanti l'ecologia e la dinamica delle torbiere ed elabora piani di settore per la loro conservazione. L'Ente gestore, con i suddetti piani, assume ogni provvedimento necessario per evitare nelle torbiere e relative aree di rispetto l'utilizzazione agricola, l'apporto di sostanze chimiche, gli incendi e per regolamentare gli accessi.

126.5. Tutela storico-monumentale

1. Articolo di riferimento: **art. 47** "Tutela storico-monumentale" del PTC del Parco Regionale dell'Adamello.

1. L'Ente gestore e i Comuni collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero del patrimonio storico e architettonico e per favorirne, nei limiti delle esigenze di tutela, l'accessibilità pubblica. Apposito piano di settore conterrà le norme regolamentari integrative per il perseguimento delle finalità suddette a partire dalla individuazione della rete dei tracciati storici e dei centri/nuclei urbani e rurali di antica formazione, assumendo quale riferimento di base la prima levata delle tavole I.G.M. in scala 1:25.000, secondo le indicazioni di cui agli artt. 19 e 20 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale nonché degli indirizzi di tutela dello stesso.
2. L'Ente gestore collabora con gli Enti locali per l'inventario dei nuclei urbani di antica formazione, dei centri storici, degli immobili di interesse storico-culturale, dell'edificato montano di interesse storico-ambientale.
3. Gli immobili di interesse storico-monumentale tutelati dal Piano devono essere mantenuti dal proprietario, possessore o detentore nel miglior stato di conservazione.
4. È riservata alla pianificazione comunale la determinazione degli interventi ammessi e delle destinazioni d'uso compatibili, secondo i seguenti criteri:
 - a. devono essere in ogni caso ammessi gli interventi necessari alla migliore conservazione dell'immobile, ivi compresa la **ristrutturazione edilizia**;
 - b. è comunque vietata l'integrale **demolizione** e la successiva **ricostruzione**; l'aggiunta di volumi è consentita soltanto ove non comporti pregiudizio all'integrità storico-ambientale dell'immobile;
 - c. nella determinazione degli usi compatibili devono escludersi le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione e l'integrità dell'immobile;
 - d. gli spazi aperti e l'intorno degli edifici stessi sono tutelati in sede di pianificazione urbanistica locale e controllati nelle trasformazioni al fine di evitare turbativa agli edifici medesimi.

126.6. Edificato esterno alle Zone di interesse antropico

1. Articolo di riferimento: **art. 49** "Edificato esterno alle Zone di interesse antropico" del PTC del Parco Regionale dell'Adamello.

1. L'attività costruttiva nel Parco è consentita nelle sole Zone territoriali di interesse antropico. All'esterno di esse si applicano le presenti disposizioni e le norme di settore, nell'osservanza delle previsioni dello strumento urbanistico locale.
2. Per gli edifici isolati, esterni alle Zone territoriali di interesse antropico, sono consentiti interventi di **manutenzione ordinaria** e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e **ristrutturazione edilizia**, senza incremento di volume se non per l'adeguamento igienico, nell'osservanza, comunque, dei criteri di

rilascio delle autorizzazioni paesistiche indicate all'art. 21, comma sesto. È ammessa la **demolizione** e **ricostruzione** parziale per minimi adeguamenti degli edifici rispetto alla viabilità. È vietata la **demolizione** e **ricostruzione** integrale salvo i casi in cui risulti necessaria per evidenti problemi di ordine strutturale o per la sostituzione di edifici considerati turbativi del contesto paesistico-ambientale con altri più consoni ai caratteri connotativi del luogo, secondo quanto indicato all'art. 21 comma 6.

3. Interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso sono ammessi entro l'Orizzonte del paesaggio antropico, purché consentiti dallo strumento urbanistico; negli Orizzonti superiori sono ammessi in funzione di fruibilità turistica convenzionata con l'ente gestore; restano ferme le disposizioni degli artt. 25, 26, 27 e 28 per gli edifici compresi entro il Parco naturale.

4. È ammessa la costruzione di nuovi rifugi e bivacchi in conformità al piano di settore turismo, sempre che non sia possibile il recupero di strutture edilizie esistenti. È altresì ammessa, nel solo orizzonte del paesaggio antropico, la realizzazione degli interventi previsti dalla legge 93/80, nel rispetto delle indicazioni di carattere tipologico e paesistico previste all'art. 24, comma 4, lett. a).

5. È ammesso il recupero, l'adeguamento igienico sanitario e la razionalizzazione dei volumi dei rifugi esistenti, anche con minimi incrementi volumetrici, comunque compresi entro il 10% dei volumi preesistenti.

126.7. Riedificazione dei ruderi

1. Articolo di riferimento: **art. 49-bis** "Riedificazione dei ruderi" del PTC del Parco Regionale dell'Adamello.

1. La riedificazione dei ruderi di fabbricati rurali è consentita, previa certificazione di conformità al presente piano ai sensi dell'art. 10 della l.r. 18/97, alle seguenti condizioni:

- che il rudere sia identificato catastalmente;
- che qualora tale condizione non sussista la **sagoma** dell'**edificio** preesistente sia identificabile, anche attraverso prove documentali.

2. La riedificazione non dovrà in ogni caso eccedere il perimetro del **sedime** dell'**edificio**; qualora non sia possibile risalire con certezza all'**altezza dell'edificio** originario, la riedificazione non potrà superare le altezze di m 4.60 in gronda e 6.00 al colmo.

3. Gli interventi dovranno attenersi, per quanto riguarda materiali e tipologie costruttive, ai criteri generali di cui all'art. 21, comma 6 delle presenti norme.

126.8. Recinzioni

1. Articolo di riferimento: **art. 50** "Recinzioni" del PTC del Parco Regionale dell'Adamello e "Regolamento d'uso per la realizzazione di recinzioni nel territorio del Parco dell'Adamello" (ai sensi dell'art. 50 delle N.T.A. del P.T.C.).

1. Sono ammesse recinzioni fisse, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico comunale e del regolamento edilizio, nella sola Zona di iniziativa comunale e nella Zona attrezzature e insediamenti turistici.

2. È vietato in ogni altra area del Parco costruire recinzioni fisse. Le recinzioni temporanee possono essere realizzate per gli usi agro-silvo-pastorali, per la preservazione di monumenti naturali e per la sicurezza e incolumità pubblica. La tipologia delle recinzioni temporanee sarà disciplinata e definita con apposito regolamento d'uso, che sarà predisposto dall'ente gestore ai sensi dell'art. 20 della l.r. 86/1983.

126.9. Campeggi

1. Articolo di riferimento: **art.51** "Campeggi" del PTC del Parco Regionale dell'Adamello.

1. Nelle zone territoriali di interesse antropico è consentito l'allestimento di complessi ricettivi all'aria aperta come definiti dalla **legge regionale** 13 aprile 2001, n. 7 (Norme in materia di disciplina e classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta), preferibilmente nelle località individuate col simbolo di Porta del Parco. I complessi ricettivi regolarmente autorizzati alla data di approvazione del presente Piano in aree diverse dalle precedenti non possono essere ampliati, né comunque è consentito il potenziamento di impianti, attrezzature e servizi; sono ammessi solo interventi di ordinaria manutenzione.

2. In tutto il Parco è vietato campeggiare con tende, roulotte, campers e simili, anche nelle aree private o di parcheggio. I campeggi mobili e temporanei di cui all'art. 14 della l.r. 7/2001 possono essere autorizzati entro l'Orizzonte del paesaggio antropico e alpestre, comunque al di fuori delle aree boscate. A tal fine il

Parco e le Amministrazioni comunali individueranno specifiche aree aventi caratteristiche di idoneità oggettiva, la cui localizzazione verrà formalizzata mediante specifici atti.

126.10. Viabilità, parcheggi, piste e sentieri

1. Articolo di riferimento: **art. 52** “Viabilità, parcheggi, piste e sentieri” del PTC del Parco Regionale dell’Adamello.

1. Nell’Orizzonte del paesaggio antropico è ammessa la realizzazione di nuove strade, l’**ampliamento** e la rettifica dei percorsi di quelle esistenti, sia pubbliche che private, fatta salva l’eventuale valutazione di impatto ambientale.

2. Negli Orizzonti superiori non è consentita la realizzazione di nuove strade. Per le strade a libero transito, oltre alle opere manutentive, sono ammessi i lavori necessari per la sicurezza della circolazione stradale. Per la restante viabilità sono ammesse le sole opere manutentive, nonché la realizzazione e l’**ampliamento** di parcheggi; l’asfaltatura delle strade stesse, ove non già esistente, è subordinata alle previsioni del piano di settore di cui al successivo comma quarto. Le opere di ordinaria manutenzione o di consolidamento dovranno prevedere l’impiego di tipologie costruttive tradizionali.

3. I divieti di cui al comma precedente non si estendono all’apertura di piste tagliafuoco, di servizio anti-incendio boschivo e di servizio per l’attività selvicolturale o pastorale, previsti dagli appositi piani di settore, il cui uso è limitato alle effettive esigenze delle attività stesse in conformità ai precedenti artt. 40 e 41. È altresì consentita la realizzazione di brevi tratti di viabilità di accesso ad edifici esistenti che ne siano sprovvisti, purché realizzati secondo tipologie costruttive che minimizzino l’impatto ambientale e paesaggistico, garantendo in ogni caso l’utilizzo pubblico della viabilità realizzata, limitatamente alle esigenze di accesso ad edifici dell’area o di servizio agro-silvo pastorali.

4. L’Ente gestore, con piano di settore formato in base alla rilevazione dei flussi di circolazione e degli insediamenti esistenti, nonché in considerazione della tutela delle risorse naturali, persegue i seguenti obiettivi:

- a. massima limitazione dell’uso dei mezzi motorizzati entro gli Orizzonti superiori, anche mediante la chiusura temporanea, periodica o permanente di viabilità esistente;
- b. individuazione delle strade di accesso a strutture turistiche;
- c. individuazione di una rete di parcheggi per l’accessibilità e la fruizione pubblica del Parco, da contenersi prioritariamente entro l’Orizzonte del paesaggio antropico o, in subordine, lungo le strade soggette a libero transito; in ogni caso, la collocazione dei parcheggi negli Orizzonti superiori deve essere studiata in modo tale da non consentire la sosta di veicoli in prossimità di aree naturalistiche da preservare da calpestio, rumori o elevato afflusso di persone.

5. È vietata la chiusura al passaggio pedonale di sentieri e percorsi di qualsiasi natura, sia con sbarramenti, sia con segnaletica di divieto.

ART. 127. Parco Naturale dell'Adamello

1. Nel territorio comunale ricompreso nel Parco Naturale dell'Adamello si applica la normativa del PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO DEL PARCO NATURALE DELL'ADAMELLO, così come approvata con D.C.R. 22 novembre 2005 - n. 8/74.
2. Di seguito si riporta un estratto delle norme del Parco Naturale dell'Adamello.

127.1. Disposizioni comuni

1. Articolo di riferimento: **art. 6** "Disposizioni comuni" del PTC del Parco Naturale.

1. Nel Parco naturale dell'Adamello è fatto divieto di:

- a. catturare, uccidere, disturbare le specie animali e introdurre specie alloctone, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'ente gestore, sulla base di appositi regolamenti approvati dall'ente stesso;
- b. raccogliere, asportare e danneggiare le specie vegetali ed i funghi, ad eccezione della raccolta a fini scientifici e della raccolta normata dall'ente gestore con apposito regolamento, fatto salvo l'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali;
- c. aprire cave, coltivare torbiere ed estrarne inerti, realizzare discariche di rifiuti e depositi permanenti di materiali dismessi;
- d. accendere fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate dall'ente gestore e campeggiare con tende, roulotte, campers e simili, anche nelle aree private o di parcheggio, con la sola esclusione del bivacco alpino;
- e. realizzare nuovi elettrodotti e svolgere attività di trasformazione del paesaggio e del territorio con altre linee aeree, fatti salvi la manutenzione e l'adeguamento tecnologico di quelle esistenti;
- f. introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);
- g. ricercare e raccogliere minerali da collezione e fossili se non per motivi di ricerca scientifica, accertata ed autorizzata dall'ente gestore;
- h. realizzare nuovi bacini ed impianti idroelettrici e nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modificano il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole, di malga e di gestione dei rifugi – purché resti garantita la defluenza continua e sufficiente anche nei regimi di magra e che comunque non incidano nell'alimentazione di zone umide e torbiere – e gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali e degli impianti idroelettrici esistenti;
- i. transitare con mezzi motorizzati, comprese le motoslitte, lungo viabilità che non conducano a parcheggi pubblici o a proprietà private, per le quali l'accessibilità agli aventi titolo è riconosciuta dal comune territorialmente interessato; l'accesso alla viabilità è comunque consentito ai mezzi di servizio pubblico e di vigilanza, ai mezzi per disabili, ai mezzi di servizio per le attività agro-silvo-pastorali, nonché per le esigenze di servizio agli impianti idroelettrici e agli elettrodotti, per i rifugi e per la battitura di piste da sci;
- j. posare cartellonistica pubblicitaria;
- k. realizzare recinzioni fisse;
- l. gettare o abbandonare rifiuti, ivi compresi bottiglie, barattoli, resti di carta, di plastica, di cibi e simili; è fatto obbligo di riportare a valle ogni rifiuto e lasciare puliti i luoghi, i bivacchi, le aree da picnic ed ogni altro sito di sosta;
- m. asportare, danneggiare o distruggere le attrezzature e la segnaletica predisposte dall'ente gestore per la fruizione del Parco;
- n. introdurre cani, tranne quelli da soccorso e da lavoro per il pascolo; l'accesso di cani per altre finalità è consentito solo al guinzaglio, sotto stretto controllo del padrone e limitatamente ai sentieri segnalati; nelle aree di sosta e da picnic situate all'interno del Parco, i cani devono restare sotto costante controllo del padrone;
- o. istituire zone di addestramento cani;
- p. disturbare la quiete dei luoghi con rumori molesti e inutili;
- q. sorvolare a bassa quota e atterrare con mezzi aerei a motore, salvo che per esigenze di soccorso o di protezione civile, vigilanza, rifornimento ai rifugi, lavori di manutenzione ad opere ed impianti di difficile accesso con altri mezzi. L'ente gestore può autorizzare il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio

di elicotteri per esigenze di carattere straordinario connesse alle finalità dell'area protetta. È fatto salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

2. L'ente gestore, sentito il comune competente, può temporaneamente chiudere al pubblico o controllare l'ingresso su sentieri e zone del Parco, al fine di evitare indici di affollamento eccessivi e realizzare una gestione razionale delle risorse naturali.
3. L'ente gestore con apposito regolamento d'uso stabilisce eventuali disposizioni più specifiche o deroghe ai divieti di cui al comma 1.
4. Per quanto non specificamente previsto nel presente titolo, si applica al territorio del Parco naturale dell'Adamello la normativa prevista per il Parco regionale di cui ai titoli I, II, III, IV e V del piano territoriale di coordinamento di Parco regionale.

127.2. Zona prati terrazzati (ZPT)

1. Articolo di riferimento: **art. 10** "Zona prati terrazzati" del PTC del Parco Naturale.

1. La zona è destinata alla conservazione e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e al recupero, anche con trasformazioni controllate, del patrimonio edilizio esistente, quale risorsa economica della popolazione, in funzione del mantenimento dell'ambiente e del paesaggio montano e in funzione di presidio umano. Gli interventi di recupero e di trasformazione assumono contenuti diversi a seconda che la zona sia compresa nell'Orizzonte del paesaggio antropico, o negli Orizzonti superiori.
2. Lo strumento urbanistico comunale definisce le norme urbanistiche, le destinazioni e le trasformazioni d'uso ammesse, in conformità alle presenti norme e ai piani di settore turismo e agricoltura, al fine di mantenere e consentire lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali, favorendo in primo luogo il recupero dell'edificato esistente.
3. All'interno della Zona prati terrazzati gli strumenti urbanistici comunali, i piani attuativi e le concessioni edilizie convenzionate ai sensi della l.r. 12/2005, devono:
 - a. promuovere la conservazione e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali e favorire le attività agrituristiche;
 - b. promuovere il recupero dell'edificato esistente, anche tramite trasformazione d'uso in destinazioni turistico-residenziali, in conformità alle previsioni dello strumento urbanistico, nel rispetto dei caratteri edilizi preesistenti, fatti salvi gli incrementi volumetrici di cui ai commi 5 e 6;
 - c. promuovere il recupero paesistico dell'edificazione e delle trasformazioni urbanistiche recenti;
 - d. garantire il mantenimento a prato o coltivo degli spazi aperti, ovvero la loro trasformazione in termini naturali, mediante rimboschimento, imboschimento, tutela delle aree di rinnovazione spontanea.
4. Gli strumenti urbanistici generali devono riferirsi ai seguenti criteri:
 - a. ogni intervento edilizio deve essere condotto nel rispetto dei caratteri architettonici e dell'ambiente tradizionali, sia nella scelta dei materiali e delle finiture, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e architettoniche;
 - b. deve essere garantita la conservazione rigorosa degli spazi aperti, con divieto di recinzioni fisse, di trasformazione a giardino, di piantumazione con specie ornamentali o comunque non autoctone;
 - c. è prescritto il mantenimento dei terrazzamenti e relativi muri di sostegno, di ogni altro elemento caratteristico tradizionale del paesaggio.
5. Per le zone comprese entro **l'Orizzonte del paesaggio antropico** lo strumento urbanistico, il piano attuativo e il permesso di costruire convenzionato ai sensi della l.r. 12/2005, possono consentire il miglioramento dell'accessibilità e gli ampliamenti fino alla concorrenza massima del **15%** dei volumi esistenti alla data di approvazione del presente piano. Nuova edificazione è consentita per lo sviluppo delle attività agricole, ai sensi degli articoli 59 e 60 della l.r. 12/2005 e per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco, laddove previste dal PTC di Parco regionale.
6. Per le zone comprese entro **l'Orizzonte del paesaggio alpstre**, lo strumento urbanistico, il piano attuativo e il permesso di costruire convenzionato prevedono accessibilità veicolare limitata e controllata, secondo le disposizioni del PTC di Parco regionale e urbanizzazione limitata agli aspetti igienico-sanitari. Non è ammessa nuova edificazione, salvo che per attrezzature funzionali alla fruizione turistica del Parco laddove previste dal piano; sono comunque ammessi interventi edilizi di recupero del patrimonio esistente, con esclusione della **ristrutturazione urbanistica**, anche con incremento volumetrico limitato a minimi adeguamenti delle altezze interne dei locali, necessari per il rispetto dei requisiti minimi di abitabilità, e comunque non oltre la concorrenza massima del **15%** dei volumi esistenti alla data di approvazione del presente piano.

7. In assenza di piano attuativo e di permesso di costruire convenzionato sono ammesse le opere di **manutenzione ordinaria** e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e **ristrutturazione edilizia**. Ai fini della salvaguardia del patrimonio architettonico, è ammessa la destinazione d'uso a fini abitativi, salvaguardando le tipologie costruttive tradizionali e la configurazione paesaggistica delle aree di **pertinenza** dei fabbricati. È ammessa la **demolizione** e la **ricostruzione** parziale per minimi adeguamenti degli edifici rispetto alla viabilità. È vietata la **demolizione** e **ricostruzione** integrale salvo i casi in cui risulti necessaria per evidenti problemi di ordine strutturale o per la sostituzione di edifici considerati turbativi del contesto paesistico-ambientale con altri più consoni ai caratteri connotativi del luogo.

ALLEGATO 5. Norme per la regolamentazione dell'attività antropica all'interno della Riserva Regionale Naturale "Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo"

Si riporta l'estratto del cap. 4 del nuovo Piano della Riserva Regionale Naturale "Incisioni Rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo" adottato dalla Comunità della Riserva, con delibera n. 2 del 19.04.2019.

ART. 128. 4.1. Divieti e limiti all'attività antropica

1. Nell'area di riserva naturale, ai sensi delle Deliberazione del Consiglio Regionale del 2 marzo 1988, n. 4/938, che istitutiva la riserva Naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo e della Deliberazione della Giunta Regionale del 3 novembre 1992. N. 5/29143 "Approvazione del piano della riserva naturale "Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo", è vietato:

- a. realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi su quelli esistenti diversi dall'ordinaria e straordinaria manutenzione e dal consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazione di volume, se non per la creazione o l'ammodernamento di impianti igienici e di servizio delle abitazioni, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguita dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- b. aprire nuove strade e costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- c. realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;
- d. aprire nuove cave o torbiere, riattivare quelle inattive e comunque estrarre materiali inerti;
- e. impiantare nuovi campeggi liberi o organizzati o ampliare quelli esistenti, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- f. realizzare insediamenti turistici di qualsiasi tipo;
- g. raccogliere fossili, minerali e concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.), fatte salve le attività di ricerca autorizzate dall'ente gestore;
- h. alterare la morfologia del territorio e delle rocce, asportare, incidere o manomettere rocce, imbrattare o calpestare le superfici istoriate, effettuare sondaggi e asportazione di materiale archeologico, fatte salve le attività di ricerca, autorizzate dall'ente gestore
- i. livellare le superfici terrazzate e i ciglionamenti;
- j. mutare la destinazione colturale o trasformare l'uso dei boschi, ivi compresa l'introduzione di specie arboree a rapido accrescimento, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- k. effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 (poi sostituita dal Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5)
- l. effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9 (poi sostituita dal Regolamento Regionale 20 luglio 2007 n. 5)
- m. transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali e dalle strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;
- n. abbandonare rifiuti di qualsiasi natura anche se in forma controllata e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi;
- o. svolgere attività pubblicitaria;
- p. esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva;
- q. effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore.
- r. effettuare rilievi, calchi frottage ed altre attività manomissorie delle superfici istoriate.
- s. accedere alla zona B, individuata da apposita segnaletica riportante la siglatura «Zona B», se non per motivi di sorveglianza e di ricerca scientifica attuata direttamente dall'ente gestore o dallo stesso autorizzata
- t. uscire dai sentieri segnalati con apposita tabella zione durante l'effettuazione di visite di gruppo.

- u. esercitare il pascolo nel bosco.
- v. raccogliere ed asportare terriccio all'interno dei boschi.
- w. esercitare la caccia.

Oltre ai divieti e limiti all'attività antropiche contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale del 3 novembre 1992. N. 5/29143 "Approvazione del piano della riserva naturale "Incisioni rupestri di Ceto, Cimbergo e Paspardo" sono stabilite le seguenti, ulteriori disposizioni:

- x. Svolgere attività sportiva in forma singola o organizzata che preveda o comunque provochi interventi manomissivi che alterino o danneggino il patrimonio storico-archeologico, naturalistico, ambientale della Riserva, o che siano in difformità di quanto espresso nei regolamenti sull'attività della riserva.

ART. 129. 4.2 Regolamentazione dell'attività antropica

Titolo 1.a: Regolamento della gestione Forestale

129.1. Art. 1 - Norme di riferimento

1. Costituiscono riferimento normativo per questo regolamento le disposizioni di cui alla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, e successive modifiche e integrazioni, nonché del R.R. n. 5 del 10 luglio 2007 - Norme Forestali Regionali, e successive modifiche e integrazioni. Le attività di taglio dovranno essere autorizzate dall'Ente gestore.

129.2. Art. 2 - Linee generali di gestione forestale

-Boschi comunali-

1. I boschi di proprietà dei Comuni di Cimbergo e Paspardo, rientranti nei confini della Riserva, sono stati oggetto di pianificazione mediante Piano di Assestamento delle proprietà agro-silvo-pastorali dei due Comuni e avente validità per il periodo dal 2003 al 2017. In particolare le particelle forestali interessate sono le n° 17 e 18 per il Comune di Cimbergo e le particelle forestali n. 54-55-56-57-58 per il Comune di Paspardo.

2. Le particelle forestali del Comune di Cimbergo sono entrambe interessate da una formazione forestale riconducibile a un castagneto dei substrati silicatici; al castagno si associano altre latifoglie quali la betulla, il nocciolo carpino nero, pioppo tremulo. In particolare:

- nella particella forestale n° 17 è previsto il taglio da sgombero del rimboschimento, là dove le latifoglie sottostanti sono di buon portamento e permettono sviluppo.
- Nella particella forestale n° 18 non sono previste indicazioni per taglio e interventi di miglioramento.

3. Le particelle forestali del Comune di Paspardo sono anch'esse interessate prevalentemente da formazioni riconducibili a un castagneto dei substrati silicatici, tutte gravate da uso civico quale "jus plantandi".

- Nella particella forestale n° 53 non sono previste indicazioni per taglio e interventi di miglioramento.
- Nella particella forestale n° 54 è previsto il taglio con rilascio di matricinatura (80-100 per ha) scelta tra i migliori soggetti. Il Piano delle miglorie prevede la potatura di 40 castagni da frutto scelti tra i migliori con la regolarizzazione della struttura e la eliminazione dei polloni.
- Nella particella forestale n° 55 è previsto il taglio con rilascio di matricinatura (80-100 per ha) scelta tra i migliori soggetti. Il Piano delle miglorie prevede la potatura di 40 castagni da frutto scelti tra i migliori con la regolarizzazione della struttura e la eliminazione dei polloni.
- Nella particella forestale n° 56 non sono previste specifiche indicazioni in merito alla conduzione.
- Nella particella forestale n° 57 è previsto il taglio con rilascio di matricinatura (100 per ha) scelta tra i migliori soggetti.
- Nella particella forestale n° 58 è previsto il taglio con rilascio di matricinatura (100 per ha) scelta tra i migliori soggetti. Il Piano delle miglorie prevede la potatura di 30 castagni da frutto scelti tra i migliori con la regolarizzazione della struttura e la eliminazione dei polloni.

-Boschi privati-

1. I boschi privati sono regolamentati secondo le seguenti disposizioni:

- Castagneto (ceduo di latifoglie del castagno, castagneto dei substrati silicatici con suoli mesoxerici, castagneto da falda detritica): è categoria vegetazionale più diffusa della riserva. Nelle formazioni governate a ceduo, considerato anche i bassi livelli produttivi riscontrati, è opportuno procedere a un prolungamento del turno di ceduzione (anche fino a 40 anni) prevedendo in fase di contrassegnatura/utilizzazione, un rilascio di non meno 200 matricine a ettaro, da valutarsi

comunque per ogni singola utilizzazione, costituite prevalentemente da tutte le latifoglie differenti dal castagno (querce, orniello, carpino, betulla, ecc.) e privilegiando i castagni nati da seme o comunque ben conformati. Qualora l'età media dei castagneti sia superiore ai 50 anni è opportuno procedere alla conversione ad alto fusto soprattutto per scopi paesaggistici.

- Castagneto da frutto: nelle operazioni di recupero sono ammessi solo interventi di riorganizzazione e di formazione della chioma, senza drastici interventi di potatura, soprattutto laddove tali alberi siano localizzati nelle vicinanze di rocce incise. È strumento d'indirizzo per la tutela e gestione puntuale dell'ambiente e del paesaggio del castagno da frutto l'elaborato "Elementi di indirizzo per la gestione e valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio del castagno in Valle Camonica" (Parte 3) a cui si rimanda. In ragione della notevole importanza storica e del grande valore paesistico di questo tipo di coltura l'Ente gestore supporterà e incentiverà forme gestionali che tendano al recupero e alla valorizzazione fisionomica ed economica dei castagni ancora in buona fase vegetativa attraverso specifici progetti.
 - Querceti: si prevede la libera evoluzione o in ogni caso interventi puntuali volti a favorire il miglior sviluppo delle querce; il taglio interesserà solo ed esclusivamente il castagno e le conifere che esercitano una forte concorrenza nei confronti di tali latifoglie. Nell'eventualità dell'intervento si dovranno prevedere non meno di 400 matricine a ettaro e il rilascio di tutte le querce.
 - Betuleti: data la notevole rilevanza nella ricostituzione dei suoli degradati di questa specie, è da prevedere la naturale evoluzione al fine di valorizzarne la tipologia forestale con rilascio di tutte le betulle e altre latifoglie, intervenendo esclusivamente sul castagno e sulle conifere presenti.
 - Pinete di pino silvestre (da falda detritica e silicatica montana): nel territorio della riserva i boschi di pino silvestre sono presenti in maniera consistente e caratterizzano le aree ad orografia accidentata. Nelle formazioni più primitive, si ritiene opportuno lasciare tali formazioni alla libera evoluzione; nelle forme più evolute, si prevedono interventi coordinati di riequilibrio per contenere la "chiusura" ad opera del ceduo di castagno e il coniferamento ad opera dell'abete rosso, da attuarsi anche favorendo l'esecuzione di cure colturali e diradamenti. Potranno essere previsti interventi, anche intensi, qualora sia necessario procedere al controllo fitosanitario del pino silvestre sempre minacciato da scolitidi di diverso genere (*Ips* sp., *Thomicus* sp.). In nessun caso dovrà essere ripresa la ceduzione.
 - Formazioni antropogene: a questa categoria appartengono tutti quei tipi di bosco la cui origine è legata all'azione dell'uomo che ha favorito, soprattutto attraverso operazioni di rimboschimento localizzate, l'affermarsi di specie forestali al di fuori del proprio areale vegetativo (quali ad esempio i robinieti e gli impianti artificiali di conifere). Nel caso dei robinieti si prescrive il progressivo invecchiamento della robinia che solo dopo i 40 anni esaurisce la propria facoltà di riproduzione agamica (soprattutto attraverso l'emissione di polloni radicali) lasciando spazio alle latifoglie autoctone. Nel caso degli impianti artificiali si dovrà favorire nel medio periodo la graduale rinaturalizzazione di queste superfici a favore dei boschi di latifoglie.
 - Formazioni particolari: saliceti e pioppi tremulo. Considerata la particolarità naturalistica e forestale di tali formazioni si ritiene opportuno lasciarle alla libera evoluzione.
2. L'attività pascoliva è consentita esclusivamente nelle aree a pascolo e prato.
3. Le attività agricole tradizionali sono consentite con il solo divieto di operare il livellamento delle superfici terrazzate e dei ciglionamenti

129.3. Art. 3 - Fasce arboreo-arbustive ai lati della SP88

1. Al fine di mitigare l'impatto ambientale dell'avifauna con il traffico automobilistico e di facilitare il passaggio degli animali, è prevista (a cura dell'Ente Gestore e come indicato nel Punto 5.P) la realizzazione di fasce arboreo-arbustive ai lati delle strade per alzare la linea di volo degli uccelli e ridurre più o meno significativamente i casi di impatto (SP 88). Questa fascia avrà caratteristiche differenti di struttura ed altezza a seconda della tipologia costruttiva della strada (rilevato, trincea, viadotto) finalizzati a costituire corridoi lungo la SP88 che potranno essere usati da piccoli animali (es. Coleotteri Carabidi, alcuni Rettili ecc.) per lo scambio di individui tra le popolazioni dei frammenti rimasti.

129.4. Art. 4 - AIE Area interconnessione ecologica

1. L'area bassa della Riserva a contatto con Area Prioritaria per la biodiversità del fiume viene sottoposta ad una ulteriore regolamentazione che limiti gli interventi sulla vegetazione. In questo settore l'intervento sulla vegetazione è ridotto al minimo ed è vietato ogni intervento di taglio degli alberi (anche cedui) al fine di

garantire lo sviluppo spontaneo e libero della vegetazione, favorevole all'impianto o passaggio della fauna selvatica. Questo intervento va ad aggiungersi, integrandosi, con quanto già previsto in questo settore dalle RET.

Titolo 1.b: Norme per la gestione della vegetazione negli ambiti archeologici ed etnografici

129.5. Art. 5 - Norme di riferimento

1. La gestione del Patrimonio archeologico è normata dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive integrazioni "Codice dei beni culturali e del paesaggio" a cui si demanda. Si richiama che ogni intervento che preveda attività di scavo, ed espianto deve essere autorizzato dal MIBAC ai sensi del sopradicato D.lgs..
2. Il Piano della Riserva norma la gestione del patrimonio arboreo adiacente alle superfici istoriate in accordo a quanto previsto dal Piano di gestione del Sito UNESCO 94, integrate dalle indicazioni emerse dagli studi realizzati sempre in collaborazione con il MIBACT.

129.6. Art. 6 - Modalità di trattamento delle aree verdi limitrofe alle rocce incise

1. Attorno alle rocce istoriate è da prevedersi un alone vegetazionale di 5-10 metri (secondo la collocazione delle rocce), privo di arbusti ed alberi. Gli alberi che insistono in questo spazio potranno essere devitalizzati mediante cercinatura, oppure tagliati alla base.
2. In particolare, dovranno essere allontanate le seguenti essenze:
 - latifoglie con alta percentuale di essudati vegetali (tannino, lattici, secrezioni linfatiche e sostanze cicatrizzanti) che possono portare ad alterazioni cromatiche delle rocce con annerimento delle superfici e difficoltà o impossibilità di lettura delle istoriazioni. Rientrano in questa categoria in particolare: Castagno per il tannino, acero, ontano, betulla ed alberi da frutto in genere;
 - specie vegetali con apparati radicali in grado di azioni disgregatrici nei confronti delle rocce che possano portare alla formazione di rotture e sfaldamenti, ulteriormente rinforzati dall'azione crioclastica del gelo e disgelo. In particolare: Bagolaro (*Celtis australis*), Orniello (*Fraxinus ornus*), specie che associano all'azione meccanica la capacità di secernere essudati radicali acidi in grado di corrodere la roccia (*Lythospermon purpureum-coeruleum*) o specie arbustive dalla spiccata tendenza acidificante (*Mirtillus vitis-iadea* e *Calluna vulgaris*).

129.7. Art. 7 - Manutenzioni ordinarie

1. L'areale adiacente alle superfici istoriate aperte alla visita turistica, dovrà essere manutesto periodicamente (a cura dell'Ente gestore nell'ambito delle manutenzioni ordinarie dei percorsi di visita); in particolare:
 - dovranno essere periodicamente allontanati i fogliami di caduta per evitare la formazione di substrato vegetale sopra le superfici rocciose con la conseguente colonizzazione da parte di coperture arboree e cespugliati;
 - la vegetazione erbacea che insiste sulla roccia istoriata deve essere tolta a mano evitando di compromettere l'integrità della roccia stessa. Eventuali arbusti o alberi insediatisi nelle fratture della roccia possono essere devitalizzati mediante cercinatura, oppure tagliati alla base;
 - la zona limitrofe alla roccia incisa deve essere falciata almeno una volta l'anno, utilizzando un decespugliatore con testa a filo di nylon: questo intervento, abbinato all'eliminazione manuale delle specie erbacee invasive, dovrebbe, nel giro di qualche anno, produrre una cortina naturale che, in abbinamento a piccole opere di sistemazione idraulica, può diminuire lo scorrimento dell'acqua sulle superfici delle rocce istoriate e, soprattutto, ridurre il trasporto solido e l'intasamento delle microcavità presenti nelle rocce.

129.8. Art. 8 - Collaborazione tecnico-operativa

1. La Riserva si potrà avvalere della collaborazione tecnico-operativa con gli Enti Territoriali o delle Associazioni di Volontari preposti al controllo del patrimonio forestale, attraverso la stipula di specifici protocolli.

Titolo 2: Norme per la gestione degli ambiti edificati privati ed aree esterne di pertinenza degli edifici

1. L'articolo norma tutti gli interventi ammessi sul costruito, databile dopo il 1492 (Basso medioevo) e riferibile a edifici, ruderi, recinzioni, terrazzamenti.
2. L'Ente gestore, i Comuni ed i singoli Proprietari o fruitori collaborano per la tutela, la valorizzazione e il recupero di questo patrimonio per favorirne l'accessibilità pubblica e la conservazione.
3. Verrà a tal fine creato il Centro di Monitoraggio, finalizzato allo studio ed evoluzione del territorio anche nella componente del costruito antropico.
4. Si richiama che anche ogni intervento che preveda movimento terra deve essere preventivamente autorizzato dalla competente Soprintendenza Archeologia, Belle arti e paesaggio della Provincia di Brescia

129.9. Art.1 - Edifici isolati e/o ruderi

1. Per gli edifici isolati, sono consentiti:
 - a. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo;
 - b. l'incremento di volumi (compresi entro il 10% dei volumi preesistenti) sono consentiti: per l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture o per interventi realizzati dall'Ente gestore o da esso autorizzato nell'osservanza di quanto previsto dal Piano, e comunque previo rilascio delle autorizzazioni previste dalla Legge.
 - c. l'aggiunta di volumi è consentita soltanto ove non comportino pregiudizio all'integrità storico-ambientale dell'immobile; nella determinazione degli usi compatibili devono escludersi le destinazioni che pregiudichino il carattere storico-ambientale o la conservazione e l'integrità dell'immobile; le integrazioni di porzioni di edificio, dovranno comunque configurarsi come interventi unitari con l'esistente - per piani o per tipologie - ed essere eseguite con i medesimi materiali e finiture di quelli adiacenti o dello stesso edificio.
 - d. L'edificazione, di cui al punto a. dovrà avvenire con l'ausilio di materiali e tecniche tradizionali dell'ambiente agricolo e secondo le indicazioni espresse nel Titolo 2 Art.2 - Prescrizioni costruttive. In particolare, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:
 - copertura con tetto a capanna, in legno, e con manto di copertura in lamiera grigio scuro;
 - i volumi aggiunti non dovranno alterare il fronte della facciata principale dell'edificio e sono consentite sopraelevazioni con massimo di m 0,50, qualora non sia pregiudicata l'integrità formale dell'edificio;
 - è vietata l'aggiunta di abbaini sui tetti e l'alterazione anche parziale delle falde;
 - murature esterne in legno o in pietra locale a vista;
 - formazione di opportuna protezione e mascheratura mediante alberature, siepi o rampicanti;
 - sporgenza massima delle gronde m 0,50.
 - e. Interventi di ristrutturazione con cambio di destinazione d'uso sono ammessi, a meno di limitazioni dello strumento urbanistico del comune di appartenenza e consoni alle finalità della Riserva e del suo Piano.
 - f. È consentito eseguire nelle aree di pertinenza degli edifici isolati, piccole strutture di servizio quali pergole, berceau (senza tettuccio), tavoli, panche, fontanelle, eseguiti in materiali appropriati al luogo (legno naturale o pietra locale); e altresì consentito interrare serbatoi di combustibile.
 - g. È consentito eseguire opere di allacciamento, mediante tubazioni interrate, ai pubblici servizi: energia elettrica, rete telefonica, acquedotto, fognatura; intercapedini di areazione con relativi muri, dandone preventiva comunicazione per la relativa autorizzazione alla competente Soprintendenza, che valuterà l'opportunità di chiedere indagini preliminari o assistenza archeologica in corso d'opera.
 - h. È consentita la sistemazione di limitate aree scoperte esterne adiacenti agli immobili, pavimentando con terre compatte, selciati (a secco o con legante cementizio con fughe ribassate) o lastre di pietra a spacco le zone destinate al transito pedonale e veicolare. Gli eventuali muri di sostegno delle terre saranno realizzati in pietrame a vista, preferibilmente a secco oppure, ove non fosse possibile, con fughe ristrette e malta arretrata.
2. È vietata:
 - a. L'integrale demolizione e la successiva ricostruzione degli edifici salvo per la sostituzione di edifici considerati turbativi del contesto paesistico-ambientale con altri più consoni ai caratteri connotativi del luogo.
 - b. È vietata la realizzazione di portici.

129.10. Art 2 - Prescrizioni costruttive generali per gli edifici isolati

1. In tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e nelle opere di ampliamento degli edifici esistenti realizzati nei limiti ammessi dall'Art. 1 e comunque eseguiti su edifici in regolare posizione amministrativa, devono obbligatoriamente essere rispettate le seguenti prescrizioni costruttive generali:

a. Tetti:

- Struttura portante del tetto: dovrà essere in legno; lucernari sono consentiti (in valutazione dei rapporti aero-illuminanti) salvo diverso parere delle Commissioni.
- Pendenza delle falde: dovrà essere mantenuta la pendenza attuale con tipologia a due falde, senza variazioni anche parziali di parti della copertura; sono vietati abbaini.
- Coperture: Dovranno essere realizzate in lamiere pre-verniciate di colore grigio scuro analoghe al resto della lattoneria. Potranno essere riutilizzate (se esistenti) le antiche coperture in pietra locale (piode).
- Sporgenza massima delle gronde: indicativamente m 0,50.
- Pacchetto isolante del tetto: dovrà essere contenuto all'interno del perimetro delle murature esterne al fine di limitare lo spessore della lattoneria in facciata.
- Fumaioli dei camini (comignoli) saranno realizzati con la stessa finitura delle pareti d'ambito dell'edificio, le coperture dei fumaioli (cappelli e torrini) saranno preferibilmente realizzate con lastre di pietra locale.
- Pannelli fotovoltaici: dovranno essere posizionati in aderenza alla falda del tetto, vetro di colore scuro antiriflettente ed allineati con l'andamento della falda del tetto.
- Gronde: saranno realizzate in legno.

b. Murature:

- Murature in pietra a vista: è ammesso il consolidamento della muratura esistente con stilatura delle fughe con malta di calce naturale della stessa cromia e granulometria esistente. È fatto divieto l'uso di malte precolorate pigmentate. Il tipo di pietra, il colore della malta e l'assettamento delle pietre dovranno essere analoghi a quelli esistenti. È vietata l'evidenziazione delle fughe con interventi di coloratura, incisione, ribassatura.
- Murature in rasopietra: è ammesso l'intasamento degli interstizi fra le pietre con l'obbligo di mantenere in vista, almeno un 50% della superficie delle pietre. La malta sarà di calce naturale della stessa cromia e granulometria esistente.
- Murature ad intonaco rustico: la finitura dell'intonaco avverrà senza l'uso di fasce o poste, seguendo l'andamento della muratura di supporto, il piano di finitura sarà tirato a cazzuola con esclusione di finiture a frettazzo, a spruzzo, strolature o graffiature. La sabbia sarà di tipo mezzano con granulometria non inferiore a mm 1. È vietato l'uso di rivestimenti del tipo a perline ordinarie.

c. Lattonerie (canali di gronda, scossaline etc.):

- Le opere in lattoneria saranno eseguite in lamiera preverniciata grigio scuro o zincate. I canali di gronda ed i pluviali, ove previsti, saranno esclusivamente a sezione circolare.

d. Opere in legno:

- con venatura in vista saranno trattate con mordente o impregnante neutro. Le opere in legno da trattare con vernici a smalto saranno finite in colore scuro o lasciato con colore naturale senza trattamento.

e. Aperture (davanzali, architravi, soglie):

- Nuove aperture: la realizzazione di nuove aperture dovrà essere limitata allo stretto indispensabile, valutate singolarmente delle commissioni e comunque avere dimensioni consoni a quelle esistenti.
- Davanzali, architravi, soglie e stipiti: ove esistenti, soglie, davanzali, stipiti, dovranno essere mantenuti e opportunamente restaurati. Ove necessari la sostituzione, i materiali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - in pietra: dovranno essere eseguiti con superfici a spacco o trattate a bocciarda grossa:
 - in legno: della stessa essenza, forma, dimensioni, colore dell'esistente.
- Architravi: se di nuova esecuzione, dovranno essere poste in opera a filo della muratura esterna e non evidenziate, di dimensioni analoghe a quelle esistenti.
- Davanzali: se di nuova esecuzione, dovranno essere poste in opera a filo della muratura esistente preferibilmente in pietra a spacco.
- Serramenti: i portoni ed i portoncini d'ingresso e le porte saranno esclusivamente in legno con apertura ad anta.

- Le persiane, gli antoni e le finestre: saranno realizzati in legno.
 - È vietato: l'uso di avvolgibili in plastica o metallici.
- f. **Complementi e sistemazioni dell'intorno:**
- I balconi e gli sporti: in caso di manutenzione o sostituzione, saranno realizzati in legno e avranno, oltre alle mensole in legno, anche il piano d'uso realizzato in assenti di legno;
 - Le ringhiere ed i parapetti: saranno realizzati con le parti in vista in legno a disegno semplice e regolare con elementi disposti in verticale.
 - I cavetti perimetrali all'edificio: dovranno essere eseguiti per motivi tecnici; sono consentiti con l'indicazione della ricopertura con terreno vegetale dei manufatti.
 - I movimenti di terra: nelle vicinanze degli edifici devono essere limitati allo stretto indispensabile, evitando di alterare il rapporto del costruito con il terreno adiacente.

129.11. Art.3 - Riedificazione dei ruderi

1. La riedificazione dei ruderi di fabbricati rurali è consentita, previa certificazione di conformità al presente piano ai sensi dell'art. 10 della L.R. 18/97, alle seguenti condizioni:
 - che il rudere sia identificato catastalmente e/o inventariato nel piano di Governo ed Territorio del proprio Comune di appartenenza.
2. La riedificazione non dovrà in ogni caso eccedere il perimetro del sedime dell'edificio; qualora non sia possibile risalire con certezza all'altezza dell'edificio originario, la riedificazione non potrà superare le altezze di m 4,60 in gronda e 6,00 al colmo.
3. Gli interventi dovranno attenersi, per quanto riguarda materiali e tipologie costruttive, ai criteri generali di cui all'Art. 2 delle presenti norme.

129.12. Art. 4 - Recinzioni

1. Nella riserva non sono ammesse recinzioni fisse di nuova costituzione, con la sola eccezione di recinzioni temporanee realizzate per gli usi agro-silvo-pastorali, per la preservazione di monumenti naturali e per la sicurezza e incolumità pubblica (che andranno rimosse al termine stagionale).
2. Eventuali separazioni o perimetrazioni di confine potranno essere realizzate, con siepi che utilizzino nocciolo, biancospino, maggiociondolo, corniolo, sorbo o con elementi lapidei (trovanti e/o sassi locali non squadriati) posti in opera senza legante e con altezza massima di 80 cm.

129.13. Art. 5 - Terrazzamenti e muri di sostegno in genere

1. Terrazzamenti in pietrame a secco, muri di sostegno di divisione e muri di delimitazione stradale in pietrame, costituiscono elementi fondanti del paesaggio della riserva, documento dell'organizzazione e della cultura contadina montana che coniugava il sapere legato alla terra, alle coltivazioni, alla morfologia. Come tali rientrano nei beni da proteggere attraverso una attenta opera di manutenzione.
2. Interventi su questa tipologia di costruito (terrazzamenti, muri di sostegno, recinzioni e delimitazioni eseguiti in pietrame a secco) devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - a. Tutti gli interventi di ripristino e manutenzione su tali manufatti dovranno essere fatto nel rispetto delle tipologie costruttive già in essere, eseguiti con pietrame locale messo in opera e a secco, adottando pendenze, tessiture, materiali identici a quelli esistenti.
 - b. Sono ammissibili interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro.
 - c. Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora per ragioni di pessime condizioni strutturali del manufatto o cattive proprietà edili del materiale si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.
 - d. Gli interventi eseguiti nel rispetto delle condizioni di cui sopra saranno considerati interventi di "manutenzione ordinaria" di opere già esistenti e come tali trattati nel percorso autorizzativo.
 - e. Le operazioni di manutenzione dei soli muri in pietrame a sostegno dei terreni potranno essere realizzate con l'impiego di modeste quantità di legante - malta cementizia - solo ed esclusivamente se le caratteristiche del manufatto (dimensioni elevate o materiale da costruzione di difficile posa in opera per ridotta ed irregolare pezzatura) lo giustificano e con la prescrizione che i conci siano stilati

in profondità, che non sia alterato l'aspetto esteriore del muro (superficie interessata dalla presenza del materiale litoide almeno pari al 95% del totale).

Titolo 3: Norme per la gestione degli interventi infrastrutturali e per l'accoglienza turistica

1. La cartografia (Tav. 3.2.1, 3.2.2, 3.2.4) individua e norma gli interventi dotativi della riserva, realizzati dall'Ente Gestore, dai Comuni facenti parte della Riserva o da altri Enti o figure pubbliche operanti nel territorio. Ogni intervento pubblico ricadente nella Riserva dovrà essere autorizzato dall'Ente gestore, nella conformità del presente Piano.

129.14. Art. 1 - Norme per gli interventi negli ambiti di visita storico-archeologica e/o ambientale aperti ed organizzati per la visita turistica e per le aree di sosta attrezzate per la visita turistica

1. Gli interventi previsti per l'organizzazione di tali ambiti/aree (realizzati dall'Ente gestore, dai Comuni facenti parte della Riserva o da altri Enti o figure pubbliche operanti nel territorio) dovranno essere eseguiti secondo le seguenti indicazioni:

- a. Art. A1.1 - Ambiti di visita storico-archeologico e/o ambientale aperti ed organizzati per la visita turistica (individuati nelle tavole di Piano con i simboli AV e AA)
 - Le visite turistiche della Riserva sono consentite (previo ritiro e pagamento del biglietto) solo entro gli 8 Ambiti di visita individuati dal Piano (rispettivamente AV1-Foppe di Nadro, AV2 Campanine bassa-Cuel, AV3 Campanine, AV4 Al de Plaha-in Vitt, AV5-Sottolaiolo, AV6 Campo giochi-In vall, AV7 Deria, AV8 Capitello-Plas). Le Aree di sosta attrezzate sono 7 (rispettivamente: AA1 Area attrezzata di Nadro, AA2 Area attrezzata didattica di Foppe di Nadro, AA3 Area attrezzata di accoglienza di Coren Fresc, AA4 Area attrezzata di ingresso di Campanine-Piana di Cimbergo, AA5 Area attrezzata musealizzata di Sottolaiolo, AA6 Area attrezzata di ingresso di In Vitt-Al de Plaha, AA7 Area attrezzata di ingresso di Deria-Capitello due Pini-Plas.)
 - Il Piano prevede l'apertura di due nuove Aree di visita, con relative Aree di sosta attrezzate, in Deria e Al de Plaha-in Vitt.
 - Negli ambiti soprindicati (individuati con AV e AA nelle tavole) è consentita la visita nel rispetto del regolamento della visita turistica (Titolo 8).
 - *Opere ammesse:* Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle infrastrutture e dotazioni esistenti (compresa la pannellonistica, segnaletica direzionale ed informativa) e interventi di adeguamento (compreso ampliamento delle piazzole di sosta e della sentieristica esistente) nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - o tutti gli interventi di ripristino e manutenzione sui manufatti esistenti (compresi muretti di contenimento dei sentieri) dovranno essere fatti nel rispetto delle tipologie costruttive già in essere, eseguiti con pietrame locale messo in opera e a secco, adottando pendenze, tessiture, materiali identici a quelli esistenti.
 - o Sono ammissibili interventi che prevedano la parziale demolizione e ricostruzione di parti di manufatto, ma solo nel rispetto delle dimensioni, della tessitura e della sagoma originaria e dell'originaria area di sedime del muro.
 - o Il materiale da costruzione originale dovrà essere reimpiegato. Qualora per ragioni di pessime condizioni strutturali del manufatto o cattive proprietà edili del materiale si dovesse ricorrere a materiale non originariamente parte del manufatto, dovranno essere utilizzati esclusivamente litotipi analoghi a quelli che originariamente costituivano il muro, con riferimento ai manufatti presenti nelle vicinanze.
 - o Gli interventi eseguiti nel rispetto delle condizioni di cui sopra saranno considerati interventi di "manutenzione ordinaria" di opere già esistenti e come tali trattati nel percorso autorizzativo.
 - o Le operazioni di manutenzione dei soli muri in pietrame a sostegno dei terreni potranno essere realizzate con l'impiego di modeste quantità di legante - malta cementizia - solo ed esclusivamente se le caratteristiche del manufatto (dimensioni elevate o materiale da costruzione di difficile posa in opera per ridotta ed irregolare pezzatura) lo giustificano e con la prescrizione che i conci siano stilati in profondità, che non sia alterato l'aspetto esteriore del muro (superficie interessata dalla presenza del materiale litoide almeno pari al 95% del totale).

- Sono consentiti solo lievi opere di spianamento del terreno in corrispondenza dei punti ove verranno collocate le dotazioni (panchine, tettoie finalizzate alle visite, pannellonistica, adeguamenti per la facilitazione degli accessi etc.).
 - Per quanto riguarda la gestione della vegetazione, si rimanda al cap. 4.2. Titolo 1b- Regolamento della gestione forestale e della vegetazione negli ambiti archeologici ed etnografici.
- b. **Art. A1.2 - Percorsi pedonali aperti alla visita turistica**
- La visita turistica della riserva è consentita solo entro la rete dei sentieri turistici indicati in cartografia e segnalati sul posto.
 - *Opere ammesse:* Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete esistente e interventi di adeguamento (compreso ampliamento delle carreggiate) nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - I percorsi (che in massima parte recuperano la viabilità storica) avranno dimensioni contenute in larghezza, pavimentazione in terra compattata o altri materiali naturali.
 - L'ordinaria manutenzione o il consolidamento dovranno prevedere l'impiego di tipologie costruttive tradizionali.
 - I percorsi di visita autorizzati dovranno essere segnalati da apposita segnaletica direzionale, comportamentale e didattica come da normativa regionale predisposti per iniziativa dell'Ente gestore. In tutti i casi possibili si avrà cura nella sistemazione dei percorsi pedonali di consentire l'accesso e la percorribilità da parte di portatori di handicap.
 - È vietata la chiusura al passaggio pedonale di sentieri e percorsi di qualsiasi natura, sia con sbarramenti, sia con segnaletica di divieto.
- c. **Art. A1.3 - Interventi nell'area AA3 con finalità di accoglienza**
- Nell'area della riserva è vietato campeggiare con tende, roulotte, camper e simili, anche nelle aree private o di parcheggio. Eventuali deroghe devono essere richieste all'Ente gestore che valuterà caso per caso la loro ammissibilità.
 - Nella riserva è già presente un'area (individuata con il simbolo AA3 nella cartografia) organizzata con tre cascinali destinati a funzioni di foresterie della riserva organizzata a cura dell'Ente Gestore.
 - Il Piano consente l'aumento del **20%** della volumetria destinata alle foresterie della riserva finalizzata all'accoglienza (anche notturna), didattica, informazione dei visitatori per un massimo di mc 150 (circa mq 50,00).
 - L'incremento previsto dovrà essere reperito esclusivamente dal restauro di cascinali e strutture già esistenti nell'area individuata (non sono ammesse nuove costruzioni ma solo restauro dell'edificio storico etnografico esistente nell'area individuata con AA3), nel rispetto di quanto indicato nel cap. 4.2 Titolo 2: Norme per la gestione degli ambiti edificati privati e delle aree esterne di pertinenza degli edifici.
 - Esternamente alla Riserva sono presenti strutture ricettive quali l'Ostello della riserva a Cimbergo e a Paspardo e le foresterie di Nadro.

129.15. Art. 2 - Norme per gli interventi sulle infrastrutture pubbliche (parcheggi e reti pubbliche) e sulla viabilità carrabile e la sentieristica a supporto delle proprietà e delle attività

1. Reti pubbliche (cavi aerei): per quanto di sua competenza, l'Ente gestore incentiva la messa in sicurezza di cavi aerei, tramite interrimento degli stessi e l'apposizione di elementi che rendono i cavi maggiormente visibili all'avifauna (boe, spirali, bid-flight diverters). Il Piano prevede la realizzazione di linee per la videosorveglianza di ambiti di particolare pregio. Gli interventi di interrimento e di posa di nuove reti devono essere trasmessi per la relativa autorizzazione alla competente Soprintendenza, che valuterà l'opportunità di chiedere indagini preliminari o assistenza archeologica in corso d'opera.

2. Il Piano non prevede la realizzazione di nuovi parcheggi. Per quelli esistenti (in cui si debba intervenire con manutenzioni), si dovrà tener conto dell'eventuale disturbo che potrà essere arrecato al patrimonio naturalistico dalla presenza della infrastruttura: in caso di interventi di rifacimento, si dovranno prevedere quinte arboree di demarcazione. Non sono ammesse nuove asfaltature.

3. La Tav. 3.2.2 individua la rete della viabilità normandola diversamente a seconda se si tratta di viabilità carrabile, percorsi pedonali legati alla visita turistica oppure a supporto delle proprietà e delle attività.

4. Per la viabilità legata alla visita turistica, si rimanda al Cap.4.2. Titolo 3 Art. A1.2.

5. Nell'area della Riserva non è ammessa la realizzazione di nuove strade, l'ampliamento e la rettifica dei percorsi esistenti, sia pubblici che privati, fatte salve quelli realizzati dall'Ente gestore in attuazione dal Piano.

6. **Viabilità carrabile.** Nella riserva sono presenti due tipologia di viabilità di transito con mezzi a motore:

- a. Strada provinciale aperta al traffico automobilistico ordinario (SP88- Ceto - Cimbergo - Paspardo - Capo di Ponte) *Opere ammesse:* manutenzione ordinaria e straordinaria della carreggiata compresa riasfaltatura, opere di raccolta e mantenimento delle acque meteoriche, manutenzioni o rifacimenti di barriere di protezione laterali alla carreggiata, opere di contenimento dei terreni laterali.
- b. Strade a traffico limitato: solitamente mulattiere o sentieri acciottolati, aperte al transito dei soli veicoli di servizio per la conduzione dei fondi e delle proprietà; i veicoli autorizzati saranno muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune o dall'Ente gestore. *Opere ammesse:* le strade a traffico limitato saranno pavimentate solo con terre compatte o verrà mantenuto l'acciottolato se esistente. Potranno essere realizzate reti di raccolta e smaltimento delle acque piovane, manutenzioni ordinarie, barriere laterali di protezione, segnaletica. È esclusa l'asfaltatura. Le strade a traffico limitato sono le seguenti:
 - la "via Valeriana poi mulattiera delle Aquane" a Foppe di Nadro, carrabile a traffico limitato;
 - la mulattiera "del Bait Ross" (dopo via Predolino) sopra Nadro, carrabile a traffico limitato;
 - la mulattiera "strada comunale Capo di Ponte Cimbergo" (Cuel), carrabile a traffico limitato;
 - la mulattiera di Campanine, carrabile a traffico limitato;
 - la mulattiera vecchia della Deria, carrabile a traffico limitato;
 - le strade vicinali in località Deria a traffico limitato;
 - la mulattiera del Capitello- Custapeta, carrabile a traffico limitato;
 - la pedonale Castagneto, carrabile a traffico limitato.

129.16. **Art. 3 - Norme per gli interventi sul Museo o aree musealizzate**

1. Il Piano individua i Musei e le aree musealizzate esistenti o di nuova istituzione rispettivamente: il Museo didattico della Riserva naturale Incisioni Rupestri di Ceto Cimbergo e Paspardo nella sua sede centrale a Nadro (MU1), l'area Didattica con la ricostruzione del villaggio preistorico a Foppe di Nadro (MU2), l'Esposizione dei reperti del castello a Cimbergo (MU3, presso il locale municipio), l'area musealizzata di Sottolaiolo (MU4).

2. *Opere ammesse:* Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la sostituzione della segnaletica informativa e direzionale nel rispetto di quanto indicato nel cap. 4.2 Titolo 2: Norme per la gestione degli ambiti edificati privati e delle aree esterne di pertinenza degli edifici.

129.17. **Art. 4 - Norme per gli interventi nell'Area di interconnessione ecologica**

1. Nella fascia individuata in cartografia (Tav. 3.2.1/Zonizzazione) con AIE (Area interconnessione ecologica) è fatto divieto di taglio degli alberi (anche cedui) al fine di garantire lo sviluppo spontaneo e libero della vegetazione, favorevole all'impianto o passaggio della fauna selvatica, con la sola eccezione degli alberi posti nelle immediate vicinanze delle superfici istoriate e che possano creare problemi di salvaguardia alle stesse.

Titolo 4: Regolamento della raccolta di funghi e frutti del sottobosco

1. La raccolta dei funghi e dei frutti del sottobosco è consentita nei limiti delle leggi vigenti. In relazione a particolari condizioni ecologiche dell'ecosistema forestale, è data facoltà alla direzione della riserva di porre ulteriori limitazioni.

Titolo 5: Regolamento della raccolta delle castagne

1. La raccolta delle castagne è consentita, nei boschi comunali, agli aventi diritto di «Jus plantandi» e, nei boschi privati, ai singoli proprietari possessori o alle persone dagli stessi autorizzate.

Titolo 6: Regolamento della ricerca scientifica

129.18. Art. 1 - Fruizione culturale della Riserva

1. La fruizione culturale dei patrimoni della Riserva è libera ed incentivata dall'Ente Gestore della Riserva che la promuove anche attraverso le attività ed i servizi che svolge e mette a disposizione della collettività, nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Visita della riserva.

129.19. Art. 2 - Ricerca scientifica

1. Viene definita Ricerca Scientifica l'attività di studio che richieda interventi autorizzativi come previsto dalla normativa nazionale in materia di Beni culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"). La Ricerca scientifica, anche interdisciplinare, effettuata da Enti, Istituti, Organizzazioni pubbliche, private e singoli privati, è svolta nel rispetto delle norme stabilite dal presente regolamento, dalla normativa nazionale in vigore e deve essere preventivamente autorizzata dall'Ente Gestore e dalla competente Soprintendenza.

129.20. Art. 3 - Ricerca Archeologica

1. La ricerca archeologica è normata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio". In ogni caso il Ricercatore, prima dell'inizio delle attività di ricerca autorizzate con le modalità previste nel soprindicato decreto, dovrà darne informazione anche dall'Ente Gestore, secondo le modalità previste dal successivo art. 4.

129.21. Art. 4 - Modalità per ottenimento del Permesso di ricerca

1. Per i casi non rientranti nell'art. 3 (Ricerca archeologica, la cui autorizzazione è demandata per legge al MBCT) colui che intenda svolgere attività di studio, solo se tale attività rientra nei casi previsti dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", è tenuto a farne richiesta alla competente Soprintendenza e all'Ente gestore della riserva, precisando:

- scopo della campagna, indicazione qualitativa e quantitativa del materiale da prelevare in natura, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto, nome del responsabile.

2. L'autorizzazione a svolgere attività di studio è rilasciata dalla Soprintendenza che ne dà comunicazione all'ente gestore, che ha facoltà di sospendere l'autorizzazione o di revocarla qualora il ricercatore non attui le precauzioni prescritte violi le norme in vigore nella riserva per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.

3. L'ente gestore valuta, insieme alla Soprintendenza, le proposte di ricerca pervenute, stabilendo, qualora si verificano sovrapposizioni di temi o di calendario, le misure più opportune ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

129.22. Art. 5 - Conclusione dei lavori di ricerca

1. Alla scadenza del termine naturale dell'autorizzazione il ricercatore ha tempo 30 giorni per fornire all'Ente Riserva e alla Soprintendenza una copia digitale:

- della relazione illustrativa, delle ricerche con l'indicazione precisa del luogo oggetto della ricerca (o delle rocce esaminate e della loro localizzazione) su cartografia fornita dalla Riserva;
- delle fotografie e rilievi in formato digitale, dei soggetti (o della roccia incisa) oggetto della ricerca.

2. Dopo la pubblicazione dei lavori, l'ente gestore potrà usare in parte o anche completamente il materiale edito per fini didattici, con il solo obbligo di citare gli estremi bibliografici.

3. È richiesta la consegna di una copia del materiale definitivo prodotto (pubblicazione, tesi, video, ecc...) da conservare in consultazione.

129.23. Art. 6 - Esclusione dai costi

1. I ricercatori autorizzati sono esclusi dal pagamento dei costi di accesso alla Riserva e dal costo dell'acquisto dei diritti di riproduzione di fotografie o rilievi.

129.24. Art. 7 - Azioni di tutela

1. I ricercatori o gli istituti che non ottempereranno alle dichiarazioni sottoscritte saranno esclusi da future analisi interne alla Riserva. La Riserva è autorizzata ad effettuare sopralluoghi ed ispezioni durante le campagne di ricerca.

129.25. Art. 8 - Compartecipazione finanziaria alla Ricerca

1. Le ricerche che comportano un onere o una compartecipazione finanziaria ed organizzativa da parte dell'Ente Riserva, saranno regolamentate da apposita Convenzione tra le parti interessate.

129.26. Art. 9 - Danni arrecati

1. Eventuali danni andranno integralmente risarciti da parte del titolare della autorizzazione alla ricerca.

129.27. Art. 10 - Pubblicazione dei risultati

1. In caso di pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco, che si riserva il diritto di stampare un numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali.

1. La pubblicazione e l'uso delle immagini devono essere preventivamente autorizzate dalla competente Soprintendenza ai sensi del D.lgs. 42/2004.

129.28. Art. 11 - Disposizioni finali

1. Per le infrazioni al presente regolamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, legge 394/91 e quelle previste dallo specifico regolamento dell'Ente per la graduazione delle sanzioni.

Titolo 7: Regolamento dell'attività sportiva

1. Anche con riferimento alla LR 27 febbraio 2017 n. 5, all'interno della riserva è consentito lo svolgimento di attività sportive purché lo svolgimento di tale attività non richieda interventi che alterino o danneggino il patrimonio storico-archeologico, naturalistico, ambientale della Riserva, o che siano in difformità di quanto espresso nei regolamenti sull'attività della riserva e il cui svolgimento si svolga all'interno della maglia sentieristica pubblica.

2. Attività sportive che richiedano interventi infrastrutturali (passerelle, posizionamento di ostacoli, recinzioni, pavimentazioni, agganci a pareti rocciose o altro sia in forma temporanea che fissa) devono essere preventivamente autorizzati e la loro realizzazione sarà subordinata alle autorizzazioni previste dalla normativa.

3. Interventi o passaggi su fondi privati, opportunamente segnalati, dovranno avere il benessere dei proprietari degli stessi.

Titolo 8: Regolamento della visita turistica**129.29. Art. 1 - Oggetto e modalità della visita**

1. La visita turistica e didattica della Riserva e collegato Museo è consentita previo ritiro del biglietto d'ingresso (ordinario o gratuito) presso il Museo della Riserva sito in via Piana 29 a Nadro e negli altri centri predisposti. La visita all'area protetta della Riserva da parte degli aventi diritto (proprietari, affittuari e/o residenti nei Comuni di Ceto, Cimbergo e Paspardo) per motivi legati alle attività agricole, agro-silvi-pastorali e di accesso ai fondi ed alle strutture abitative è libera nel rispetto dei Regolamenti.

129.30. Art. 2 - Biglietto di libero ingresso

1. È facoltà dell'Ente Gestore del Museo e della Riserva autorizzare per iscritto l'emissione di biglietti di libero ingresso nella Riserva (previsti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'Ente gestore, per eventi, per studi e ricerche o per attività autorizzate direttamente per particolari motivi) fermo restando che anche il biglietto gratuito attiva le assicurazioni a copertura della visita.

129.31. Art. 3 - Modalità di accesso e percorribilità

1. La visita didattica e turistica del Museo e collegata Riserva è consentita (previo ritiro del biglietto):
 - solo attraverso gli ingressi ufficiali della Riserva (a Nadro, Campanine di Cimbergo, Capitello dei due Pini, Dos Sottolaiole, In Vall, In Vitt e altri eventuali ingressi che verranno creati);
 - solo seguendo i percorsi di visita segnalati dalla tabellonistica (come previsto dal Piano);
2. È vietato allontanarsi dal percorso predisposto e segnalato.
3. Visite nelle aree chiuse (previste dal Piano) possono essere autorizzate solo dall'Ente gestore del Museo e collegata Riserva, per validi e documentati motivi.

129.32. Art. 4 - Modalità di comportamento durante la visita

1. Durante la visita al Museo e collegata Riserva, dovranno essere rispettate le norme generali di comportamento per un'area musealizzata:
 - avere cura e rispetto dell'ambiente;
 - evitare schiamazzi o comportamenti molesti;
 - gettare rifiuti;
 - manomettere o danneggiare infrastrutture didattiche o informative.
2. È vietato:
 - calpestare le rocce;
 - grattare o imbrattare le rocce;
 - asportare materiali rocciosi;
 - asportare la flora della Riserva;
 - manomettere o danneggiare le strutture didattiche, la segnaletica o altro;
 - accendere fuochi;
 - posizionare tende o altre strutture di riparo non autorizzate.
3. Attività organizzate o eventi da svolgersi nell'area della Riserva (atelier artistici, mostre temporanee, spettacoli, etc.) devono essere autorizzati dall'Ente gestore dell'area.

129.33. Art. 5 - Sanzioni

1. In caso di infrazione, il responsabile oltre ad incorrere nelle sanzioni previste per legge, sarà allontanato dal personale incaricato dall'Ente Gestore del Museo e collegata Riserva a controllo del territorio.

129.34. Art. 6 - Riprese video

1. È consentito l'uso di apparecchiature di ripresa per uso privato.

Titolo 9: Regolamento degli accessi e percorribilità

1. L'accesso e la percorribilità interni alla riserva vengono così regolamentati:

129.35. Art. 1 - Accessi per attività agro-silvo-pastorali

1. Rientrano in questa categoria le mulattiere o sentieri acciottolati, aperte al transito dei soli veicoli di servizio per raggiungere le proprietà; è consentito il transito ai soli veicoli autorizzati. Sono:
 - la "via Valeriana poi mulattiera delle Aquane" a Foppe di Nadro, carrabile a traffico limitato;
 - la mulattiera "del Bait Ross" (dopo via Predolino) sopra Nadro, carrabile a traffico limitato;
 - la mulattiera "strada comunale Capo di Ponte Cimbergo" (Cuel), carrabile a traffico limitato;
 - la mulattiera di Campanine di Cimbergo, carrabile a traffico limitato;
 - la mulattiera vecchia della Deria, carrabile a traffico limitato;
 - le strade vicinali in località Deria a traffico limitato;
 - la mulattiera del Capitello dei due pini - Custapeta, carrabile a traffico limitato;
 - la pedonale Castagneto, carrabile a traffico limitato.

129.36. Art. 2 - Accessi legati alla visita turistica

1. L'accesso alla riserva per visite turistiche singole o di gruppo è consentito solo pedonale attraverso gli accessi organizzati, evidenziati con cartello e segnaletica, posti nelle seguenti località: Nadro, Piana di

Cimbergo (n. 2 ingressi per Campanine e Scarase), Dos Sottolaiolo- Capo giochi-In Vall- Canneto, Capitello 2 Pini-Plas, In Vitt-Al de Plaha e Deria.

1. Da questi accessi parte la sentieristica pedonale organizzata in percorsi di visita evidenziati con apposita segnaletica.

ART. 130. 4.3 Revisione del Piano

1. La revisione del Piano della Riserva seguirà le indicazioni previste dall'art. 14, comma 4ter della LR86/83.

ALLEGATO 6. Divieti, obblighi per le tipologie di ZPS insistenti sul territorio lombardo

Si riporta la "Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/9275 del 8 aprile 2009 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008". (Testo aggiornato con modifiche e integrazioni di cui alla d.g.r. n. 632/2013 e d.g.r. n. 3709/2015.)" per la ZPS IT2070401 "Parco Naturale Adamello " presente sul territorio comunale.

ART. 131. DIVIETI, OBBLIGHI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI ZPS INSISTENTI SUL TERRITORIO LOMBARDO

DIVIETI:

- a. effettuazione della preapertura dell'attività venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- b. esercizio dell'attività venatoria in deroga ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 79/409/CEE;
- c. utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2009/2010;
- d. attuazione della pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi. Il controllo demografico delle popolazioni di corvidi è comunque vietato nelle aree di presenza del lanario (*Falco biarmicus*);
- e. effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- f. abbattimento di esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*), moretta (*Aythya fuligula*);
- g. svolgimento dell'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1 settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria. Sono fatte salve le zone di cui all'art. 10, comma 8, lettera e), della legge n. 157/1992 sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni;
- h. costituzione di nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile, nonché ampliamento di quelle esistenti fatte salve quelle sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni;
- i. distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli;
- j. realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;
- k. realizzazione di nuovi impianti eolici, fatti salvi gli impianti per i quali, alla data di emanazione del presente atto, sia stato avviato il procedimento di autorizzazione mediante deposito del progetto. Gli enti competenti dovranno valutare l'incidenza del progetto, tenuto conto del ciclo biologico delle specie per le quali il sito è stato designato, sentito l'INFS. Sono inoltre fatti salvi gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS, nonché gli impianti per autoproduzione con potenza complessiva non superiore a 20 kw;
- l. realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento, nonché di quelli previsti negli strumenti adottati preliminarmente e comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti

- salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS;
- m. apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione di quelle previste negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del presente atto o che verranno approvati entro il periodo di transizione, prevedendo altresì che il recupero finale delle aree interessate dall'attività estrattiva sia realizzato a fini naturalistici e a condizione che sia conseguita la positiva valutazione di incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento dell'intervento; in via transitoria, per 18 mesi dalla data di emanazione del presente atto, in carenza di strumenti di pianificazione o nelle more di valutazione d'incidenza dei medesimi, è consentito l'ampliamento delle cave in atto, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti, fermo restando l'obbligo di recupero finale delle aree a fini naturalistici; sono fatti salvi i progetti di cava già sottoposti a procedura di valutazione d'incidenza, in conformità agli strumenti di pianificazione vigenti e sempreché l'attività estrattiva sia stata orientata a fini naturalistici;
 - n. svolgimento di attività di circolazione motorizzata al di fuori delle strade, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria;
 - o. eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
 - p. eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;
 - q. esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
 - r. conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento (CE) n. 796/2004 ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
 - s. bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
 - superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Regolamento (CE) n. 796/2004, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a) e b) dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/03.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

OBBLIGHI:

- a. messa in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, di elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
- b. sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1782/2003, garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione sui quali

non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento (CE) 1782/03. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- c. monitoraggio delle popolazioni delle specie ornitiche protette dalla Direttiva 79/409/CEE e in particolare quelle dell'Allegato I della medesima direttiva o comunque a priorità di conservazione.

ART. 132. DIVIETI, OBBLIGHI PER LA TIPOLOGIA AMBIENTALE: AMBIENTI APERTI ALPINI

DIVIETI:

- a. presso valichi alpini più importanti per la migrazione è vietata l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti;
- b. nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza. Lo studio di incidenza deve comprendere lo studio dell'areale di riferimento del corpo idrico interessato. In territori montuosi per areale di riferimento si intende il sottobacino idrografico sotteso dalle linee di displuvio che partono dalla quota massima (vetta) e si congiungono nella sezione di chiusura in corrispondenza dell'opera di restituzione. Qualora l'infrastruttura abbia più punti di derivazione d'acqua, anche non ricadenti nello stesso sottobacino idrologico, lo studio di incidenza considera il bacino nel quale ricadono tutti i punti di prelievo. In territori di pianura l'areale di riferimento coincide con l'intera ZPS e con gli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i.. Lo studio di incidenza considera gli impatti dell'infrastruttura su specie ed habitat, anche attraverso indagini di dettaglio, anche pluriennali sull'intero ciclo biologico delle specie, e sugli effetti cumulativi derivanti da ulteriori impianti esistenti o in progetto. Lo studio di incidenza dovrà dimostrare, in linea con le misure di conservazione del sito, la capacità dell'areale di riferimento di garantire una stabilità o positiva evoluzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti e la diminuzione o non peggioramento della pressione su di essi, assicurando il monitoraggio anche in fase di funzionamento dell'infrastruttura. L'eventuale mancata capacità dell'areale di riferimento di assicurare il suddetto stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti dovrà dare origine a interventi correttivi specifici mirati al suo perseguimento. Gli esiti della valutazione di incidenza prescrivono le eventuali misure di mitigazione monitoraggio necessarie a garantire la coerenza del progetto presentato con gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti interessati. L'esito negativo della valutazione di incidenza del progetto comporta il diniego alla realizzazione dell'opera; (testo modificato con d.g.r. 3709/2015)
- c. le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli escursionisti e all'attività di volo libero;

- d. in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è vietata la realizzazione di nuovi piloni, linee elettriche e il passaggio di cavi sospesi;
- e. siti di nidificazione e le arene di canto sono vietate ai fotografi naturalisti;
- f. presso i rifugi alpini, è vietata l'alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici;
- g. per finalità turistico-sportive è vietato l'utilizzo di elicottero;
- h. è vietato l'utilizzo di motoslitte e battipista al di fuori delle strade, fatti salvi l'utilizzo per ragioni di servizio nelle aree sciabili e in rapporto all'attività dei rifugi, limitatamente al trasporto dei clienti e all'approvvigionamento delle derrate alimentari e dei materiali d'uso corrente;
- i. è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività
- j. agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art.59 comma 1 l.r. n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito; (testo modificato con d.g.r. 632/2013)
- k. è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti; (testo modificato con d.g.r. 632/2013)
- l. è vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere.

OBBLIGHI:

- a. in prossimità di siti ospitanti nidi di Aquila reale, Gufo reale e Gipeto è obbligatoria la messa in sicurezza di piloni, linee elettriche e cavi sospesi;
- b. gli impianti di risalita dismessi devono essere rimossi e le attività di ripristino e manutenzione degli stessi debbono esercitarsi al di fuori dei periodi di nidificazione delle specie caratteristiche della tipologia ambientale, ai sensi del d.m. 17 ottobre 2007 n. 184;
- c. è obbligatorio, per i gestori dei rifugi alpini, informare i fruitori del divieto di alimentazione artificiale dei Corvidi e di tutti gli altri animali selvatici.

ART. 133. DIVIETI, OBBLIGHI PER LA TIPOLOGIA AMBIENTALE: AMBIENTI FORESTALI ALPINI**DIVIETI:**

- a. presso valichi alpini più importanti per la migrazione è vietata l'edificazione, la realizzazione di infrastrutture, e la costruzione di elettrodotti;
- b. nell'ambito delle ZPS e negli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i., è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture per la difesa del suolo, di nuove infrastrutture per le derivazioni d'acqua destinate all'approvvigionamento idropotabile, irriguo o all'uso idroelettrico previo esito favorevole della valutazione di incidenza. Lo studio di incidenza deve comprendere lo studio dell'areale di riferimento del corpo idrico interessato. In territori montuosi per areale di riferimento si intende il sottobacino idrografico sotteso dalle linee di displuvio che partono dalla quota massima (vetta) e si congiungono nella sezione di chiusura in corrispondenza dell'opera di restituzione. Qualora l'infrastruttura abbia più punti di derivazione d'acqua, anche non ricadenti nello stesso sottobacino idrologico, lo studio di incidenza considera il bacino nel quale ricadono tutti i punti di prelievo. In territori di pianura l'areale di riferimento coincide con l'intera ZPS e con gli ambiti di applicazione dell'art.5 co.3 del DPR 357/97 e s.m.i... Lo studio di incidenza considera gli impatti dell'infrastruttura su specie ed habitat, anche attraverso indagini di dettaglio, anche pluriennali sull'intero ciclo biologico delle specie, e sugli effetti cumulativi derivanti da ulteriori impianti esistenti o in progetto. Lo studio di incidenza dovrà dimostrare, in linea con le misure di conservazione del sito, la capacità dell'areale di riferimento di garantire una stabilità o positiva evoluzione dello stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti e la diminuzione o non peggioramento

della pressione su di essi, assicurando il monitoraggio anche in fase di funzionamento dell'infrastruttura. L'eventuale mancata capacità dell'areale di assicurare il suddetto stato di conservazione delle specie e degli habitat in esso presenti dovrà dare origine a interventi correttivi specifici mirati al suo perseguimento. Gli esiti della valutazione di incidenza prescrivono le eventuali misure di mitigazione monitoraggio necessarie a garantire la coerenza del progetto presentato con gli obiettivi di tutela e conservazione dei siti interessati. L'esito negativo della valutazione di incidenza del progetto comporta il diniego alla realizzazione dell'opera; (testo modificato con d.g.r. 3709/2015)

- c. è vietata la realizzazione di nuove strade permanenti ad eccezione delle strade agro-silvo-pastorali di cui sia documentata la necessità al fine di garantire il mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali con particolare riferimento al recupero e alla gestione delle aree aperte a vegetazione erbacea, al mantenimento e recupero delle aree a prato pascolo, alla pastorizia; tali infrastrutture dovranno essere state previste nei Piani comprensoriali di sviluppo e gestione degli alpeggi o nei piani della viabilità agro-silvo-pastorali di cui all'art.59 comma 1 l.r.n. 31/2008 e dovrà essere valutata l'incidenza che la loro realizzazione potrebbe avere rispetto agli obiettivi di conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito; (testo modificato con d.g.r. 632/2013)
- d. è vietata l'asfaltatura delle strade agro-silvo-pastorali e delle piste forestali salvo che per ragioni di sicurezza e incolumità pubblica ovvero di stabilità dei versanti; (testo modificato con d.g.r. 632/2013)
- e. è vietata l'attività di rimboschimento su pascoli, versanti erbosi e nelle aree con prati stabili (come già previsto dalla regolamentazione forestale), arbusteti e brughiere;
- f. è vietata la distruzione dei formicai (come già previsto dalla regolamentazione forestale);
- g. le pareti con nidi di Aquila reale, Gipeto, Gufo reale e Pellegrino sono vietate ai rocciatori, ai free-climber, agli escursionisti e all'attività di volo libero;
- h. per finalità turistico-sportive è vietato l'utilizzo di elicottero.

ALLEGATO 7. Misure di conservazione dei SIC (future ZCS)

Si riporta la "Deliberazione di Giunta Regionale n. 8/9275 del 8 aprile 2009 "Determinazioni relative alle misure di conservazione per la tutela delle ZPS lombarde in attuazione della Direttiva 92/43/CEE e del d.P.R. 357/97 ed ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 – Modificazioni alla d.g.r. n. 7884/2008". (Testo aggiornato con modifiche e integrazioni di cui alla d.g.r. n. 632/2013 e d.g.r. n. 3709/2015.)" per la ZPS IT2070401 "Parco Naturale Adamello " presente sul territorio comunale.

ART. 134. Criteri minimi uniformi

- a. Divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:
- Superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, lettera a) del regolamento (CE) n.1120/2009, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);
 - Superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Sono fatti salvi, in ogni caso, gli interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

- b. Obbligo sulle superfici a seminativo ritirate dalla produzione, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto di ogni anno, ove non diversamente disposto dal piano di gestione del sito e comunque non inferiore a 150 giorni consecutivi.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
- sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione.

- c. Divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/2009, ad altri usi, salvo diversamente stabilito dal piano di gestione del sito;
- d. Divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalla regione o dalle amministrazioni provinciali;
- e. Divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita, sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

- f. Divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;
- g. Divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.



Comune di Paspardo

Variante n. I

PGT

L.R. 11 Marzo 2005 n. 12 e s.m.i.

DdP

Sindaco
Fabio De Pedro

PGT (di prima redazione)
Delibera di approvazione
D.C.C. n. 3 del 18/01/2014
BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 30 del 23/07/2014

VARIANTE N. I
Delibera di adozione
D.C.C. n. 13 del 23/07/2020
Delibera di approvazione
D.C.C. n. del
BURL Serie Avvisi e Concorsi n. del

Gruppo di progettazione Variante I al PGT



Urbanistica&Servizi


Home Page www.urbanisticaeservizi.com
e-mail info@urbanisticaeservizi.com

Pian. Fabio Maffezzoni
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 2347

Pian. Fabrizio Franceschini
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 2345

Collaboratore
Pian. Cassandra Federici
Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Brescia n. 3386

Redazione del PGT
Ing. Sergio Baisini
Arch. Michela Abondio
Ing. Antonio Acerbi
Collaboratore Arch. Nicola Abondio




ELABORATO Allegato A DDP

TITOLO **Disciplina degli Ambiti di trasformazione**

DATA **Agosto 2020**

NOTE

ART. 135. Ambito di trasformazione residenziale - ATR 1


<p>1. Estratti</p>	 <p>Estratto 3.01 var Tavola delle previsioni di piano</p>  <p>Estratto sovrapposizione con ortofoto</p>
<p>2. Descrizione</p>	<p>1. Si tratta dell'area posta a nord del campo sportivo di via Canneto, interclusa tra quest'ultima, l'ambito consolidato e l'area a verde sotto la piazza del Municipio. Attualmente è libera.</p>
<p>3. Obiettivi generali</p>	<p>1. Si tratta di conferma di ambito pregresso. 2. L'area non presenta particolari criticità nei rapporti con il contesto, costituendo completamente dell'urbanizzato ed essendo servita dalla viabilità di accesso all'area del campo sportivo.</p>
<p>4. Norma di riferimento</p>	<p>1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 8.</p>
<p>5. Elaborati di riferimento</p>	<p>3.01 var Tavola delle previsioni di pianoscala 1:2.000</p>
<p>6. Interventi edilizi ed urbanistici</p>	<p>1. Sono ammessi i seguenti interventi: a) manutenzione ordinaria;</p>

<p>ammessi</p>	<p>b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia; e) ristrutturazione urbanistica (solo attraverso Piani Urbanistici Attuativi); f) nuova costruzione; g) demolizione; h) ricostruzione; i) ampliamento;</p> <p>come definiti dall'ART. 16 "Definizione delle categorie di intervento" delle presenti norme.</p>
<p>7. Modalità di intervento</p>	<p>1. Gli interventi edilizi trovano attuazione mediante Piani Urbanistici Attuativi.</p>
<p>8. Destinazioni d'uso</p>	<p>1. <u>Destinazione principale</u>: A. RESIDENZA (a.1. Residenza) 2. <u>Destinazioni complementari</u>: B. ATTIVITÀ RICETTIVE (b.1. Strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel; b.2. Strutture ricettive alberghiere: residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel; b.3. Strutture ricettive non alberghiere) - C. ATTIVITÀ PRODUTTIVE (c.1. Artigianato) - D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.1. Esercizio di vicinato; d.2. Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) - E. ATTIVITÀ TERZIARIE-UFFICI (e. Attività terziarie - uffici) - G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (g.1. Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; g.2. Impianti tecnologici). 3. Le ATTIVITÀ PRODUTTIVE (c.1. Artigianato) non devono comportare emissioni moleste o nocive e non devono indurre incrementi anomali di traffico veicolare. È comunque facoltà dell'A.C. valutare prima della disamina/approvazione del relativo piano attuativo, la possibilità di escludere dall'ammissibilità quelle attività produttive e/o industriali ritenute in contrasto con la compatibilità e sostenibilità ambientale previste nel territorio di Paspardo. 4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, LR 12/2005 e s.m.i., ogni altra destinazione d'uso riconducibile e non, a quelle di cui alla classificazione dell'ART. 7 "Destinazioni d'uso" differente da quelle sopra elencate, è da intendersi incompatibile con l'ambito considerato.</p>
<p>9. Perequazione - compensazione - incentivazione</p>	<p>1. Si rimanda a quanto previsto nel DdP all'ART. 73 "Perequazione - compensazione - incentivazione".</p>
<p>10. Indici e parametri urbanistici ed edilizi</p>	<p>Superficie territoriale mq 5.644,00 Volume predeterminato massimo mc 5.500,00 Altezza dell'edificio massima m 10,50 Numero dei piani fuori terra massimo potranno essere realizzati un solo piano seminterrato e due piani fuori terra, di cui quello superiore con tipologia a sottotetto. Indice di permeabilità minimo 30% DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi ART. 13 DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici ART. 14 DE - Distanze tra costruzioni ART. 15</p>
<p>11. Criteri e prescrizioni generali</p>	<p>1. Gli edifici di nuova realizzazione dovranno conseguire la certificazione in classe energetica C o superiore, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali. 2. Gli interventi dovranno prevedere l'adozione di tutte le soluzioni tecnicamente ed economicamente convenienti finalizzate al risparmio e recupero della risorsa idrica, come la raccolta delle acque pluviali in sistemi idonei e la realizzazione di reti duali di adduzione delle acque così da permetterne il riutilizzo per usi civili ed irrigui, con particolare attenzione al recapito finale per le acque meteoriche (secondo le disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 2-3-4 del 2006).</p>

	<p>3. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni d'indirizzo per l'attuazione della rete ecologica comunale.</p> <p>4. Il piano attuativo dovrà obbligatoriamente prevedere interventi di mitigazione e/o compensazione, da concordare con l'Amministrazione Comunale, per preservare le funzioni ecologiche dell'area, affinché il "sistema del verde" sia messo strettamente in relazione alla rete ecologica locale intesa quale ecosistema.</p> <p>5. Per gli interventi che comportano la trasformazione del bosco, preliminarmente alla loro attuazione, è obbligatorio munirsi dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 43 della LR 31/2008 e s.m.i..</p>
12. Recupero sottotetti	1. Si applica quanto previsto all'ART. 22 " <u>Recupero</u> ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".
13. Parcheggi privati pertinenziali	1. Si applica quanto previsto all'ART. 10 "Parcheggi privati pertinenziali (PP)".
14. Recinzioni	1. Si applica quanto previsto all'ART. 11 "Recinzioni".
15. Muri di sostegno	1. Si applica quanto previsto all'ART. 12 "Muri di sostegno".
16. Costruzioni accessorie	1. Si applica quanto previsto all'ART. 21 "Costruzioni accessorie".
17. Servizi minimi	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 84 "Servizi minimi da riservare" delle presenti Norme.</p> <p>2. All'interno degli <u>Ambiti di trasformazione</u> la collocazione delle aree per urbanizzazioni / per servizi pubblici e di uso pubblico ha sempre carattere indicativo e può essere modificata nell'attuazione.</p> <p>3. L'area è attualmente accessibile da via Canneto, l'intervento edificatorio dovrà garantire la realizzazione del completamento viario attorno al campo sportivo per la parte confinante con il fondo.</p> <p>4. Cessione delle aree e realizzazione parcheggi pubblici a servizio della nuova edificazione, atti ad assicurare almeno un posto auto per ciascuna unità residenziale realizzata.</p> <p>5. Ogni intervento edilizio è comunque subordinato alla preventiva verifica della completezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti; in particolare il nuovo insediamento non dovrà recapitare scarichi di acque reflue urbane "nere" sul suolo o nel sottosuolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>6. All'atto della predisposizione del Piano Attuativo dovrà essere accertato il corretto dimensionamento del sistema acquedottistico (con eventuale previsione di vasche di accumulo), dei sistemi fognari in progetto e la compatibilità della rete ricevente al carico idraulico aggiuntivo (eventuali interventi sulla rete esistente saranno a carico del proponente).</p>
18. Norme generali di tutela	<p>1. Devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale.</p> <p>2. Si applica quanto previsto all'ART. 37 "Indicazioni generali per la progettazione degli interventi".</p> <p>3. La realizzazione di opere a verde di mitigazione verso gli ambiti liberi da previsioni insediative e verso gli ambiti agricoli per la costruzione della Rete Ecologica Comunale, dove previsto nelle singole schede, prevedono la messa a dimora di specie arboree con forti caratteristiche mitigative che deve avvenire secondo le indicazioni fornite da un tecnico competente in materia che valuti la scelta e la localizzazione di specie tali che possano ricostruire, ove possibile, connessioni ecologiche anche urbane (areali, lineari, puntuali).</p>
19. Norme di mitigazione	1. Tutti gli interventi edilizi devono rispettare le disposizioni seguenti: e. L'edificazione dovrà svilupparsi secondo l'andamento morfologico delle curve

paesaggistica	<p>di livello naturali e armonizzarsi con le costruzioni esistenti.</p> <p>f. È ammessa la costruzione di muri di sostegno, con conseguenti scavi e riporti di terra; il paramento esterno di dette murature dovrà essere rivestito in pietra naturale “a vista” o intonacato.</p> <p>g. È vietato il deposito, anche temporaneo, di merci e/o di materiali di qualsiasi natura.</p> <p>h. Nel caso il progetto edilizio presentato sia ritenuto particolarmente significativo dal punto di vista architettonico e dell’inserimento ambientale, la Commissione per il paesaggio/Ufficio tecnico comunale potrà derogare dalle disposizioni sopra indicate.</p>
----------------------	--

ART. 136. Ambito di trasformazione residenziale - ATR 2


<p>1. Estratti</p>	 <p>Estratto 3.01 var Tavola delle previsioni di piano</p>  <p>Estratto sovrapposizione con ortofoto</p>
<p>2. Descrizione</p>	<p>1. Si tratta dell'area a monte della zona urbanizzata in località Monfrino, a confine con l'ambito artigianale esistente. La zona è accessibile dalla strada carrabile di via Zumella sulla quale il nuovo intervento creerà un opportuno innesto con la viabilità di penetrazione e distribuzione del nuovo ambito.</p> <p>2. L'area si attesta in prossimità del territorio del Parco regionale dell'Adamello, ma in un'area di completamento in continuità con l'edificato esistente.</p>
<p>3. Obiettivi generali</p>	<p>1. Completamento in continuità con l'edificato esistente.</p>
<p>4. Norma di riferimento</p>	<p>1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 8.</p>
<p>5. Elaborati di riferimento</p>	<p>3.01 var Tavola delle previsioni di pianoscala 1:2.000</p>
<p>6. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi</p>	<p>1. Sono ammessi i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) ristrutturazione edilizia;

	<p>e) ristrutturazione urbanistica (solo attraverso Piani Urbanistici Attuativi); f) nuova costruzione; g) demolizione; h) ricostruzione; i) ampliamento;</p> <p>come definiti dall'ART. 16 "Definizione delle categorie di intervento" delle presenti norme.</p>																		
7. Modalità di intervento	<p>1. Gli interventi edilizi trovano attuazione mediante Piani Urbanistici Attuativi.</p>																		
8. Destinazioni d'uso	<p>1. <u>Destinazione principale</u>: A. RESIDENZA (a.1. Residenza) 2. <u>Destinazioni complementari</u>: B. ATTIVITÀ RICETTIVE (b.1. Strutture ricettive alberghiere: alberghi o hotel; b.2. Strutture ricettive alberghiere: residenze turistico-alberghiere; alberghi diffusi; condhotel; b.3. Strutture ricettive non alberghiere) - D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.1. Esercizio di vicinato; d.2. Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) - E. ATTIVITÀ TERZIARIE-UFFICI (e. Attività terziarie - uffici) - G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (g.1. Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; g.2. Impianti tecnologici). 3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, LR 12/2005 e s.m.i., ogni altra destinazione d'uso riconducibile e non, a quelle di cui alla classificazione dell'ART. 7 "Destinazioni d'uso" differente da quelle sopra elencate, è da intendersi incompatibile con l'ambito considerato.</p>																		
9. Perequazione - compensazione - incentivazione	<p>1. Si rimanda a quanto previsto nel DdP all'ART. 73 "Perequazione - compensazione - incentivazione".</p>																		
10. Indici e parametri urbanistici ed edilizi	<table border="0"> <tr> <td>Superficie territoriale</td> <td style="text-align: right;">mq 7.183,00</td> </tr> <tr> <td>Volume predeterminato massimo</td> <td style="text-align: right;">mc 7.183,00</td> </tr> <tr> <td>Altezza dell'edificio massima</td> <td style="text-align: right;">m 10,50</td> </tr> <tr> <td>Numero dei piani fuori terra massimo</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">potranno essere realizzati un solo piano seminterrato e due piani fuori terra, di cui quello superiore con tipologia a sottotetto.</td> </tr> <tr> <td>Indice di permeabilità minimo</td> <td style="text-align: right;">30%</td> </tr> <tr> <td>DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi</td> <td style="text-align: right;">ART. 13</td> </tr> <tr> <td>DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici</td> <td style="text-align: right;">ART. 14</td> </tr> <tr> <td>DE - Distanze tra costruzioni</td> <td style="text-align: right;">ART. 15</td> </tr> </table>	Superficie territoriale	mq 7.183,00	Volume predeterminato massimo	mc 7.183,00	Altezza dell'edificio massima	m 10,50	Numero dei piani fuori terra massimo		potranno essere realizzati un solo piano seminterrato e due piani fuori terra, di cui quello superiore con tipologia a sottotetto.		Indice di permeabilità minimo	30%	DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi	ART. 13	DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici	ART. 14	DE - Distanze tra costruzioni	ART. 15
Superficie territoriale	mq 7.183,00																		
Volume predeterminato massimo	mc 7.183,00																		
Altezza dell'edificio massima	m 10,50																		
Numero dei piani fuori terra massimo																			
potranno essere realizzati un solo piano seminterrato e due piani fuori terra, di cui quello superiore con tipologia a sottotetto.																			
Indice di permeabilità minimo	30%																		
DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi	ART. 13																		
DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici	ART. 14																		
DE - Distanze tra costruzioni	ART. 15																		
11. Criteri e prescrizioni generali	<p>1. Gli edifici di nuova realizzazione dovranno conseguire la certificazione in classe energetica C o superiore, ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali. 2. Gli interventi dovranno prevedere l'adozione di tutte le soluzioni tecnicamente ed economicamente convenienti finalizzate al risparmio e recupero della risorsa idrica, come la raccolta delle acque pluviali in sistemi idonei e la realizzazione di reti duali di adduzione delle acque così da permetterne il riutilizzo per usi civili ed irrigui, con particolare attenzione al recapito finale per le acque meteoriche (secondo le disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 2-3-4 del 2006). 3. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni d'indirizzo per l'attuazione della rete ecologica comunale. 4. Il piano attuativo dovrà obbligatoriamente prevedere interventi di mitigazione e/o compensazione, da concordare con l'Amministrazione Comunale, per preservare le funzioni ecologiche dell'area, affinché il "sistema del verde" sia messo strettamente in relazione alla rete ecologica locale intesa quale ecosistema. 5. Per gli interventi che comportano la trasformazione del bosco, preliminarmente alla loro attuazione, è obbligatorio munirsi dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 43 della LR 31/2008 e s.m.i..</p>																		

12. Recupero sottotetti	1. Si applica quanto previsto all'ART. 22 " <u>Recupero</u> ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".
13. Parcheggi privati pertinenziali	1. Si applica quanto previsto all'ART. 10 "Parcheggi privati pertinenziali (PP)".
14. Recinzioni	1. Si applica quanto previsto all'ART. 11 "Recinzioni".
15. Muri di sostegno	1. Si applica quanto previsto all'ART. 12 "Muri di sostegno".
16. Costruzioni accessorie	1. Si applica quanto previsto all'ART. 21 "Costruzioni accessorie".
17. Servizi minimi	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 84 "Servizi minimi da riservare" delle presenti Norme.</p> <p>2. All'interno degli <u>Ambiti di trasformazione</u> la collocazione delle aree per urbanizzazioni / per servizi pubblici e di uso pubblico ha sempre carattere indicativo e può essere modificata nell'attuazione.</p> <p>3. L'area è accessibile da via Zumella e il piano attuativo dovrà prevedere la realizzazione, a cura dei lottizzanti, del collegamento viario come indicato (a carattere indicativo, da definire in fase di approfondimento progettuale del piano attuativo stesso) nelle tavole del Piano. Anche la viabilità di penetrazione e distribuzione tra i lotti dovrà essere progettata e realizzata a cura dei lottizzanti, previo concordato con l'Amministrazione Comunale.</p> <p>4. Cessione delle aree e realizzazione parcheggi pubblici a servizio della nuova edificazione, atti ad assicurare almeno un posto auto per ciascuna unità residenziale realizzata.</p> <p>5. Ogni intervento edilizio è comunque subordinato alla preventiva verifica della completezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti; in particolare il nuovo insediamento non dovrà recapitare scarichi di acque reflue urbane "nere" sul suolo o nel sottosuolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>6. All'atto della predisposizione del Piano Attuativo dovrà essere accertato il corretto dimensionamento del sistema acquedottistico (con eventuale previsione di vasche di accumulo), dei sistemi fognari in progetto e la compatibilità della rete ricevente al carico idraulico aggiuntivo (eventuali interventi sulla rete esistente saranno a carico del proponente).</p>
18. Norme generali di tutela	<p>1. Devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale.</p> <p>2. Si applica quanto previsto all'ART. 37 "Indicazioni generali per la progettazione degli interventi".</p> <p>3. La realizzazione di opere a verde di mitigazione verso gli ambiti liberi da previsioni insediative e verso gli ambiti agricoli per la costruzione della Rete Ecologica Comunale, dove previsto nelle singole schede, prevedono la messa a dimora di specie arboree con forti caratteristiche mitigative che deve avvenire secondo le indicazioni fornite da un tecnico competente in materia che valuti la scelta e la localizzazione di specie tali che possano ricostruire, ove possibile, connessioni ecologiche anche urbane (areali, lineari, puntuali).</p> <p>4. La presenza del Parco dell'Adamello, a monte dell'area, comporta la necessità di particolare attenzione nel rapporto tra l'edificato e le aree soprastanti; in prossimità del confine est dell'ambito dovrà essere previsto il mantenimento di una fascia di vegetazione coerente con il resto dell'ambiente.</p>
19. Norme di mitigazione paesaggistica	<p>1. Tutti gli interventi edilizi devono rispettare le disposizioni seguenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> L'edificazione dovrà svilupparsi secondo l'andamento morfologico delle curve di livello naturali e armonizzarsi con le costruzioni esistenti. È ammessa la costruzione di muri di sostegno, con conseguenti scavi e riporti

	<p>di terra; il paramento esterno di dette murature dovrà essere rivestito in pietra naturale "a vista" o intonacato.</p> <p>c. È vietato il deposito, anche temporaneo, di merci e/o di materiali di qualsiasi natura.</p> <p>d. Nel caso il progetto edilizio presentato sia ritenuto particolarmente significativo dal punto di vista architettonico e dell'inserimento ambientale, la Commissione per il paesaggio/Ufficio tecnico comunale potrà derogare dalle disposizioni sopra indicate.</p>
--	---

ART. 137. Ambito di trasformazione produttivo - ATP 1

<p>1. Estratti</p>	 <p>Estratto 3.01 var Tavola delle previsioni di piano</p>  <p>Estratto sovrapposizione con ortofoto</p>
<p>2. Descrizione</p>	<p>1. Si tratta dell'area a monte del campo sportivo di via Canneto, interclusa tra il tessuto residenziale consolidato e l'area a verde contigua al campo sportivo. Attualmente è libera.</p>
<p>3. Obiettivi generali</p>	<p>1. Si tratta di conferma di ambito pregresso con variazione di destinazione e riduzione della superficie interessata. 2. L'area non presenta particolari criticità nei rapporti con il contesto, costituendo completamente dell'urbanizzato.</p>
<p>4. Norma di riferimento</p>	<p>1. LR 12/2005 e s.m.i. art. 8.</p>
<p>5. Elaborati di</p>	<p>3.01 var Tavola delle previsioni di piano scala 1:2.000</p>

riferimento																	
6. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi	<p>1. Sono ammessi i seguenti interventi:</p> <p>a) manutenzione ordinaria;</p> <p>b) manutenzione straordinaria;</p> <p>c) restauro e risanamento conservativo;</p> <p>d) ristrutturazione edilizia;</p> <p>e) ristrutturazione urbanistica;</p> <p>f) nuova costruzione;</p> <p>g) demolizione;</p> <p>h) ricostruzione;</p> <p>i) ampliamento;</p> <p>come definiti dall'ART. 16 "Definizione delle categorie di intervento" delle presenti norme.</p>																
7. Modalità di intervento	1. Gli interventi edilizi trovano attuazione mediante Piani Urbanistici Attuativi .																
8. Destinazioni d'uso	<p>1. <u>Destinazione principale</u>: C. ATTIVITÀ PRODUTTIVE (c.1. Industria, Artigianato)</p> <p>2. <u>Destinazioni complementari</u>: D. ATTIVITÀ COMMERCIALI (d.1. Esercizio di vicinato; d.2. Pubblici Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; d.6. Commercio all'ingrosso; d.7. Commercio specializzato nella vendita di generi atipici) - E. ATTIVITÀ TERZIARIE-UFFICI (e. Attività terziarie - uffici) - G. ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE (g.1. Attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale; g.2. Impianti tecnologici).</p> <p>3. Le ATTIVITÀ PRODUTTIVE (c.1. Industria, Artigianato) non devono comportare emissioni moleste o nocive e non devono indurre incrementi anomali di traffico veicolare. È comunque facoltà dell'A.C. valutare prima della disamina/approvazione del relativo piano attuativo, la possibilità di escludere dall'ammissibilità quelle attività produttive e/o industriali ritenute in contrasto con la compatibilità e sostenibilità ambientale previste nel territorio di Paspardo.</p> <p>4. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 52, LR 12/2005 e s.m.i., ogni altra destinazione d'uso riconducibile e non, a quelle di cui alla classificazione dell'ART. 7 "Destinazioni d'uso" differente da quelle sopra elencate, è da intendersi incompatibile con l'ambito considerato.</p>																
9. Perequazione - compensazione - incentivazione	1. NON si applica quanto previsto nel DdP all'ART. 73 "Perequazione - compensazione - incentivazione".																
10. Indici e parametri urbanistici ed edilizi	<table> <tr> <td>Superficie territoriale</td> <td>mq 4.110,00</td> </tr> <tr> <td>Indice di edificabilità territoriale massimo</td> <td>mq/mq 0,6</td> </tr> <tr> <td>Superficie lorda massima</td> <td>mq 2.466,00</td> </tr> <tr> <td>Altezza dell'edificio massima</td> <td>m 10,50</td> </tr> <tr> <td>Indice di permeabilità minimo</td> <td>15%</td> </tr> <tr> <td>DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi</td> <td>ART. 13</td> </tr> <tr> <td>DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici</td> <td>ART. 14</td> </tr> <tr> <td>DE - Distanze tra costruzioni</td> <td>ART. 15</td> </tr> </table>	Superficie territoriale	mq 4.110,00	Indice di edificabilità territoriale massimo	mq/mq 0,6	Superficie lorda massima	mq 2.466,00	Altezza dell'edificio massima	m 10,50	Indice di permeabilità minimo	15%	DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi	ART. 13	DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici	ART. 14	DE - Distanze tra costruzioni	ART. 15
Superficie territoriale	mq 4.110,00																
Indice di edificabilità territoriale massimo	mq/mq 0,6																
Superficie lorda massima	mq 2.466,00																
Altezza dell'edificio massima	m 10,50																
Indice di permeabilità minimo	15%																
DC - Distanze delle costruzioni dai confini con proprietà di terzi	ART. 13																
DP - Distanze delle costruzioni dagli spazi pubblici	ART. 14																
DE - Distanze tra costruzioni	ART. 15																
11. Criteri e prescrizioni generali	<p>1. Gli interventi dovranno prevedere l'adozione di tutte le soluzioni tecnicamente ed economicamente convenienti finalizzate al risparmio e recupero della risorsa idrica, come la raccolta delle acque pluviali in sistemi idonei e la realizzazione di reti duali di adduzione delle acque così da permetterne il riutilizzo per usi civili ed irrigui, con particolare attenzione al recapito finale per le acque meteoriche (secondo le disposizioni dei Regolamenti Regionali n. 2-3-4 del 2006).</p> <p>3. Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni d'indirizzo per l'attuazione della rete ecologica comunale.</p> <p>4. Il piano attuativo dovrà obbligatoriamente prevedere interventi di mitigazione e/o</p>																

	<p>compensazione, da concordare con l'Amministrazione Comunale, per preservare le funzioni ecologiche dell'area, affinché il "sistema del verde" sia messo strettamente in relazione alla rete ecologica locale intesa quale ecosistema.</p> <p>5. Per gli interventi che comportano la trasformazione del bosco, preliminarmente alla loro attuazione, è obbligatorio munirsi dell'autorizzazione ai sensi dell'Art. 43 della LR 31/2008 e s.m.i..</p>
12. Recupero sottotetti	1. NON si applica quanto previsto all'ART. 22 " Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti".
13. Parcheggi privati pertinenziali	1. Si applica quanto previsto all'ART. 10 "Parcheggi privati pertinenziali (PP)".
14. Recinzioni	1. Si applica quanto previsto all'ART. 11 "Recinzioni".
15. Muri di sostegno	1. Si applica quanto previsto all'ART. 12 "Muri di sostegno".
16. Costruzioni accessorie	1. NON si applica quanto previsto all'ART. 21 "Costruzioni accessorie".
17. Servizi minimi	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 84 "Servizi minimi da riservare" delle presenti Norme.</p> <p>2. All'interno degli Ambiti di trasformazione la collocazione delle aree per urbanizzazioni / per servizi pubblici e di uso pubblico ha sempre carattere indicativo e può essere modificata nell'attuazione.</p> <p>3. L'area non è servita da strade di accesso, il collegamento viabilistico dovrà essere realizzato contestualmente al progetto attuativo a cura del proponente. È in corso di valutazione con la Provincia l'adeguamento dell'accessibilità da via S. Gaudenzio nel primo tratto di via Canneto.</p> <p>4. Ogni intervento edilizio è comunque subordinato alla preventiva verifica della completezza delle opere di urbanizzazione primaria esistenti; in particolare il nuovo insediamento non dovrà recapitare scarichi di acque reflue urbane "nere" sul suolo o nel sottosuolo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>5. All'atto della predisposizione del Piano Attuativo dovrà essere accertato il corretto dimensionamento del sistema acquedottistico (con eventuale previsione di vasche di accumulo), dei sistemi fognari in progetto e la compatibilità della rete ricevente al carico idraulico aggiuntivo (eventuali interventi sulla rete esistente saranno a carico del proponente).</p>
18. Norme generali di tutela	<p>1. Si applica quanto previsto all'ART. 37 "Indicazioni generali per la progettazione degli interventi".</p> <p>2. Sul lato confinante con l'edificato esistente dovranno essere realizzate opportune opere di mitigazione ambientale che minimizzino l'impatto del nuovo insediamento anche dal punto di vista percettivo e vedutistico.</p> <p>3. La collocazione in posizione relativamente prossima all'abitato impone una particolare attenzione all'inserimento dell'intervento nel contesto, mentre appare meno rilevante il tema della percezione dalle lunghe distanze, grazie alla conformazione orografica dell'intorno. Gli ingombri volumetrici dei nuovi edifici dovranno comunque adeguarsi alle esigenze di salvaguardia dell'ambiente esistente in termini paesaggistici, oltre che panoramici anche sfruttano i dislivelli presenti.</p> <p>4. Lungo i margini dell'ambito rivolti verso l'abitato dovrà essere realizzata una fascia di transizione ambientale, mantenuta a verde privato ed opportunamente piantumata, avente anche funzione di zona filtro posta a separazione tra gli edifici produttivi e l'insediamento residenziale.</p> <p>5. Il piano attuativo dovrà prevedere un'articolazione dei manufatti e delle loro caratteristiche (altezze, rapporto spazi aperti/edificato) tale da minimizzarne l'impatto visivo, percepibile dall'abitato. In particolare, per gli edifici dovranno essere</p>

	utilizzare tipologie, forme e materiali omogenei a quelli dell'edilizia residenziale.
19. Norme di mitigazione paesaggistica	1. Tutti gli interventi edilizi devono rispettare le disposizioni seguenti: <ul style="list-style-type: none">a. L'edificazione dovrà svilupparsi ricercando opportuni allineamenti con gli elementi dell'intorno al fine di migliorare, in combinazione con le opere di mitigazione, l'inserimento nel contesto.b. È ammessa la costruzione di muri di sostegno, con conseguenti scavi e riporti di terra; il paramento esterno di dette murature dovrà essere rivestito in pietra naturale "a vista" o intonacato.c. È vietato il deposito, anche temporaneo, di merci e/o di materiali di qualsiasi natura.d. Nel caso il progetto edilizio presentato sia ritenuto particolarmente significativo dal punto di vista architettonico e dell'inserimento ambientale, la Commissione per il paesaggio/Ufficio tecnico comunale potrà derogare dalle disposizioni sopra indicate.